

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

**DOTTORATO DI RICERCA IN  
SOCIOLOGIA**

Ciclo XXV

**Settore Concorsuale di afferenza: 14/C1**

**Settore Scientifico disciplinare: SPS/12**

**L'amministrazione della giustizia e le sue vittime:  
un'analisi comparativa a livello europeo**

**Presentata da: DOTT.SSA GRETA BALDANI**

**Coordinatore Dottorato**

**Relatore**

**Chiar.mo Prof. Ivo Colozzi**

**Chiar.ma Prof.ssa Raffaella Sette**

**Esame finale anno 2013**

## ***Indice***

<b>Introduzione</b>	p.	4
<b>1. Vittime e giustizia</b>	“	11
1.1 Evoluzione del concetto di vittima	“	11
1.2 Definizione del concetto di vittima	“	15
1.2.1 <i>La perdita della fiducia</i>	“	20
1.3 La figura della vittima nel diritto penale e processuale italiano	“	23
1.4 La vittima nella normativa internazionale	“	37
1.5 Devianza	“	45
1.6 Giustizia	“	54
<b>2. L'amministrazione della giustizia</b>	“	67
2.1 Le vittime dell'amministrazione della giustizia: il caso italiano	“	67
2.1.1 <i>Criticità nel funzionamento dell'amministrazione penale italiana</i>	“	69
2.2 L'efficienza dei sistemi giudiziari nei rapporti del Consiglio d'Europa	“	80
2.2.1 <i>La situazione dell'Italia</i>	“	81
2.2.2 <i>La situazione della Bulgaria</i>	“	88
2.2.3 <i>La situazione del Regno Unito</i>	“	99
2.3 La posizione della vittima nei sistemi giudiziari di Inghilterra e Bulgaria	“	114
2.3.1 <i>La posizione della vittima nel processo penale inglese</i>	“	114
2.3.2 <i>La posizione della vittima nel processo penale bulgaro</i>	“	118

<b>3. Vittime della giustizia e diritti umani</b>	“	122
3.1 Il monitoraggio delle statistiche penali in Europa	“	122
3.1.1 <i>Le statistiche sull'attività delle Procure</i>	“	125
3.1.2 <i>Le statistiche relative alle condanne</i>	“	134
3.1.3 <i>L'International Crime Victim Survey</i>	“	140
3.2 La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e il suo funzionamento	“	145
3.2.1 <i>I pilot judgments</i>	“	158
3.3 Il concetto di vittima per la Corte	“	163
3.4 Vittime della giustizia e la Corte: analisi di giurisprudenza selezionata relativa agli articoli 2, 3, 5 e 6 della Convenzione Europea di Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo	“	178
3.5 Il disegno della ricerca	“	186
3.5.1 Il ciclo metodologico della ricerca sociale	“	188
<b>Conclusioni</b>	“	194
<b>Appendice</b>	“	225
<b>Bibliografia di riferimento</b>	“	241
<b>Siti Internet consultati</b>	“	247

*L'ingiustizia in qualsiasi luogo  
è una minaccia alla giustizia  
ovunque.*

*(Martin Luther King)*

## Introduzione

Lo studioso inglese Herbert Spencer presenta una teoria biologica che spiega l'evoluzione delle specie in natura, ma in molti punti caratterizzanti si presta ad essere recepita anche nell'ambito del discorso della scienza sociale: l'evoluzionismo. Le tematiche del progresso umano, già largamente sviluppate dall'Illuminismo in poi, sono poste in connessione con i sempre più convincenti riscontri sulla evoluzione delle specie che via via vengono acquisiti, al punto che la stessa storia della società umana comincia ad essere interpretata secondo parametri analoghi a quelli che si affermano in biologia.

Per quanto il darwinismo sociale possa essere considerato, nella sua versione più classica, arcaico e superato<sup>1</sup>, la categorizzazione di Spencer è interessante<sup>2</sup> ai fini di questa introduzione, perché individua una società di tipo industriale, in cui non è più necessario un dominio che subordini coercitivamente le azioni individuali per incanalarle verso un obiettivo comune. Questo modello nasce in contrapposizione a quello di società di tipo militare, che si distingue per essere una società organizzata in base ai principi dell'autoritarismo, della gerarchia, della disciplina imposti dal potere sovrano ai membri subordinati. Non c'è quindi azione autonoma dei soggetti sociali, individuali o collettivi, vincolati ad un potere che si esercita direttamente o indirettamente sempre come imposizione. La struttura delle relazioni sociali è costituita da rapporti di dominazione, di

---

<sup>1</sup> Il picco massimo (e più distorto) dell'applicazione della "legge del più forte" apre la strada di una gerarchizzazione sociale ben definita e di aberranti sperimentazioni scientifiche, fino alla creazione di una "sensibilità nazional popolare" basata sul rifiuto dei "deboli" che contaminano la perfezione della razza.

<sup>2</sup> A. Febbrajo, *Sociologia del diritto*, Il Mulino, Bologna, 2009

subordinazione, di controllo, dalla continua imposizione e dalla tendenza a dare ordini di fare o non fare.

Nella società industriale, invece, ciò che resta dell'azione collettiva ha per scopo la protezione dei soggetti individuali dalle minacce che possano pervenire da altri soggetti. Il potere politico si astiene da ogni indebita ingerenza nei riguardi dei singoli e dei gruppi, salvo intervenire contro chi si renda responsabile, foss'anche il governo, di attentati alla libera esplicazione delle facoltà individuali e di violazione dei diritti dei singoli. È affermata l'idea di uno Stato minimo, che si limita a fungere da garante dell'ordine interno e della pace esterna, secondo una concezione propria del pensiero liberale dell'Ottocento.

La società industriale, in questa prospettiva, appare composta da individui dotati di eguali diritti, che sono liberi di svolgere e sviluppare le proprie azioni, di perseguire i loro fini, con l'unico limite di non perseguire attività esplicitamente dichiarate illegali. Parallelamente ciascuno gode di protezione contro ingerenze illecite da parte degli altri attori sociali<sup>3</sup>.

La funzione statale che viene prospettata è quella tipica del liberalismo nella sua versione più pura, in cui l'azione collettiva è giustificata solo allo scopo di impedire che i diritti soggettivi vengano violati da altri soggetti, interni o esterni.

Per Durkheim, poi, sono proprio le regole del diritto l'indicatore d'elezione<sup>4</sup>, in quanto si tratta di un fenomeno sociale pervasivo, correlato con il reticolo più ampio delle regole sociali, circostanza che permette di individuare e di ricostruire il tipo di solidarietà prevalente nella società. Per Durkheim, allora, vale il presupposto dalla indissolubile unione della società col diritto e la vita sociale quando ha una esistenza duratura tende

---

<sup>3</sup> *Ibidem*

<sup>4</sup> E. Durkheim, *La divisione del lavoro sociale*, Einaudi, Milano, 1999

inevitabilmente a prendere una forma definita e a organizzarsi: il diritto non è altro che questa medesima organizzazione in ciò che di più stabile e di più preciso ci possa essere. La vita generale della società non può estendersi in nessun campo senza che la vita giuridica la segua nel medesimo tempo e nei medesimi rapporti.

Tutti i tipi di sanzione possono essere ricondotti a due sole categorie, quella delle sanzioni repressive, da una parte, e quella delle sanzioni restitutive, dall'altra. Le prime rinviano al tipo di società detto a solidarietà meccanica, le seconde si riallacciano al tipo di società detto a solidarietà organica.

L'espressione sanzioni repressive rimanda ad una volontà sottostante di reprimere un atto o un comportamento e chi ne è stato l'autore, che è innescata dal senso di aver subito un vero e proprio oltraggio ed esprime quindi una reazione sociale che non può limitarsi ad una mera riprovazione. Essa implica il biasimo che proviene dalla società nel suo complesso nei confronti di specifici atti compiuti da determinati soggetti, ma va oltre tale ambito nel momento in cui esprime la richiesta di una pena afflittiva, la sola che possa esprimere adeguatamente la viva reazione emotiva provocata nei consociati dall'atto definito come criminale. Il senso di oltraggio che l'offesa provoca mette in moto il meccanismo reattivo del desiderio di punire, ove la pena è definita come una vera e propria vendetta sociale.

La pena, dunque, come atto di vendetta da parte della comunità e la sua origine come risposta emotiva di essa nel momento in cui si manifesta la violazione di valori radicati. Il diritto penale diventa, così, testimonianza della forza delle credenze morali che istituzionalizzano la coscienza della collettività. Tanto prevalente sarà il diritto penale su quello restitutivo, quanto maggiore sarà il predominio della coscienza collettiva su quella

individuale. Generalmente, in questo caso, ci troviamo di fronte ad una società semplice, fondata sulla solidarietà meccanica, dunque, una forma di società caratterizzata dall'origine religiosa delle credenze morali.

Se il reato è un'offesa all'ordine morale sacro della società, allora si spiega l'intensa pressione da parte della collettività affinché il colpevole sia punito: la passione è "l'anima della pena" e la vendetta è la motivazione fondamentale delle azioni punitive<sup>5</sup>.

Tanto premesso, allora, perché una ricerca sulle vittime dell'amministrazione della giustizia? Ovvero di quell'apparato che dovrebbe permettere di esprimere adeguatamente la viva reazione emotiva provocata nei consociati dall'atto definito come criminale?

Perché al di là delle teorizzazioni e degli idealtipi, il diritto e la società subiscono sempre uno scollamento, sia in termini di progresso, sia in termini di applicazione, sia, in questo caso, in termini di funzionalità. E quando lo stesso sistema che dovrebbe proteggere i consociati o, quanto meno, permettere loro di vedere ristabilita la giustizia<sup>6</sup> in seguito ad un atto lesivo lascia l'opera incompiuta? O, peggio, attua meccanismi o omette procedure fondamentali per evitare un'altra lesione?

Negli anni del dottorato in cui è stato sviluppato questo lavoro, per spiegare di che cosa trattasse la stessa, soprattutto nell'ambito internazionale, ho sempre utilizzato la metafora del genitore idealmente amorevole che, però, sbaglia nel rapportarsi ai suoi molti figli: in maniera uguale con tutti. Ma un genitore reale commette sempre degli sbagli, omette almeno una volta in sorveglianza, punisce qualche volta il figlio sbagliato, lasciando impunito il vero discolo. Il genitore reale a volte

---

<sup>5</sup> Garland D., *Pena e società moderna*, Il Saggiatore, Milano, 2006

<sup>6</sup> In questa fase introduttiva mi si perdoni la leggerezza di uso del termine che, comunque, verrà analizzato nel testo.



manca, a volte non prende provvedimenti, a volte non difende il figlio dai figli altrui.

L'amministrazione della giustizia, dal pari, ha un funzionamento ideale, ma soprattutto prescritto dalle leggi. E, ciononostante, è essa stessa in condizione di essere "fuori legge" quando uno degli obiettivi primari della sua istituzione viene mancato: la protezione dei consociati e la reazione nei confronti di chi viola le leggi.

Nel lavoro che si sta introducendo si cercherà di verificare l'esistenza di un sistema giuridico e giudiziario con scarsa incidenza di vittimizzazioni secondarie, soprattutto per quanto riguarda le vittime dei crimini, eventualmente per capirne le eccellenze e proporre soluzioni in grado di diffondere la cultura del rispetto della vittima e del suo vissuto, soprattutto in relazione all'esperienza legata alle vicende processuali.

A tal fine, a seguito di un capitolo più teorico, in cui si getteranno le basi, anche definitorie, dei concetti cardine della ricerca, proprio a partire dalle vittime, passando per il controllo sociale e cercando di arrivare al più alto (ed idealistico) concetto delle scienze umane, ovvero la giustizia, ci cercherà di analizzare la situazione europea.

Verranno, dunque, analizzati i sistemi giuridici di Italia, Regno Unito e Bulgaria, in maniera più specifica al fine di cogliere tre sistemi peculiari e compararli. La scelta è ricaduta su questi Paesi in quanto l'Italia è il Paese che, in assoluto ha mantenuto maggiormente il nucleo di quella che viene definita civil law, la tradizione giuridica continentale legata a doppio filo alle istituzioni del diritto romano. Il Regno Unito, del pari, è la culla della common law, là dove la legge vige quasi senza essere scritta, vivendo di istituti così diversi da quelli di civil law da averci affascinato (con la tv

ancora prima che con la scienza giuridica) e, in seguito, parzialmente invasi<sup>7</sup>.

La Bulgaria, invece, può sembrare una scelta particolare, ma si tratta di un Paese del vecchio blocco sovietico, non evoca sicuramente eccellenze giuridiche e, in realtà, non le estrinseca nemmeno, ma vive il paradosso più grande: ha la legislazione più moderna come concezione, in quanto più nuova come dato temporale. Il suo processo di entrata nell'Unione Europea, terminato nel 2007, ha richiesto che le legislazioni in materia di diritti, procedure e amministrazione venissero adeguate alla legislazione europea e quale modo migliore e sicuro che non copiare (in taluni, fondamentali, casi pedissequamente) raccomandazioni e regolamenti della stessa Unione Europea?

La giurisprudenza in merito all'accesso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo da parte degli individui ha, nel tempo<sup>8</sup>, cercato di estendere la tutela delle vittime di violazioni nella maniera più ampia possibile, affrancandosi dai principi tipici del diritto internazionale, in favore di una tutela dei diritti territoriale, non di cittadinanza.

Ed è per questo che il terzo capitolo, dopo una disamina sulle statistiche penali europee, si fonda sulla ricerca effettuata presso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del Consiglio d'Europa. Questo, infatti, non essendo un organismo istituzionale "politico" europeo<sup>9</sup>, è un'organizzazione internazionale il cui scopo è promuovere la democrazia, i diritti dell'uomo, l'identità culturale europea e la ricerca di soluzioni ai problemi sociali in Europa, là dove "Europa" è inteso nella sua accezione

---

<sup>7</sup> Si pensi, esempi su tutti, alla cross examination, alle giurie nel processo penale e ai giudici di pace.

<sup>8</sup> Sin da Commissione, dec. 288/57, in *Annuaire de la Convention européenne des droits de l'homme*, Dordrecht, vol I, p 209

<sup>9</sup> Non va infatti confuso con il Consiglio Europeo, organo dell'Unione Europea

più vasta, includendo anche Paesi diversi dai 27 dell'Unione Europea<sup>10</sup>. La sua Corte di Giustizia può conoscere sia ricorsi individuali che ricorsi da parte degli Stati contraenti in cui si lamenti la violazione di una delle disposizioni della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo o dei suoi Protocolli Addizionali, svolgendo una funzione sussidiaria rispetto agli organi giudiziari nazionali, in quanto le domande sono ammissibili solo una volta esaurite le vie di ricorso interne. Questo permette di conoscere dei casi più importanti e, in un certo modo, inascoltati: il soggetto arriva alla Corte quando sente che tutte le istituzioni nazionali di riferimento non abbiano tutelato un suo diritto, ovvero, se vogliamo, quando si sente vittima inascoltata di quel sistema. Se la Corte stabilisce che, effettivamente, violazione vi sia stata, allora può condannare lo Stato contraente, dichiarando così universalmente che un dato Stato ha violato i diritti del singolo.

---

<sup>10</sup> La lista completa dei 47 Paesi Membri è disponibile al sito <http://www.coe.int/aboutCoe/index.asp?page=quisommesnous&l=it> ultimo accesso 26 febbraio 2013

# Capitolo 1 - Vittime e giustizia

## 1.1 Evoluzione del concetto di vittima

Il ruolo e la visibilità sociale della vittima hanno subito una lunga evoluzione nella storia delle comunità e delle società umane, sia per via dei mutamenti culturali del sentire comune e del diritto, sia per i diversi approcci che, nella comunità scientifica, hanno contraddistinto lo studio della vittima come soggetto facente parte dell'interazione criminosa.

Il concetto di vittima è invariabilmente legato, da sempre, al concetto di vittima di un sacrificio di tipo religioso, tanto che il termine latino *victima* deriva dalla commistione di due verbi latini, *vincire* e *vincere*, rispettivamente indicanti l'azione di 'legare insieme', quindi di avvincere l'animale offerto in sacrificio e di soccombere al vincitore. È evidente il richiamo ad uno stato di impotenza e debolezza, in genere accostato all'idealtipo dell'offeso dal reato, passivo e perdente, sconfitto contro la volontà altrui.

Ciononostante, sarebbe fuorviante pensare ad una vittima sempre, in qualsiasi ordinamento sociale, considerata come mero oggetto incidentale nel reato, come spesso accade negli ordinamenti legali attuali. In sistemi oggi definibili 'barbari', la vittima (o la sua famiglia, qualora l'offesa fosse stata letale) era il giudice del suo offensore e poteva dunque decidere quale punizione impartirgli, anche personalmente. Questa epoca venne definita da Schafer l'"età d'oro della vittima"<sup>1</sup>, in cui la vendetta si trovava alla base di una giustizia che non proveniva ancora da leggi e regole, ma da un

---

<sup>1</sup> S. Schafer, *Victimology: the Victim and his Criminal*, Reston publishing Company, Inc., Reston, Virginia, 1977, cit. in S. Vezzadini, *La vittima di reato tra negazione e riconoscimento*, CLUEB, Bologna, 2006

diritto personale che veniva socialmente riconosciuto come facente capo all'individuo. In assenza di un ordinamento legale costituito, il diritto a vendicare il torto patito era visto come primario bisogno, quindi l'esercizio dell'azione penale era facoltà diretta della vittima.

Questo rapporto diretto fra offesa e gestione della punizione comincia il suo declino con lo sviluppo delle prime, embrionali, forme di società organizzata: con l'avvento di forme complesse quali il clan, infatti, il torto verso il singolo acquista carattere di minaccia all'intero gruppo di appartenenza. Così la risposta di sangue al sangue perde una parte della sua valenza direttamente vendicativa, in favore di una funzione di coesione, in quanto la famiglia sopravvive solamente dando prova di potere inalterato ed efficace ad ogni attacco esterno verso ciascuno dei suoi membri.

La vittima, in questa epoca, aveva la facoltà di scegliere quali atti nei suoi confronti potessero essere considerati un torto e quali no: è quindi evidente l'ampiezza di discrezionalità e di reazione che il soggetto aveva a sua disposizione. Questo potere andrà scemando progressivamente, ma inesorabilmente, con l'evolversi dell'organizzazione sociale.

Risalendo al 1750 a.C., al Codice di Hammurabi, si risale ad una delle più vaste previsioni di protezione della vittima, apice forse mai più raggiunto<sup>2</sup>. Il Codice prevedeva, infatti, un obbligo di risarcimento da parte dell'offensore che non fosse orientato solamente alla riparazione della vittima, ma anche al rafforzamento del senso della punizione come esempio verso i consociati e alla ricerca di una deterrenza che, oggi, chiameremmo generale. Inoltre, veniva prevista una sussidiarietà nella responsabilità dell'offensore in quanto, qualora questi fuggisse, la famiglia restava obbligata nei confronti della parte offesa, anche se nessun altro membro avesse preso parte dell'offesa resa.

Le civiltà pre-colombiane, come gli Incas, avevano una concezione ‘primitiva’ dell’offesa e della sua riparazione, riconoscevano come crimine quelli che oggi definiremmo ‘delitti contro la persona’ e qualche tipologia di delitto contro il patrimonio come il furto. Anche in questo caso la vittima era il fulcro dell’azione contro il suo offensore. Inoltre, la società e i suoi rappresentanti si incaricavano della sua assistenza e della restituzione del danno, spesso in misura moltiplicata rispetto al danno stesso<sup>3</sup>.

Ogni civiltà in cui si possa ritrovare un’attenzione particolare per la vittima si caratterizza per una doppia visione dell’atto offensivo; da una parte, si intende l’atto criminale come lesivo dei diritti individuali e quindi si riconosce alla vittima la discrezionalità per decidere dei provvedimenti punitivi e risarcitori, dall’altra l’evento viene visto come turbativo della vita di comunità, di quella *pax deorum* che si reinstaura solamente attraverso la punizione del colpevole, atto sacro che riscatta l’intera comunità<sup>4</sup>.

Il cambiamento decisivo avviene con l’introduzione della moneta e con la fine del nomadismo: il delitto commesso comincia ad essere compensabile in maniera simbolica, soprattutto monetaria e la reazione nei confronti del danno alla vittima perde le connotazioni di severità che portavano a reazioni quali la tortura<sup>5</sup>, anche se resta fermo il bisogno di riparazione dell’offesa. L’evoluzione sociale porta sempre di più all’abbandono della *lex talionis*, in favore di compensazioni simboliche del delitto quali il denaro e il pubblico ludibrio.

La fine della golden age si esplica con la creazione degli Stati territoriali e con la creazione di un loro diritto nazionale scritto, che si

---

<sup>2</sup> *ibidem*

<sup>3</sup> I. Drapkin, “The Victim Under the Incas”, in I. Drapkin, E. Viano (a cura di), *Victimology: A new focus*, vol III, Lexington Books, Lexington, Massachusetts, Toronto-Londra, 1975

<sup>4</sup> S. Vezzadini, *op cit.*

inserirsi sempre di più nella gestione degli affari individuali fino a diventare unico arbitro, unico legislatore e unico applicatore di essa. Così facendo, gli interessi della vittima si subordinano a quelli del Governo, che ha come compito quello di mantenere l'armonia e la tranquillità nel proprio corpo sociale; la preoccupazione per il vissuto di chi ha subito il reato si subordina alla preoccupazione per la coesione sociale e per la gestione della deterrenza generale. Il reato così non è più una questione privata fra cittadini, ma diviene un'offesa alle leggi del sovrano e al buon ordine ed il reo è l'unico responsabile dell'atto criminoso, mentre la vittima è solo la parte danneggiata, mero testimone di quanto accaduto.

Così facendo, anche la compensazione, intesa come stima delle perdite della persona offesa e come razionalizzazione di un più ancestrale bisogno di vendetta, comincia a diventare un'entrata dello Stato, che così sanziona il colpevole. Anche qui il processo è stato graduale: inizialmente il sovrano, il signore feudale, si tratteneva una parte della compensazione, a titolo di compenso per il tempo speso nel ricomporre il conflitto; successivamente, con la scissione fra diritto civile e diritto penale, si ottiene che l'intera sanzione penale vada allo Stato, restando alla vittima la sola possibilità di ottenere ristoro rivolgendosi ad una Corte di diritto civile.

Il paradosso è quindi palese: la vittima è la ragione per cui il sistema penale si attiva, con un procedimento di accertamento della colpevolezza dell'accusato, però alla persona offesa non vengono concesse possibilità di intervento sulle decisioni relative al proprio caso, fatto salvo per un personale tentativo di affiancare l'accusa pubblica e di ottenere un risarcimento esclusivamente economico per l'evento patito.

Per cercare di riparare a questo paradosso e favorire le vittime nella loro espressione, ogni genere di professionalità o gruppo di studio ha

---

<sup>5</sup> S. Schafer, *op cit.*

avanzato proposte applicabili sulla base di un proprio punto di vista<sup>6</sup>. Chi vede come risultato della vittimizzazione una sindrome post traumatica invoca consulenza o trattamento, i giuristi spingono sull'importanza di diritti procedurali e di un'assistenza legale gratuita, coloro a favore di un diritto penale più repressivo vedono la soluzione nel sollievo che porterebbe alla vittima un sistema di pene più dure e viceversa gli abolizionisti propongono la sostituzione del sistema penale con la mediazione stragiudiziale e con procedure dirette di risarcimento del danno.

## 1.2 Definizione del concetto di vittima

Forse anche a causa di questa evoluzione, ancora oggi, nonostante siano passati più di sessanta anni dall'uscita di *The criminal and his victim*<sup>7</sup>, se non si accetta la definizione legale di vittima come persona offesa dal reato, non esiste un'univoca, chiara ed esaustiva definizione relativa ad un soggetto che abbia patito un danno, subito un evento privativo o drammatico. Ciò anche in quanto le varie Scuole criminologiche non hanno quasi mai dato importanza alla vittima, rivolgendosi sempre al criminale, nella grave mancanza di non considerare l'evento criminoso come un'interazione fra almeno due soggetti<sup>8</sup>, non necessariamente con ruoli chiaramente antagonisti o prescelti, potendo spesso accadere che essi siano complementari o interscambiabili,

---

<sup>6</sup> P. Floridia, "Diritti processuali o servizi a favore della vittima?", in R. Bisi e P. Faccioli (a cura di), *Con gli occhi della vittima*, FrancoAngeli, Milano 1996

<sup>7</sup> H. Von Hentig, *The criminal and his victim*, Archon Books, Hamden, 1967



decidendo solamente il caso a chi spetta il ruolo di offensore e a chi quello di vittima<sup>9</sup>.

Lopez definisce vittima un individuo che riconosce di essere stato colpito nella propria integrità personale da un agente esterno, che ha causato un danno evidente, riconosciuto come tale dalla maggior parte del corpo sociale<sup>10</sup>. Questa definizione, oltre ad apparire sufficientemente completa, è importante perché pone l'aspetto sul riconoscimento del danno sia da parte del soggetto che l'ha subito, sia da parte della società; atto mai scontato, nemmeno trattando dell'autoriconoscimento come vittima, perché possono attivarsi meccanismi che impediscono al soggetto di riconoscere il danno patito come evento lesivo.

Viano, invece, elabora una teoria sui quattro stadi che portano il soggetto allo status di vittima: la presenza di un danno o di una sofferenza prodotto da azioni o omissioni di soggetti terzi a cui dovrebbe seguire la capacità del soggetto di percepirsi come vittima, ma che fattori come immaturità del soggetto, incapacità di cogliere la gravità del fatto, impedimenti culturali o mancanza di autonomia psicologica, sociale o finanziaria possono inibire. Il soggetto, in seguito, deve decidere di reagire e deve decidere come farlo, ma anche qui intervengono a volte meccanismi che fanno sì che l'offeso decida di tenere per sé l'accaduto, rappresentandosi come improbabile la punizione del colpevole, o magari a causa di uno scarso ammontare economico del danno patito, che non necessariamente significa che il danno psicologico sia tenue. Possono intervenire anche blocchi di reazioni dovuti alla presenza di precedenti

---

<sup>8</sup> A. Balloni, "Cause ed effetti del ritardato sviluppo della vittimologia", in *Atti dei Convegni dei Lincei. La vittima del reato, questa dimenticata*, Tavola rotonda nell'ambito della Conferenza annuale della Ricerca, 5 dicembre 2000. Accademia Nazionale dei Lincei, Roma, 2001

<sup>9</sup> E.A. Fattah, "Victims and Victimology: the facts and the rhetoric", in E.A. Fattah (a cura di), *Towards a critical Victimology*, St. Martin's press, New York, 1992

<sup>10</sup> G. Lopez, *Victimologie*, Dalloz, Paris, 1997, cit. in S. Vezzadini, *op cit.*

relazioni con il reo, di senso di colpa, o, ancora, collegati con questioni di immagine pubblica per il prestigio del reo, che può creare timore di ritorsioni. L'ultimo, fondamentale, stadio che deve percorrere il soggetto vittima di un crimine è, spesso, il più faticoso da raggiungere, ovvero a dire il riconoscimento del proprio status da parte delle istituzioni preposte e dalla collettività e l'ottenimento di sostegno e giustizia<sup>11</sup>.

Esiste una sorta di transazione, che conduce dall'identificazione di qualcosa (o qualcuno) in generale ad un riconoscimento di sé, al mutuo riconoscimento e, infine, al riconoscimento che porta alla gratitudine<sup>12</sup>. E forse non è un caso che il maggiore teorico di questa dinamica sia un francese, unica –o quasi- lingua che riscontra identità tra questi ultimi due concetti.

Intanto occorre, da un punto di vista strettamente semantico, notare come la parola *riconoscere* implichi la reiterazione del contatto o del richiamo alla memoria di un qualcosa di già conosciuto. Ma il prefisso *ri* non richiede necessariamente che l'oggetto o la persona siano già conosciuti personalmente, è sufficiente che i tratti distintivi ci siano noti per sentito dire, per conosciuto *ex-ante*, e che vengano considerati veritieri. Questa verità può essere una verità fattuale o solo considerata tale, ma in genere viene raggiunta in maniera non lineare. È altamente probabile che il riconoscimento avvenga a seguito di una negazione dello stesso, quanto meno nell'azione di passaggio fra il non conosciuto e il riconosciuto; azione che costituisce il versante 'arduo' dell'azione di riconoscimento<sup>13</sup>.

---

<sup>11</sup> E. Viano, "Vittimologia oggi: i principali temi di ricerca e di politica pubblica", in A. Balloni, E. Viano (a cura di), *IV Contesso Mondiale di Vittimologia. Atti della giornata bolognese*, CLUEB, Bologna, 1989

<sup>12</sup> P. Ricoeur, *Percorsi del riconoscimento*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2004

<sup>13</sup> *ibidem*

Inoltre, riconoscere qualcosa di negativo, come un errore o l'aver commesso un peccato, in genere coinvolge anche sentimenti di umiltà e pentimento che, ai fini della nostra analisi, diventano concetti cardine.

Da ultimo, ma non meno importante, occorre notare l'identità di radice etimologica e di senso fra i concetti di riconoscimento e di riconoscenza<sup>14</sup>. L'ammissione di una situazione, dell'aver commesso qualcosa contro qualcuno, il riconoscerlo come proprio interlocutore in una situazione (in genere negativa), rende lo stesso grato del riconoscimento ricevuto. Ovviamente a patto che al riconoscimento segua un'azione di restituzione o di ripristino delle condizioni precedenti alla situazione negativa.

Diventa evidente come il concetto di riconoscimento influenzi profondamente la concezione del soggetto elaborata da Ricoeur: l'identità non costituisce un dato immediato, originario dell'autodeterminazione dell'io, ma il risultato del confronto incessante tra il sé e l'altro. L'identità del soggetto implica, dunque, il riconoscimento dell'alterità: «conoscere se stesso» per l'essere umano significa sempre riconoscersi attraverso la mediazione dell'alterità.

Il riconoscimento, in questa prospettiva, è una struttura del sé riflettente sul movimento che porta la stima di sé verso la sollecitudine e questa verso la giustizia. La stima di sé rappresenta in modo emblematico la dialettica tra il sé e l'altro, attraverso la quale il soggetto si costituisce come persona. La stima di sé costituisce il risultato di un doppio movimento: il movimento dell'io verso l'altro, nella forma della sollecitudine, e il movimento di ritorno del soggetto al sé, attraverso il riconoscimento dell'altro.

---

<sup>14</sup> Addirittura, come già notato, esistono lingue come il francese in cui il termine (*reconnaissance*) è polisemantico.

Il soggetto brama di essere riconosciuto come degno di stima da parte degli altri, che come lui abbiano per costituzione questa forma di desiderio: in questo senso si parla di desiderio del desiderio. Questa sete di reciprocità si distingue radicalmente da un semplice desiderio di affermazione vitale di tipo egoistico, il quale non implicherebbe in modo così essenziale l'altro<sup>15</sup>.

Al centro delle riflessioni di Ricoeur è la constatazione del fallimento della giustizia nello scarto tra l'idea di giusto come idea regolatrice e il giusto nella sua forma giudiziaria reale, prova dell'impotenza a giustificare in maniera convincente il diritto di punire<sup>16</sup>. In questa prospettiva non si punta all'eliminazione totale della punizione, si teorizza la giustizia ricostruttiva, che deve avere l'obiettivo di ristabilire e ricostruire quel legame sociale che il reato infrange.

I crimini in questa prospettiva sono considerati una ferita della reciprocità del riconoscimento, che si fonda sul mancato riconoscimento degli altri e che non colpisce solo la vittima, ma l'intero tessuto sociale. La giustizia ricostruttiva è una forma di nuova creazione della reciprocità e del reciproco riconoscimento, interrotto dal crimine, inteso come disconoscimento. A questo proposito è centrale il binomio diritto-dovere come relazione riconoscente.

Un tema fondamentale legato sempre all'area della giustizia ricostruttiva è quello del perdono, inteso come forma di oblio attivo, come forma del "riconoscimento reciproco nella conciliazione delle coscienze al termine del percorso dello spirito"<sup>17</sup>.

---

<sup>15</sup> *ibidem*

<sup>16</sup> P. Ricoeur, *Il Giusto – vol. I*, Effatà, Torino, 2005

<sup>17</sup> P. Ricoeur, *Ricordare, dimenticare, perdonare*, Il Mulino, Bologna, 2004

Il tema del perdono, inoltre, è strettamente interconnesso con quello del dono ed entrambi esprimono forme di riconoscimento. È evidente la comune radice etimologica dei due termini, ed è proprio nei casi in cui il perdono risulta difficile da concedere che ci si apre al concetto del dono. Il dono, inoltre, esprime un'alternativa alla cultura utilitarista, laddove diventa simbolo del sincero sentimento motore di azioni altruistiche, tramite il rifiuto di più semplici vie di egoismo.

In un crescendo di dialettica, in Ricoeur il dono diventa il vero e proprio emblema del mutuo riconoscimento. Ricoeur, infatti, costruisce quella che egli definisce una sorta di traiettoria dei diversi sensi del concetto di riconoscimento, che parte da un uso in forma attiva del verbo riconoscere e che individua nel riconoscere il significato di conoscere-identificare, al suo uso in forma passiva che identifica il riconoscere come essere riconosciuto nella reciprocità con l'altro.

In questo ambito teorico si inserisce la lotta per il "riconoscimento" sul piano giuridico, inteso come riconoscimento da parte della società esterna dell'esistenza delle necessità del soggetto vittima, riconoscimento da parte dell'amministrazione della giustizia dei nuclei di diritti spettanti ad ogni soggetto, dai basilari diritti umani a più articolari nuclei di diritti processuali e di coinvolgimento, riconoscimento da parte dei soggetti responsabili dell'aver prodotto, con il proprio comportamento, un errore di gestione della giustizia che ha causato 'sofferenza' ai soggetti coinvolti.

### *1.2.1 La perdita della fiducia*

In generale ognuno di noi vive nella certezza delle proprie condizioni, senza pensare mai all'idea di poter diventare vittima, che anzi

viene sentita come ipotesi remota e irrealistica. Fra i maggiori bisogni umani vi è sicuramente la sicurezza della propria esistenza, che si esprime nel tentativo di evitare il pericolo e permette di avere rapporti improntati a lealtà e fiducia verso gli altri, in cui il rischio è considerato limitato: diventare vittime porta alla perdita dell'idea di invulnerabilità e del sentimento di sicurezza sul quale fondiamo ogni nostro rapporto esterno, il soggetto certo di poter controllare gli eventi in modo autonomo, vede cadere le basi su cui poggia la sua identità, con conseguenze psicologiche e relazionali di portata diversa a seconda dell'evento occorso, ma comunque inevitabili. Ciò in quanto la nostra tendenza alla razionalizzazione del nostro quotidiano ci illude di controllare la realtà e qualora avvenga l'atto criminoso, ciò irrompe con forza nella nostra vita, sconvolgendo la suddetta costruzione mentale. Questo sconvolgimento, può più prosaicamente essere definito come perdita della fiducia.

La fiducia, intesa come aspettativa a valenza positiva che rassicura i soggetti in condizioni di insicurezza sul contesto in cui questi vive, è fondativa delle relazioni con gli altri significativi<sup>18</sup>. La vittimizzazione si configura quindi come la perdita più o meno grave delle competenze fiduciarie, con tre gradi di profondità di questa perdita: la fiducia di base, che permette all'ordine sociale di essere caratterizzato da stabilità, si fonda su pratiche di routine e crea la quotidianità che permette al soggetto di dare per scontate le risposte positive alle proprie aspettative<sup>19</sup>. Il secondo stadio riguarda la fiducia interpersonale, concessa volontariamente e consciamente a soggetti con cui si hanno rapporti personali più o meno significativi, che ha alla base la positiva ed emotiva predisposizione ad una

---

<sup>18</sup> S. Vezzadini, "La violazione della fiducia nei processi di vittimizzazione: la mediazione è una risposta?", in A. Balloni (a cura di), *Cittadinanza responsabile e tutela della vittima*, CLUEB, Bologna, 2006

<sup>19</sup> S. Vezzadini, *op cit.*

serie di pratiche sociali nei confronti del gruppo di appartenenza<sup>20</sup>. Il terzo livello di fiducia, che può venir tradito dall'evento criminoso, è quello istituzionale, che prevede anche qui una positiva aspettativa nei confronti di un funzionamento giusto ed equo delle istituzioni sociali e dei sistemi che operano più o meno formalmente nella società<sup>21</sup>. Quest'ultimo livello di fiducia si fonda sul potere di protezione e di controllo che si pensa debbano avere i centri formali ed informali di custodia della propria esistenza, per ottenere i quali il soggetto cede volentieri parte della propria libertà individuale<sup>22</sup>.

Possiamo trovare un parallelismo tra la vittima e due figure simboliche utilizzate nell'attività teorica di Schütz<sup>23</sup>: lo straniero e il reduce, come soggetti che scoprono quanto il dato per scontato sia relativo. La vittima si trova straniera nel confrontarsi con un sistema di conoscenza che non gli appartiene, perché la quotidianità è stata sconvolta e messa in discussione dall'evento criminoso, che la mette davanti all'idea, mai considerata, della precarietà della propria realtà, della sicurezza delle proprie relazioni e della protezione del proprio sistema. Inoltre la vittima, come il reduce, si trova catapultata in una realtà che non sente più sua, in cui la quotidianità non è più la routine sicura su cui contare. La vittima si ritrova così in uno spazio suo, ma non si sente più a casa, perché il reato ha modificato il sistema di riferimento e di percezione degli altri, mostrando la precarietà e la vulnerabilità della realtà in cui vive. La vittima, però, non vive da sola questo stato che pare essere di estraniamento, in quanto è lo stesso ambiente in cui vive, gli stessi altri –significativi o meno- che fanno fatica a ristabilire un contatto paritario, a comprendere la nuova dimensione

---

<sup>20</sup> *ibidem*

<sup>21</sup> *ibidem*

<sup>22</sup> J.J. Rousseau, *Il contratto sociale*, Feltrinelli, Milano, 2003

<sup>23</sup> A. Schütz, *Saggi sociologici*, UTET, Torino, 1979

dell'essere stato vittima, anche perché l'evento mette tutti davanti alla contingenza della propria sicurezza, che si era fino ad allora data per scontata. Diviene quindi evidente la grande probabilità della perdita di reciprocità che sta alla base di una relazione paritaria di fiducia fra soggetti membri dello stesso corpo sociale.

### **1.3 La figura della vittima nel diritto penale e processuale italiano**

Il Codice di procedura penale italiano non utilizza, nelle sue formulazioni meno recenti, il termine 'vittima'. E ciò con logica, invero. Il Codice italiano si impernia sul concetto di oggetto giuridico del reato e su quello di offesa, consistendo il primo nel bene tutelato dalla norma, che il reato lede e la seconda nel nocimento effettivo o nella sua messa in pericolo. È evidente come questa formulazione sia scevra da valutazioni di tipo psicologico e fenomenologico tipici della vittimologia, per così dire, 'sociologica', che rendono il concetto di vittima più ampio rispetto al solo soggetto passivo del reato. Ciò riferito occorre sottolineare come in ogni caso il legislatore consideri il ruolo del soggetto passivo del reato ponendo rilevanza su valutazioni relative alle relazioni tra reo e vittima, intese come comportamento obiettivo verso l'agente e non già come interazioni sfociate nel reato. Queste valutazioni possono rilevare a titolo di elemento costitutivo del reato, come circostanze attenuanti o aggravanti o come causa di giustificazione o di esclusione della punibilità<sup>24</sup>. Spesso, inoltre, la stessa qualificazione del soggetto passivo fa sì che si compia la fattispecie

---

<sup>24</sup> M. Correrà, D. Riponti, *La vittima nel sistema italiano della giustizia penale*, Cedam, Padova, 1990, pp 27-36



di reato qualificato (si pensi, ad esempio, al reato di corruzione di minorenni, ex art 530 c.p.)<sup>25</sup>.

Inoltre, è evidente già nella pratica comune quanto sia divergente la concezione giuridica da quella vittimologica, relativamente alla figura della vittima. Si pensi a reati come la sottrazione di minorenni, in cui per il diritto penale il soggetto passivo è il genitore, mentre è palese come a livello emotivo e psicologico la vera vittima sia il minore stesso, o il reato di concussione, in cui soggetto passivo viene riconosciuta la Pubblica Amministrazione, mentre la vittima non può che essere riconosciuta in colui che si vede costretto all'emolumento al pubblico ufficiale.

Se il diritto assumesse la prospettiva vittimologica, potrebbe estendere il concetto di vittima –e non spostarlo- oltre i confini imposti dalle norme. Così in fattispecie come l'omicidio, per esempio, sarebbero qualificabili come vittime, e non solo come parti danneggiate, oltre al soggetto passivo anche coloro che hanno subito una lesione affettiva e patrimoniale, anche oltre alla comune concezione della costituzione di parte civile che spetterebbe al limite solo agli stretti familiari, estendendo così la vittimizzazione anche agli amici della vittima.

Passando ad esaminare il ruolo attivo della vittima nel procedimento, notiamo la quasi totale carenza di previsioni che coinvolgano la vittima nello svolgimento della causa che la riguarda. Di più, non solo questa viene considerata mera testimone e promotrice dell'azione penale –limitatamente alle previsioni di reati perseguibili a querela di parte- ma spesso questo ruolo di promozione le viene sottratto. L'ordinamento si spinge fino a che questa non possa nemmeno decidere di non adire legalmente avverso al

---

<sup>25</sup> *ibidem*

proprio offensore, essendo sufficiente che la *notizia criminis* pervenga al pubblico ministero affinché questi agisca d'ufficio.

Rilevanti sotto il profilo della tutela e del coinvolgimento della vittima sono le previsioni dell'ascolto da parte del giudice per le indagini preliminari, per esercitare la facoltà di opposizione alla dichiarazione di archiviazione del caso<sup>26</sup>, purché questa sia motivata dalla richiesta di ulteriori indagini. Questa richiesta di motivazione risponde ad esigenze di economia processuale, evitando richieste vincolanti di prosecuzione di indagini motivate solo dalla necessità di non vedere archiviato il proprio caso. Al contempo, però, questa previsione pone a carico della vittima il pesante onere di produrre nuove prove, fino ad allora non ancora considerate dalla polizia giudiziaria e dal pubblico ministero; inoltre risulta paradossale pensare che la persona offesa aspetti a presentare nuove prove a carico dell'indagato e non le produca nell'immediatezza della loro scoperta, che solo raramente potrebbe coincidere proprio con la richiesta di archiviazione.

L'articolo 75 del Codice di procedura penale<sup>27</sup>, inoltre, prevede all'interno dello stesso dibattimento penale l'azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno, appannaggio del soggetto a cui il reato ha recato danno ovvero dei suoi successori universali. In questo modo, e solo in questo modo, la vittima può far valere alcuni diritti,

---

<sup>26</sup> Cfr art 410, c.1 c.p.p.: “Con l’opposizione alla richiesta di archiviazione la persona offesa dal reato chiede la prosecuzione delle indagini preliminari indicando, a pena di inammissibilità, l’oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova”.

<sup>27</sup> L’articolo così recita: “L’azione civile proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato. L’esercizio di tale facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio: il giudice penale provvede anche sulle spese del procedimento civile.

*L’azione civile prosegue in sede civile se non è trasferita nel processo penale o è stata iniziata quando non è più ammessa la costituzione di parte civile.*

*Se l’azione è proposta in sede civile nei confronti dell’imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge.”*

soprattutto di intervento nel procedimento, che altrimenti le sarebbero negati; anche a costo di apparire solamente una parte processuale legata al risarcimento, unico obiettivo che il nostro sistema penale considera in capo alla vittima.

Possiamo così più schematicamente riassumere i diritti e le facoltà dell'offeso dal reato durante le indagini preliminari<sup>28</sup>:

- diritto di ricevere l'informazione di garanzia sull'iscrizione di soggetti nel registro delle notizie di reato (art. 369 c.p.p.)
- diritto di nomina di un difensore (art 101 c.p.p.)
- diritto di partecipare agli accertamenti tecnici non ripetibili disposti dal pubblico ministero (art 360 c.p.p.) e di esaminarne gli atti depositati (366 c.p.p.)
- diritto di proporre al pubblico ministero la formulazione della richiesta di incidente probatorio (art 364 c.p.p.) e di parteciparvi, con la facoltà di prendere visione ed estrarre copia degli atti depositati (articoli 394, 398 e 401 c.p.p.)
- diritto di partecipare alla camera di consiglio qualora il GIP non ritenga di accogliere la richiesta di archiviazione proposta dal pubblico ministero (art 409 c.p.p.)
- diritto di opporsi alla richiesta di archiviazione e proposta di nuovi accertamenti per la prosecuzione delle indagini preliminari (articoli 408 e 411 c.p.p.)
- facoltà di richiedere al Procuratore Generale l'avocazione delle indagini verso altro pubblico ministero (art 413 c.p.p.)
- facoltà di presentare memorie ed indicare elementi di prova in ogni stato e grado del giudizio (art 90 c.p.p.)

---

<sup>28</sup> M. Correrà, D. Riponti, *op cit*

In questa fase è da segnalare la preclusione di qualsivoglia azione al solo danneggiato dal reato, in quanto la costituzione di parte civile viene prevista solamente nell'azione penale vera e propria, che si realizza con la richiesta di rinvio a giudizio e il decreto di disposizione dell'udienza preliminare. Appare chiaro, quindi, come solo nel caso in cui le indagini preliminari abbiano portato all'individuazione di un indagato, sia possibile aprire il giudizio con il rinvio a giudizio di colui che, così diviene imputato. Nel caso in cui, invece, le indagini preliminari non abbiano portato che alla chiusura del procedimento per autore ignoto, la vittima 'scompare' dal sistema e non può ottenere né di vedere condannato il reo, né di fruire di un risarcimento del danno patito.

Nella fase strettamente processuale, inoltre, la persona offesa dal reato ha solamente generici diritti di notifica degli atti e di presenza alle udienze, ma anzi, ad una certa fase del procedimento, la persona offesa sembra come svanire dalle intenzioni del legislatore. Ciò in quanto in caso di mancanza di costituzioni di parte civile, e quindi se la persona offesa non sia anche danneggiata dal reato, viene privata del potere di intervenire nell'udienza preliminare e nel dibattimento.

Occorre segnalare, poi, come la condizione della vittima nel processo penale spesso porti ad una seconda vittimizzazione per mano del reo o dei suoi complici per mezzo di intimidazioni o minacce o, maniera più grave, da parte di quegli stessi operatori che, invece, dovrebbero – sia moralmente, sia come vedremo, per previsione legislativa internazionale – averne cura. Capita così che la vittima debba subire esami testimoniali umilianti, che mettono in dubbio la sua moralità o la sua sfera psicologica, che impongono di ripercorrere momenti scabrosi e dolorosi del reato

subito, con l'aggravante della pubblicità del fatto, legata alla dimensione processuale.

Il principio della dignità del soggetto, però, trova un'importante applicazione nel nostro codice di procedura penale, laddove all'art. 498 c.p.p. si stabilisce che nel dibattimento il presidente del collegio cura che l'esame testimoniale sia condotto senza ledere il rispetto della persona. Due importanti specificazioni del principio di protezione della dignità, concernenti l'esame testimoniale, sono contenute negli artt. 472 comma 3-bis e 498 comma 4-ter c.p.p.. L'art. 472 comma 3-bis c.p.p. prevede, oltre alla possibilità di procedere in tutto o in parte a porte chiuse, il divieto di porre alla persona offesa domande sulla vita privata o sulla sessualità, se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto. Nell'art. 498 comma 4-ter c.p.p., dove si prevedono particolari modalità per l'esame dei minori. Va ancora citato l'inserimento delle tre nuove norme nell'art. 392 comma 1 bis c.p.p., che consente di ricorrere all'incidente probatorio nel caso di minori di anni sedici anche al di fuori delle ipotesi previsti in via generale dal comma 1 della stessa norma. Ancora, i nuovi articoli vengono inseriti nell'art. 398, comma 5 bis c.p.p. che, per i minori di anni 16, consente l'adozione di particolari modalità di svolgimento dell'incidente probatorio, compresa la possibilità di effettuarlo in luogo diverso dal Tribunale, eventualmente in un centro specializzato e/o con l'assistenza di uno/a psicologo/a.

Come è stato già sottolineato da documenti internazionali non vincolanti come le Raccomandazioni del Consiglio d'Europa, gli obiettivi della giustizia penale riguardano tradizionalmente la relazione tra lo Stato, rappresentato dalla pubblica accusa, e l'imputato. Ed è per questo che, già secondo la R(85)11, è sempre più necessario portare maggiore attenzione, all'interno del sistema della giustizia penale, al danno fisico, psicologico,

materiale e sociale subito dalla vittima. La vittima dunque non può essere considerata né solo una fonte di prova, né solo un ausilio alla pubblica accusa, ma come un soggetto che porta nel processo la domanda di tutela di diritti fondamentali. Non considerare questo aspetto esistenziale che grava sulla persona offesa dal reato e sulla sua famiglia significa vittimizzare ulteriormente una vittima; e ciò avviene proprio all'interno di quel sistema di giustizia che invece dovrebbe farsi portatore degli interessi di chi ha subito la lesività del reato che si persegue.

Inoltre, tale posizione deve essere considerata tanto più importante in quanto il procedimento penale riguardi casi di violazioni particolarmente gravi dei diritti della persona, come nel caso dei reati di violenza contro la persona, specie quando si tratti di omicidio, ovvero quando il comportamento dell'offensore, sia nella consumazione del reato, che nelle successive fasi di indagine e processo, sia tale da provocare nella vittima livelli di sofferenza degradanti e disumani.

Nella struttura della celebrazione del processo, la protezione della dignità della vittima assurge a principio di portata generale, basilare e irrinunciabile. L'importanza di tale previsione va valutata con riferimento ai delitti contro la persona e, in particolare, a quelli che hanno determinato un trauma di entità tale da causare il Disturbo post-traumatico da stress (PTSD), in quanto risulta particolarmente evidente il rischio che lo stesso procedimento penale si trasformi in una occasione ulteriore di stress e di riacutizzazione del trauma.

La protezione della dignità della vittima trova dunque una importante concretizzazione, in questi casi, in quelle prassi giudiziarie volte ad evitare la c.d. vittimizzazione secondaria cioè una modalità di gestione del procedimento penale che si risolve in un ulteriore pregiudizio per la vittima. I problemi aperti in quegli ordinamenti che non hanno ancora

recepito le normative internazionali riguardano soprattutto la scelta del momento nel quale convocare la vittima perché renda dichiarazioni, la necessità di evitare il contatto fisico e visivo tra la vittima e l'imputato, nonché il confronto diretto tra i due, l'esigenza di evitare la ripetizione delle dichiarazioni della vittima, che spesso le impongono di rivivere il dolore e l'umiliazione del fatto davanti ad un pubblico di sconosciuti. Il modo di affrontare questi problemi, peraltro, deve tenere conto della necessità di trovare un giusto equilibrio tra i diritti della vittima e quelli della difesa.

Mentre si sancisce il diritto della vittima a svolgere un ruolo attivo nel procedimento, si segna però un limite alla legittimità delle indagini sulla vittima, che vengono individuate in quelle indispensabili per raggiungere gli scopi propri del procedimento penale. La previsione ha due importanti implicazioni: la prima è che devono essere evitati quanto più è possibile i momenti nei quali alla vittima si chiede di rendere dichiarazioni e ogni mezzo legittimo –come per esempio l'incidente probatorio- dovrà essere utilizzato per evitare che la vittima sia sentita, in ipotesi, dalla polizia, dal procuratore, dal giudice per le indagini preliminari e dal giudice del dibattimento, comportando tale sequenza una riacutizzazione di sofferenza per la vittima, senza alcun vantaggio per la formazione degli elementi di prova. La seconda importante implicazione è che alla vittima non possono essere poste domande che siano strettamente indispensabili alla formazione degli elementi di prova, con specifico riferimento ai fatti da provare. La vittima dunque non potrà legittimamente essere interrogata su fatti riguardanti la sua vita privata e sessuale, salvo che tali domande non siano necessarie all'accertamento dei fatti. Di fatto, si tratta a volte di un modo subdolo di mettere in difficoltà la vittima, ricordandole lo stigma

sociale connesso con eventuali comportamenti pregressi e a screditarla come testimone.

Un aspetto specifico del diritto alla sicurezza, generalmente in capo alla vittima, che viene spesso parzialmente disatteso, riguarda il diritto alla protezione delle notizie riguardanti la persona offesa. Tale diritto, che può arrivare fino all'anonimato della vittima, ammesso in linea di principio dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, non può trovare tuttavia protezione nel nostro ordinamento, che vieta l'uso di qualsiasi informazione di fonte anonima. La protezione delle notizie concernenti la vittima deve tuttavia essere garantita, almeno in termini limitati, e certamente con riferimento al luogo nel quale la vittima è stata accolta. Il luogo della casa di fuga o di accoglienza, infatti, dovrebbe essere noto solo all'ufficio di polizia incaricato della protezione, e non comparire negli atti del fascicolo, esattamente come nel caso dei collaboratori di giustizia che si trovano in un domicilio protetto. Il diritto alla privacy della vittima è sancito da diverse norme internazionali e nazionali. A tale diritto deve ricondursi la disposizione contenuta nell'art. 472 c.p.p. che prevede che, per i reati per i quali il dibattimento si svolga a porte aperte, la persona offesa possa comunque chiedere che si proceda a porte chiuse anche solo per una parte di esso. Appare evidente che la ratio della norma non è la maggiore esigenza di tutela della persona offesa, perché in alcune tipologie di reati la sessualità viene implicata nella commissione del reato, ma in tale situazione la pubblicità potrebbe essere essa stessa un fattore di aggravamento delle conseguenze della violazione.

In ogni caso, la prevenzione della vittimizzazione secondaria è un aspetto della protezione della dignità personale della persona offesa che richiede un particolare approccio alla vittima, che non deve essere burocratico, ma al contrario deve essere improntato alla consapevolezza



che verosimilmente la persona offesa ha subito un trauma, che la porta a trovarsi in una condizione di estrema vulnerabilità e che, dunque, prima di tutto, deve poter sperare, non tradita, che nel procedimento penale i suoi diritti e la sua personalità saranno pienamente riconosciuti e tutelati. Una importante specificazione di tale principio riguarda il primo contatto tra la persona offesa e il pubblico ministero o il giudice, quando il dovere di informazione sul procedimento che essi hanno nei suoi confronti deve essere l'occasione per comunicare alla vittima il fondamentale messaggio che in un'aula di giustizia la persona offesa sarà rispettata, dal giudice e dalle parti, indipendentemente da qualunque sua vicenda personale pregressa.

Un problema ancora in larga misura da affrontare riguarda la cooperazione con le associazioni che assistono la vittima, qualora esistano. Una qualche forma di cooperazione si verifica già nelle sedi di Corte d'Appello (e quindi nei soli capoluoghi di regione), ma segue canali prevalentemente informali, fondati sulla conoscenza da parte del pubblico ministero procedente o degli operatori di polizia intervenuti delle associazioni operanti sul territorio. La questione investe vari aspetti del rapporto tra la vittima e l'istituzione giudiziaria, come la decisione sul momento nel quale è più utile e meno dannoso chiamare la vittima per rendere sommarie informazioni o la testimonianza nell'incidente probatorio. Si tratta infatti di valutare se la persona abbia avuto il tempo sufficiente per riprendersi almeno dalle conseguenze più immediate del trauma, senza aggravarle, e se sia in grado di ricordare e di dare un resoconto sufficientemente ordinato ed esauriente delle vicende nelle quali è stata coinvolta.

Il secondo problema riguarda proprio l'incidente probatorio, in quanto si tratta di un mezzo fondamentale per la prevenzione di uno dei più

rilevanti aspetti della vittimizzazione secondaria, cioè la ripetizione delle dichiarazioni in varie fasi del procedimento: la lettera b) del primo comma dell'art. 392 c.p.p., quando indica come presupposto dell'assunzione della testimonianza mediante incidente probatorio "quando, per elementi concreti e specifici, vi è fondato motivo di ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché non deponga o deponga il falso". È possibile ritenere che gli elementi concreti e specifici non debbano necessariamente essere comportamenti successivi alla consumazione del reato.

Un altro aspetto importante in tema di vittimizzazione secondaria, ma anche in tema di rivittimizzazione, riguarda l'informazione della vittima circa la liberazione dell'imputato. L'art. 4 della Decisione Quadro 15/3/2001, infatti, prevede espressamente che la persona offesa venga informata della liberazione dell'indagato o dell'imputato, almeno quando vi possa essere pericolo per la vittima stessa. In proposito occorre richiamarsi al principio generale secondo il quale, qualora la legge nazionale non preveda uno specifico divieto, l'autorità giudiziaria è chiamata ad applicare le norme contenute negli atti internazionali vincolanti, salvo che non esistano ragioni sistematiche dalle quali si possa desumere che tale applicazione sia contraria ai principi generali dell'ordinamento.

Infine, va ricordato il fondamentale ruolo del giudice nella c.d. "*cross examination*", essenziale nella prevenzione della vittimizzazione secondaria. Durante la *cross examination* la persona offesa è sottoposta a una pressione psicologica notevolissima, sia perché sarà costretta a rievocare le tappe più dolorose della sua esperienza personale, sia poiché la controparte tenterà di metterne in discussione l'attendibilità. È essenziale dunque che il giudice assuma un ruolo attivo nella guida dell'esame,

soprattutto in vista di evitare le domande vietate dalla legge, nella specie quelle relative alla vita privata e alla sessualità. Tuttavia, la pressione psicologica sulla vittima può discendere dalla semplice circostanza che certe domande siano poste, anche se il giudice dovesse non ammetterle.

Ciò detto, occorre però notare come spesso la percezione delle vittime del crimine si distingua, per così dire, in negativo: la memoria sociale nei loro confronti, al contrario di quanto avviene per i loro offensori, è singolarmente breve e il più delle volte scompare poco dopo l'evento delittuoso, tanto che è pure stata proposta l'istituzione di una giornata della memoria in loro onore. Si è addirittura arrivati ad osservare, in maniera cinicamente provocatoria, che “una volta commesso il reato, l'offeso non pone alcun problema: basta seppellirlo”<sup>29</sup>.

Va peraltro notato come l'atteggiamento psicologico ed emotivo che si determina in rapporto alla parola vittima vari in funzione del tipo di reato: la solidarietà e la vicinanza affettiva mancano del tutto quando non è possibile fissare un oggetto relazionale empatico, poiché le vittime sono percepite come inesistenti, astratte, troppo generiche o indeterminate (è il caso dei reati c.d. “senza vittima”, in cui l'interesse offeso appartiene genericamente ad una collettività non delimitata, come nei delitti contro la pietà dei defunti); ma vi sono anche reati di cui, in un certo senso, tutta la comunità si sente vittima, come le stragi o i disastri causati da condotte umane colpose.

È però necessario utilizzare un differente livello di analisi nel caso dei reati contro la persona. In effetti, spesso nozioni come quelle di vittima e di aggressore sono generalmente frutto, nel linguaggio comune, dell'applicazione di categorie routinarie per l'identificazione sociale delle

---

<sup>29</sup> P. Pittaro, *La vittima nel quadro della vittimologia*, in G. Gulotta, M. Vagaggini, *Dalla parte della vittima*, Giuffrè, Milano, 1980

persone. Ciò significa che determinate categorie -indipendentemente dalla aderenza ai dati reali- sono richiamate in modo preferenziale per identificare da una parte le vittime, dall'altra gli aggressori: aspetti importanti riguardano variabili come l'età, il sesso, lo status sociale, l'attività lavorativa. Queste categorizzazioni influenzano direttamente la percezione sociale della vittima e la stessa definizione della stessa come tale e orientano in modo decisivo gli orientamenti empatici nei suoi confronti.

Riprendendo una prospettiva della cosiddetta vittimologia critica<sup>30</sup>, si può affermare che se il criminale – secondo la lezione degli interazionisti simbolici – può essere socialmente costruito, altrettanto si può fare con la vittima<sup>31</sup>. Così, ad esempio, il profilo di una studentessa minorenni si inserisce facilmente nella comune percezione della categoria di vittima, mentre quello di un soggetto maschio trentenne senza occupazione fissa corrisponde al comune stereotipo dell'aggressore. Dunque, se vi è una generale sottopercezione delle vittime, l'eventuale appartenenza a categorie diverse da quelle a cui vengono associate dal senso comune o, peggio ancora, accostate a condotte devianti, determina un ulteriore e più grave esclusione.

Un altro ostacolo allo sviluppo di sentimenti di empatia e di identificazione può derivare dalla presenza, nei confronti di determinate categorie di soggetti, di una legittimazione culturale alla vittimizzazione: la percezione che i delinquenti hanno delle vittime reali e potenziali può essere profondamente influenzata dalla cultura in cui vivono, che può

---

<sup>30</sup> Cfr Walklate e Mawby

<sup>31</sup> G. Gulotta, C. Cabras, *La ricerca empirica sulla vittima*, in G. Ponti, *Tutela della vittima e mediazione penale*, Giuffrè, 1995, p.171

concorrere a ridurre grandemente le inibizioni nei confronti del passaggio all'atto delittuoso.

Esiste naturalmente una larga fascia di reati comuni per le cui vittime può nascere quella partecipazione emotiva che si esprime in sentimenti di sdegno, di solidarietà, di simpatia umana. Si tratta, peraltro, di una percezione del tutto transitoria e destinata a mutarsi rapidamente e due sono le possibili evoluzioni: se l'autore del reato resta ignoto, la vittima è destinata all'oblio sociale; mentre se il criminale, vero o presunto, viene individuato, si attiva un paradossale spostamento di percezione. Basterà che il presunto colpevole diventi imputato e che compaia dinnanzi a un tribunale perché si verifichi un primo spostamento delle reazioni pubbliche e l'interesse andrà mutando di oggetto: la vittima verrà posta in secondo piano, nella mediatizzazione del processo le sarà riservato il ruolo di una casuale presenza e il nucleo dell'agire giudiziario sembrerà essere diventato non tanto l'accertare la verità ed eventualmente comminare una condanna, quanto tutelare i diritti di chi è sottoposto a giudizio.

Esistono vari fattori, situati a differenti livelli, che hanno concorso a determinare una così limitata percezione sociale della vittima. In primo luogo lo stesso già citato percorso storico-culturale che ha portato a ridefinire la natura e la finalità del processo penale, spostandone organismi e competenza in ambito integralmente pubblico, ha contribuito a distogliere sempre più l'attenzione sociale dalla figura della parte lesa. In secondo luogo, più recentemente, soprattutto dagli anni Sessanta in poi, penalisti, operatori del diritto, ma soprattutto giornalisti ed intellettuali in genere hanno costantemente contribuito a focalizzare l'attenzione esclusivamente sulle caratteristiche, sui diritti e sui bisogni del reo. Anche la stessa vittimologia, in un primo tempo, ha dato il suo contributo alla visione

negativa della vittima, studiandone il ruolo nella genesi del reato e diffondendo talvolta messaggi confusivi, ambigualmente colpevolizzanti<sup>32</sup>.

La scarsa o nulla percezione sociale delle vittime dei reati è il risultato di un processo complesso, ma le sue conseguenze possono essere gravi. A livello individuale, nei singoli casi, diviene molto più difficile, talvolta impossibile, superare completamente le sofferenze psicologiche e morali indotte da un atto criminoso, senza contare i problemi materiali - primi fra tutti quelli economici- che spesso si manifestano, contribuendo ad aggravare il c.d. danno secondario. Il danno secondario, che può essere messo in relazione alla vittimizzazione secondaria, è quello successivo alla commissione del reato, determinato dagli effetti negativi indotti sulla parte lesa dalla risposta sociale formale e informale alla vittimizzazione.

#### **1.4 La vittima nella normativa internazionale**

I più significativi interventi internazionali in tema di vittime di reati sono legati alle istituzioni europee e all'ONU.

La Convenzione Europea sul risarcimento alla vittima di reati di violenza<sup>33</sup> richiama gli Stati membri sulla necessità di garantire un risarcimento economico per la persona offesa, soprattutto se l'offensore resta ignoto o si dichiara nullatenente.

Nel 1960, quindi, il Consiglio degli Stati membri ha iniziato a studiare all'applicazione di sistemi per risarcire le vittime con fondi pubblici, qualora la compensazione non sia stata altrimenti raggiungibile. In considerazione di questo sviluppo, lo *European Committee on Crime*

---

<sup>32</sup> Cfr, su tutti, Amir e Wolfgang.

<sup>33</sup> Consiglio D'Europa, ETS n. 116, 24 novembre 1983

*Problems* ha deciso, nel 1970, di aggiungere il risarcimento delle vittime di reati al suo programma di lavoro. È stato quindi chiesto ad un sub-comitato di elaborare principi comuni che disciplinassero il risarcimento delle vittime della criminalità, con particolare riferimento al risarcimento con fondi pubblici. Al termine dell'iter, a seguito delle necessarie approvazioni, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha adottato la risoluzione (77)27 sul risarcimento delle vittime di reati, che raccomanda agli Stati membri di prevedere un risarcimento di Stato delle vittime laddove il risarcimento non potrebbe essere garantito con altri mezzi, e ha fissato gli orientamenti generali. Nei cinque anni successivi all'adozione della Risoluzione (77)27 del Consiglio d'Europa, vari Stati membri hanno prontamente introdotto sistemi di indennizzo delle vittime di reato o elaborato una normativa in materia. Si è scoperto ben presto, però, che se gli stranieri si spostano tra gli Stati membri - in particolare i lavoratori migranti -, si rende necessaria l'estensione dei principi stabiliti nella risoluzione (77)27 ai Paesi che ancora si trovavano nelle more dell'adesione alla risoluzione, la quale doveva quindi essere riesaminata al fine di elaborare uno strumento vincolante.

Nel corso della sua 30esima sessione plenaria, svoltasi nel 1981, il Comitato Europeo sui Problemi Penali (CDPC), accoglie questa preoccupazione e incarica il Comitato ristretto sulla vittima, il criminale e la politica sociale "per iniziare il suo lavoro attraverso l'elaborazione di una convenzione europea sul risarcimento delle vittime di reati sulla base della Risoluzione (77)27 sullo stesso argomento"<sup>34</sup>. L'obiettivo del Consiglio d'Europa di promuovere una più stretta unione fra i suoi Stati membri è perseguito in particolare attraverso l'armonizzazione delle rispettive

---

<sup>34</sup> <http://conventions.coe.int/Treaty/en/Reports/Html/116.htm>

legislazioni e accordo tra di loro in materia di politica comune. In questo contesto, il Comitato europeo sui problemi della criminalità ha cercato, fin dalla sua nascita, di promuovere la politica comune in materia di prevenzione della criminalità e il trattamento dei delinquenti. Il Consiglio d'Europa, quindi, evidenzia la necessità di risarcire la vittima, non solo per alleviare il più possibile il danno e il disagio subito, ma anche per sedare il conflitto sociale causato dal reato e rendere più agevole l'applicazione razionale di una politica efficace contro la criminalità.

Sono stati avanzati vari argomenti sulla necessità di una partecipazione dello Stato al risarcimento: da chi sostiene che lo Stato sia tenuto a risarcire la vittima in quanto ha omesso di impedire che il reato per mezzo di una efficace politica criminale o comunque per aver introdotto misure di politica criminale che hanno fallito, a chi vede l'intervento statale giustificato da motivi di solidarietà sociale e di equità: poiché alcuni cittadini sono più vulnerabili rispetto ad altri, devono essere compensati da tutta la comunità per qualsiasi ingiusto pregiudizio subito.

Con le disposizioni di cui all'articolo 1 della Risoluzione (77)27, gli Stati membri si impegnano a garantire che i loro accordi attuali e le future normative sul risarcimento alle vittime di reati di violenza rispetteranno la Convenzione. Ne consegue che la convenzione non è direttamente applicabile. Resta facoltà degli Stati contraenti stabilire la disciplina giuridica, il quadro amministrativo e le modalità di funzionamento dei sistemi di risarcimento tenendo conto di questi principi.

Lo Stato deve quindi provvedere al risarcimento solo se l'indennizzo non è pienamente disponibile da altre fonti, ma, come risulta dagli articoli 9 e 10, tuttavia, questa disposizione non esclude un contributo provvisorio dello Stato al risarcimento della vittima in attesa della decisione di un ricorso, giudiziario o extragiudiziale che sia, al risarcimento dei danni. La



Convenzione si applica solo ai reati intenzionali, perché sono particolarmente gravi e danno luogo a compensazione in misura minore rispetto ai reati non intenzionali, che comprendono la vasta gamma di infrazioni al codice della strada e sono in linea di principio oggetto di altri regimi (assicurazioni private, sicurezza sociale, ecc.).

Queste previsioni trovano un aspetto importante laddove è previsto che la violenza subita non debba necessariamente essere fisica, il risarcimento può spettare anche in caso di violenza psicologica. Inoltre, le persone aventi diritto di risarcimento sono la vittima e i soggetti terzi definiti in base ai requisiti del diritto nazionale (figli, coniuge, ecc.) a prescindere dal perseguimento del reato o dell'ottenimento di una condanna.

L'articolo 4 indica i requisiti minimi per il calcolo di un congruo compenso:

- La perdita di un guadagno (per esempio, a seguito di un fermo lavorativo per infortunio);
- Spese mediche (che possono includere ticket e il costo delle cure dentarie);
- Spese funebri;
- Nel caso delle persone a carico (figli, coniuge, ecc.), la perdita del mantenimento.

Altri possibili elementi, fatte salve le disposizioni della legislazione nazionale, sono, in particolare:

- Il dolore e la sofferenza (*pretium doloris*);
- La perdita di aspettativa di vita;
- Le spese supplementari derivanti dalla disabilità causata da un reato.

La compensazione di questi elementi deve essere calcolata dallo Stato secondo le tabelle normalmente applicate per l'assicurazione privata o secondo la normale prassi del diritto civile.

Il primo comma dell'articolo 8 recepisce in un certo qual modo le teorie sulla partecipazione della vittima al reato<sup>35</sup> e si riferisce ai casi in cui la vittima innesca con il suo comportamento il reato, per esempio con un comportamento eccezionalmente provocatorio o aggressivo, o può essere considerata causa della violenza attraverso misure di ritorsione criminale, nonché ai casi in cui la vittima con il suo comportamento contribuisce alla causazione o aggravamento del danno.

La Convenzione, inoltre, individua la responsabilità di informare la vittima dei suoi diritti di indennizzo in capo alle autorità e alle agenzie che si occupano di questa nelle immediate conseguenze del reato (la polizia, gli ospedali, il giudice istruttore, l'ufficio del pubblico ministero, ecc.).

La Dichiarazione sui principi fondamentali di giustizia in favore delle vittime della criminalità e delle vittime di abusi di potere<sup>36</sup> evidenzia quanto fondamentale sia l'organizzazione di misure capaci di garantire un riconoscimento efficace dei diritti delle vittime della criminalità, ma non solo, anche degli abusi di potere. Questa Dichiarazione è il naturale compimento di tre contributi vittimologici<sup>37</sup>, quali il Comitato sui codici di condotta per le vittime, istituito durante il Quarto Simposio internazionale di vittimologia di Tokyo, nel 1982; la Nona Conferenza internazionale sulla vittimologia, tenutasi a Vienna nel 1983; e l'assunto teorico di Normandeau<sup>38</sup>.

---

<sup>35</sup> Cfr. fra tutti, H. Von Hentig, *op cit.*

<sup>36</sup> Assemblea Generale delle nazioni Unite, Risoluzione n 40/34, 29 novembre 1985

<sup>37</sup> S. Vezzadini, *op cit*

<sup>38</sup> A. Normandeau, "Per una carta dei diritti delle vittime di atti criminosi", in *Science Criminelle et Droit Penal Comparé*, 1983, pp 209 e segg

Le previsioni giuridiche, secondo la Risoluzione n 40/34, 29 novembre 1985, e i meccanismi amministrativi da questa derivati dovrebbero consentire alle vittime di ottenere una equa riparazione attraverso procedure formali o informali rapide, eque, poco costose ed accessibili. Le vittime dovrebbero essere informate dei loro diritti di riparazioni e della presenza di tali meccanismi. Inoltre, le vittime dovrebbero ottenere l'ascolto del loro punto di vista e una corretta assistenza in tutte le fasi del procedimento, misure per ridurre al minimo i disagi, proteggere la loro privacy e garantire la loro sicurezza, così come quella delle loro famiglie e dei testimoni da intimidazioni e rappresaglie. La risoluzione prevede già l'introduzione di meccanismi informali per la risoluzione delle controversie, tra cui la mediazione e l'arbitrato, fino ad arrivare al diritto consuetudinario o le prassi locali, nel caso, per facilitare la conciliazione e il risarcimento delle vittime.

Anche in questo caso viene posto l'accento sull'importanza dell'istituzione, il potenziamento e l'espansione dei fondi nazionali a titolo di indennizzo per le vittime. Inoltre, la Convenzione esplicita la necessità che la polizia, gli operatori giudiziari e medici, i servizi sociali e qualsiasi altra tipologia di personale interessato debba ricevere un'adeguata formazione e sensibilizzazione alle esigenze delle vittime

Più strettamente procedurale è la Raccomandazione in tema di posizione della vittima nel quadro del diritto penale e della procedura penale<sup>39</sup>, in cui vengono analiticamente descritti i diritti da garantire alla vittima di reato in ogni fase del procedimento penale, richiedendo agli Stati membri di prevedere una serie di misure da applicare, in tutela, in ogni fase del procedimento. Il preambolo di questa Raccomandazione rileva come la sfera garantistica di tutela dell'imputato e il tradizionale binomio tutela

dello Stato – difesa dell'imputato pongano in ombra i danni prodotti alle vittime<sup>40</sup>, accentuandone i problemi, anche per via di un non perfetto funzionamento dei sistemi penali. Si richiama quindi la necessità di incoraggiare una diretta partecipazione della persona offesa in tutte le fasi del procedimento penale, promuovendo, al contempo, la difesa degli interessi e della privacy della vittima, oltre che la necessità di creare pratiche extra penali per la conciliazione fra autore di reato e vittima. Il Consiglio d'Europa muove dalla constatazione dell'utilizzo della vittima come mero testimone del fatto, senza considerazione per le sue necessità e i suoi interessi fisici, psichici e patrimoniali, la cui eventuale riparazione è affidata a metodi "inidonei, inefficaci ed anacronistici"<sup>41</sup>.

A questa fa seguito la Raccomandazione in tema di assistenza alle vittime e prevenzione della vittimizzazione<sup>42</sup>, che punta a favorire la creazione di organismi nazionali per la promozione degli interessi delle vittime, con politiche idonee, come la mediazione fra autore e vittima, pur nel riconoscimento e nella salvaguardia dei bisogni delle vittime.

Sempre in termini procedurali, ma più recentemente, rileva la Decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale<sup>43</sup>. Questa decisione formalizza una definizione di vittima, come persona fisica che ha subito un pregiudizio fisico o mentale, sofferenze psichiche, danni materiali causati da azioni o omissioni in violazione del diritto penale di uno Stato membro. Inoltre viene richiesto agli Stati membri di impegnarsi nella creazione e nello sviluppo di servizi specializzati in grado di rispondere alle esigenze delle

---

<sup>39</sup> Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, R(85)11, 28 giugno 1985

<sup>40</sup> G. Casaroli, "La Convenzione Europea sul risarcimento alle vittime dei reati violenti: verso la riscoperta della vittima di reato", in *Rivista Italia di Diritto Processuale Penale*, 1986, Aprile – Giugno, pp. 560

<sup>41</sup> M. Corraja, D. Riponti, *op cit*

<sup>42</sup> Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, R(87)21, 17 novembre 1987

vittime in ogni fase del procedimento, operando perché queste non debbano subire ulteriori pregiudizi o vittimizzazione secondarie. Ma la decisione va più nello specifico, richiedendo anche la promozione di programmi e corsi a garanzia di adeguata formazione professionale degli operatori di questo settore, già a partire dagli operatori di polizia.

Alcuni di questi atti avrebbero già dovuto essere recepiti dagli ordinamenti interni, nel periodo transitorio che va dal marzo 2002 al marzo 2006, ma questo non è avvenuto in maniera omogenea o puntuale. Nel 2006, quindi, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, ha emanato una nuova Raccomandazione<sup>44</sup>.

Questa raccomandazione recepisce, ribadendoli, i concetti già impostati dallo stesso Consiglio e dalle Nazioni Unite, ma aggiorna le previsioni, anche in virtù di nuove tipologie di vittime. Viene innanzitutto riaffermata la necessità di una concessione di servizi di assistenza che deve prescindere dall'individuazione, dall'arresto e dalla condanna dell'autore del reato. Gli Stati vengono per la prima volta esplicitamente incoraggiati a sostenere la costituzione e il mantenimento di centri specializzati per le vittime di reati quali la violenza sessuale e domestica, sottolineando la necessità di agevolare l'accesso ad essi. Viene inoltre richiesta l'adozione di misure per garantire un coordinamento unitario dei servizi di sostegno, al fine di fornire una gamma completa di servizi disponibili e accessibili, preparati e costantemente monitorati: fino alla considerazione di un dialogo con le istituzioni governative sulle politiche proposte, anche a livello di legislazione.

La Raccomandazione prevede che gli Stati adottino misure necessarie per garantire che la vittima abbia accesso effettivo a tutte le

---

<sup>43</sup> 2001/220/GAI, 15 marzo 2001

<sup>44</sup> Rec(2006)8 sull'Assistenza alle vittime del crimine, 14 giugno 2006

azioni civili di cui ha diritto e che queste si svolgano in un ragionevole lasso di tempo. In aggiunta, gli Stati dovrebbero sviluppare politiche volte a individuare e combattere la rivittimizzazione e impostare la formazione dei propri operatori su requisiti minimi che, per la prima volta, la Raccomandazione si spinge a fornire e che riguardano la consapevolezza degli effetti negativi sulle vittime della criminalità, la consapevolezza del rischio di provocare vittimizzazione secondaria e le competenze per prevenirla. Viene inoltre fornita una formazione specialistica a coloro che lavorano con bambini o con vittime di speciali categorie di reato, per esempio, la violenza domestica o sessuale, il terrorismo, i crimini razziali, religiosi o comunque derivati dal pregiudizio.

Infine, ma non meno importante e innovativa, troviamo la previsione di un contributo da parte degli Stati membri alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui bisogni delle vittime, incoraggiando la comprensione e il riconoscimento degli effetti del reato al fine di prevenire la vittimizzazione secondaria e facilitare la riabilitazione e il reinserimento delle vittime. Anche attraverso il finanziamento del Governo per campagne pubblicitarie che interessino tutti i media disponibili. È richiesto poi che il ruolo del settore non governativo nel concentrare l'attenzione dell'opinione pubblica sulla situazione delle vittime debba essere riconosciuto, promosso e sostenuto, fino a promuovere, sostenere e, per quanto possibile, finanziare un fondo o agevolare la raccolta di fondi per la ricerca vittimologica, compresa la ricerca comparativa di ricercatori all'interno o all'esterno del proprio territorio.

## 1.5 Devianza

Quando parliamo di giustizia non parliamo solo della sua amministrazione, dei giudici, dei tribunali, degli avvocati e delle prigioni, ma parliamo anche di un punto di riferimento ideale, di valori di base a cui si ispira la distribuzione di diritti e doveri, di opportunità e obblighi.

Se si smarrisce questo riferimento ideale, anche l'amministrazione della giustizia ne soffre.

Possiamo considerare l'infrazione della regola legale come uno scostamento dal normale e atteso comportamento di adesione alla regola stessa, ricorrendo al concetto di devianza. Possiamo definire genericamente il comportamento deviante come quel comportamento che si discosta dalle aspettative di normalità istituzionalizzate in una data società. Occorre sottolineare due aspetti: come il comportamento deviante sia relativo alla sola azione di alcuni attori e come l'accezione deviante venga apposta in maniera relativa, in quanto essa non risulta sempre identica nelle varie epoche storiche e, inoltre, varia tra gruppi sociali contemporanei. In altri termini: il comportamento deviante tradisce, in vario modo e con le più diverse conseguenze, le aspettative che usualmente definiscono il senso della realtà quotidiana di un ambiente sociale con il quale si interagisce.

L'atto deviante dalla norma non resta però privo di conseguenze; anzi, in genere esso produce una reazione dalla forma diversificata che estrinseca le funzioni di controllo sociale che qualsiasi organizzazione sociale in ogni tempo ed in ogni luogo deve manifestare per mantenere intatto l'ordine sociale.

La norma estrinseca la sua funzione a livello sociale attraverso due canali: la legittimazione, ovvero a dire l'adesione normale alle aspettative di

comportamento anche per merito di un processo di socializzazione primaria e secondaria ben riuscito. Il secondo canale interessa l'azione degli apparati di controllo che funzionano erogando sanzioni al fine di ripristinare lo stato di conformità antecedente all'atto deviante.

Il concetto di devianza è stato nel tempo assunto sotto molteplici aspetti, a seconda dell'impostazione teorica a cui esso rispondeva. Ecco così come l'atto deviante venga definito dai positivisti come il rifiuto della norma codificata, sulla spinta di pulsioni interne quanto patologiche o congenite del soggetto che devia.

Non si sbagliava Durkheim quando proponeva di cogliere la devianza nel suo essere un fatto sociale e, come tale, essere normale e non patologico, sottolineando come il deviante sia utile alla società per ricordare ai consociati quali siano i limiti del consentito, sancito normalmente per legge (giuridica o sociale che fosse). Non sbagliava nemmeno nel ricordare l'impossibilità di eliminare la devianza da qualsiasi tipo di società, in quanto anche se si fosse pervenuti alla scomparsa dei delitti più efferati, anche se ci si fosse trovati in una società di santi, sarebbe bastata una semplice violazione dell'etichetta per attivare le istituzioni preposte al controllo sociale. Nelle Regole del metodo sociologico, Durkheim sottolinea come classificare il reato tra i fenomeni della sociologia normale non significhi soltanto dire che esso sia un fenomeno inevitabile dovuto all'incorreggibile cattiveria degli uomini, ma anche che esso sia parte integrante di ogni società sana. La devianza, nella visione durkheimiana, svolge delle funzioni positive perché mostra il limite del consentito e rafforza la struttura normativa nella coscienza collettiva, in quanto l'atto che devia dalla regola collega e mantiene più unite tra di loro le persone che si ritrovano concordi nel condannare il reo e che confermano così il loro senso della realtà comunitaria come orientamento giusto.



Diventa così evidente il legame necessario che esiste fra lo studio del comportamento deviante e lo studio del controllo sociale, inteso come quella entità dotata di forza indirizzatrice delle scelte sulla conformità ad una regola, alla legalità.

Il concetto di controllo sociale viene utilizzato per la prima volta all'inizio del secolo scorso da Ross che lo definisce un meccanismo che viene intenzionalmente esercitato dalla collettività sull'individuo per indurlo alla conformità rispetto all'insieme di valori che compongono l'ordine sociale in una società non tradizionale<sup>45</sup>.

Nella società post-tradizionale il controllo sociale, secondo Ross, è il principale dei vari meccanismi destinati a provocare la conformità dell'individuo a un comportamento che consegue dall'interiore concordanza con i valori della collettività. Quando si tratta di condizionamenti presuntivamente spontanei e non intenzionali, Ross usa la denominazione "influsso sociale", mentre il controllo sociale è per lo più il controllo intenzionale della collettività sull'individuo. In questo modo si risponde, secondo Ross, all'interrogativo sul modo in cui diventa possibile l'ordine in una società non tradizionale. La delimitazione del significato di controllo sociale a costrizione intenzionale alla conformità, così come Ross l'aveva configurato programmaticamente, non fu adottata né dai suoi contemporanei né dai suoi successori<sup>46</sup>.

A questa fase segue la trattazione fondamentale fatta da Talcott Parsons, che vede il controllo sociale come risposta alla devianza nella cornice della sua speciale concezione dell'ordine sociale, per il quale in un sistema di valori condivisi per mezzo dell'interiorizzazione di tali valori attraverso la socializzazione, il verificarsi di un episodio di devianza sarà

---

<sup>45</sup> E. A. Ross, *Social Control: A Survey of the Foundations of Order*. Macmillan, New York, 1901.

<sup>46</sup> *ibidem*

interamente dovuto ad un problema di cattiva interiorizzazione di questi valori condivisi dalla maggioranza non deviante. Quale funzionalista, Parsons presuppone l'esistenza di un ordine sociale. Ciò costituisce, evidentemente, un rovesciamento della prospettiva di Ross, secondo cui l'ordine sociale nasce solo grazie a una sorta di contratto sociale. Per Parsons diviene un problema fondamentale come questo ordine riesca a sopravvivere in quanto sistema sociale, tenuto conto delle continue trasformazioni e dei continui casi di comportamento deviante. Egli indica due processi fondamentali: quello della socializzazione e quello del controllo sociale. Il più efficace dei due dovrebbe essere il primo, attraverso cui i valori del sistema culturale diventano motivazioni dell'individuo. Nella maggior parte dei casi i membri di un sistema sociale si comportano in modo conforme alle aspettative degli altri. Il controllo sociale rappresenta, invece, un processo equilibratore costante, che opera nei casi di socializzazione imperfetta e/o di un mutamento sociale non previsto nel sistema culturale.

Dopo la parentesi parsonsiana, il concetto entra in crisi: ad esso si preferiscono il concetto di norma e quello di integrazione. Inoltre, il progresso delle sociologie incrementa la produzione di concetti più specifici, legati all'analisi di problematiche di settore e alla ricerca empirica promossa sulla vasta gamma di comportamenti criminali.

L'allentarsi dei vincoli che legavano un individuo ad un determinato spazio in cui si esauriva la sua vita di essere sociale, unitamente all'indebolirsi dell'influenza dei gruppi primari, incoraggiano l'aumento della disorganizzazione sociale, della devianza e del crimine che, non solo si intensificano, ma acquistano una connotazione precipuamente urbana. Sono dunque alterate le condizioni che garantivano un certo tipo di controllo sociale: mentre Durkheim parlava di anomia, Park parla di

individualizzazione. Park, così, definisce regioni morali quelle zone della città ove prevale un codice morale deviante.

In seguito sarà Matza a notare come la definizione sociale della devianza discenda dal conflitto fra il senso attribuito all'atto deviante dai devianti e il senso dato allo stesso atto dagli altri soggetti.

La versione più recente della corrente sociologica che legge la devianza in termini di controllo sociale è la teoria del legame sociale di Hirschi, che pone i comportamenti su di una scala che va dalla conformità alla devianza. Il comportamento convenzionale è il frutto dell'influenza delle norme interiorizzate, della coscienza e del desiderio di approvazione. L'individuo è libero di accedere alla devianza, ma la natura dei legami sociali e il loro indebolimento influiscono sulla scelta, così che un individuo compie un reato quando i vincoli che lo legano alla società perdono di forza e di efficacia nel trattenerlo dal seguire le proprie inclinazioni e i propri interessi. I legami sociali sono costituiti da quattro elementi: l'attaccamento, il coinvolgimento, l'impegno e la convinzione. L'attaccamento è dato dalla forza dei legami verso altri significativi quali i genitori o gli amici o verso le istituzioni; il coinvolgimento è espresso dal tempo e dalle risorse dedicate alla partecipazione ad attività convenzionali; l'impegno è costituito dall'investimento sotto forma di istruzione, reputazione, posizione economica che verrebbero persi in caso di condotta deviante; la convinzione, infine, consiste nel riconoscimento della validità delle norme vigenti.

La libertà di adottare comportamenti devianti si riduce o si estende a seconda della presenza e dell'intensità degli elementi costitutivi dei legami sociali.

Alla metà degli anni Sessanta emerge un punto di vista sulla devianza che può apparire come una sorta di rivoluzione ma che si presenta

come un'espressione di sintesi tra la Scuola di Chicago e il funzionalismo, che tiene però conto anche dell'interazionismo simbolico. Questo nuovo modo di guardare la devianza riesce a combinare prospettive teoriche diverse in un'unica tesi: lo studio della devianza deve spostare il suo focus dall'attore e dall'atto verso l'opinione pubblica. La società "inventa" la devianza nel senso che i gruppi sociali stabiliscono che cosa sia devianza, definendo le norme la cui infrazione comporta l'attribuzione della qualifica deviante, quindi l'attore deviante è una persona particolare che viene etichettato come *outsider*. La devianza non è un'azione qualificata intrinsecamente come tale, ma piuttosto l'effetto dell'applicazione di certe regole e delle sanzioni correlate da parte di alcuni a danno di altri.

Ne deriva che la devianza non è la qualità di un atto compiuto da una persona, ma piuttosto la conseguenza dell'applicazione di norme di sanzioni da parte di alcuni nei confronti di un trasgressore.

Negli anni Settanta e negli anni Ottanta la questione devianza viene ricollocata nell'ambito di un importante filone dell'analisi sociologica quello delle teorie conflittuali. In questa visione il potere di produzione delle norme e della loro applicazione viene esercitato dalle autorità ufficiali, le probabilità di criminalizzazione varierebbero in funzione della forza a disposizione dei gruppi che confliggono; la criminalizzazione diventa spinta a carico dei gruppi attrezzati con minori risorse.

È inoltre caratteristica la definizione di Coser, per i quali: "Il controllo sociale si riferisce a quei meccanismi tramite i quali la società esercita la sua autorità sugli individui che la compongono, e fa rispettare la conformità alle sue norme"<sup>47</sup>.

---

<sup>47</sup> L. A. Coser, *The functions of social conflict*, Glencoe, Ill., 1956 (tr. it.: *Le funzioni del conflitto sociale*, 1967).

Homans, invece, interpretando il comportamento secondo il modello 'stimolo-risposta' del comportamentismo, e quindi come guidato dall'attesa della ricompensa e della punizione, considera il controllo sociale come un meccanismo di regolazione sul piano individuale. Ne deriva che il controllo sociale è "il processo tramite il quale, se un uomo deroga dal suo attuale grado di obbedienza a una norma, il suo comportamento viene riportato verso quel grado o vi verrebbe riportato qualora derogasse"<sup>48</sup>.

Occorre però notare come in una società poco differenziata la pressione della conformità possa dirsi straordinariamente elevata. La conformità è quasi uno dei doveri fondati religiosamente e non richiede la gestione da parte di uno specifico apparato di potere. Nelle società differenziate, invece, si differenziano anche le aspettative: le società moderne sono costituite da un intreccio di istituzioni e di rapporti che sottostanno alle aspettative generali e a quelle specifiche per l'istituzione o per la situazione interne alla compagine sociale.

Il controllo sociale, secondo Ross, è il principale meccanismo di costrizione alla conformità dell'individuo ad un comportamento che aderisca ai valori del gruppo sociale di riferimento. Quando si tratta di condizionamenti spontanei e non intenzionali, Ross usa la denominazione "influsso sociale", mentre il controllo sociale è per lo più il controllo intenzionale della collettività sull'individuo: in questo modo si risponde all'interrogativo sul modo in cui diventa possibile l'ordine in una società.

Il significato di controllo sociale inteso come sola costrizione intenzionale alla conformità, così come Ross l'aveva teorizzato, non fu adottata né dai suoi contemporanei né dai suoi successori, ma anzi, si utilizzò un'ampia differenziazione nella terminologia.

---

<sup>48</sup> G. C. Homans, *Social behavior*, New York 1974 (tr. it.: *Le forme elementari del comportamento sociale*, Milano 1975)

La fine della concezione del controllo sociale quale nozione principale e assolutamente generale della sociologia è legata al successo di Talcott Parsons, per il quale il controllo sociale è una reazione al comportamento deviante e come tale è da mettere in stretta relazione con il concetto di sanzione<sup>49</sup>.

In Parsons il controllo sociale viene declinato esclusivamente in relazione ai fenomeni di devianza sociale, ma il concetto di devianza comprende per lui qualsiasi variazione del comportamento rispetto agli standard sociali. Quale funzionalista, Parsons presuppone l'esistenza di un ordine sociale e ciò costituisce un rovesciamento della prospettiva di Ross, secondo cui l'ordine sociale nasce solo grazie a una sorta di contratto sociale. Per Parsons è fondamentale comprendere come questo ordine riesca a sopravvivere in quanto sistema sociale, tenuto conto delle continue trasformazioni e dei continui casi di comportamento deviante. Egli indica due processi fondamentali: quello della socializzazione e quello del controllo sociale. Il più efficace dei due dovrebbe essere il primo, attraverso cui i valori del sistema culturale diventano motivazioni dell'individuo e fanno sì che i membri di un sistema sociale si comportino naturalmente e spontaneamente in modo conforme alle aspettative degli altri. Il controllo sociale rappresenta, invece, un processo equilibratore costante, che opera nei casi di socializzazione imperfetta o di un mutamento sociale non previsto nel sistema culturale.

Per l'ordine prodotto in specifiche istituzioni da meccanismi propri solo di queste istituzioni, un concetto specifico di controllo sociale non è necessario, e non lo è soprattutto dove il controllo sul comportamento può

---

<sup>49</sup> T. Parsons, *The social system*, Glencoe, Illinois, 1951

essere spiegato con i concetti di diritto e di pena, oppure con il concetto più generale di sanzione.

## **1.6 Il concetto di Giustizia**

Fin dall'antichità, la filosofia e le scienze umane in genere hanno cercato un univoco e completo significato del concetto di giustizia, ma l'impresa è rimasta fino ai nostri giorni incompiuta.

Per gli antichi greci esisteva un ordine naturale delle cose, dipendente da una legge divina –e quindi indiscutibile-, che assegnava ad ogni uomo il suo posto e la sua funzione: giustizia, legge e natura venivano dunque a coincidere. A mettere in discussione tale identificazione furono i sofisti, i quali sostenevano che le leggi sono il frutto di decisioni umane e, perciò, non sempre sono giuste perché riflettono gli interessi dei detentori del potere.

In seguito, Platone tentò di ristabilire una concezione oggettiva della giustizia, definendola come una virtù capace di conferire ordine all'anima dell'uomo e, quindi, allo Stato, perché come in un'anima ordinata la parte delle passioni e dei desideri obbedisce alla parte razionale, considerata come la più elevata, così nello Stato bene ordinato devono governare i filosofi, ossia gli individui sapienti. La giustizia non consiste, quindi, nel trattare tutti in modo eguale, ma nel dare a ognuno ciò che gli spetta secondo il suo reale valore<sup>50</sup>.

Ancora, per Aristotele la giustizia è la più importante delle virtù in quanto permette, dal punto di vista etico, di saper individuare il 'giusto mezzo' tra eccessi opposti, mentre dal punto di vista sociale svolge due

funzioni fondamentali: riparare i torti e distribuire i beni. La prima forma di giustizia, detta giustizia commutativa, è simboleggiata dalla bilancia e si ispira al principio dell'eguaglianza: quando una persona subisce un danno, essa richiede che quel danno venga riparato. La seconda forma, detta giustizia distributiva, consiste invece nel distribuire beni od onori tra i membri della società: essa non può quindi basarsi sulla semplice eguaglianza, perché deve stabilire una proporzione tra i beni da assegnare e i meriti individuali. Cicerone afferma, invece, l'idea di un diritto naturale, conforme alla legge razionale che governa il cosmo e quindi intrinsecamente giusto, eterno e immutabile. La giustizia consiste quindi nel rispettarlo, dando 'a ciascuno il suo'. La concezione ciceroniana fu ripresa dai pensatori cristiani, che collocarono l'origine della legge naturale in Dio<sup>51</sup>.

Nell'età moderna, Hobbes impone una concezione formale della giustizia: essendo venuta meno la fiducia nella capacità della ragione di definire quale sia il 'bene' in sé, la giustizia coincide con le leggi positive dello Stato. Il diritto creato dal sovrano non è diritto in quanto giusto, conforme al diritto naturale, ma è diritto in quanto ordinato dall'autorità legittima. La giustizia si risolve quindi nella legalità e il suo fine è garantire la pacifica convivenza tra gli uomini. Tale concezione venne ripresa nel Novecento da Kelsen, secondo il quale è impossibile definire la sostanza della giustizia perché ciò implica la sua identificazione con un valore (la felicità, la libertà, l'eguaglianza ecc.), ossia con qualcosa che dipende da preferenze soggettive, venendo meno il requisito oggettivo che generalmente ci si aspetta da virtù come la giustizia stessa. L'unica concezione razionale della giustizia consiste nell'identificarla con la tecnica

---

<sup>50</sup> S. Castignone, *Introduzione alla filosofia del diritto*, Laterza, Roma, 2003, pp 98 ss.

<sup>51</sup> *ibidem*



giuridica che rende possibile la pacifica coesistenza tra uomini che hanno opinioni e interessi diversi<sup>52</sup>.

Uno degli ideali di giustizia che più ha influito nella storia contemporanea è quello della giustizia sociale, che ha rappresentato il cuore delle ideologie socialiste e comuniste e ha trovato espressione anche nelle correnti politiche di ispirazione cristiana. Sulla base di queste correnti di pensiero, i diritti civili e politici conquistati dai liberali e dai democratici avevano reso gli individui eguali solo in astratto, giacché permanevano gravi diseguaglianze socio-economiche. L'unico modo per realizzare una società veramente giusta consisteva quindi nel rimuovere tali diseguaglianze, abolendo la proprietà privata. Nella seconda metà del Novecento, i partiti socialisti dell'Europa occidentale hanno abbandonato l'obiettivo della soppressione della proprietà privata e hanno perseguito i loro ideali di giustizia attraverso la costruzione di uno Stato sociale, il cui scopo è ridurre le diseguaglianze, garantendo a tutti i cittadini l'accesso ad un certo standard di beni sociali ed economici (istruzione, assistenza sanitaria, pensioni, sussidi per la disoccupazione e così via)<sup>53</sup>.

Per il liberalismo classico, invece, la giustizia si identifica con la libertà e l'eguaglianza di fronte alla legge. Secondo tale concezione, non esistono principi universalmente condivisi di giustizia sociale, dal momento che ogni soggettività potrebbe intenderla a proprio modo, ma anche se esistessero la loro applicazione distruggerebbe la libertà individuale, perché vi sarebbe un unico modo di produrre e distribuire le risorse. L'unica forma di giustizia compatibile con la libertà è quella che Aristotele chiamava giustizia commutativa e che risiede nelle norme di condotta negative elaborate dalla giurisprudenza.

---

<sup>52</sup> A. Febbrajo, *Sociologia del diritto*, Il Mulino, Bologna 2009, p 54.

<sup>53</sup> F. Stella, *La giustizia e le ingiustizie*, Il Mulino, Bologna 2006, p 28

Si capisce così l'invito della sociologia contemporanea<sup>54</sup> a riflettere sull'idea di giustizia propria dell'etica popolare o comune: è per la gente comune che l'ingiustizia, come fatto tangibile, empirico e sperimentato, costituisce il concetto basilare e di partenza, mentre la giustizia è una visione di salvezza, di recupero delle perdite, di rimedio ai torti, di premio per le sofferenze patite: in breve una visione di riparazione dello stato di cose esistente, che è uno stato di ingiustizia<sup>55</sup>.

Come già detto, quindi, la ricercata definizione appare del tutto inafferrabile, ma proprio l'ancoramento all'idea di giustizia diffusa tra la gente comune consentirà solamente di affermare che la giustizia è una meta che una società giusta cerca di raggiungere, ma una meta che si allontana ad ogni passo che viene compiuto<sup>56</sup>.

In questa 'diagnosi', per Stella apparentemente assurda e priva di serietà accademica, la sociologia contemporanea appare coerente con l'insegnamento di Durkheim, il quale si rese conto che il primo compito della sociologia è quello di descrivere le società esistenti, mentre il compito principale delle discipline normative è quello di decidere ciò che è giusto e ciò che è ingiusto<sup>57</sup>.

Si è già detto come la giustizia degli antichi sia molto diversa dalla giustizia dei moderni e dalla giustizia di quanti hanno affrontato la questione sociale: tutti parlano sicuramente di questioni di giustizia ma, al tempo stesso, si riferiscono a cose diverse tra loro. Si potrebbe ridurre il problema ad un semplice ambito semantico: ingannati dall'identità della parola, andremmo così alla ricerca di concetti che, al contrario della parola,

---

<sup>54</sup> Cfr Stella e Febbrajo, fra gli altri

<sup>55</sup> Z. Bauman, *IL disagio della postmodernità*, Milano, 2002, p. 58

<sup>56</sup> F. Stella, *op cit.*

<sup>57</sup> E. Durkheim, *Sociology and the Social Sciences* (1903), 1982, cit. in A. Dershowitz, *Rights from Wrongs. Una teoria laica dell'origine dei diritti*, Codice, Torino, 2005, pp. 126 ss

non hanno identità tra loro<sup>58</sup>. Per esempio, Rawls ha elaborato un'idea di giustizia –la giustizia come equità– frutto di una teorizzazione di un uomo razionale e di un contratto sociale caratterizzato da un “velo di ignoranza” di coloro che vi partecipano, senza però nessuna considerazione alle azioni individuali che provocano ingiustizia<sup>59</sup>.

Dershowitz sostiene che l'idea di giustizia non può essere derivata né da Dio, né dalla legge naturale, né dalla legge positiva e neppure dalla logica: secondo l'autore occorre invece guardare alle esperienze dell'ingiustizia delle persone e delle nazioni in tempi e luoghi diversi perché solo basarsi su queste esperienze farà sì che tradurre certi diritti in legge positiva possa produrre una società meno ingiusta. Non dunque analisi filosofiche astratte, ma un metodo basato sull'esperienza con argomenti di senso comune, che nascono dall'esperienza della gente e sulla verifica di cosa condurrà ad una società migliore per tutti. L'esperienza, dunque, costituisce lo stimolo per far riconoscere quei diritti che rendono giusta una società<sup>60</sup>.

Nel nostro Paese, l'ex presidente della Corte costituzionale, Gustavo Zagrebelsky, giunge sostanzialmente alle stesse conclusioni quando sostiene che l'idea di giustizia nasce dall'esperienza di un'ingiustizia, subita da noi o da chi ci è caro<sup>61</sup>. In tal senso, la giustizia viene vista quindi come un'esigenza che segue un'esperienza personale: dell'aspirazione alla giustizia nasce dall'esperienza dell'ingiustizia e dal dolore che ne deriva.

A questo punto dell'analisi, la domanda a cui occorre rispondere è se all'idea di giustizia dell'etica popolare –rimedio ai torti, recupero delle

---

<sup>58</sup> S. Maffettone e S. Veca (a cura di), *L'idea di giustizia da Platone a Rawls*, Laterza, Roma, 2003, p. X

<sup>59</sup> *ibidem*

<sup>60</sup> A. Dershowitz, *op cit.* pp 111 ss

<sup>61</sup> C.M. Martini e G. Zagrebelsky, *La domanda di giustizia*, Einaudi, Torino, 2003, pp 16 ss

perdite, risarcimento per le sofferenze patite— possa essere dato, in particolar modo dal diritto penale, un contenuto più definito.

In effetti, è facile trovare teorici che, almeno in una certa misura similmente, sostengono come la natura umana ci porti ad agire ‘giustamente’ se abbiamo vissuto e beneficiato di istituzioni giuste e forti e se le deviazioni dalla ‘giustizia’ sono efficacemente corrette, o tenute entro limiti tollerabili, dalle forze interne al sistema<sup>62</sup>. Questi paradigmi sopportano abilmente le critiche, fino a rivelarsi coerenti e, forse, esatti, ma non consentono di dare una risposta alla domanda relativa all’idea di giustizia che le istituzioni fondamentali e il sistema dei diritti dovrebbero fornire come risposta ai singoli casi di ingiustizia.

Generalizzando e portando ad un alto livello di astrazione la teoria del contratto sociale, Rawls sostiene che l’idea-guida sia quella che i principi di giustizia sono oggetto dell’accordo originario; principi che persone libere e razionali, preoccupate di perseguire i propri interessi, accetterebbero in una posizione iniziale di eguaglianza per definire i termini fondamentali della loro associazione. Dal punto di vista della giustizia come equità, la posizione originaria di uguaglianza corrisponde allo stato di natura della teoria tradizionale del contratto sociale, quindi non ad una posizione storicamente reale, e meno ancora una condizione culturale, ma una condizione puramente ipotetica. Il ‘caso’ assegna le doti naturali, l’intelligenza, la forza e così via<sup>63</sup>.

Questo spiega l’appropriatezza del termine “giustizia come equità”, che trasmette l’idea che i principi di giustizia debbano essere concordati in

---

<sup>62</sup> Cfr. Durkheim e il concetto di devianza, Parsons e il concetto di personalità di base, Hirschi e tutti gli altri teorici del controllo sociale

<sup>63</sup> J. Rawls, *Una teoria della giustizia*, Feltrinelli, Milano 2008, pp 26 ss

una condizione iniziale equa da individui razionali che hanno fini propri e sono dotati di un senso di giustizia<sup>64</sup>.

Intesa la giustizia come equità, la società va interpretata come “un’impresa cooperativa per il reciproco vantaggio”<sup>65</sup>, la cui struttura fondamentale è data da un sistema pubblico di regole che induce gli uomini ad agire insieme, in modo da produrre la maggior quantità di benefici. Questa viene definita da Rawls ‘giustizia procedurale’, che nella sua accezione perfetta è molto rara, se non addirittura impossibile. Più frequente è, invece, la giustizia procedurale imperfetta. Nel processo penale, per esempio, “anche se si seguono attentamente le leggi, e i procedimenti vengono svolti in modo equo e appropriato, si può ottenere un risultato ingiusto. Un innocente può essere giudicato colpevole e un colpevole può essere messo in libertà. In casi del genere, l’ingiustizia non deriva da un errore umano, ma da un’unione casuale di circostanze che hanno la meglio sullo scopo delle norme giuridiche”<sup>66</sup>.

Dworkin esprime una critica radicale a questo assetto: per giungere ad uno stato di giustizia certo e incrollabile, oggetto della tutela giurisdizionale devono essere non il welfare state, non gli interessi collettivi, ma esclusivamente i diritti individuali. Il nucleo centrale del pensiero di Dworkin è costituito dalla *rights thesis*. Il punto di partenza di questa tesi è la confutazione delle opinioni proprie dei cultori del positivismo giuridico in tema di discrezionalità giudiziale: per i positivisti, il sistema giuridico è un sistema di regole (*system of rules*) e nei casi difficili (gli *hard cases*), per i quali il sistema (*rule book*) nulla prevede, il giudice deve decidere discrezionalmente sulla base dello stesso sistema. A questa concezione, Dworkin contrappone la *rights conception*, per la quale

---

<sup>64</sup> *ibidem*

<sup>65</sup> *Ibidem*, p. 56

il giudice non deve più rintracciare una qualsiasi interpretazione o argomentazione che consenta di utilizzare una regola esistente, ma è il diritto individuale che deve essere tutelato in quanto preesistente ad ogni sistema giuridico, ad ogni intervento del diritto positivo. Ecco perché, secondo Dworkin, le argomentazioni dei giudici non dovrebbero riguardare obiettivi collettivi di welfare, ma dovrebbero essere argomentazioni basate su principi che riguardano solo il rispetto e la conformità della decisione giudiziaria ad una certa dimensione di moralità, di giustizia e di equità<sup>67</sup>.

Le argomentazioni di Dworkin fanno evidente riferimento alla tradizione giusnaturalistica, sentire tradizionale dei cultori del sistema di common law che ritengono quest'ultimo fondato su principi generali, i quali tutelano valori considerati dal giusnaturalismo come prioritari, quali per l'appunto i diritti individuali. Quindi, lo sviluppo della tesi sui diritti risente, in misura rilevante, del modo di ragionare proprio dei giuristi di *common law*.

Il giudice diventa così, per Dworkin, il cardine del sistema giuridico che ha il compito di proteggere i diritti individuali contro qualsiasi pretesa del governo, dei suoi organi esecutivi, amministrativi e anche legislativi. Un tale funzionamento dei diritti è garantito dal sistema costituzionale, ritenendo che nella Costituzione siano conservati un insieme di principi morali, tradotti in formule giuridiche, tali da consentire ai giudici di costruire lo sviluppo del sistema in modo non antinomico. Scopo della Costituzione è dunque quello di proteggere i cittadini contro “la maggioranza”<sup>68</sup>.

---

<sup>66</sup> *Ibidem*, p. 85

<sup>67</sup> R. Dworkin, *L'impero del diritto*, Il Saggiatore, Milano, 1989, in F. Stella, *op cit.*

<sup>68</sup> *ibidem*

Secondo Stella, però, le teorie di Dworkin sono esposte agli stessi rilievi critici che da sempre hanno messo in evidenza la non effettività della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 e delle altre Dichiarazioni sui diritti. La definizione della natura universale dei diritti umani non è stata cosa da poco, tenuto conto delle enormi differenze che esistono tra gli Stati della comunità internazionale a vari livelli, ma se il raggiungimento della universalità nella protezione è necessario per assicurare una certa uniformità nei diritti garantiti, è evidente che, quando si passa dal piano della definizione dei diritti a quello della loro applicazione, è necessario individuare meccanismi di garanzia locali. La ragione è chiara: i diritti dell'uomo sono in stretta connessione con il substrato sociale e culturale dei vari Paesi, quindi è più agevole predisporre meccanismi di attuazione dei diritti a livello regionale che non a livello universale.

Però, la *conditio sine qua non* per il funzionamento di questi meccanismi è la possibilità per i singoli individui i cui diritti siano stati violati, o siano in corso di violazione, di presentare petizioni individuali che possano trovare risposta certa e immediata, magari ancora prima che la violazione si consumi definitivamente.

Chiediamoci, a titolo esemplificativo, se la Corte europea abbia in realtà, negli Stati, l'impatto che dovrebbe avere nell'intento di ogni emanazione legislativa europea. L'ideale sarebbe che le sentenze con cui la Corte accerta che uno Stato ha violato le Convenzioni non rispettando uno specifico diritto umano avessero effetti diretti nell'ordinamento di quello Stato. Qualora, dunque, la Corte accerti che le autorità di uno Stato hanno violato un diritto, sarebbe necessario che la sentenza immediatamente e direttamente ripristinasse quel diritto o rimuovesse comunque le cause della sua violazione. Se, ad esempio, una sentenza accertasse che le autorità di

polizia di uno Stato hanno provocato la morte di un individuo in violazione del diritto alla vita, sarebbe da aspettarsi che la sentenza obbligasse lo Stato a punire i responsabili e a risarcire il danno ai familiari della vittima. Se la Corte stabilisce che una legge statale è contraria al principio secondo cui ognuno ha diritto ad un processo equo e rapido, sembrerebbe logico ammettere che la sentenza della stessa Corte possa abrogare quella legge o imporre allo Stato di modificarla entro un certo lasso di tempo, indicando nel contempo le linee generali della modifica che si rende necessaria. Purtroppo, invece, le sentenze della Corte non producono effetti giuridici all'interno di ogni Stato interessato.

Inoltre, Norberto Bobbio nota come i diritti fondamentali siano storicamente esposti a continue revisioni, siano formulati in termini ambigui, abbiano natura eterogenea e, soprattutto, siano solcati da antinomie reciproche che frustrano qualsiasi tentativo di dar loro una fondazione coerente ed unitaria. Ciò che realmente conta, aggiunge Bobbio, è che i diritti soggettivi godano di un ampio consenso politico, ma il consenso è un dato puramente empirico e storicamente contingente; per di più al consenso e alla moltiplicazione dei diritti civili, politici e sociali non corrisponde, se non molto parzialmente e ambigualmente, l'attuazione concreta dei diritti, anche da parte dei Paesi occidentali<sup>69</sup>.

Dobbiamo dunque eliminare dal glossario delle scienze umane la parola "giustizia"?

Sicuramente possiamo nuovamente citare Bauman<sup>70</sup>, per il quale la giustizia è un orizzonte che una società giusta cerca di raggiungere, ma un orizzonte che si allontana ad ogni passo avanti.

---

<sup>69</sup> N. Bobbio, *L'età dei diritti*, Einaudi, Torino, 1990, F. Stella, *op cit.*

<sup>70</sup> A. Maturò, *Teorie su giustizia ed equità sociale*, FrancoAngeli, Milano, 2012.



Si potrebbe anche dire che una società giusta è una società che pensa di non essere abbastanza giusta, che mette in discussione ogni livello di giustizia raggiunto e crede sempre che la giustizia sia un passo più in là. È una società che reagisce con rabbia ad ogni esempio di ingiustizia e si mette subito al lavoro per correggerlo<sup>71</sup>.

Capita poi spesso di sentire alla televisione o di leggere sui giornali la frase abitualmente pronunciata dalle vittime o dai loro familiari: “non voglio vendetta, ma giustizia”. Cercando di cogliere il significato di questo appello alla giustizia, sembra di poter dire che esso o nasconde la verità, nel senso che l’appellante in realtà vuole la vendetta, oppure esprime il bisogno di una visione di salvezza indefinibile e mai raggiungibile. La verità è che se la giustizia non esiste, se non come orizzonte che si sposta continuamente e che è nella realtà irraggiungibile, quella che comunemente viene intesa come giustizia non può che coincidere con la vendetta. L’idea della pena come vendetta, peraltro, è stata tipica di tutti i secoli del passato fino all’Illuminismo, ma è stata tipica anche della elaborazione teorica dell’idea di giustizia, compiuta superando le conquiste dell’Illuminismo e di Beccaria: dopo Beccaria, la legge del taglione viene infatti rilanciata da Kant.

Nella *Metafisica dei costumi*, pubblicato nel 1797, Kant infatti sostiene che la punizione non può venire decretata come un mezzo per raggiungere un bene a profitto della società civile, ma deve sempre venire inflitta soltanto perché un uomo ha commesso un crimine e ciò perché l’uomo non deve mai essere trattato come un puro mezzo in servizio dei fini di un altro. Inoltre, sulla base di questa visione, la legge penale è un imperativo categorico e “guai a colui che si insinua nelle spire tortuose dell’utilitarismo per scoprirvi qualche vantaggio, la speranza del quale

---

<sup>71</sup> Z. Bauman, *op cit.*

dissipi ai suoi occhi l'idea della punizione o l'attenui anche soltanto di un grado; perché, se la giustizia scompare, non ha più alcun valore che vivano uomini sulla terra”<sup>72</sup>.

Nel determinare il grado della punizione, nessun altro principio può essere applicato se non quello dell'uguaglianza e soltanto la legge del taglione, in questa prospettiva, può determinare con precisione la qualità e la quantità della punizione: tutti gli altri principi sono oscillanti e non possono accordarsi con la sentenza della pura e stretta giustizia<sup>73</sup>.

Ma la vendetta non è mai dissociabile dalla crudeltà. Lo stesso Nietzsche aveva notato l'indissolubilità del binomio colpa-sofferenza: in quanto far soffrire arreca soddisfazione, in tanto il danneggiato baratta il danno per una sofferenza di ritorno. La vendetta stessa rinvia allo stesso problema: “come può considerarsi una riparazione la sofferenza?”. Il delinquente è soprattutto un violatore, è colui che ha trasgredito al contratto e la collera del danneggiato che a quel contratto ha sempre aderito, lo restituisce allo stato selvaggio, a quell'homo homini lupus da cui fino a quel momento era stato preservato. La pena non è nient'altro che il comportamento normale contro “l'odiato, reso inerme, soggiogato nemico”<sup>74</sup>.

Il modello della giustizia intesa come orizzonte che si allontana continuamente, come un'aspettativa, come tutte le speranze è per una definizione dell'idea di giustizia: per l'etica popolare la giustizia non può limitarsi ad una speranza, ma deve esplicitarsi in qualcosa di concretamente esigibile, cioè in una riparazione dei torti, in un recupero delle perdite subite, in un risarcimento per le sofferenze patite.

---

<sup>72</sup> I. Kant, *La metafisica dei costumi*, 1797, in S. Castignone, *op cit.*

<sup>73</sup> I. Kant, *op cit.*

<sup>74</sup> F. Stella *op cit.*

Se, poi, consideriamo le ipotesi di criminalità che non rientrano nella cosiddetta criminalità convenzionale ma che, come la criminalità dei colletti bianchi, generano sofferenze legate a perdite pecuniarie, incorriamo in un vero e proprio paradosso. In questi casi, la possibilità di una riparazione dei torti o di un recupero delle perdite è in *re ipsa*: la giustizia si realizza quando la refurtiva viene recuperata o quando viene accordato il risarcimento del danno. Sembra un paradosso e, in realtà, lo è: l'idea di giustizia non è rintracciabile quando si discute delle atrocità riconducibili ai reati più gravi del diritto penale ed è invece rintracciabile per fatti di assai minore gravità.

Occorre, infine, aggiungere che esistono altri ambiti in cui è rintracciabile l'idea di giustizia intesa secondo l'etica popolare: sono gli ambiti in cui la lesione dei diritti fondamentali viene impedita dall'autorità giudiziaria o dalla comunità internazionale. Entra qui in gioco la tempestività dell'intervento: quest'ultimo non deve essere retrospettivo, ma deve, per realizzare la giustizia, aver luogo quando il progetto di lesione viene portato a conoscenza dell'autorità giudiziaria o delle organizzazioni internazionali. In questi casi, si può ben dire che l'intervento tempestivo dia vita ad una autentica riparazione dei torti. Il punto è di grandissimo rilievo: i diritti umani fondamentali costituiscono l'ossatura delle democrazie; è necessario quindi creare meccanismi preventivi efficaci che consentano di bloccare sul nascere ogni attentato contro di essi. Perciò agli interventi *ex post* è totalmente estranea l'idea di giustizia, il che rende auspicabile che le democrazie sappiano trovare al più presto quei meccanismi che sono i soli capaci di realizzare l'idea di giustizia.

## Capitolo 2 - L'amministrazione della giustizia

### 2.1 Le vittime dell'amministrazione della giustizia: il caso italiano

L'art 104 della Costituzione italiana definisce la Magistratura “un ordine autonomo ed indipendente”<sup>1</sup> dagli altri poteri dello Stato, costituito da giudici nominati tramite concorsi, che possono ricoprire la funzione giudicante o quella requirente<sup>2</sup>.

Rientrano nell'apparato giudicante nell'ambito del procedimento penale il Giudice per le Indagini Preliminari, che ha il compito di provvedere su istanza di parte, non avendo autonomi poteri probatori; il Giudice dell'Udienza Preliminare, figura introdotta con la riforma del Codice di procedura penale che, su richiesta del Pubblico Ministero, decide se rinviare a giudizio l'imputato o applicare il rito abbreviato, emettere sentenze ricorribili in Cassazione oppure ordinanze di non luogo a procedere -situazione, quest'ultima che si verifica qualora ritenga infondate le richieste del Pubblico Ministero<sup>3</sup>.

In primo grado opera il Tribunale Ordinario, costituito dal giudice unico di primo grado, che può emettere sentenze in materia civile e penale. La Corte d'Assise, invece, è un organo collegiale composto da otto giudici, il cui Presidente ed il cosiddetto giudice *a latere* sono magistrati togati,

---

<sup>1</sup> La Costituzione Italiana è reperibile sul sito del Quirinale:

<http://www.quirinale.it/grnw/statico/costituzione/costituzione.htm>

<sup>2</sup> Attualmente le due funzioni sono ancora intercambiabili, ma è nota la discussione sulla necessità di una riforma per la c.d. “separazione delle carriere”.

<sup>3</sup> Tonini P., *Manuale di procedura penale* - 13. ed., Giuffrè, Milano, 2012

mentre i sei giudici popolari sono cittadini comuni che vengono estratti da apposite liste<sup>4</sup>. Giudica reati di grave entità, quali omicidio e stragi.

Va ricordata, inoltre, la figura del Giudice di Pace, istituita con la Legge numero 374 del 21 novembre 1991; ovvero un magistrato ordinario non togato in carica per 4 anni, con possibilità di rinnovo, la cui competenza in materia penale è ristretta a determinati reati e determinate condizioni, stabilite soprattutto dal decreto legislativo 274 del 2000, come i reati di ingiuria, minaccia, percosse, diffamazione, danneggiamento (tutti nelle forme non aggravate), invasione di terreni o di edifici, lesioni colpose lievi, gravi o gravissime, lesioni volontarie che abbiano comportato una prognosi non superiore a venti giorni. Il giudice dichiara, senza istruttoria, la non-procedibilità dei casi che hanno recato lieve danno o pericolo, di natura occasionale (non recidivi) e del grado di consapevolezza, tali da rendere non opportuno l'esercizio dell'azione penale, per l'ottimizzazione di tempi e costi della giustizia, tenendo conto del pregiudizio che tale azione reca alle esigenze di studio, di lavoro, di famiglia o di salute dell'autore del reato. Ovviamente questa facoltà (in quanto il giudice ha discrezionalità in tal senso) può essere esercitata solo davanti all'inesistenza dell'interesse per la persona offesa alla prosecuzione del procedimento.

---

<sup>4</sup> Il giudice popolare è il cittadino italiano chiamato a comporre, a seguito di estrazione a sorte da apposite liste, la Corte di Assise e la Corte di Assise d'Appello. Per ogni Corte d'assise e Corte d'assise d'appello è formata una lista per i giudici popolari ordinari e una per i giudici popolari supplenti. Chi vuole entrare a far parte delle liste deve presentare richiesta al Sindaco del comune in cui risiede. I requisiti sono:

- cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- buona condotta morale;
- età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo. Per i giudici popolari di Corte d'assise d'appello è richiesto titolo finale di studi di scuola media di secondo grado. Non possono fare il giudice popolare: i magistrati e i funzionari in servizio all'ordine giudiziario, gli appartenenti alle forze armate e alla polizia e i membri di culto e religiosi di ogni ordine e congregazione.

Fonte: [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)

In secondo grado il sistema italiano prevede la Corte d'Appello, composta da tre giudici togati, al vaglio della quale è posto il riesame sulle sentenze del giudice unico di primo grado, del tribunale, del Gip e del Gup. Un'apposita sezione emette giudizio sulle sentenze del Tribunale per i minorenni. La Corte d'Assise d'Appello riesamina le sentenze emesse in primo grado dalla Corte d'Assise.

Il terzo grado è giudicato dalla Corte Suprema di Cassazione, articolata in una serie di sezioni che decide sui ricorsi operando esclusivamente un giudizio di legittimità, vigilando solamente sulla corretta applicazione della legge da parte dei tribunali di secondo grado. La Corte di Cassazione ha potere di rinviare un giudizio ad un'altra sezione della Corte di appello, di avallare il giudizio impugnato, rendendolo esecutivo definitivamente, o di cassare solo parzialmente lo stesso.

### *2.1.1 Criticità nel funzionamento dell'amministrazione penale italiana*

Nel processo penale sussistono due interessi fra di loro nettamente antitetici: quello ad una sollecita definizione del processo, dell'economia processuale e della funzione punitiva dello Stato, da un lato, e l'interesse al rispetto della forma legale, del principio di eguaglianza dell'applicazione della legge per tutti i cittadini<sup>5</sup>.

L'economia processuale, per quanto possa suonare come terminologia burocratica e niente altro, in realtà garantisce l'attuazione della pretesa punitiva, ma soprattutto i diritti dell'imputato e della persona offesa: la sentenza di assoluzione dopo molto tempo è ingiusta per chi ha vissuto il dramma di un processo penale ingiusto, ma anche per la persona

offesa che dopo molti anni non ha ancora una verità processuale sulla sua vicenda. L'assoluzione dell'imputato colpevole, parimenti, potrebbe essere determinata dalla prescrizione o da una sopravvenuta amnistia, rendendo il processo evidentemente ingiusto.

Persino la condanna di un colpevole dopo un lungo periodo è considerabile come ingiusta per lui e per la persona offesa, in quanto potrebbero essere sopravvenuti il mutamento della personalità dell'imputato, essere decorsi i termini per l'esercizio di alcuni diritti della persona offesa, o, ancora, quest'ultima potrebbe nel frattempo morire e non vedere riconosciuta la verità.

Ciò detto, in realtà, va sottolineato come negli anni la legge italiana si sia sempre più adeguata ai principi europei di "giusto processo", ma soprattutto in considerazione dei diritti dell'imputato. Già il "nuovo" codice di procedura penale del 1989 modificava l'impianto del processo passando da un sistema di tipo inquisitorio ad uno di tipo accusatorio. La riforma ha portato all'interno dei processi italiani figure nuove, passando da una dialettica processuale duale, con un giudice che è anche accusatore, ad un impianto che vede due parti in dibattimento, impegnate alla formazione della prova davanti ad un giudice terzo. Il processo pre-riforma era scritto, segreto anche per lo stesso imputato e caratterizzato da una disparità di poteri fra il giudice che cercava prove d'ufficio e l'imputato che, magari in carcerazione preventiva, doveva solamente attendere la sentenza. Il processo riformato prevede, invece, un organo giudicante al di sopra delle parti, che si trova in dibattimento ad "armi pari" per la

---

<sup>5</sup> G. Lozzi, *Lineamenti di procedura penale*, Giappichelli, Torino, 2003.

formazione di una prova alla quale partecipano entrambi, con sempre maggiormente uguali poteri<sup>6</sup>.

Un'altra riforma considerata "epocale" è quella dell'art. 111 della Costituzione che, nel testo novellato dalla legge costituzionale numero 2 del 23 novembre 1999, dopo aver sancito che "la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge", stabilisce che ogni processo si svolge "nel contraddittorio delle parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale. La legge ne stabilisce la ragionevole durata". Il diritto ad un giudizio equo ed imparziale veniva considerato già implicito nel diritto alla tutela giudiziaria di cui all'art. 24 della Costituzione e, per certi versi, non costituisce una novità assoluta, essendo un principio che era già contenuto anche nell'art. 6 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo. L'elemento di novità sta però nel fatto che la formulazione del diritto nel testo costituzionale da rango supremo al principio, nella gerarchia delle fonti del diritto, e sia il legislatore che gli operatori del diritto dovranno continuamente fare riferimento ad esso per la gestione, la considerazione e la novellazione delle regole processuali.

Il controllo della Corte Costituzionale sulle decisioni e le modalità di azione del legislatore diventa più penetrante, fermo restando che comunque la legge può provvedere alla disciplina del giusto processo in modi diversi, purché idonei.

---

<sup>6</sup> L'articolo 11 della legge 7 dicembre 2000, n. 397 inserisce nell'ordinamento l'istituto delle c.d. Indagini difensive, inserendo nel Codice di Procedura Penale gli articoli 391-*bis*, 391-*ter*, 391-*quater*, 391-*quinqies*, 391-*sexies*, 391-*septies*, 391-*octies*, 391-*nonies*, 391-*decies*. La facoltà di esercitare tali indagini è attribuita al difensore nel giudizio penale, con facoltà di avvalersi di sostituti e di consulenti specializzati nel campo delle indagini che di volta in volta si dovranno effettuare (perizie mediche, indagini balistiche, valutazioni psicologiche e psichiatriche, perizie foniche, perizie su filmati eccetera). In taluni casi le indagini vengono svolte attraverso ricerca e acquisizione di documenti, anche presso la Pubblica Amministrazione, ovvero attraverso l'audizione di persone informate sui fatti e la redazione di apposito verbale.



Tutto ciò, però, farebbe pensare ad un processo penale più equo<sup>7</sup>, rapido ed attento alla verità. Perché allora i dati dimostrano che non è così?

I dati dimostrano infatti che nel 2008, ultimo anno di dati certi, occorre mediamente 248 giorni per archiviare un procedimento, ne occorre 279 per un rinvio a giudizio e i cosiddetti “riti alternativi”, che invece dovrebbero servire al sistema per auto-sostenersi, ne richiedono 249.

*Fig. 1: Durata media effettiva in giorni dei procedimenti penali - Tribunale ordinario - Indagini e udienza preliminari - Registro Noti - Dato distrettuale - Anno 2008 – Fonte: Ministero di Giustizia*

Distretto	Anno 2008				
	Archiviazioni	Rinvii a Giudizio	Riti Alternativi	Definiti in altro modo	Totale Definiti
TRIESTE	28	195	179	72	82
BARI	71	268	313	71	93
CAMPOBASSO	80	351	147	102	101
BRESCIA	59	267	206	221	108
TRENTO	76	160	201	134	113
L'AQUILA	95	421	214	85	123
ANCONA	64	332	163	186	123
VENEZIA	88	210	224	161	125
CALTANISSETTA	115	194	185	87	126

<sup>7</sup> Un processo è giusto per definizione, in quanto segue le forme della legge. Come già indicato nel presente lavoro “giusto” ed “equo” non sono sinonimi, anche se spesso li si usa impropriamente in tal modo.

MILANO	137	240	207	103	149
GENOVA	147	335	203	174	168
CAGLIARI	68	309	368	173	175
TORINO	130	249	193	420	185
FIRENZE	200	289	245	159	200
MESSINA	221	204	208	118	203
REGGIO CALABRIA	157	227	354	253	213
PALERMO	216	254	290	229	235
<i>Nazionale</i>	<b>248</b>	<b>279</b>	<b>249</b>	<b>199</b>	<b>242</b>
LECCE	209	260	581	182	271
BOLOGNA	339	416	265	275	321
ROMA	401	303	275	216	356
CATANIA	424	224	180	119	358
POTENZA	383	472	333	185	359
PERUGIA	452	354	240	151	373
NAPOLI	429	229	298	354	406
CATANZARO	558	231	248	214	466
SALERNO	629	367	177	118	487

Anche se guardiamo i numeri assoluti di casi pendenti presso le Corti d'Appello, che in teoria dovrebbero godere dei benefici del filtro effettuato

dalle condizioni di appellabilità delle sentenze penali<sup>8</sup>, le cifre sono altissime:

Fig 2: *Procedimenti penali sopravvenuti, definiti e pendenti in Corte di appello. Anni 2007 – 2010 – Fonte: Ministero di Giustizia*

<b>Pendenti al 31 dicembre</b>								
<b>Sedi</b>	<b>Dibattimento ordinario</b>				<b>Sezione Assise</b>			
	<b>Anno 2007</b>	<b>Anno 2008</b>	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2007</b>	<b>Anno 2008</b>	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>
ANCONA	7.891	7.932	8.621	9.678	6	7	9	8
BARI	7.244	8.522	10.405	11.743	34	42	41	37
BOLOGNA	11.497	10.489	14.135	12.055	16	16	11	14
BOLZANO/BOZEN	203	235	230	270	2	1	0	0
BRESCIA	8.353	9.336	10.269	11.239	6	10	13	19
CAGLIARI	3.365	3.418	3.648	3.110	4	3	5	3
CALTANISSETTA	1.798	1.457	1.610	1.472	14	15	11	7
CAMPOBASSO	1.019	1.086	1.183	1.241	5	4	1	2
CATANIA	8.737	9.221	9.394	9.837	29	31	40	32
CATANZARO	1.255	1.963	2.941	3.806	20	25	35	32
FIRENZE	4.144	4.227	5.665	6.765	14	7	19	15
GENOVA	5.279	7.154	8.056	7.235	5	5	16	17
L'AQUILA	7.906	8.578	9.400	9.777	4	3	4	2

<sup>8</sup> L'appellabilità delle sentenze non è garantita costituzionalmente, ma solo nei casi tassativamente previsti dall'articolo 593 del Codice di Procedura Penale.

LECCE	2.832	2.924	2.760	2.934	12	16	14	9
MESSINA	2.763	2.912	3.345	3.227	9	18	10	11
MILANO	7.668	10.230	12.822	15.953	45	38	43	70
NAPOLI	13.395	14.918	20.549	24.847	90	120	131	144
PALERMO	2.602	3.658	4.612	5.464	18	23	10	18
PERUGIA	3.252	3.181	3.866	4.755	4	5	6	4
POTENZA	326	384	339	368	1	4	2	2
REGGIO CALABRIA	5.645	4.869	4.692	4.983	18	12	14	16
ROMA	16.897	18.321	20.784	24.424	27	45	41	36
SALERNO	4.657	4.937	5.726	5.789	11	18	14	16
SASSARI	1.448	1.360	1.513	1.368	1	6	6	7
TARANTO	2.412	2.783	3.189	3.214	9	6	13	11
TORINO	9.916	10.454	13.404	16.101	22	20	21	20
TRENTO	269	296	330	415	0	1	0	1
TRIESTE	2.993	2.942	2.879	2.845	6	6	2	1
VENEZIA	10.596	10.637	10.965	12.054	13	13	20	22
<b>Totale</b>	<b>156.362</b>	<b>168.424</b>	<b>197.332</b>	<b>216.969</b>	<b>445</b>	<b>520</b>	<b>552</b>	<b>576</b>

Inoltre, viene raggiunto il paradosso quando si guardano i numeri assoluti, ma anche l'andamento nel tempo, delle pendenze relative ai risarcimenti per equa riparazione per eccessiva durata dei processi.

Fig 3: Procedimenti per equa riparazione per eccessiva durata processo presso le corti di appello per distretto e anno - Anni 2005 - 2008

<b>Pendenti al 31 dicembre</b>				
<b>Distretti</b>	<b>Anno 2005</b>	<b>Anno 2006</b>	<b>Anno 2007</b>	<b>Anno 2008</b>
<b>ANCONA</b>	206	268	246	421
<b>BARI</b>	17	28	145	343
<b>BOLOGNA</b>	16	69	115	440
<b>BRESCIA</b>	17	20	14	156
<b>CAGLIARI</b>	2	28	56	247
<b>CALTANISSETTA</b>	71	114	129	836
<b>CAMPOBASSO</b>	25	55	62	126
<b>CATANIA</b>	29	40	74	87
<b>CATANZARO</b>	221	492	1.106	1.445
<b>FIRENZE</b>	849	709	184	287
<b>GENOVA</b>	288	285	118	325
<b>L'AQUILA</b>	18	58	154	309
<b>LECCE</b>	49	155	310	852
<b>MESSINA</b>	73	144	248	326
<b>MILANO</b>	8	20	32	42
<b>NAPOLI</b>	536	2.027	2.721	5.283
<b>PALERMO</b>	131	721	522	357
<b>PERUGIA</b>	889	759	753	977

<b>POTENZA</b>	28	36	60	223
<b>REGGIO CALABRIA</b>	87	194	384	618
<b>ROMA</b>	5.793	12.804	15.184	14.644
<b>SALERNO</b>	244	404	643	1.031
<b>TORINO</b>	80	72	318	386
<b>TRENTO</b>	36	94	121	92
<b>TRIESTE</b>	2	27	13	14
<b>VENEZIA</b>	172	759	833	856
<b>Pendenti al 31 dicembre Totali</b>	<b>9.887</b>	<b>20.382</b>	<b>24.545</b>	<b>30.723</b>

In questo quadro si inserisce la vittima di quegli stessi reati di cui il sistema “discute”, “si occupa”, su cui esso “decide”, ma le difficoltà per la vittima di partecipare al procedimento penale e di trovare in esso soddisfazione rispetto ai torti subiti trovano spesso origine in un deficit di conoscenze. In assenza di informazioni chiare, complete e tempestive, la vittima rischia di impedire l’avvio dell’azione penale, di vedersi estromessa dal procedimento, di non potersi esercitare appieno i poteri che pure la legge le riconosce.

Nel caso della vittima, la consueta debolezza del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione, derivante da asimmetria informativa, si accentua e assume contorni talvolta patologici.

Se, tuttavia, siamo ormai abituati a pensare che nessun imputato possa essere sottoposto ad un valido processo penale senza esserne messo a conoscenza e senza ricevere informazioni circa gli aspetti salienti dell’accusa che gli viene mossa, l’idea che simili garanzie debbano essere

estese anche alla vittima fatica a farsi strada nella cultura del giurista, almeno italiano. È del resto naturale che un sistema che “da poco” si è emancipato dai meccanismi inquisitori trovi difficoltà ad ammettere che un soggetto estraneo alla relazione tra Stato e accusato, fino a poco tempo fa improntata in termini di pura soggezione del secondo alla potestà punitiva del primo, possa intromettersi, avanzando pretese e chiedendo informazioni. Alla luce di questa premessa, uno degli aspetti più innovativi della legislazione internazionale deve considerarsi quello concernente il diritto della vittima di ottenere informazioni.

L'insieme delle informazioni che la vittima ha diritto di avere, nella legislazione internazionale, possono essere ascritte a due grandi gruppi. In primo luogo vi sono informazioni rilevanti ai fini della tutela dei suoi interessi, che devono essere garantite dallo Stato fin dal primo contatto che la vittima ha con l'autorità e devono essere fornite in una lingua comprensibile all'interessato: essa ha diritto di conoscere in che termini può ricevere assistenza e protezione, le modalità con cui presentare la denuncia, se e come può farsi assistere da un legale, quali sono i requisiti per ottenere un risarcimento, ecc.. Queste informazioni vanno a costituire il bagaglio essenziale di conoscenze del soggetto, che gli permettono di avere un primo orientamento nel mondo della giustizia dopo essere rimasto vittima di un reato.

Il presupposto è in questo caso che la vittima abbia scelto volontariamente di rivolgersi all'autorità e che lo Stato non abbia modo di trasmettere le informazioni di sua iniziativa; per tali ragioni, non è prevista una facoltà di rifiuto della vittima.

Questa facoltà è invece concessa per le informazioni che riguardano l'andamento del procedimento penale in senso proprio e la circostanza che l'autore del reato è stato rilasciato dall'autorità (tanto nella fase preliminare

che dopo aver scontato la pena). Il processo, il contatto con le aule di giustizia, il rivivere in quella sede il fatto che la vittima preferisce invece dimenticare, il rivedere o solo il sentir nominare l'autore del reato, sono aspetti che possono creare turbamento nella vittima ed essere così fonte di vittimizzazione secondaria. Dunque lo Stato deve garantire alla vittima il diritto di scegliere di non ricevere quelle informazioni, di disinteressarsi, così, dell'evoluzione del procedimento che pure ha innescato, salvo che la comunicazione delle informazioni sia obbligatoria in base alle regole di procedura (si pensi all'ipotesi in cui la vittima, come spesso accade, sia anche testimone). Benché non sia detto espressamente, ciò implica che lo Stato deve – nel momento in cui le invia o, meglio, in un momento antecedente – informare la vittima della possibilità di rifiutare le informazioni.

A ben vedere, così facendo, si garantisce alla vittima un ulteriore importante diritto: il diritto a non essere informata.

Se ora confrontiamo il complesso delle disposizioni sul diritto della vittima alle informazioni con il diritto italiano, ci accorgiamo che si tratta del terreno più insidioso per il nostro legislatore, che si troverà di fronte a non poche lacune da colmare: l'unica informazione che lo Stato è tenuta a fornire è infatti quella che ha ad oggetto la richiesta di archiviazione del procedimento ai fini di una eventuale opposizione della persona offesa; al di là di questo, manca un apparato informativo tanto nella fase che precede il giudizio quanto nella fase successiva concernente, ad esempio, la liberazione del reo o la conclusione del procedimento.



## **2.2 L'efficienza dei sistemi giudiziari nei rapporti del Consiglio d'Europa**

La Commissione Europea per l'efficienza della giustizia (CEPEJ) , è stata istituita nel 2002 su iniziativa dei Ministri europei della Giustizia e del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, al fine di migliorare la qualità e l'efficienza di sistemi giuridici europei e con l'obiettivo di spingere i cittadini verso un utilizzo consapevole e proprio delle Corti di giustizia dei loro Paesi.

La Commissione è composta da rappresentanti di ognuno dei quarantasette Paesi membri del Consiglio d'Europa e uno dei suoi statuti fissa fra gli obiettivi la proposta di soluzioni pragmatiche per il miglioramento dell'organizzazione del sistema giudiziario, l'implementazione completa degli standard di giustizia stabiliti dal Consiglio d'Europa e l'aiuto pratico e tecnico ad ogni Stato membro che si dimostri violatore recidivo, al fine di permettere il cessare delle violazioni reiterate, soprattutto per quanto riguarda le violazioni in materia di giusto processo.

La CEPEJ sviluppa misure concrete e strumenti di analisi del funzionamento dei sistemi giuridici, al fine di proporre orientamenti nelle politiche pubbliche sulla giustizia, anche tramite l'aggiornamento continuo degli standard di valutazione e la comparazione fra sistemi di diversi Stati, con l'attenzione sempre rivolta all'ottimizzazione delle fasi processuali e della gestione dei tempi della giustizia, fino alla creazione del *Compendium of best practices e della Judicial time management Checklist*.

Al fine di adempiere a tali compiti, la CEPEJ ha intrapreso un regolare processo di valutazione dei sistemi giudiziari degli Stati membri

del Consiglio d'Europa del quale è responsabile il gruppo di lavoro sulla valutazione dei sistemi giudiziari (CEPEJ-GT-EVAL).

Per facilitare il processo di raccolta e di elaborazione dei dati giudiziari, è stata creata una versione elettronica del sistema di valutazione ed ogni referente nazionale può così accedere ad una pagina web protetta per fornire le risposte al Segretariato della CEPEJ. L'edizione 2010 del rapporto si basa su cifre del 2008 riguardanti 45 stati. I moduli di risposta nazionali sono molto utili ai fini di una ricerca sull'amministrazione della giustizia, in quanto contengono anche le descrizioni relative ai singoli sistemi giuridici e spiegazioni che contribuiscono fortemente alla comprensione dei dati forniti.

Così facendo è stata creata una base di dati reali sui sistemi giudiziari degli stati membri del Consiglio d'Europa facilmente accessibile a tutti i cittadini, operatori del diritto, accademici e ricercatori.

### *2.2.1. La situazione dell'Italia.*

L'Italia ha risposto all'indagine della CEPEJ in maniera completa e abbastanza esaustiva, con rarissime lacune di dati, evidenziando a volte come alcuni istituti conosciuti al Consiglio d'Europa non siano applicati al nostro sistema giuridico.

Al 31 dicembre 2008 l'Italia contava 59.619.290 abitanti e dichiarava una spesa pubblica di 536.736.702.010 euro, 3.124.673.861 dei quali destinati alla spesa totale per il funzionamento della totalità delle Corti italiane . Di questi oltre tre miliardi di euro, cioè il 76,48%, sono destinati esclusivamente a coprire i salari del personale al lordo di tutti gli oneri (2.390.027.432 euro), il 2,37% servono a coprire le spese di acquisto

e manutenzione della strumentazione informatica (73.987.488 euro), il 9,20% viene allocato per le spese di giustizia, come ad esempio gli onorari di periti ed interpreti (287.571.836 euro), l'8,13% del budget totale viene utilizzato per la manutenzione degli immobili (253.913.969 euro), mentre nessuna cifra viene destinata agli investimenti in nuovi immobili. Solo lo 0,03% viene utilizzato per coprire spese di aggiornamento e formazione (857.675 euro). Il restante 3,79%, ovvero 118.315.458 euro, sono distribuiti tra spese legali, multe e risarcimenti dovuti per eccessiva durata dei processi (27,7 milioni), indennizzi ai lavoratori e ai superstiti dei caduti in servizio (1,8 milioni), consumi correnti per carta, rimborsi per missioni e tenuta del parco auto (65 milioni) e investimenti generici (23 milioni). Il budget disponibile per il sistema delle Procure ammonta a 1.157.955.737 euro.

Sicuramente salta all'occhio il dato del divario abissale fra spese di consumo e spese per formazione ed aggiornamento. Tuttavia, occorre sottolineare che quest'ultima voce è spesso considerata come a carico dei magistrati ed è quindi difficile da contabilizzare, inoltre è possibile che alcune spese di aggiornamento vengano addebitate al sistema di informatizzazione delle Corti.

Nondimeno occorre considerare che lo Stato Italiano prevede tasse di inizio procedimento in caso di procedimenti non penali che ammontano, nel 2008, a 271.893.857 euro, ma nel contempo prevede spese in tutela legale (per es. gratuito patrocinio) per 115.938.469 euro, di cui 88.501.771 euro destinati ai patrocinii di procedimenti penali. La tutela legale consiste nella rappresentanza e nell'assistenza legale in udienza sia in procedimenti penali che in procedimenti civili, mentre solo in caso di processi penali internazionali, in ottemperanza della Direttiva CE 2003/8, la tutela legale copre anche i costi relativi ad indagini private, interpreti e tecnici. Vi si

accede potendo dimostrare di avere un reddito annuale lordo inferiore ai 9.724 euro e solo nel caso in cui il procedimento non venga considerato bagatellare . Ovviamente qualora si avesse diritto al gratuito patrocinio, è prevista l'esenzione dai tributi per i diritti di Corte e per le spese di esecuzione delle sentenze, stante che, in ogni caso, è la parte soccombente quella obbligata alla refusione delle spese processuali. Nel 2008 l'Italia ha garantito tutela legale in 147.292 casi, 98.541 dei quali riguardavano procedimenti penali.

Per quanto concerne le informazioni che le Corti sono obbligate a fornire, l'Italia risponde No alla domanda inerente l'obbligo di informare le parti sulla durata prevista del procedimento e ritiene di poter considerare un 'piccolo ma crescente numero di Corti' con un proprio sito internet uno 'specifico sistema pubblico informativo e di aiuto alle vittime'. Per quanto riguarda invece i 'trattamenti procedurali speciali', l'Italia segnala solo particolari modalità di udienza per le vittime di stupro, del terrorismo e per i bambini, i disabili e i testimoni sensibili; viene poi dichiarato il riconoscimento dei diritti procedurali specifici per i bambini, i testimoni sensibili e i rei minorenni, senza dare conto delle specifiche discipline.

In tema di fondi pubblici per l'aiuto alle vittime, l'Italia risponde di avere provveduto, anche se specifica che riguarda solo le vittime di incidenti stradali, non menzionando le particolari e restrittive condizioni per accedervi . Inoltre non esistono dati che chiariscano la percentuale di effettivo risarcimento delle vittime anche a seguito di imposizione giudiziale o sentenza.

Viene specificato il diritto delle vittime a contestare una decisione riguardante l'archiviazione di un caso, attraverso l'opposizione formale alla domanda di archiviazione del Pubblico Ministero, ma viene ricordato come solo il giudice possa discrezionalmente deciderne. Esiste inoltre un sistema

di risarcimento per eccessiva durata del procedimento, ma non per la non esecuzione della decisione di una Corte.

In materia di diritti dell'accusato viene citato il riconoscimento dei diritti di compensazione per arresto o detenzione ingiusti, con decisione caso per caso della Corte d'Appello competente. Per quanto riguarda procedure di reclamo verso il funzionamento del sistema giudiziario (comportamento di un giudice o durata di un procedimento), lo Stato italiano evidenzia la possibilità dei cittadini di adire l'Ispettorato Generale presso il Ministero della Giustizia, che non ha, però, né obblighi di risposta in breve tempo, né obblighi ad agire.

Il totale delle Corti italiane ammonta a 1.289 unità, di cui 846 Giudici di Pace, 165 Corti ordinarie, 29 Tribunali per i Minorenni, 29 Corti di Appello, 220 sezioni tribunalizie e 58 sezioni del Tribunale penale per il riesame. I giudici di professione sono in totale 6109, mentre quelli non di professione sono 4754. Inoltre si stima che, annualmente, vengano coinvolti fra i cinquecento ed i settecento cittadini nella composizione delle giurie popolari delle Corti di Assise Penale. Il sistema giudiziario impiega poi 25.385 unità, di cui 10.510 come staff di Corte (per es. i cancellieri) e 366 come personale informatico. Le restanti 14.509 unità ricoprono mansioni generiche, amministrative o tecniche.

Per quanto riguarda invece le Procure della Repubblica e, quindi, il sistema di pubblica accusa, il questionario CEPEJ segnala la presenza di 2.018 pubblici ministeri, coadiuvati da 9.872 unità di staff.

In tema di informatizzazione del sistema giudiziario, la totalità delle strutture utilizza sistemi informatici sia per l'archiviazione e la verbalizzazione, sia per la compilazione della giurisprudenza. Però meno del 50%, ma più del 10%, delle Corti italiane utilizzano mezzi elettronici per la comunicazione con le parti in causa.

L'Italia afferma di utilizzare indicatori di efficienza nel funzionamento delle Corti, che si basano sul numero di casi aperti, durata dei procedimenti, casi risolti e numero di casi pendenti. Ogni anno, come noto, il Presidente della Corte di Cassazione e i Presidenti delle Corti di Appello presentano una relazione sull'andamento del sistema, in cui, con l'aiuto della Direzione Generale di Statistica, rendono noti questi dati e il Ministro della Giustizia emana direttive generali sugli obiettivi dell'anno successivo. Non esistono però obiettivi di performance definiti per i singoli giudici, né sanzioni o misure per le Corti che non rispettano gli standard. Non ci sono, poi, né standard di qualità relativi alle Corti, né mezzi per analizzare l'effettiva durata dei processi pendenti. Ciononostante ci sono monitoraggi quadrimestrali, report annuali ed ispezioni triennali in ogni ufficio giudiziario.

La sezione Fair trial del questionario CEPEJ è volta ad indagare che lo Stato rispondente abbia criteri precisi di rispetto in particolar modo degli articoli 5 e 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo. L'Italia nel 2008 ha subito l'apertura di sette casi per eccessiva durata del procedimento civile e otto casi di eccessiva durata del processo penale. Nello stesso anno la Corte dei Diritti dell'Uomo ha dichiarato 53 violazioni per eccessiva durata del procedimento civile, una violazione per non esecuzione della sentenza civile ed una violazione per eccessiva durata del processo penale.

Al primo gennaio 2008 erano 1.231.661 i casi penali pendenti in primo grado presso le Corti italiane, di cui 1.115.714 classificati come reati penali e 115.947 come crimini minori ; 1.504.521 sono stati i fascicoli aperti durante l'anno di riferimento, di cui 1.280.282 per reati penali e 224.239 per crimini minori. I casi penali risolti sono stati in totale 1.427.847, di cui 1.204.982 per reati gravi e 222.865 per reati minori. Al 31

dicembre 2008 rimanevano pendenti 1.308.335 fascicoli penali, di cui 1.308.335 relativi a reati e 102.759 casi minori.

Per quanto riguarda le Corti di Appello, erano 156.815 i casi pendenti al primo gennaio 2008, nell'anno di riferimento sono stati aperti 88.751 nuovi fascicoli e ne sono stati chiusi 76.622, chiudendo l'anno al 31 dicembre con 168.944 cause pendenti. Mentre nelle aule della Corte di Cassazione, sempre al 31 dicembre 2008, pendevano 33.177 cause, nell'anno di riferimento ne sono state aperte 44.029 e chiuse 48.683, per una pendenza a fine anno di 28.340 fascicoli. La Cassazione dimostra di essere l'unico grado di giudizio per il quale in un anno solare si possano chiudere più procedimenti di quanti ne vengano aperti.

Dato interessante, in tema di durata dei processi, è l'assenza di dati ufficiali sulla durata dei processi in giorni, sul numero di casi pendenti per più di tre anni e sulla percentuale di casi soggetti ad appello.

Per quanto attiene, più nello specifico, ai numeri relativi alle Procure della Repubblica, sono state 3.270.906, nel 2008, le denunce penali ricevute dalle autorità giudiziarie. Di queste, solo 1.555.392 hanno portato all'identificazione del reo (il 47,55%), mentre 1.666.943 sono state archiviate per mancata identificazione del reo (il 50,96%) e le restanti 48571 (l'1,49%) sono sfociate in un processo, ma non hanno portato all'identificazione del reo. Questo in quanto probabilmente l'indagato, poi imputato, è stato assolto dopo il rinvio a giudizio.

Il questionario CEPEJ indaga, poi, sui salari dei giudici, che partono da 29.069 euro netti l'anno, per arrivare ai 73.327 euro annui di un giudice di Cassazione; sulle compatibilità di incarico, che permettono ai giudici di insegnare, partecipare a ricerche e svolgere ruoli culturali, anche dietro compenso e sulle misure disciplinari a cui possono essere sottoposti.

Nel 2008 ci sono stati 111 rapporti disciplinari contro magistrati, di cui 26 per contrarietà all'etica, 70 per inadeguatezza professionale e 15 per reati penali. Ci sono stati inoltre 62 procedimenti disciplinari avverso pubblici ministeri: 16 per contrarietà all'etica, 40 per inadeguatezza professionale e 6 per reati penali. Questi procedimenti si sono conclusi con 40 sanzioni contro magistrati, di cui 18 sotto forma di reprimenda, 5 come sospensione, 9 come declassamento, 5 come trasferimento e 3 come destituzione. I pubblici ministeri sanzionati sono stati 5, due con reprimenda, uno con declassamento e due con il trasferimento.

Infine, il questionario CEPEJ chiede di fornire chiarimenti sullo stato dell'arte del dibattito sulla giustizia e su eventuali riforme previste. L'Italia segnala il dibattito in corso in Italia in materia di funzionamento della giustizia che è focalizzato su due aspetti chiave: le misure per ridurre l'eccessivo carico di procedimenti e la loro durata, sia nel settore civile che in quello penale, e il bisogno di una riforma strutturale del sistema giudiziario basata sulla separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri. In particolare, per quanto riguarda la riduzione del numero di procedimenti pendenti e la durata dei processi civili, una riforma del settore civile è stata realizzata nel giugno 2009 e prevede misure quali il rafforzamento di metodi alternativi di risoluzione delle controversie, la revisione dei costi connessi con l'amministrazione della giustizia, l'introduzione di un filtro per il procedimento volto a ridurre la loro ammissione alla Corte di Cassazione. Per quanto riguarda il settore penale si cita il procedimento per l'approvazione di una legge per la "durata ragionevole del processo" che ha come obiettivo quello di individuare un termine certo per il completamento del procedimento. Tutto ciò in sinergia con un programma di forte innovazione volto ad aumentare l'uso di strumenti elettronici a titolo di "notifiche elettroniche" e la



smaterializzazione della documentazione cartacea. Infine, il Ministero della Giustizia, ha annunciato che, nel 2010, il governo avrebbe avviato la realizzazione di una delle più grandi riforme della magistratura in Italia, basata sulla separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri. Queste informazioni venivano rese nei primi mesi del 2009 e, a distanza di due anni, è evidente, a prescindere dalle considerazioni di utilità di una riforma del genere, come nulla di tutto ciò sia stato realizzato.

### *2.2.2. La situazione della Bulgaria*

Al 31 dicembre 2008 la Bulgaria contava 7.640.238 abitanti e dichiarava una spesa pubblica di 12.947.643.000 euro, 128.186.163 dei quali destinati alla spesa per il funzionamento dei Tribunali ordinari, che diventano 217.141.452 euro se si sommano le voci di budget destinati alle Procure, del Consiglio Supremo e del Servizio nazionale di investigazione . I salari del personale al lordo di tutti gli oneri ammontano a 76.506.902 euro (il 59,7% del totale), 854.255 sono allocati a copertura delle spese di acquisto e manutenzione della strumentazione informatica (lo 0,7%), il 19,8% del budget viene destinato alle spese di giustizia, come ad esempio gli onorari di periti ed interpreti (25.441.538 euro). 4.172.767 euro sono destinati, al 31 dicembre 2008, alla manutenzione degli immobili (pari al 3,25), mentre nessuna cifra viene destinata agli investimenti in nuovi immobili. Nel budget totale di cui sopra non sono inclusi i 1.278.230 euro destinati alla costruzione o alla ristrutturazione del patrimonio immobiliare, dichiarati nel questionario CEPEJ nello specifico budget del Ministero della Giustizia costituito con una legge apposita ogni anno, la Law on the

Judiciary funds for construction and complete refurbishment of real estates .

Lo 0,06% del budget viene utilizzato per coprire spese di aggiornamento e formazione (78.222 euro). I restanti 21.132.479 euro vengono genericamente inseriti sotto la voce ‘altro’, a copertura di imposte, noleggi, affitti, assicurazioni e rivalutazioni.

Come per l’Italia, spicca il divario fra spese di consumo e spese per formazione ed aggiornamento. Ma occorre sottolineare come la Bulgaria stia investendo per l’edilizia giudiziaria, forse anche a causa dell’inadeguatezza degli edifici allo sviluppo richiesto dall’entrata del Paese in Europa e nelle organizzazioni internazionali.

Lo Stato Bulgaro ha incassato tasse di inizio procedimento in caso di procedimenti non penali che ammontano, nel 2008, a 33.680.554 euro. Sono esenti dal versamento delle spese di giudizio i soggetti che possono dimostrare situazioni familiari, reddituali e sanitarie di disagio e, in relazione alla tipologia di disagio, le spese vengono versate dallo Stato, dalla Croce Rossa Bulgara o dalle municipalità. Il National legal aid Bureau valuta le richieste secondo i criteri richiesti dall’assistenza sociale per l’ottenimento del contributo mensile di assistenza. Il patrocinio legale gratuito a spese dello Stato è previsto sia per giudizi penali che per giudizi non penali, con la rappresentanza in giudizio, l’assistenza legale e l’assistenza nelle richieste di accordo o patteggiamento extra-giudiziale. La concessione del patrocinio non dà diritto all’esenzione dalle imposte di giudizio, che sussiste solo nei casi sopra citati. Nel 2008 la Bulgaria ha garantito il gratuito patrocinio in 43000 casi.

Per quanto riguarda l’informazione istituzionale giuridica e giudiziaria, la Bulgaria ha tre portali internet in cui reperire testi legislativi e giurisprudenza delle Corti superiori .

Per quanto concerne le informazioni che le Corti sono obbligate a fornire, nemmeno in Bulgaria vige l'obbligo di informare le parti sulla durata prevista del procedimento, ma vi è un apparato specifico di assistenza e informazione alle vittime: il *National Council for Assistance and Compensation to Victims of Crime*, creato con la legge sull'assistenza e la compensazione economica alle vittime del crimine, la legge numero 105/2006, entrata in vigore il primo gennaio 2007.

Per quanto riguarda invece i 'trattamenti procedurali speciali', sono previste procedure di informazione e supporto, particolari modalità di udienza e diritti procedurali specifici per le vittime di stupro, del terrorismo e per i bambini, per le vittime di violenza domestica, per le minoranze razziali, i disabili, i testimoni sensibili e per i minori sotto processo.

Anche in Bulgaria la vittima di reato ha diritto alla compensazione da parte del proprio aggressore, qualora questo venga condannato, ma la Legge sul supporto alle vittime prevede anche che l'assistenza finanziaria e la compensazione vengano riconosciute alle vittime di reati penali gravi tramite fondi pubblici statali, che sfocino nella morte o nelle lesioni personali gravi, o in caso di vittime di terrorismo o della criminalità organizzata. I suddetti fondi provengono dal budget del Ministero della Giustizia, con l'allocazione annuale della legge finanziaria bulgara. Esiste anche, in via residuale, la regola per la quale la Corte può determinare particolari forme di indennizzo in casi particolari, nell'interesse della giustizia

Viene specificato il diritto delle vittime a contestare una decisione riguardante l'archiviazione di un caso, attraverso l'opposizione formale alla domanda di archiviazione del Procuratore, ed è il giudice di udienza che deve decidere sul merito, anche se la decisione è appellabile presso la Corte d'Appello. Esiste inoltre un sistema di risarcimento per eccessiva durata del

procedimento, per la non esecuzione di una sentenza e per arresto o detenzione ingiusti.

In materia di diritti dell'accusato la Legge sulla responsabilità dello Stato e delle Municipalità per Danni riconosce dei diritti di indennizzo per arresto o detenzione ingiusti, per l'ingiusta prosecuzione del processo, condanna o trattamento medico detentivo, oltre che per abuso di mezzi di indagine considerati di intelligence.

Il totale dei tribunali in Bulgaria ammonta a 197 unità, di cui 156 Corti ordinarie divise in 128 Corti regionali e 28 Corti di Distretto; e 34 Corti specializzate di prima istanza divise in 28 Tribunali Amministrativi e 6 Tribunali Militari. Inoltre ci sono 5 Corti d'Appello, la Corte Suprema di Cassazione e la Corte Suprema Amministrativa.

I giudici di professione sono in totale 2166 e non sono previsti dall'ordinamento bulgaro giudici non professionisti. Ai sensi dell'articolo 28 del Codice di Procedura Penale bulgaro, è prevista la figura della giuria, per la quale ogni assessore ha gli stessi diritti del giudice. La composizione del collegio giudicante varia a seconda della gravità del caso in discussione: giudice unico quando il reato è punibile con una pena massima di cinque anni, un giudice e due giurati quando il reato è punibile con una pena superiore ai cinque anni e due giudici e tre giurati quando la pena prevista per il reato a ruolo è uguale o maggiore a quindici anni di detenzione.

Non sono forniti dati sullo staff non giudicante e ausiliario delle Corti.

Per quanto riguarda invece le Procure e, quindi, il sistema di pubblica accusa, la Bulgaria dispone di 1.522 pubblici ministeri.

In tema di informatizzazione del sistema giudiziario, la totalità delle strutture utilizza sistemi informatici sia per l'archiviazione e la

verbalizzazione, sia per la compilazione della giurisprudenza. Inoltre, ogni ufficio giudiziario dispone di mezzi elettronici per la comunicazione con le parti in causa.

La Bulgaria afferma di utilizzare indicatori di efficienza nel funzionamento delle Corti, che si basano sul numero di casi aperti, durata dei procedimenti, casi risolti e numero di casi pendenti. Non esistono però obiettivi di performance definiti per i singoli giudici, né sanzioni o misure per le Corti che non rispettano gli standard. Non ci sono, poi, né standard di qualità relativi alle Corti, né mezzi per analizzare l'effettiva durata dei processi pendenti. Ma l'articolo 54 della Legge sul Sistema Giudiziario prevede attività regolari di controllo da parte dell'Ispettorato esistente in seno al Supreme Judicial Council.

Come già evidenziato, la sezione Fair trial del questionario CEPEJ è volta ad indagare che lo Stato rispondente abbia criteri precisi per rispettare in particolar modo gli articoli 5 e 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo. La Bulgaria non fornisce dati sulle chiamate in causa presso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per l'anno 2008, ma evidenzia la possibilità di agire con procedure urgenti specifiche in particolari casi di tipo civilistico, oltre all'esistenza nel proprio ordinamento di procedure sommarie o con rito abbreviato in ambito penale, anche se solo a determinate condizioni. Ai sensi degli articoli 356 e seguenti del Codice di Procedura Penale è ammesso il procedimento sommario quando vi sia arresto in flagranza di reato, siano state ritrovate 'tracce ovvie' del crimine sul corpo o sui vestiti dell'accusato, sia stata resa piena e valida confessione, vi sia un testimone oculare del fatto. Gli organi preposti alle investigazioni hanno sette giorni di tempo per chiudere le indagini. Gli articoli 362 e seguenti, invece, regolano il processo immediato, disponendo che, negli stessi casi previsti per le investigazioni sommarie, gli organi

inquirenti hanno l'obbligo di notificare immediatamente il fatto al Procuratore, il quale con il primo atto di indagine instaura il processo inquirente, che deve terminare entro tre giorni.

Al primo gennaio 2008 erano 14.839 i casi penali pendenti in primo grado presso le Corti bulgare anche se non si hanno dati sulla ripartizione fra reati penali crimini minori; 26.295 sono stati i fascicoli aperti durante l'anno di riferimento. I casi penali risolti sono stati in totale 29.192 e al 31 dicembre 2008 rimanevano pendenti 11.942 procedimenti.

Per quanto riguarda le Corti di Appello, erano 1.894 i casi pendenti al primo gennaio 2008, nell'anno di riferimento sono stati aperti 7.922 nuovi fascicoli e ne sono stati chiusi 8.038, chiudendo l'anno al 31 dicembre con 1.778 cause pendenti. Mentre non si hanno dati sui procedimenti presso la Corte di Cassazione. È evidente come in entrambi i gradi di processo il sistema giudiziario penale bulgaro riesca a chiudere l'anno con meno cause pendenti rispetto alla sua apertura, nonostante la costante e rilevante apertura di procedimenti, soprattutto in rapporto all'esiguità di Corti presenti sul territorio.

Dato interessante, in tema di durata dei processi, è l'assenza di dati ufficiali sulla durata dei processi in giorni e sul numero di casi pendenti per più di tre anni.

Per quanto attiene, più nello specifico, ai numeri relativi alle Procure, non si hanno dati certi sul numero delle denunce penali ricevute dalle autorità giudiziarie, ma 231.489 sono state archiviate per mancata identificazione del reo, 22.326 non sono state accolte perché il fatto non costituisce reato, 4.577 sono state archiviate per 'ragioni di opportunità', in quanto in Bulgaria non esiste l'obbligo dell'azione penale ed, ai sensi dell'articolo 243, paragrafo 1 parte 2 del Codice di Procedura Penale,

questi casi sono assimilabili alla mancanza di prove; infine 43.736 sono sfociate in un processo.

Il questionario CEPEJ indaga, poi, sui salari dei giudici, che partono da 7.227 euro lordi l'anno di un giudice di prima istanza, per arrivare ai 23.366 euro annui di un giudice di Cassazione; inoltre da conto delle compatibilità di incarico, che permettono ai giudici di insegnare e partecipare a ricerche, anche dietro compenso, mentre possono svolgere mansioni culturali solo senza remunerazione e sulle misure disciplinari a cui possono essere sottoposti e che prevedono solamente il richiamo, la riduzione del salario o la decadenza.

Un nuovo codice di procedura penale, adottato nel 2005, è entrato in vigore il 29 aprile 2006. Questo mira in particolare ad accelerare il procedimento penale in seguito alle numerose violazioni constatate dalla Corte. È previsto l'obbligo per i giudici e gli organismi responsabili dell'indagine preliminare di esaminare i casi penali entro un tempo ragionevole e, a maggior ragione, ai casi in cui l'imputato è detenuto deve essere data la priorità di esame sugli altri. Vengono poi imposti dalla legge dei termini in cui concludere le indagini preliminari, con il divieto di utilizzazione in giudizio di prove acquisite oltre questo termine. Il nuovo codice prevede la creazione di un modello di inchiesta sommaria giudiziaria nei tribunali di prima istanza, che renda possibile per l'imputato ottenere una riduzione di pena qualora ammetta l'infrazione e rinunci alla produzione di prove o testimonianze, con l'obbligo della presenza di un difensore (se necessario nominato dal giudice).

Inoltre, il codice di procedura penale è stato modificato nel 2010 con lo scopo, in particolare, di evitare rinvii ingiustificati nella fase delle indagini preliminari e il rinvio delle udienze in cui il rappresentante dell'imputato non compare senza addurre legittime motivazioni e,

presumibilmente, in modo pretestuoso. Tra l'altro è recentissima la possibilità per le autorità giudiziarie di avere accesso alla banca dati nazionale del registro della popolazione, che dovrebbe impedire alcuni ritardi derivanti dalle richieste di informazioni necessarie per portare avanti un procedimento giudiziario.

In base alla legge sulla competenza giudiziaria, la mancanza sistematica del rispetto dei termini previsti ed ogni altra azione o omissione che possano ritardare il procedimento ingiustificatamente, sono considerate infrazioni disciplinari per giudici, pubblici ministeri e giudici istruttori, che possono essere quindi sanzionati dal Ministero della Giustizia .

Il nuovo codice ha anche rimosso le ultime restrizioni al diritto di un detenuto a contestare la legalità della detenzione preventiva, che potrebbe portare alla violazione dell'articolo 5.4 della Convenzione: il nuovo articolo 65 prevede che chiunque possa rivolgersi ad un giudice con la richiesta di un controllo sulla legittimità della propria detenzione e questi deve prendere in considerazione la richiesta e, se del caso, ordinarne il rilascio. La domanda può essere presentata tramite l'ufficiale responsabile delle indagini, che informa immediatamente il procuratore e rimanda la questione al tribunale. Il giudice è tenuto a considerare il caso entro tre giorni, nel corso di un'audizione pubblica. Un ulteriore ricorso contro questa decisione può essere presentato entro sette giorni presso un tribunale superiore. Il tribunale che rifiuta di ordinare il rilascio dell'imputato ha comunque facoltà di fissare un termine non superiore a due mesi durante i quali una nuova domanda per il rilascio non sarà ammissibile, tranne nel caso di un improvviso deterioramento della salute della persona detenuta, al fine di evitare domande manifestamente infondate.

La Corte europea ha costantemente sottolineato la mancanza, nel diritto bulgaro, di un rimedio che consenta di ottenere un risarcimento per



la durata eccessiva dei procedimenti giudiziari. A questo proposito il Governo ha indicato che, nel contesto di attuazione di un più vasto piano per eliminare le cause delle violazioni costanti dalla Corte europea, si è costituito un gruppo di lavoro con l'obiettivo di preparare un disegno di legge che modifichi la legge sulla responsabilità dello Stato e dei Comuni per danni alle persone. Questo disegno di legge prevede, in particolare, l'introduzione di una domanda di risarcimento in caso di ritardo ingiustificato nel procedimento, ritardo per il quale lo Stato può essere ritenuto responsabile.

Per quanto riguarda il procedimento penale, si deve anche notare che determinate forme di risarcimento non patrimoniale esistono già nei casi di eccessiva durata dei procedimenti, basti citare la possibilità di ridurre le sanzioni comminate, soprattutto sottraendo il computo della custodia cautelare dal computo della pena da scontare.

Per quanto riguarda le costanti violazioni dell'articolo 2, la Bulgaria ha attuato politiche di formazione sui diritti umani, in particolare sulle norme della Convenzione, che è ormai diventata parte della formazione obbligatoria per gli agenti di polizia presso l'Accademia del Ministero degli Interni. Inoltre, tra il 1999 e il 2003 centinaia di agenti di polizia hanno partecipato a seminari e altre attività formative in conformità con i requisiti delle convenzioni e delle raccomandazioni del Comitato contro la Tortura per l'esercizio delle loro funzioni.

Nel 2000 un particolare Comitato dei Diritti Umani è stato istituito presso la Direzione nazionale di polizia. I suoi compiti principali sono l'organizzazione della formazione sui diritti umani per la polizia, sulla scorta delle indicazioni fornite dalle relazioni del Comitato contro la Tortura riguardanti la Bulgaria e l'elaborazione di proposte per misure concrete per prevenire i casi di maltrattamenti da parte della polizia. Nel

2002 il lavoro di questa commissione ha portato all'introduzione di un nuovo modello di dichiarazione contenente informazioni sui diritti fondamentali dei detenuti, come il diritto di essere assistito da un avvocato, di essere visitato da un medico e di informare un terzo del proprio stato di detenzione. Questa dichiarazione viene fatta firmare ai detenuti immediatamente dopo la loro presa in custodia, con l'obiettivo di rendere trasparente l'azione della polizia .

Un codice di etica della polizia è stato inoltre introdotto nell'ottobre del 2003 per ordine del Ministro dell'Interno: le disposizioni di questo codice sono state redatte in collaborazione con il Consiglio d'Europa e tengono conto della raccomandazione R(2001)10 del Comitato dei Ministri sul Codice europeo di etica della polizia.

Per quanto riguarda invece la raccomandazione della Corte di creare efficaci vie di ricorso interno in caso di presunti maltrattamenti da parte della polizia, la giurisprudenza è in continua evoluzione al fine di tenere meglio conto della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Ciò si traduce in un maggiore controllo giurisdizionale delle decisioni dei pubblici ministeri in materia di affidamento alla polizia o di detenzione provvisoria. L'effettivo accertamento delle accuse di maltrattamenti da parte della polizia, inoltre, è stato garantito attraverso modifiche legislative adottate nel nuovo codice di procedura penale, per garantire il controllo giurisdizionale sulle decisioni dei pubblici ministeri sulla chiusura di un procedimento penale e l'autonomia dei giudici di ordinare ai pubblici ministeri di eseguire misure di indagine specifica .

A livello più strettamente vittimologico occorre segnalare le conseguenze del caso M.C. contro Bulgaria. In questo caso la Corte ha rilevato che lo Stato convenuto ha violato degli obblighi positivi, che gli vengono imposti dagli articoli 3 e 8, non applicando in modo efficace un

sistema di leggi che punisca ogni forma di stupro e abusi sessuali, anche in mancanza di resistenza fisica da parte vittima. La Corte ha rilevato che la sentenza di assoluzione dei perpetratori è stata troppo restrittiva nell'interpretazione della legge penale, perché ha dato troppa enfasi all'assenza di prove fisiche di uno stupro -come i segni di violenza e di difesa- mentre in caso di stupro una Corte dovrebbe concentrarsi sulla mancanza di consenso da parte della vittima.

Il Consiglio di Legislazione presso il Ministero della Giustizia bulgaro ha emesso una relazione secondo cui non sarebbe necessario modificare il codice penale in esecuzione della presente sentenza, in quanto il risultato atteso può essere raggiunto mediante l'elaborazione di istruzioni per gli organi di indagine. In effetti nel 2005 l'ufficio investigativo nazionale bulgaro ha preparato e diffuso indicazioni metodologiche sulle indagini per stupro a tutti i servizi regionali di indagine. Inoltre, una circolare che specifica gli obblighi concreti per le autorità inquirenti in questi casi è stata diffusa il 16 ottobre 2007 dal direttore della Polizia Nazionale del Ministero degli Interni e indirizzata ai direttori di tutti i servizi di polizia in tutto il paese. Nella circolare viene disposto che prove riguardanti lo stato psicologico delle vittime di stupro vengano raccolte, in particolare qualora si tratti di minori.

### 2.2.3. La situazione del Regno Unito

Al 31 dicembre 2008 il Regno Unito<sup>9</sup> contava 54.439.700 abitanti e dichiarava una spesa pubblica di 643.786.033.297 euro<sup>10</sup>, 1.437.326.465 dei quali destinati alla spesa per il funzionamento delle Corti. Non è possibile contabilizzare le cifre specifiche destinate a salari dei dipendenti, per la gestione degli immobili e per gli investimenti informatici, di formazione e di innovazione, in quanto le singole voci di budget sono allocate in maniera aggregata da più istituzioni e per più settori. Inoltre, nella spesa per la giustizia, sono inserite le spese per la *Criminal Injuries Compensation Authority*, la *Criminal Cases Review Commission*, l'*Office of the Public Guardian* e il *Parole Board and Central Funds*, ma non le

---

<sup>9</sup> I dati che seguono fanno riferimento alla sola Inghilterra e al Galles. La Scozia e l'Irlanda del Nord hanno sistemi giuridici separati, anche se fanno capo al Regno Unito. Per quanto riguarda il sistema giudiziario penale della Scozia, possiamo dire che l'attuale sistema dei tribunali distrettuali è stato istituito nel 1975 con il District Courts (Scotland) Act. Attualmente, in Scozia vi sono 30 tribunali distrettuali. I tribunali distrettuali si occupano soltanto di reati penali minori. La maggior parte dei reati che vengono giudicati in sede di tribunale distrettuale consistono in violazioni dell'ordine pubblico, aggressioni, atti di vandalismo, frodi nel settore dell'elettricità, eccesso di velocità e altre infrazioni del codice della strada. Il tribunale distrettuale è formato da un giudice non professionista, il giudice di pace (Justice of the Peace), assistito da un ausiliario con formazione giuridica (clerk). Contro le decisioni del tribunale distrettuale si può ricorrere in appello dinanzi alla High Court of Justiciary.

La sheriff court è un tribunale di primo grado in materia penale. Le sheriff courts si occupano di una grande gamma di reati (minori o gravi) commessi nella Sheriffdom, compresi tutti quelli che possono essere portati in sede di tribunale distrettuale e la maggior parte di quelli per i quali è competente la High Court of Justiciary. Lo Sheriff può agire da solo (giudizio per direttissima) o insieme ad una giuria (procedura formale). Per il ricorso in appello ci si può rivolgere alla High Court of Justiciary.

La High Court of Justiciary è il tribunale penale supremo in Scozia ed è stato istituito nel 1672. Il presidente del tribunale è il Lord Justice General che svolge anche le funzioni di Lord President della Court of Session. Quando svolge le funzioni di tribunale di primo grado, la High Court of Justiciary va in trasferta. Ha competenza giurisdizionale per tutta la Scozia e per tutti i reati tranne che nei casi in cui ciò non è previsto dalla legge. In pratica, si occupa di reati gravi come l'omicidio, l'omicidio colposo, la rapina a mano armata, il traffico di droga e i reati di sfruttamento sessuale dei bambini. Le cause sono esaminate da un giudice e da una giuria composta da quindici persone.

In Irlanda del Nord esistono le Magistrates' Courts, che trattano reati per cui il convenuto non ha diritto a un processo con giuria. Si tratta di reati definiti "minori" (summary offences), che prevedono la reclusione massima di sei mesi e/o una pena pecuniaria fino a 2 000 GBP. Le Magistrates' Courts si occupano anche di reati in cui il convenuto, pur avendo facoltà di scegliere il processo con giuria, decide per il procedimento dinanzi al giudice distrettuale.

<sup>10</sup> Le conversioni sterlina – euro, ove presenti, sono effettuate direttamente dall'ufficio che risponde al questionario, con cambio sterlina – euro a 1.2586.

spese per il *National Offender Management Service*, il sistema penitenziario di Sua Maestà.

Il sistema inglese prevede tasse di inizio procedimento in caso di procedimenti non penali che ammontano, nel 2008, a 476.593.000 euro. Sono esenti dal versamento delle spese di giudizio i soggetti che possono dimostrare situazioni familiari, reddituali e sanitarie di disagio o che beneficino di sussidi statali. Il patrocinio legale gratuito a spese dello Stato è previsto sia per giudizi penali che per giudizi non penali, con la rappresentanza in giudizio e l'assistenza legale e copre le tasse di procedimento, ma non, ovviamente, le spese legali di esecuzione di una sentenza. Nel 2008 il Regno Unito ha destinato 1.878.704.340 euro all'aiuto legale, di cui 1.203.200.125 per casi penali e 675.504.215 euro per assistenza legale civilistica.

Per il 2008 sono stati garantiti 1.661.000 assegni di tutela legale, 623.000 dei quali per procedimenti penali.

Per quanto concerne le informazioni che le Corti sono obbligate a fornire, in Inghilterra, così come in Italia e in Bulgaria, non vige l'obbligo di informare le parti sulla durata prevista del procedimento, ma in realtà ogni tribunale pubblica sul proprio sito il calendario delle udienze, a cadenza trimestrale.

Vi è poi un apparato specifico e gratuito di assistenza e informazione alle vittime, che prevede l'obbligo da parte della polizia e della Procura della Corona di fornire informazioni sui progressi dell'indagine, sulle udienze e sul processo. Il procuratore ha l'obbligo di tenere in considerazione l'impatto che il reato ha avuto sulla vittima per qualsiasi sua richiesta o considerazione, fino alla gravità della pena che decide di richiedere.

Per quanto riguarda invece i ‘trattamenti procedurali speciali’, sono previste procedure di informazione e supporto, particolari modalità di udienza e diritti procedurali specifici per le vittime di stupro, del terrorismo e per i bambini, per le vittime di violenza domestica, per le minoranze razziali, i disabili, i testimoni sensibili e per i minori sotto processo.

In Regno Unito le vittime di reato hanno diritto alla compensazione e al risarcimento da parte dell’aggressore, qualora questo venga condannato, ma la Legge sul supporto alle vittime prevede anche che assistenza finanziaria e compensazione da parte di fondi pubblici statali vengano riconosciute alle vittime di reati penali gravi, che sfocino nella morte o nelle lesioni personali gravi, o in caso di vittime di terrorismo o della criminalità organizzata.

In Inghilterra, al contrario che in Italia e in Bulgaria, non è previsto il diritto delle vittime a contestare una decisione riguardante l’archiviazione di un caso.

Esiste un sistema di risarcimento per eccessiva durata del procedimento, per la non esecuzione di una sentenza e per arresto o detenzione ingiusti. Sono previsti risarcimenti *ex gratia* nel caso in cui vi sia manifesta cattiva amministrazione del caso. Inoltre l’ammontare dei risarcimenti sono stabiliti dalla giurisprudenza per l’ingiusta detenzione, mentre per l’ingiusto arresto sono previste mille sterline per la prima settimana e cento sterline per ogni giorno aggiuntivo.

Il totale dei tribunali nel Regno Unito ammonta a 573 unità, di cui 543 Corti ordinarie e 22 Corti specializzate di prima istanza, ognuna con una precisa materia di competenza, dal lavoro, alla compensazione per le vittime di reati, di guerra o per le questioni legate alla disabilità.. Inoltre ci sono 5 Corti d’Appello, la Corte Suprema di Cassazione e la Corte Suprema Amministrativa.

I giudici di professione sono in totale 1902 ma sono previsti dall'ordinamento giudici part-time, presenti in 7831 unità. Vi è poi un vero e proprio esercito<sup>11</sup> di giudici non professionali, che si avvicinano per ruolo e funzioni alla figura dei nostri Giudici di Pace, che hanno diritto al solo rimborso spese.

Non solo la figura della giuria è prevista, ma è anche teoricamente obbligatoria e il sistema giudicante di Sua Maestà ha coinvolto, nel solo 2008, 183.506 giurati, sia in cause penali che in cause civili.

Nel Regno Unito, il diritto ad avere una giuria popolare nei processi fu stabilito nel 1215 quando l'articolo 39 della Magna Carta entrò in vigore. L'articolo stabilisce che nessun uomo libero possa essere arrestato, imprigionato, multato, messo fuori legge, esiliato o molestato in alcun modo, né che venga usata la forza nei suoi confronti, se non per giudizio legale dei suoi pari e per la legge del regno. Con l'entrata in vigore del *Criminal Justice Act* del 2003, è stato riconosciuto, nel luglio 2007, per la prima volta il diritto di condurre processi in assenza di una giuria sia in Inghilterra che in Galles.

Le sezioni 44 e 46 del *Criminal Justice Act* 2003 prevedono la possibilità di condurre un processo senza giuria qualora due condizioni si realizzino: in primo luogo deve esistere un pericolo reale che la giuria possa essere influenzata, poi deve essere dimostrato che tale influenzabilità possa essere di una portata tale da far sì che sia nell'interesse di un processo equo che esso venga condotto senza giuria.

Per quanto riguarda invece le Procure e, quindi, il sistema di pubblica accusa, i Pubblici ministeri sono 2868.

In tema di informatizzazione del sistema giudiziario, la totalità delle strutture utilizza sistemi informatici sia per l'archiviazione e la

---

<sup>11</sup> 29.500 unità, numero solamente approssimato, per stessa ammissione del compilatore.

verbalizzazione, sia per la compilazione della giurisprudenza. Inoltre, ogni ufficio giudiziario dispone di mezzi elettronici per la comunicazione con le parti in causa.

Il sistema inglese utilizza indicatori di efficienza nel funzionamento delle Corti che si basano sul numero di casi aperti, durata dei procedimenti, casi risolti e numero di casi pendenti. E sono previsti report di efficienza mensili per i singoli giudici, per le singole Corti, anche in relazione al calcolo dell'effettiva durata dei processi pendenti.

Come già evidenziato, la sezione *Fair trial*<sup>12</sup> del questionario CEPEJ è volta ad indagare che lo Stato rispondente abbia criteri precisi che indichino il rispetto in particolar modo degli articoli 5 e 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo. Non vengono forniti dati sulle chiamate in causa presso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per l'anno 2008, ma si evidenzia la possibilità di agire con procedure urgenti specifiche in particolari casi di tipo civilistico, oltre all'esistenza nel proprio ordinamento di procedure sommarie o con rito abbreviato in ambito penale, anche se solo a determinate condizioni.

Al primo gennaio 2008 erano 39.484 i casi penali pendenti in primo grado presso le Corti e non è prevista ripartizione fra reati penali crimini minori; 113.696 sono stati i fascicoli aperti durante l'anno di riferimento. I casi penali risolti sono stati in totale 129.072 e al 31 dicembre 2008 rimanevano pendenti 41.582 procedimenti.

Per quanto riguarda le Corti di Appello, erano 2.854 i casi pendenti al primo gennaio 2008, nell'anno di riferimento sono stati aperti 21.259 nuovi fascicoli e ne sono stati chiusi 19.782, terminando l'anno al 31 dicembre con 4.350 cause pendenti. Purtroppo non si hanno dati sui procedimenti presso la Corte di Cassazione. È evidente come in entrambi i



gradi di processo il sistema giudiziario penale inglese non riesca a chiudere l'anno con meno cause pendenti rispetto alla sua apertura, nonostante il grande numero di giurisdizioni presenti sul territorio.

Dato interessante, in tema di durata dei processi, è l'assenza di dati ufficiali sulla durata dei processi in giorni e sul numero di casi pendenti per più di tre anni.

Per quanto attiene, più nello specifico, ai numeri relativi alle Procure, le denunce penali ricevute dalle autorità giudiziarie sono state 1.137.375, di cui 4005 archiviate per mancata identificazione del reo, 47.958 sono state rigettate per mancanza di prove, 20.883 sono state archiviate per 'ragioni di pubblico interesse', in quanto in Regno Unito non esiste l'obbligo dell'azione penale, 20.181 sono state archiviate per incapacità di proseguire il procedimento (per esempio dopo che un testimone chiave si sia reso irreperibile); infine 1.041.354 sono sfociate in un processo.

I magistrati volontari, che si occupano del 95% di tutti i procedimenti penali in Inghilterra, e di un gran numero di cause civili, vengono reclutati e selezionati da 101 Comitati consultivi locali e sono formalmente nominati dal Cancelliere insieme al Capo dipartimento della Giustizia. Non sono necessari titoli o una formazione giuridica specifica, ma i nominati devono dimostrare di rispondere a sei requisiti personali fondamentali:

1. buon carattere
2. comprensione e buone doti di comunicazione
3. consapevolezza sociale
4. maturità e temperamento giusto
5. solida capacità di giudizio
6. impegno e affidabilità.

---

<sup>12</sup> Domande da 84 a 100.

Il questionario CEPEJ indaga, poi, sui salari dei giudici, che partono da 105.526 euro lordi l'anno di un giudice di prima istanza, per arrivare ai 212.093 euro annui di un giudice di Cassazione. Per quanto concerne le compatibilità di incarico, non è permesso ai giudici insegnare, né fare consulenze o svolgere arbitrati, ma possono partecipare a ricerche, anche dietro compenso e possono svolgere mansioni culturali senza remunerazione.

Le misure disciplinari a cui i giudici possono essere sottoposti sono il richiamo formale, l'ammonizione, la sospensione dagli uffici, la reprimenda formale e la rimozione dal ruolo. Nel 2008 sono state comminate 59 sanzioni, di cui due per commissione di reati, 33 reprimende, una sospensione, una sospensione e ben 25 destituzioni.

Il Criminal Injuries Compensation Scheme è stato concepito dal ministro degli Interni inglese nel 1995 e successivamente approvato dal Parlamento, l'applicazione del Piano è iniziata nel 1996 con l'emanazione del *Criminal Injuries Compensation Act* (1995). In realtà, però, il concetto di compensazione legale per lesioni conseguenti ad un reato subito nasce nel Regno Unito già nel 1964 quando un fondo apposito era stato istituito, anche se era destinato al risarcimento per le lesioni subite nell'adempimento del dovere di agenti di polizia, pompieri e personale di soccorso in servizio. La legge del 1995 ha istituito la *Criminal Injuries Compensation Authority*, che è responsabile della gestione del sistema in vigore dal 1996 ed ha creato il *Criminal Injuries Compensation Board*. Questo rende il Regno Unito il primo paese ad avere istituito un regime di risarcimento danni causati da episodi criminosi.

Il Piano è progettato per agire su diversi fronti. Offre compensazione economica per le vittime di crimini violenti, per i loro parenti e –in alcuni casi- anche per i loro amici più vicini. L'obiettivo di questo riconoscimento

finanziario è triplice: in primo luogo, si vuole dare riconoscimento alla natura criminale delle lesioni fisiche o mentali subite, in secondo luogo si vuole compensare i mancati guadagni o le eventuali perdite e spese sostenute a causa del reato e delle sue conseguenze; infine, in determinate circostanze, si vuole compensare il parente stretto della vittima di atti di violenza, qualora quest'ultima fosse responsabile del sostentamento del parente che riceve la compensazione.

Il richiedente può essere considerato idoneo alla compensazione qualora abbia subito danni fisici o psicologici in seguito ad atti violenti, subiti in Gran Bretagna; con il solo limite di una sorta di 'franchigia' legata alla gravità del danno, che deve essere abbastanza serio da poter beneficiare del 'premio minimo'. Ciò in quanto il regime prevede un sistema di 'tariffe', in cui sono collocati una serie di differenti livelli di compensazione in venticinque fasce separate che contemplano circa quattrocento diversi tipi di lesioni. Ogni tipo di lesione, fisica o psichica che sia, ha il suo indennizzo standard, a partire da un minimo di 1000 sterline.

Il sistema, oltre ad essere un po' troppo standardizzato, presenta anche un altro limite: l'indennizzo delle lesioni copre i soli fatti accaduti in Gran Bretagna, non in tutto il Regno Unito, in quanto la vittima di un crimine violento in Irlanda del Nord dovrà presentare una domanda ad un altro istituto .

Il lato molto positivo è invece costituito dalla possibilità di poter chiedere un indennizzo senza rappresentanza legale o consulenza di qualsiasi tipo, il processo di applicazione è semplice, avviene compilando alcuni moduli ed, eventualmente, fornendo alcune prove documentali.

Nel Regno Unito la funzione del *Victim Support* è stata concepita a livello governativo per aiutare tutti coloro che sono stati colpiti dalla

criminalità, non solo le vittime e i testimoni, ma anche i loro amici, la famiglia e tutte le altre persone coinvolte nelle conseguenze dell'atto criminale. E poiché è stato costituito come ente di beneficenza indipendente, è possibile rivolgersi anche senza aver denunciato il reato alla polizia, in quanto il supporto offerto non comporterà il coinvolgimento del sistema di giustizia penale a meno che non lo voglia la vittima (con l'unica eccezione di una riconosciuta situazione di emergenza, in cui qualcuno corre un rischio imminente per la propria incolumità).

L'aiuto offerto si articola in tre principali tipologie, a seconda che sia rivolto ad una vittima o ad un testimone di reato: supporto emotivo, informazioni e aiuto pratico; l'assistenza può essere fornita indifferentemente per telefono o personalmente, in modo da non scoraggiare soggetti che potrebbero provare vergogna a recarsi presso gli uffici o che vogliono rimanere anonimi.

A qualsiasi vittima, a prescindere dalla natura e dalla gravità del crimine, sono riconosciuti cinque diritti fondamentali: l'essere trattato con rispetto, riconoscimento e sostegno, l'aver informazioni e spiegazioni sui progressi del proprio caso, l'essere protetto in tutti i modi necessari, ottenere un risarcimento, l'essere liberi dall'onere di dover decidere per il destino del trasgressore, per evitare problemi di coscienza, senza che però questo escluda la vittima dal proprio caso giudiziario. Le vittime, inoltre, hanno la possibilità di spiegare gli effetti economici, fisici ed emotivi del reato che le ha coinvolte e tale informazione deve essere presa in considerazione ogni volta che vengono assunte decisioni sul caso.

Il *victim support*, però, non è un servizio di consulenza psicologica professionale, l'istituto è formato da volontari addestrati a livello burocratico e psicologico di ascolto, ma solo per un sostegno interpersonale di tipo quasi 'amicale'. Qualora una vittima mostri il bisogno di una

consulenza psicologica, ad esempio per problemi di disturbo da stress post traumatico, il supporto attiverà i propri contatti per indirizzarla adeguatamente.

Il supporto emotivo è disponibile anche per i testimoni, in quanto l'esperienza del tribunale può essere effettuata in un clima intimidatorio, a seconda del reato in oggetto, oltre al fatto che ci si possa trovare a fornire prove dovendo parlare di esperienze difficili e dolorose.

I diritti legali delle vittime sono stati ufficializzati in un documento chiamato Codice di condotta per le vittime di reati . Il Codice, previsto dalla sezione 32 del *Domestic Violence, Crime and Victims Act 2004*, indica i doveri che ciascuna agenzia della giustizia penale ha nei confronti delle vittime di reato, ivi compresa la polizia, il *Crown Prosecution Service* e i tribunali.

Secondo questo Codice i diritti fondamentali di una vittima di reato riconosciuti dallo Stato includono: il diritto di essere informato circa il proprio caso da parte della polizia con cadenza almeno mensile, il diritto di sapere quando un sospetto viene arrestato, accusato, affidato con l'istituto della parole o condannato, il diritto di chiedere misure particolari in caso di deposizione in udienza se si è soggetti vulnerabili o si sono subite intimidazioni, il diritto di sapere quando colui che è stato condannato sarà rilasciato (anche se solo in caso di pena superiore ad un anno o più di carcere e solo per un reato violento o sessuale); infine le vittime hanno il diritto di essere prese in carico da un servizio di supporto apposito.

Chi denuncia un reato alla polizia può richiedere che venga registrata la 'dichiarazione personale della vittima' (VPS), una possibilità tramite cui il soggetto può raccontare in che misura si sente colpito dalla criminalità. Il VPS è un documento ufficiale che entra a far parte del fascicolo giudiziario relativo al reato e sarà a disposizione di tutti i soggetti coinvolti nel caso,

compresa la Corte, se si arriverà ad un processo. È l'occasione formale che la vittima ha per dire senza tecnicismi, ma solo con le proprie parole, quale è stato l'impatto del crimine sulla propria vita e su quella di chi la circonda..

Il Codice non prevede però servizi a favore di terzi o di vittime indirette, come ad esempio i testimoni di reati violenti, mentre accetta sotto la sua vigenza soggetti che agiscano in nome di un soggetto morto o reso inabile in conseguenza della condotta criminale. È anzi previsto che un portavoce della famiglia venga nominato dai parenti stretti della persona morta, mentre è richiesta la figura del genitore o del tutore qualora il soggetto vittima abbia un'età inferiore ai diciassette anni, ovviamente fatto salvo il caso in cui essi stessi siano sotto indagine, o siano stati accusati.

Il Codice poi prevede servizi forniti solo alle vittime cosiddette "vulnerabili", ovvero di età inferiore ai diciassette anni al momento del reato, o qualora la vittima soffra di disturbi mentali o comunque di un considerevole deterioramento delle funzioni intellettive e dell'integrazione sociale o di un handicap fisico. Tra l'altro il grado di vulnerabilità della vittima può cambiare durante il corso di un'indagine per motivi di salute, per l'intervento di episodi di intimidazione o qualsiasi altra ragione che faccia sì che questa risponda ai requisiti di validità.

A seguito della denuncia di un reato relativo ad una condotta criminosa violenta o a sfondo sessuale, se la polizia ritiene che non vi sarà alcuna indagine dovrà avvisarne la vittima tempestivamente e comunque entro cinque giorni lavorativi. La polizia deve inoltre garantire alle vittime accesso alle informazioni sui servizi di supporto e spiegare chiaramente alla vittima che i suoi dati saranno trasmessi d'ufficio ai servizi, a meno che non venga espressamente rifiutato. Anche la polizia deve adottare ogni misura a sua disposizione per identificare le vittime vulnerabili o intimidite e qualora queste vengano chiamate come testimoni nel procedimento

penale deve segnalare l'esistenza di misure speciali in loro favore e acquisirne gli eventuali pareri.

Come già accennato, finché nessun sospetto viene arrestato, accusato, ammonito o rinviato a giudizio, la polizia deve notificare alla vittima almeno su base mensile i progressi compiuti in ogni fase di indagine fino alla chiusura delle indagini. Qualora l'inchiesta non porti all'identificazione di alcun aggressore, la polizia dovrà render conto di questo, esponendo le proprie ragioni alla vittima o alla sua famiglia. Nel caso in cui invece vi sia la condanna di un soggetto, la vittima o la sua famiglia possono richiedere di venire informati di eventuali procedimenti di riesame e la polizia deve garantire che queste informazioni vengano trasmesse entro un giorno lavorativo dall'avvio della procedura di revisione. Lo stesso vale per la riapertura delle indagini grazie a nuove prove o novità relative alle procedure e alle tecniche forensi.

Se un soggetto viene arrestato come sospetto la polizia deve informarne la vittima entro un giorno lavorativo, se si tratta di vittime vulnerabili o intimidite ed entro e non oltre cinque giorni lavorativi per tutte le altre tipologie di vittima. Queste scadenze valgono anche qualora l'indagato venga rilasciato a qualsiasi titolo: la polizia deve informare la vittima, giustificando il rilascio con valide motivazioni.

Il Crown Prosecution Service (CPS) ha l'obbligo di assicurare alle vittime la completa informazione sulle decisioni prese dal Procuratore sul proprio caso; anche se nei casi in cui, in seguito alla discussione tra il funzionario incaricato delle indagini e il procuratore del Re, si arrivi alla decisione che non vi siano prove sufficienti per portare avanti un procedimento penale, sarà responsabilità della polizia informare la vittima. Invece se il Procuratore prende questa decisione dopo aver ricevuto un rapporto probatorio solido, sarà sua competenza informare la vittima. Il

Procuratore, però, può decidere che non sia opportuno o utile, in particolari circostanze, informare la vittima, o che, per motivi legali o di opportunità, non vengano date specifiche spiegazioni oltre al livello minimo garantito dal Codice. In questo caso i motivi per non fornire l'informazione o per fornirla limitatamente devono essere verbalizzati.

In caso di morte a seguito di reati gravi come omicidio volontario, omicidio colposo, guida pericolosa, abuso di minori o comunque reati a sfondo sessuale, razziale e religioso, il CPS deve fornire dettagliate motivazioni qualora il Procuratore decida di non avviare alcun procedimento penale, di sospendere o alterare in maniera sostanziale il risarcimento dovuto dall'aggressore. Inoltre, se una vittima deve essere chiamata come testimone in un procedimento penale relativo ai suddetti reati, ed è stata identificata come potenzialmente vulnerabile o ha subito intimidazioni, il CPS deve richiedere al tribunale di mettere in atto misure speciali di protezione, tra cui l'assistenza da parte dei pubblici ministeri alle vittime o ai loro rappresentanti, rispondendo a qualsiasi domanda questi possono avere circa le procedure dei tribunali, sia in generale che relativamente alla loro deposizione.

In caso di ritardo dello svolgimento di un procedimento penale per reati gravi come quelli sopraddetti, il CPS deve, quando possibile, spiegare il motivo del ritardo e fornire una data probabile di termine del processo.

Da ultimo, la Procura deve rispondere alle richieste di informazioni della Criminal Injuries Compensation Authority entro e non oltre 60 giorni lavorativi.

Il Codice prevede regole di comportamento anche per il Majesty's Courts Service (il "personale della Corte"). Il personale giudiziario deve comunicare alla polizia e al personale di assistenza alla vittima della Procura tutte le audizioni che verranno effettuate, comprese gli eventuali



riesami di una sentenza già resa, entro e non oltre un giorno lavorativo in caso di vittima vulnerabile o intimidita e non oltre tre giorni lavorativi per tutte le altre vittime. Deve essere redatto un apposito verbale, qualora la segnalazione non venga effettuata, in cui verranno spiegate le motivazioni di questa mancanza, che devono ovviamente essere legate a questioni di opportunità e non di mancanza da parte di qualche soggetto.

A livello pratico, il personale del tribunale deve garantire, ove possibile, che in caso di procedimento penale relativo ad una grave condotta criminale le vittime abbiano diritto ad una zona separata di attesa e ad un posto in aula lontano dalla famiglia dell'accusato. Inoltre, le vittime ed i testimoni vulnerabili non devono aspettare più di due ore per poter rendere la propria deposizione e il personale deve prendere contatto con i *victim support* in modo che le vittime abbiano a loro disposizione un supporto in quest'occasione.

Qualora il soggetto condannato, che sta scontando una pena, si rivolga al Parole Board per chiedere il rilascio, il Comitato prima di decidere deve prendere in considerazione eventuali osservazioni fatte dalle vittime sulle condizioni da inserire nella sentenza di rilascio, qualora non si oppongano del tutto ad essa. Qualora queste condizioni non vengano inserite o il rilascio a cui ci si è opposti venga effettuato, il Comitato deve fornire una valida spiegazione, redigendo apposito verbale. Il Parole Board deve prendere in considerazione tutte le informazioni riguardanti la vittima, che riferisce un rischio attuale rappresentato da un detenuto, nel decidere se concedere o meno o di raccomandarne il rilascio.

Chiunque ritenga che il Regno Unito abbia violato un diritto riconosciutogli dalla Convenzione, sia egli vittima di un reato o di un'azione illegale o illegittima di un organo dello Stato, può fare ricorso allo *Human Rights Act*.

Lo *Human Rights Act* del 1998 è una legge entrata in vigore in Regno Unito il 2 ottobre 2000 il cui scopo è quello di dare seguito in Regno Unito alle prescrizioni contenute nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo. La legge mette a disposizione dei tribunali del Regno Unito un rimedio alla violazione di un diritto sancito dalla Convenzione, attuando appieno le regole di sussidiarietà previste dal Consiglio d'Europa e riducendo la necessità di adire la Corte di Strasburgo.

In particolare, la legge esplicitamente vieta a qualsiasi organo pubblico giudiziario o amministrativo di agire in maniera incompatibile con la Convenzione, a meno che una legge del Parlamento glielo imponga. Con questa legge, per esempio, è richiesto ai giudici di ogni grado del Regno Unito di uniformarsi alla giurisprudenza delle decisioni della Corte di Strasburgo e di interpretare la legislazione, per quanto possibile, in maniera compatibile con la Convenzione. Tuttavia, se ciò non fosse possibile, i giudici devono emettere un giudizio aderente alla legislazione inglese e contestualmente rilasciare una dichiarazione di incompatibilità: questa dichiarazione non pregiudica la validità della legge del Parlamento, ma in questo modo la legge sui diritti umani cerca di mantenere il principio della sovranità parlamentare. In questo caso un individuo ha ancora la possibilità di portare il suo caso davanti alla Corte di Strasburgo come una sorta di ultimo grado di giudizio.

Lo *Human Rights Act*, come detto, stabilisce un obbligo per tutti i giudici e tribunali nel Regno Unito di interpretare la legislazione, per quanto possibile, in maniera compatibile con i diritti sanciti nella Convenzione, ma i limiti alla 'creatività' giudiziaria sono stati molto dibattuti, in quanto questa legge, come ovvio, non invalida l'intera normativa, ma consente la modifica della stessa tramite una procedura

accelerata speciale rispetto alle normali regole di emendamento delle leggi britanniche.

La Sezione 7 della legge consente, quindi, a qualsiasi persona di sollevare un ricorso contro un ente pubblico che abbia agito o si proponga di agire in modo da contravvenire la Convenzione. Ogni soggetto è legittimato a ricorrere, purché risponda ai requisiti per essere riconosciuti come vittime dall'articolo 34 della Convenzione. Qualora si accerti che l'autorità pubblica abbia violato i diritti riconosciuti dalla Convenzione, la Corte adita ha il potere di revisione sulle conseguenze dei provvedimenti assunti o di porvi rimedio, qualora lo ritenga opportuno, anche tramite la liquidazione dei danni.

Tuttavia, la legge prevede anche una clausola di salvaguardia per le autorità pubbliche, qualora queste siano obbligate a violare la Convenzione a causa di un'imposizione dovuta alla legislazione primaria, anche se resta fermo l'obbligo per i giudici di interpretare questa legislazione nel modo il più possibile compatibile con i diritti della Convenzione.

## **2.3 La posizione della vittima nei sistemi giudiziari di Regno Unito e Bulgaria**

### *2.3.1 La posizione della vittima nel processo penale inglese*

Le vittime di reati non hanno né la possibilità né la necessità di chiedere il risarcimento del danno nel processo penale, in quanto, ai sensi del *Powers of Criminal Courts (Sentencing) Act*, sui poteri dei tribunali

penali del 2000<sup>13</sup>, i tribunali penali di Inghilterra devono valutare la possibilità di condannare l'autore del reato a risarcire la vittima che abbia subito danni alla persona (o di altro tipo) in conseguenza del reato. Se non ingiungono il pagamento di un risarcimento, i tribunali sono tenuti a motivare la loro decisione.

È possibile godere del patrocinio a spese dello Stato prima e durante il processo, ma spetta alla vittima decidere se farsi rappresentare o meno da un avvocato. I richiedenti che ricevono legittimamente un'integrazione di reddito o un sussidio di disoccupazione calcolato in base al loro precedente stipendio risultano idonei a beneficiare dell'assistenza legale e dell'assistenza in giudizio, nonché della gratuità delle spese di rappresentanza legale. Al fine di godere dell'assistenza legale, il reddito mensile lordo non deve superare le 2.288 sterline<sup>14</sup>. Le richieste di finanziamento pubblico sono anche soggette ad una valutazione delle risorse, al fine di garantire che il merito della causa giustifichi la concessione del patrocinio a spese dello Stato. La Commissione per i servizi giuridici considera le richieste in funzione della natura della causa e al livello di assistenza richiesto.

Qualora il tribunale ritenga fondata la pretesa risarcitoria, la vittima del reato dispone di assistenza particolare ai fini dell'esecuzione della sentenza nei confronti dell'autore del reato, se ad esempio questi non paga, i tribunali possono ricorrere ad una vasta serie di misure, come disporre il pignoramento dello stipendio o dei contributi previdenziali dell'autore del reato. Se questi rimane inadempiente, come ultima soluzione, possono condannarlo alla reclusione. Se anche tale misura non produce alcun

---

<sup>13</sup> Reperibile al link <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/6/contents> ultimo accesso 24 febbraio 2013.

<sup>14</sup> Corrispondenti a 2623 euro, al 24 febbraio 2013.

effetto, la sanzione pecuniaria si estingue in quanto i tribunali non dispongono di altre sanzioni efficaci.

È possibile ottenere un risarcimento dallo Stato, attraverso un sistema legale per risarcire coloro che abbiano riportato danni fisici o psichici (o entrambi) in seguito a reati violenti. Il sistema è gestito dalla *Criminal Injuries Compensation Authority* ed eroga risarcimenti anche fino a 500.000 sterline. Per avere il diritto al risarcimento, il richiedente deve essere stato vittima di un reato violento: sebbene non esista una definizione giuridica di "reato violento", di solito esso implica un'aggressione fisica alla persona, lesioni o un reato sessuale. In alcuni casi la stessa minaccia di violenza può essere considerata reato violento. Il risarcimento è ammissibile se la vittima ha riportato danni fisici o psicologici in conseguenza del reato, che sia abbastanza gravi da giustificare il risarcimento minimo di mille sterline.

Il sistema prevede che il risarcimento possa essere concesso, in determinate circostanze, anche per compensare il mancato guadagno passato o futuro o spese speciali conseguenti al reato violento.

Nel valutare una richiesta di risarcimento, la CICA terrà conto di vari fattori prima di prendere una decisione. Oltre all'identità della vittima e al momento in cui si è verificato l'evento, essa valuterà anche il grado di cooperazione della vittima con la polizia e la CICA, i suoi precedenti penali e il suo comportamento prima, durante e dopo l'evento che ha causato i danni.

Il sistema di risarcimento delle vittime di reati prevede un elenco con oltre 400 descrizioni di danni e i rispettivi importi standard di risarcimento che la CICA può versare per i danni morali sofferti dalla vittima. Qualora quest'ultima abbia subito più di un danno risarcibile, l'importo del risarcimento corrisponderà all'intero importo previsto per il danno più

grave, maggiorato del 30% del valore del secondo danno in ordine di gravità e, se del caso, del 15 % del terzo danno più grave.

Se la vittima è deceduta in seguito ai danni causati dal reato, le persone a carico o i parenti prossimi della vittima possono avere il diritto di ricevere un risarcimento per i danni letali. A tal fine è necessario che la persona a carico o il parente prossimo, al momento del decesso della vittima, fosse il coniuge, un convivente da tempo (a prescindere dal sesso, un genitore, un figlio (di qualsiasi età) o anche un ex coniuge, purché finanziariamente sostenuto dal deceduto.

In risarcimento non è limitato alle persone di una determinata nazionalità o residenti in un determinato paese, ma l'evento deve essersi verificato in Inghilterra.

Qualora l'autore del reato non sia stato identificato o arrestato, è comunque possibile ottenere un risarcimento, dopo aver ricevuto la domanda di risarcimento, la CICA prenderà contatti con la polizia, gli ospedali, i medici e qualsiasi altra organizzazione che possa fornire informazioni sul caso. Anche per questo in genere vengono prese in considerazione solo le domande di risarcimento pervenute entro due anni dalla data in cui si è verificato l'evento. Ma, se viene ritenuto ragionevole e nell'interesse della giustizia, la CICA può fare eccezioni a questo termine ultimo.

### 2.3.2 *La posizione della vittima nel processo penale bulgaro*

Il nuovo Codice di Procedura Penale<sup>15</sup> bulgaro è in vigore dal 29 aprile 2006 e, agli articoli 84 e seguenti, disciplina le richieste di risarcimento avanzate da parte delle vittime di reati. Il diritto al risarcimento è previsto per la vittima o i suoi eredi e sono a carico del condannato solo quando la sentenza emessa dal giudice penale diviene esecutiva. Il risarcimento civile nel procedimento penale è regolata dal Codice di Procedura Civile, nel caso in cui la vittima non faccia richiesta di risarcimento danni nel procedimento penale, o ritenga che l'indennità accordata non sia congrua, ha dunque il diritto di chiedere il risarcimento ai sensi della legge sulle Obbligazioni ed i Contratti del 1950. Non si può però costituirsi parte civile nel processo penale se il procedimento è già stato portato davanti a un tribunale civile, ciò per evitare l'utilizzo del ricorso civile come motivo per ritardare il procedimento penale.

Inoltre, la Bulgaria ha promulgato il *Crime Victim Assistance and Financial Compensation Act*, in vigore dal primo gennaio 2007, che riprende completamente il testo della Convenzione europea sul risarcimento delle vittime di reato del 1983; ed ha istituito un sito informativo apposito: [www.compensation.bg](http://www.compensation.bg), in cui è possibile reperire informazioni legislative, dottrinali, ma soprattutto, pratiche su come comportarsi per vedersi riconoscere i propri diritti.

Le vittime hanno il diritto di intentare l'azione civile per il risarcimento del danno nel processo penale dal momento in cui vi è l'ordine di comparizione per l'imputato che avvia l'inchiesta giudiziaria davanti al giudice di merito.

---

<sup>15</sup> Reperibile al link <http://www.diritto.it/system/docs/30518/original/bulgaria.pdf> ultimo accesso 24.2.2013

Se il reato ha causato la morte della vittima, il diritto di ricorso e ad un indennizzo viene riconosciuto ai figli, ai genitori, al coniuge o alla persona con la quale la vittima viveva quando è avvenuto il fatto.

Per quanto riguarda la compensazione finanziaria, questa viene fornita dallo Stato ai cittadini bulgari ma anche ai cittadini di qualsiasi Stato dell'Unione Europea o di altri Stati, se previsto in un trattato internazionale ratificato dalla Bulgaria. La richiesta di compensazione per i cittadini stranieri vittime di reati all'interno del territorio, deve essere presentata al Ministero della Giustizia.

Le richieste di costituzione di parte civile nel processo penale sono ammesse sia per iscritto che in forma orale dinanzi al Tribunale competente a conoscere della controversia. Nel caso in cui la richiesta venga accettata, la vittima diventa parte civile e l'imputato diviene anche il convenuto. La parte civile ha gli stessi diritti di una delle parti del procedimento penale e può essere rappresentata da un avvocato qualificato.

Nel caso in cui, dopo la concessione iniziale di compensazione, le conseguenze riconosciute alla vittima si siano evolute in modo sfavorevole per la vittima (ad esempio se una disabilità peggiora), la vittima ha facoltà di chiedere un ulteriore risarcimento per la parte eccedente.

Lo Stato assicura l'assistenza legale alla vittima bisognosa di aiuto legale per esercitare il proprio diritto di presentare la domanda di risarcimento, ma le spese sono a carico della parte civile, in caso l'imputato non venga poi riconosciuto colpevole. Esiste comunque la possibilità di ricevere assistenza legale gratuita se si rientra nei parametri stabiliti nella legge Legal Aid del 2005 che, istituendo il National Bureau Legal Aid, prevede che in presenza di utili elementi di prova, la Corte può sollevare la parte non abbiente dagli obblighi di versamento di imposte e bolli.



È, come accennato, possibile ottenere un risarcimento dallo Stato. L'opportunità è disciplinata dalla legge sull'assistenza e la compensazione finanziaria alle vittime della criminalità in vigore dal primo gennaio 2007. Oggetto di assistenza e di risarcimento da parte dello Stato sono le vittime di determinate tipologie di reati, come terrorismo, omicidio, lesioni personali gravi, molestie o stupro con conseguenti danni gravi per la salute, traffico di esseri umani, reati commessi da un gruppo criminale organizzato, purchè intenzionali, con conseguenze di morte o gravi lesioni personali. È stato, inoltre istituito un organo statale specializzato, il Consiglio nazionale per il sostegno alle vittime della criminalità che fornisce cure di emergenza, consulenza psicologica, assistenza legale gratuita, assistenza pratica e la compensazione finanziaria previste dallo Stato. Il risarcimento riguarda i reati compiuti sul territorio della Repubblica Bulgara o commessi al di fuori di questo ma subiti da un cittadino bulgaro.

Il risarcimento da parte dello Stato può essere ottenuto solo se i danni subiti non sono stati compensati in alcun modo, ma non si è tenuti a cercare prima di ottenere la riparazione dall'autore diretto del reato. Si può dunque scegliere se richiedere l'indennizzo da parte dello Stato o utilizzare i rimedi previsti in sede penale o civile contro i responsabili diretti del reato.

L'entità del risarcimento viene calcolata dal Consiglio Nazionale, che delibera a maggioranza semplice, tenendo conto dei costi dei trattamenti che la vittima ha dovuto sostenere in seguito al reato in base alle tabelle di carico del Fondo nazionale di assicurazione della malattia, della perdita di guadagno, dei costi delle spese processuali, della perdita di mezzi di sussistenza, delle spese funerarie e di altri danni documentati alle proprietà della vittima. In ogni caso, la compensazione finanziaria da parte

dello Stato può arrivare al massimo all'importo in contanti di 5000 Lev<sup>16</sup>. In casi di morte, la compensazione non può essere superiore a 10.000 Lev<sup>17</sup>.

---

<sup>16</sup> Corrispondenti a 2545 euro al 24 febbraio 2013.

<sup>17</sup> Corrispondenti a 5091 euro al 24 febbraio 2013. Per avere un'idea delle grandezze economiche, possiamo fare riferimento al fatto che un cameriere di ristorante, nel luglio 2012, guadagnava 500 lev al mese, fonte Ente statistico nazionale bulgaro, [http://www.nsi.bg/index\\_en.htm](http://www.nsi.bg/index_en.htm).

## Capitolo 3 - Vittime della giustizia e diritti umani

### 3.1 Il monitoraggio delle statistiche penali in Europa

Una fonte preziosa per l'analisi della situazione della giustizia criminale e dell'andamento dei crimini nell'intero spazio europeo è lo *European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics*<sup>1</sup>. Attualmente è disponibile la quarta edizione di questa iniziativa di raccolta dei dati che è iniziata nel 1993 sotto l'egida del Consiglio d'Europa, grazie alla rete di corrispondenti nazionali e coordinatori regionali il cui contributo è stato determinante per la raccolta e la validazione dei dati provenienti da 37 Paesi. La quarta edizione considera gli anni 2003-2007, con determinati focus per quanto attiene all'anno 2006.

L'obiettivo fondamentale del *Sourcebook* è quello di fornire informazioni comparabili sulla criminalità e la giustizia penale in Europa. Tuttavia, la questione sulla bontà dell'utilizzo delle statistiche ufficiali di giustizia penale per il processo decisionale politico sulla criminalità o per lo svolgimento di studi scientifici è uno dei dibattiti classici della criminologia. I problemi in questione si aggravano se si tratta di confronti internazionali, in quanto le nazioni possono avere organizzazioni di polizia e giudiziarie molto diverse fra loro, anche nel modo di definire i propri concetti giuridici, oltre che nella metodologia con cui raccogliere e presentare le statistiche.

Il principio di base della raccolta delle informazioni per il *Sourcebook* è quello di affidarsi ai corrispondenti nazionali. In alcuni casi,

---

<sup>1</sup> Reperibile, insieme alle tre versioni precedenti, al link <http://www.europeansourcebook.org/>. Le numerazioni delle tabelle nel presente capitolo riprendono quelle del rapporto così come pubblicate.

tuttavia, sono stati utilizzati altri canali, come l'Eurostat, l'UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*) e alcuni uffici preposti per le istituzioni europee, sulla base di un accordo reciproco di scambio di informazioni.

La valutazione periodica delle tendenze della criminalità e della giustizia penale, soprattutto a seguito dell'allargamento dei membri del Consiglio d'Europa e del Parlamento europeo nel 1990, è diventata una necessità sempre più importante.

In questo contesto, il Comitato europeo contro i problemi della criminalità [CDPC], in seno al Consiglio d'Europa, ha creato nel 1993 un gruppo di specialisti sui trend della criminalità e della giustizia penale con l'obiettivo di analizzare le statistiche ed altri dati quantitativi sulla criminalità e sul sistema di giustizia penale. Il gruppo era composto da esperti provenienti da Francia, Germania, Ungheria, Paesi Bassi, Svezia, Svizzera e Regno Unito. Da lì a breve vennero affrontati un gran numero di questioni tecniche: la comparabilità dei dati, i reati da prendere in considerazione e le relative definizioni, le regole di conteggio nei vari Paesi, l'interpretazione dei dati disponibili, le infrastrutture necessarie per la piena attuazione del progetto europeo *Sourcebook*.

Nel 1995, il Gruppo ha presentato il modello di progetto *European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics* al CDPC in cui venivano analizzati i dati sulla criminalità penale e sulla giustizia per l'anno 1990 in dieci nazioni europee, con commenti tecnici e tabelle per documentare i numerosi problemi metodologici sorti a livello internazionale e la metodologia con cui l'omogeneizzazione è stata possibile.

Per affrontare il problema di definizioni spesso incompatibili per i reati a livello nazionale, il gruppo di lavoro ha adottato la seguente

procedura: per tutti i reati inclusi nel *Sourcebook* è stata utilizzata una definizione standard che i Paesi sono stati invitati a seguire, ove possibile. È stato poi creato un elenco dei Paesi che non sono stati in grado di soddisfare completamente questa definizione con un'indicazione di quali elementi della definizione fossero problematici perché non uniformabili. Ciò è particolarmente vero per i tentativi di reato, per il modo in cui vengono classificati nelle statistiche dalla polizia. Di norma i tentativi sono inclusi nella stessa tipologia di reati consumati, anche se la percentuale di tentativi può variare di molto a seconda del Paese di riferimento: ad esempio, un'aggressione o una minaccia vengono contati come aggressione, lesioni o minacce, mentre la polizia nei Paesi Bassi classifica molto spesso tali incidenti come tentato omicidio. Questo non solo aumenta notevolmente il tasso complessivo di omicidio, ma riguarda anche la gravità delle condanne comminate, che ovviamente sono più lievi per i tentativi di aggressione rispetto ai casi in cui la vittima è stata ferita con l'intento di uccidere.

Nel suo lavoro, il gruppo ha tenuto conto delle indagini periodiche effettuate da INTERPOL, UNODC ed Eurostat; inoltre, una coordinata rete di corrispondenti nazionali ha fornito i dati da fonti statistiche correnti all'interno di ciascun Paese, insieme alle definizioni giuridiche di ogni reato. Ogni corrispondente deve essere un esperto di criminalità e statistiche penali a cui affidare il controllo, la verifica e la pulizia dei dati del proprio Paese.

La struttura di base prevede cinque capitoli: reati e delinquenti noti per la polizia<sup>2</sup>, procure, condanne e sentenze, tra cui sanzioni non detentive

---

<sup>2</sup> Questo capitolo non verrà qui esaminato, in quanto lo stesso *Sourcebook* dichiara problemi di comparabilità quasi insormontabili, nonché problemi di classificazione (ad esempio, un corpo trovato per strada vittima di un incidente stradale può essere classificato come un'aggressione, un omicidio o addirittura morto per cause naturali a seconda del sistema di registrazione della polizia). Inoltre ci sono

e dati di rilievo, cercando di estendere la copertura del *Sourcebook* al di là dei reati di delinquenza c.d. comune, cioè ai reati quali la frode, reati contro i dati ed i sistemi informatici, il riciclaggio di denaro e la corruzione. Informazioni più dettagliate sono state raccolte per taluni reati, come l'aggressione, il traffico di droga, la violenza sessuale e la violenza sessuale sui minori. Nel capitolo sull'azione penale sono presenti informazioni puntuali sulle restrizioni della libertà inflitte a persone oggetto di indagine, quali la custodia cautelare, la libertà su cauzione e il monitoraggio elettronico. Nel capitolo sulle condanne, sono disponibili informazioni dettagliate sia sugli adulti che sui minori e sono comprese le nuove forme di sanzioni non detentive (come il servizio alla comunità). Infine, il capitolo 5 presenta i dati sulle indagini internazionali di protezione delle vittime della criminalità condotte tra il 1989 e il 2005.

### *3.1.1 Le statistiche sull'attività delle Procure*

Questo capitolo descrive l'esito delle procedure della fase del giudizio penale per gli anni 2003 - 2007. Inoltre fornisce dati sul personale delle procure con riferimento agli stessi anni. Sono presenti dati su un'importante questione relativa alle prime battute di ogni procedimento penale: la custodia cautelare, la libertà su cauzione e gli strumenti elettronici di monitoraggio.

---

problematiche di tipo temporale: il momento in cui è stato registrato il reato, se in seguito ad un rapporto iniziale o in seguito ad una prima indagine. Infine, si ha il cosiddetto 'problema multireato': un evento criminoso può configurare reati diversi (ad esempio lo stupro, seguito da un omicidio perpetrato con l'uso di un'arma illegale) e non si hanno certezze sulla metodologia di registrazione, né se sono stati contati tutti i reati perpetrati o solamente il reato principale. Inoltre, in relazione ai reati continuati e ai reati in concorso, questioni come se uno stupro di gruppo debba essere considerato come uno stupro unico o meno, sono importanti, così come lo stabilire se la violenza domestica perpetrata per un periodo di tempo rappresenti un reato o più reati.

Una volta che un reato è stato segnalato alla polizia e viene identificato un sospetto, il sistema deve decidere se perseguire o meno l'indagato<sup>3</sup>, cioè se portare il caso davanti a un tribunale. In senso stretto, il termine "accusa" si riferisce solo alla presentazione del caso al tribunale penale, mentre nel *Sourcebook* il termine viene usato nel senso più generale del trattamento dei casi come processo decisionale dell'autorità penale, includendo quindi anche la decisione di cassare il procedimento o di imporre una sanzione in maniera diretta.

L'autorità preposta al perseguimento viene intesa come la persona giuridica che ha come compito principale quello di avviare un procedimento penale, ovvero di decidere, a seconda di legislazioni e prassi nazionali, il non luogo a procedere. Attualmente, le funzioni e le denominazioni variano notevolmente da Paese a Paese, ci sono grandi differenze e molte varianti del pubblico ministero (o del giudice istruttore): il *Sourcebook* considera la fase dell'imputazione come uno stadio intermedio tra l'azione della polizia e l'attività giudiziaria vera e propria. Di conseguenza, in questo capitolo si occupa delle decisioni prese in questa fase intermedia.

In alcuni Paesi, l'accesso alla fase della pubblica accusa coincide con l'uscita dalle fasi di indagini di polizia, come nel caso nei Paesi come la Francia in cui le forze di polizia sono considerate un'istituzione di supporto al pubblico ministero, senza poteri realmente indipendenti per la risoluzione dei procedimenti penali. Di conseguenza, queste sono tenute a trasferire tutti i casi di cui vengono a conoscenza all'autorità di perseguimento penale e ciò vale anche per i casi in cui nessun sospetto sia

---

<sup>3</sup> Si badi che questo riferimento non riguarda solamente i sistemi penali nei quali la pubblica accusa ha facoltà di attuare o meno l'azione penale, in quanto anche nei sistemi in cui l'azione penale è obbligatoria (come l'Italia) di fatto esiste un controllo di sbarramento, attuato attraverso la facoltà di archiviazione appannaggio del Giudice per le Indagini Preliminari (cfr. artt. 408 e 411 c.p.p.).

stato trovato e si agisca contro ignoti. In questo modo i dati relativi alle notizie di reato trasferite all'accusa appariranno sproporzionatamente alti in tali sistemi, in particolare quando nel dato siano inclusi i procedimenti contro ignoti (ad esempio in Francia).

Tuttavia, in alcuni Paesi europei, l'ingresso nel sistema giudiziario penale non corrisponde precisamente alla fine delle attività di polizia, in quanto la polizia è dotata di una –seppur residuale- facoltà di decidere se perseguire o meno il sospettato. In questo modo alcuni casi non vengono trasferiti alle procure. I Paesi in cui, sulla base del proprio sistema di giustizia penale, la polizia stessa può imporre sanzioni sono: Cipro, Repubblica Ceca, Ungheria, Islanda, Paesi Bassi, Russia, Svezia e Ucraina. Tuttavia, i poteri della polizia in tal senso sono sempre limitati ai casi di minore gravità.

Queste differenze strutturali influenzano la registrazione dell'ingresso nel sistema penale e, quindi, l'andamento e la comparabilità delle statistiche.

A differenza della maggior parte delle altre tabelle del *Sourcebook*, questo capitolo non distingue tra tipi di reato, in quanto la maggior parte dei Paesi interessati non sono in grado di fornire dati differenziati per questo campo. Vengono invece misurati i volumi di reati gestiti dalle autorità giudiziarie. Secondo la definizione standard, in linea di principio, tutti i fatti giuridici definiti come reato dalla legge penale di riferimento devono essere inclusi, ma ci sono alcuni Paesi che seguono il concetto di “minore offesa”, anche escludendoli dal codice penale (ad esempio il *wykroczenia* in Polonia in caso di furti minori) o che li rende oggetto di procedure speciali (ad esempio la maggior parte delle violazioni che, in Francia, vengono gestiti dalla sola polizia) al di fuori del sistema di giustizia penale. Pertanto, indipendentemente dal loro status giuridico, le



cifre dovrebbero includere i reati minori, oltre ai reati commessi da minorenni, alle infrazioni stradali principali (come la guida in stato di ebbrezza, che non sempre è un reato penale) e gli altri reati penali oggetto di procedimento penale. Sono escluse le infrazioni minori come il divieto di sosta, la violazione delle norme di ordine pubblico e i reati soggetti ad un procedimento al di fuori del sistema di giustizia penale, anche se definiti come attività penale dalla legge.

Un problema particolare si registra nei casi di autori ignoti del reato. In alcuni Paesi questi vengono gestiti dalla polizia che, in genere, procede con l'abbandono del procedimento, il che significa che i casi non verranno mai registrati a livello penale. Invece, per quanto attiene le statistiche giudiziarie, ci sono diverse modalità di registrazione: in alcuni Paesi non sono conteggiati affatto, in alcuni Paesi sono inclusi nei totali dei procedimenti penali. Il numero degli abbandoni del procedimento varia fortemente a seconda di queste diverse modalità di registrazione.

L'unità di conteggio qui utilizzata è il procedimento nei confronti di un imputato, non il reato, in questo modo un caso può combinare diversi reati.

I dati forniti per le cause definite dalle procure si riferiscono al tipo di decisione presa. Ciò significa che i casi pendenti non sono inclusi nel totale dei procedimenti.

La struttura delle autorità di pubblica accusa varia da Paese a Paese a seconda dei poteri discrezionali a disposizione. Sono state dunque create categorie semplificate al fine di rendere i dati comparabili: il numero di casi portati dinanzi a un giudice, il numero di casi terminati con una sanzione imposta dal pubblico ministero che ha portato ad un verdetto formale e vengono considerati come una condanna, il numero di verdetti condizionati, il numero di procedimenti sospesi in combinazione con una

misura cautelativa verso il sospetto, il numero dei procedimenti archiviati a causa della mancanza di interesse pubblico o per ragioni di efficienza, il numero di procedimenti archiviati per motivi di diritto o di opportunità, il numero di procedimenti terminati per autore ignoto, il numero di altre fattispecie residuali. Alcune di queste categorie non possono applicarsi a tutti i Paesi considerati.

Le seguenti strutture di base sono possibili:

- Ci sono Paesi in cui il pubblico ministero non ha né il potere di far terminare un caso, né di imporre condizioni o sanzioni su un autore di reato, secondo un rigido principio di legalità del procedimento penale questa autorità ha semplicemente la funzione di portare un caso innanzi una corte di giustizia.

- Nella maggior parte dei Paesi oggetto del secondo capitolo del *Sourcebook*, l'autorità istruttrice ha il potere di decidere sul non luogo a procedere.

- In altri Paesi il pubblico ministero non ha solo il potere di decidere se perseguire o meno l'indagato, ma ha anche la possibilità di chiudere il caso ponendo condizioni, come ad esempio sanzionando il presunto autore del reato a pagare una sorta di multa (possibile solo se questi acconsente alla misura, altrimenti il caso andrà in corte).

- Infine, in alcuni Paesi il pubblico ministero può imporre reali sanzioni penali che costituiscono un verdetto formale e contano come vere e proprie condanne.

La differenziazione tra "casi portati dinanzi a un giudice", "sanzioni imposte dal pubblico ministero che ha portato ad un verdetto formale e contano come condanna" e "sospensione condizionale" non è, però, sempre netta. Dipende da quanto il giudice viene coinvolto nel processo decisionale del pubblico ministero. In alcuni Paesi, il giudice deve

approvare tutte le decisioni prese dalla procura per concludere un procedimento senza adire formalmente un tribunale, mentre in altri il pubblico ministero ha più poteri al riguardo.

Un'ampia variazione può essere osservata in uscita, cioè il totale dei casi giudicati da parte delle autorità giudiziarie: da 240 casi per 100 000 abitanti in Irlanda a 8.923 in Belgio nel 2006 (cfr. tabella 2.2.1.1 – i Paesi indicati con \* non includono i casi con autore ignoto).

**Table 2.2.1.1 Criminal cases handled by the prosecuting authorities – Output cases: Total**

	2003	2004	2005	2006	2007	% change 2003-7
Albania	354	442	448	480	...	...
Armenia	312	332	270	298	293	-6
Austria	8 076	6 903	7 489	7 238	7 416	-8
Belgium	8 923	8 024	7 514	7 000	6 836	-23
Bosnia-Herzegovina	...	...	...	...	...	...
Bulgaria	2 405	2 624	2 269	2 444	6 131	155
Croatia	1 053	1 082	1 053	1 085	1 078	2
Cyprus	...	...	...	...	...	...
Czech Republic*	1 238	1 190	1 117	1 043	1 009	-19
Denmark	...	...	...	...	...	...
Estonia	...	...	...	2 862	2 726	...
Finland*	1 469	1 583	1 538	1 489	1 403	-5
France	8 074	8 009	7 685	7 815	...	...
Georgia	...	...	1 013	1 291	...	...
Germany*	5 778	6 058	6 023	5 929	6 050	5
Greece	5 775	6 214	4 859	5 522	5 668	-2
Hungary	1 124	1 352	1 384	1 340	1 298	15
Iceland*	...	...	...	...	...	...
Ireland*	240	230	237	240	...	...
Italy	5 018	5 103	4 697	...	...	...
Latvia*	...	...	...	...	...	...
Lithuania	1 080	1 844	1 988	2 004	1 801	67
Malta	...	...	...	...	...	...
Moldova	...	...	...	...	...	...
Netherlands*	1 803	1 803	1 751	1 757	...	...
Norway	...	...	...	...	...	...
Poland	4 020	4 038	3 929	3 606	2 888	-28
Portugal	4 841	4 837	4 640	4 723	...	...
Romania	1 693	1 709	1 623	1 732	2 076	23
Russia*	...	...	...	...	...	...
Slovakia	2 107	2 403	2 545	2 257	2 311	10
Slovenia	1 607	1 633	2 128	2 103	2 008	25
Sweden*	2 814	2 793	2 837	3 035	3 095	10
TFYR of Macedonia	...	...	...	...	...	...
Turkey	2 576	2 849	2 906	3 304	...	...
Ukraine	...	...	...	...	...	...
UK: England & Wales*	2 562	2 470	2 166	2 045	1 982	-23
UK: Scotland	...	...	...	...	...	...
<i>Mean</i>	3 123	3 147	2 964	2 906	3 115	
<i>Median</i>	2 256	2 436	2 166	2 103	2 193	
<i>Minimum</i>	240	230	237	240	293	
<i>Maximum</i>	8 923	8 024	7 685	7 815	7 416	

Considerando che nella maggior parte dei Paesi dell'Europa occidentale i tassi di tutti i casi proceduti da parte delle autorità giudiziarie appaiono stabili tra il 2003 e 2007, con fluttuazioni nel numero di casi di meno del 10%, ci sono alcuni Paesi dell'Europa centrale e orientale che hanno mostrato un notevole aumento (tra il 10 e il 50%): Ungheria, Romania, Slovacchia, Slovenia; e alcuni Paesi che hanno mostrato un aumento elevato (oltre il 50%): Bulgaria e Lituania. In contrasto con ciò, il Belgio, la Repubblica Ceca e la Polonia hanno registrato una riduzione fino a quasi il 30% (cfr. tabella 2.2.1.1).

La tabella 2.1.1 mostra il tasso di tutti i casi conclusi e la percentuale di casi portati davanti a un tribunale nel 2006, ogni centomila abitanti. A causa della mancanza di dati, diversi Paesi hanno dovuto essere esclusi. L'idea alla base tabella 2.1.1 è che vi possa essere una relazione tra i due fattori, vale a dire che quando una procura ha a che fare con un numero relativamente basso di casi la percentuale di casi sottoposti a processo, sarà elevata, come ad esempio nella Repubblica Ceca, e che, qualora il totale assoluto dei casi sia alto, la percentuale dei casi che finiscono a processo tenda ad essere bassa, come ad esempio in Germania.

Ci sono due gruppi di Paesi che non seguono questa tendenza: i Paesi di *common law*, da un lato, per i quali la percentuale di casi portati dinanzi a un giudice rimane relativamente elevata anche quando il totale dei casi conclusi non è basso, e alcune delle Paesi dell'Europa Orientale, dove la percentuale di casi sottoposti a processo rimane relativamente bassa, anche se il numero di cause definite è basso.

**Table 2.1.1 Percentage of cases brought before a court by rate of all cases disposed of**

		Cases brought before a court per 100 000 population in 2006		
		Low: below 33% of total cases disposed of	Middle: from 33% to under 66% of total cases disposed of	High: 66% and above of total cases disposed of
Cases disposed of per 100 000 population in 2006	Low 33%: below 1 500	Armenia Georgia	Albania Croatia Ireland	Czech Republic Finland Hungary
	Middle 33 %: from 1 500 to under 3 400	Bulgaria Estonia Romania* Turkey*	Lithuania Netherlands Slovenia*	England and Wales
	High 33%: 3 400 and above	Austria Belgium* France Germany Poland Portugal*	Sweden	Greece

\* Cases disposed of include proceedings against unknown offenders.

I tassi relativi al numero di pubblici ministeri ogni 100 000 abitanti in Europa hanno mostrato ampie variazioni (dai 39 in Russia all'1 in Georgia) per il 2006. La tabella 2.1.2 fornisce l'incidenza tra pubblici ministeri e popolazione, cioè bassa, media e elevata, e correla questa al numero dei casi chiusi. Questi tassi mostrano correlazione con la situazione della criminalità o con il numero degli agenti di polizia sotto la supervisione delle autorità penali e soprattutto non in linea con il numero di casi chiusi dagli organi della giustizia penale.

Evidentemente il numero di procuratori dipende da diversi fattori, in particolare la loro competenza e le diverse attività nei vari sistemi di giustizia penale e dell'amministrazione statale.

**Table 2.1.2 Rate of prosecutors by rate of all cases disposed of**

		Prosecutors per 100 000 population in 2006		
		Low 33%: below 7.0	Middle 33%: from 7.0 to under 10.0	High 33%: 10.0 and above
<b>Cases disposed of per 100 000 population in 2006</b>	Low 33%: below 1 500	Finland Georgia Ireland	Albania	Armenia Croatia Czech Republic Hungary
	Middle 33 %: from 1500 to under 3400	England and Wales Netherlands Turkey*		Bulgaria Estonia Lithuania Romania* Slovakia Slovenia*
	High 33%: 3400 and above	Austria Germany (2005) Greece Italy (2005)	Belgium* Sweden	Poland Portugal*

\* Cases disposed of include proceedings against unknown offenders.

Delle numerose informazioni fornite dalle tabelle del *Sourcebook* in questo capitolo, una in particolare salta all'occhio per quanto riguarda l'Italia. Ed è contenuta nella tabella 2.2.1.8, relativa ai procedimenti archiviati perché l'autore è rimasto ignoto. Il dato è fornito in percentuale rispetto alla totalità dei casi cassati, terminati o comunque conclusi a seguito dell'esercizio dell'azione penale.

**Table 2.2.1.8 Criminal cases handled by the prosecuting authorities – Output cases: % of proceedings dropped because the offender remained unknown**

	2003	2004	2005	2006	2007	% change 2003-7
Albania	18.9	23.0	27.8	25.0	...	...
Armenia	15.0	12.6	12.8	18.7	21.2	41
Austria	64.3	71.7	62.8	63.5	63.0	-2
Belgium	42.4	35.2	32.2	28.9	24.6	-42
Bosnia-Herzegovina	...	...	...	...	...	...
Bulgaria	...	...	...	...	...	...
Croatia	...	...	...	...	...	...
Cyprus	...	...	...	...	...	...
Czech Republic	...	...	...	...	...	...
Denmark	...	...	...	...	...	...
Estonia	...	...	...	49.8	45.3	...
Finland	...	...	...	...	...	...
France	64.9	63.1	61.5	60.5	...	...
Georgia	...	...	...	...	...	...
Germany	...	...	...	...	...	...
Greece	14.1	13.8	15.1	16.6	16.5	17
Hungary	...	...	...	...	...	...
Iceland	...	...	...	...	...	...
Ireland	...	...	...	...	...	...
Italy	80.8	80.7	79.0	...	...	...
Latvia	...	...	...	...	...	...
Lithuania	...	...	...	...	...	...
Malta	...	...	...	...	...	...
Moldova	...	...	...	...	...	...
Netherlands	...	...	...	...	...	...
Norway	...	...	...	...	...	...
Poland	45.2	44.2	41.3	37.8	27.1	-40
Portugal	...	...	...	...	...	...
Romania	...	...	...	...	...	...
Russia	...	...	...	...	...	...
Slovakia	41.1	48.9	43.7	42.7	57.6	40
Slovenia	...	...	...	...	...	...
Sweden	...	...	...	...	...	...
TFYR of Macedonia	...	...	...	...	...	...
Turkey	7.3	6.4	8.6	9.8	...	...
Ukraine	...	...	...	...	...	...
UK: England & Wales	...	...	...	...	...	...
UK: Scotland	...	...	...	...	...	...

### 3.1.2 Le statistiche relative alle condanne

I dati del terzo capitolo del *Sourcebook* si riferiscono specificatamente alle condanne e alle sanzioni in esse imposte, indicati per tipo di reato, sesso, età e nazionalità dell'autore del reato.

L'interpretazione di tali informazioni è più difficile in quanto esse riflettono le condanne penali, che sono diverse a seconda dei sistemi di

giustizia in ogni Paese. Queste differenze influenzano la probabilità che un sospetto possa comparire davanti a un tribunale, il tipo di corte –anche con riferimento all'età dell'imputato-. La gamma di possibili condanne può differire anche con riferimento al codice penale in questione. Per alcuni Paesi, per esempio la Grecia, brevi pene detentive sono spesso automaticamente convertite in pene non detentive alternative attraverso procedure amministrative. Questi casi non sono indicati, in quanto le statistiche riflettono solo la decisione giudiziaria iniziale.

È anche importante notare che il reato per il quale un trasgressore viene condannato può spesso differire sostanzialmente dal reato iniziale registrato dalla polizia o per i quali egli è stato inizialmente imputato. Spesso l'autore di un reato può decidere di dichiararsi colpevole di un reato meno grave o il pubblico ministero può decidere che non ci sono prove sufficienti per condannarlo per reato originariamente ascritto.

Le definizioni delle sanzioni e delle misure di condanna possono variare considerevolmente poiché si basano sul sistema giudiziario di ogni Paese e sono totalmente dipendenti dalle statuizioni penali nazionali. Così 'furto' e 'furto d'auto' spesso non vengono identificati come reati distinti, per esempio nei Paesi Bassi, e sono stati inclusi nella categoria generale 'furto'. Per gli altri reati l'ambito del reato può variare: per esempio, classificare il reato di furto in contrapposizione al furto di un veicolo dipende dal fatto che il proprietario possa essere stato definitivamente privato di un bene o meno.

Si è cercato, poi, di fornire una definizione di condanna che fosse compatibile con la maggior parte dei sistemi di giustizia penale. La necessità di tale definizione nasce dal fatto che i trasgressori in alcune giurisdizioni non sono sempre condannati da un giudice in senso proprio e le sanzioni possono essere imposte da un'altra autorità. Inoltre, la



definizione di persona condannata include anche le misure imposte da un giudice in base all'ammissione di colpa da parte dell'imputato. La definizione quindi non comprende i casi in cui un pubblico ministero imponga sanzioni in base all'ammissione di colpa da parte dell'indagato, le sanzioni imposte dalla polizia e le sanzioni imposte da altre autorità dello Stato.

Inoltre, alcune nazioni hanno un sistema di rilascio dietro cauzione (ad esempio il Regno Unito), mentre sia gli olandesi che i francesi hanno sistemi per evitare l'entrata nel circuito penale di alcune categorie di imputati. Questi casi sono esclusi dalle statistiche sulle condanne. Un'ulteriore complicazione è data dai reati commessi da imputati minorenni, che spesso sono giudicati in modi diversi a seconda che si tratti di reati minori o gravi.

L'applicazione di condanne per gli autori del reato dipende dalla procedibilità nei loro confronti, soprattutto in relazione alla loro età, al fine di stabilire l'applicazione del diritto minorile. Per i Paesi che applicano un'età minima per la condanna, la maggior parte fissa il limite minimo a 14 anni di età, e l'età massima per essere classificato come un offensore minorenne è in genere fissata a 18 anni. In alcuni Paesi, come la Scozia, l'età minima è fissata addirittura a 10 anni. In genere i Paesi hanno modi alternativi di trattare con i minori, soprattutto in base al tipo di reato commesso, con l'obiettivo di evitare ai giovani l'entrata nel sistema formale di giustizia penale.

Tutti i Paesi applicano una qualche forma di norma scritta per regolamentare la raccolta dei dati sulle condanne. Ciò include in genere una qualche forma di "regola del reato principale" in modo che un colpevole condannato per più di un reato verrà conteggiato solo una volta nelle statistiche. Tuttavia, ad esempio in Belgio, questa regola non vale ed una

persona condannata per reati diversi durante lo stesso processo sarà conteggiata più volte. Per quanto attiene alla regola del reato principale, si può determinare la gravità del reato sulla base della natura del reato, della pena inflitta o del massimo della pena applicabile. Ovviamente se un reato viene commesso in concorso, ogni autore sarà conteggiato per sé.

Diversi modelli di migrazione si riflettono nella proporzione degli stranieri condannati, che vedono la Svizzera, Cipro, Austria e Italia con le percentuali più elevate. Nel Regno Unito, per esempio, è l'origine etnica del sospetto anziché la cittadinanza che viene registrata nelle statistiche giudiziarie.

È la Finlandia il Paese con il più elevato e costante numero di condanne per 100 000 abitanti (4 560 nel 2007), seguita dall'Irlanda (5 536) anche se su dati 2006, mentre l'Albania (158 nel 2007) e l'Armenia (98 nel 2007) hanno i livelli più bassi.

Molte delle differenze riflettono sia il modo in cui le principali infrazioni stradali ed i reati minori sono trattati nell'ambito del sistema formale della giustizia penale. Escludendo i reati legati alla circolazione stradale (cfr. tab. 3.2.1.2), questi Paesi scendono ed i tassi più elevati nel 2006 si registrano in Danimarca (3 265) e in Regno Unito (2 609). Sia la Russia che la Slovenia hanno mostrato un sensibile aumento delle condanne (entrambi 24%) negli ultimi cinque anni.

**Table 3.2.1.1 Persons convicted per 100 000 population – Criminal offences: Total**

	2003	2004	2005	2006	2007	% change 2003-7
Albania	231	221	222	231	158	-32
Armenia	142	135	119	101	98	-31
Austria	514	553	555	524	526	2
Belgium	1 716	1 826	...	...	...	...
Bosnia-Herzegovina	...	...	...	474	...	...
Bulgaria	364	380	393	397	423	16
Croatia	536	559	508	567	566	5
Cyprus	119	210	221	191	248	108
Czech Republic	648	671	660	675	740	14
Denmark	2 634	3 242	3 768	3 466	...	...
Estonia	555	942	...	...	903	63
Finland	3 874	4 172	4 225	4 158	4 560	18
France	846	958	990	1 032	...	...
Georgia	187	210	210	385	456	143
Germany	1 067	1 123	1 130	1 088	1 092	2
Greece	664	671	513	...	...	...
Hungary	1 017	1 077	1 084	1 054	960	-6
Iceland	1 036	1 051	1 066	1 051	1 068	3
Ireland	...	...	...	5 356	...	...
Italy	381	411	378	336	...	...
Latvia	584	572	488	435	448	-23
Lithuania	508	520	577	576	516	1
Malta	...	...	...	...	...	...
Moldova	475	354	392	347	...	...
Netherlands	787	775	762	762	711	-10
Norway	294	272	330	304	...	...
Poland	1 089	1 345	1 321	1 214	1 107	2
Portugal	674	665	635	664	...	...
Romania	210	190	304	263	207	-1
Russia	535	552	614	639	662	24
Slovakia	505	498	515	478	497	-2
Slovenia	367	430	411	430	455	24
Sweden	1 270	1 278	1 278	1 318	...	...
Switzerland	1 398	1 515	1 466	1 496	...	...
TFYR of Macedonia	419	442	462	496	...	...
Turkey	1 452	1 534	1 212	1 290	...	...
Ukraine	421	433	376	344	330	-22
UK: England & Wales	2 825	2 919	2 780	2 646	2 619	-7
UK: Northern Ireland	1 566	1 633	1 523	1 513	...	...
UK: Scotland	1 348	1 385	1 320	...	...	...
<i>Mean</i>	899	966	937	1 037	841	
<i>Median</i>	584	665	577	576	526	
<i>Minimum</i>	119	135	119	101	98	
<i>Maximum</i>	3 874	4 172	4 225	5 356	4 560	

Per tutti i Paesi, le multe sono la sanzione più frequentemente utilizzata (con una percentuale di utilizzo del 39%), seguita da pene sospese (25%) e dalla carcerazione (22%). Cipro, Romania, Russia, Slovenia e Turchia condannano i trasgressori con la carcerazione in poco più di un terzo dei casi, anche se questo riflette ancora l'inclusione o meno dei reati legati alla circolazione stradale. Per i minorenni, le sanzioni non

detentive sono state le più frequentemente utilizzate (50%) seguite da ammende (25%). Il carcere è stato utilizzato in più di un quarto delle condanne in Georgia, Lituania e Romania.

**Table 3.2.1.2 Persons convicted per 100 000 population – Criminal offences: Major Traffic offences**

	2003	2004	2005	2006	2007	% change 2003-7
Albania	6	8	7	8	7	27
Armenia	9	8	8	7	5	-44
Austria	...	...	...	...	...	...
Belgium	1 327	1 442	...	...	...	...
Bosnia-Herzegovina	...	...	...	...	...	...
Bulgaria	12	14	13	12	12	-4
Croatia	53	53	43	45	46	-13
Cyprus	...	...	...	...	...	...
Czech Republic	67	76	78	98	...	...
Denmark	214	232	221	201	...	...
Estonia	...	...	...	...	271	...
Finland	2 391	2 657	2 760	2 745	3 087	29
France	330	362	377	423	...	...
Georgia	6	7	13	14	23	296
Germany	283	284	274	255	258	-9
Greece	276	281	201	...	...	...
Hungary	161	176	177	178	175	9
Iceland	445	444	398	431	541	22
Ireland	...	...	...	5 311	...	...
Italy	...	...	...	...	...	...
Latvia	31	26	20	13	11	-64
Lithuania	...	...	14	15	16	...
Malta	...	...	...	...	...	...
Moldova	...	...	...	...	...	...
Netherlands	175	171	171	178	165	-6
Norway	...	...	...	...	...	...
Poland	368	417	436	410	389	6
Portugal	329	340	324	336	...	...
Romania	...	...	39	39	40	...
Russia	11	7	7	7	...	...
Slovakia	38	44	45	49	52	37
Slovenia	33	36	27	23	23	-32
Sweden	294	291	282	296	...	...
Switzerland	706	763	716	765	...	...
TFYR of Macedonia	...	...	...	...	...	...
Turkey	2	2	1	0	...	...
Ukraine	...	...	...	...	...	...
UK: England & Wales	16	15	12	11	10	-38
UK: Northern Ireland	153	158	165	163	...	...
UK: Scotland	162	158	155	...	...	...
<i>Mean</i>	293	314	249	446	285	
<i>Median</i>	161	158	117	98	43	
<i>Minimum</i>	2	2	1	0	5	
<i>Maximum</i>	2 391	2 657	2 760	5 311	3 087	

### 3.1.3 L'International Crime Victim Survey

Nei capitoli iniziali del *Sourcebook* sono inclusi solo i dati raccolti da polizia, procure, tribunali e servizi di correzione, ma è ormai noto che solo una frazione di tutti i reati effettivamente commessi viene denunciato alla polizia ed alle altre agenzie preposte. Per colmare questa lacuna, molti Paesi hanno condotto indagini sulla vittimizzazione.

Far emergere il numero oscuro rappresenta una necessità inderogabile in quanto, mediante esso, si definisce un'immagine più completa della mappa della criminalità in una determinata area, facilitando così l'individuazione delle cause dei disagi: numero oscuro, quindi, come necessario e prezioso strumento da affiancare alle statistiche ufficiali del crimine, al fine di implementare efficaci politiche di intervento<sup>4</sup>. In questo modo, l'indagine di vittimizzazione - o *victim survey* - diventa uno strumento fondamentale e alternativo per la raccolta di dati rispetto alle statistiche ufficiali, ree di aver sempre concentrato la propria attenzione sui criminali lasciando nell'ombra le vittime<sup>5</sup>.

Tali indagini raccolgono dati sui crimini vissuti come vittime, sulle loro reazioni (compresa la denuncia del fatto), un parere circa le azioni della polizia e la paura della criminalità. Sebbene sia difficile confrontare i dati di indagini nazionali fra di loro, a livello internazionale, *l'International Crime Victims Survey* è stato progettato per la produzione di dati che consentano confronti validi tra i Paesi.

Inoltre, le indagini sulla delinquenza auto-denunciata sono un'altra importante fonte di dati sulla criminalità. Nel 2006, *l'International Self-Report Delinquency Study* [iSRD-2] è stato somministrato in 30 Paesi a

---

<sup>4</sup> Antonilli A., *Insicurezza e paura oggi*, FrancoAngeli, Milano, 2012

<sup>5</sup> Doerner W.J., Lab S.P., *Victimology*, Anderson Publishing, Cincinnati, 1995

studenti di età compresa fra i 13 ed i 16 anni. L'ultimo capitolo del *Sourcebook* presenta i dati delle ICVS e dell'inchiesta di *self reported crime*. Finora, cinque edizioni di ICVS sono stati effettuate -nel 1989, 1992, 1996, 2000 e 2005- in Paesi di tutto il mondo<sup>6</sup>. Nel questionario ICVS, svolto con metodologia CATI<sup>7</sup>, agli intervistati è stato chiesto se hanno avuto esperienza, negli ultimi cinque anni, e più in particolare nel corso degli ultimi 12 mesi, di reati come aggressione, furto semplice, furto con scasso, rapina, reati a sfondo sessuale.

Le tabelle 5.2.1 e 5.2.2 mostrano le tendenze dei crimini subiti, come riportato dalle persone coinvolte, per il ventennio 1984-2004; la prima riporta i reati contro la persona, la seconda i reati contro la proprietà.

**Table 5.2.1 Persons victimised in the last five years (in % of respondents) of offences against the person 1984-2004**

	Assault and threat		Robbery		Sexual assault		Theft of personal property		Pickpocketing	
	1984-1997	1995-2004	1984-1997	1995-2004	1984-1997	1995-2004	1984-1997	1995-2004	1984-1997	1995-2004
Austria	6.1	8.6	1.1	2.2	10.2	12.0	12.8	16.4	7.1	8.6
Belgium	5.3	9.5	3.6	3.7	4.0	4.6	12.9	14.5	5.4	8.2
Estonia	11.5	12.5	7.7	8.2	4.8	7.6	15.2	17.1	5.4	9.7
Finland	10.6	11.0	2.4	2.3	7.3	7.0	10.1	9.6	4.7	3.8
France	9.3	10.5	3.5	3.3	3.9	2.9	13.1	11.0	6.4	5.1
Germany	9.3	12.1	3.0	1.8	7.9	11.0	13.3	14.7	3.0	6.7
Italy	3.4	4.1	4.8	2.6	6.4	2.9	9.8	10.7	6.2	5.7
Lithuania	10.6	8.7	4.8	6.2	3.9	2.7	20.5	13.5	14.7	9.4
Netherlands	10.1	12.0	2.4	3.5	7.1	8.8	15.4	15.1	5.7	6.5
Norway	8.2	10.5	1.5	2.4	4.6	9.3	8.3	18.4	2.2	6.3
Poland	8.0	8.0	4.0	4.5	4.8	2.6	17.7	13.6	13.2	9.8
Slovenia	10.7	6.9	2.3	3.2	6.6	4.4	8.5	6.8	2.4	2.9
Spain	7.7	9.7	9.2	5.9	7.0	1.8	13.5	12.4	7.3	8.7
Sweden	10.5	12.0	1.6	2.5	5.2	9.2	14.1	13.0	3.2	3.7
Switzerland	5.6	8.7	2.4	2.8	7.9	8.9	17.6	18.7	...	...
United Kingdom	9.0	14.0	2.5	4.8	4.5	5.4	10.5	13.7	3.9	5.4
<i>Mean</i>	8.5	9.9	3.6	3.7	6.0	6.3	13.3	13.7	6.1	6.7
<i>Median</i>	9.2	10.1	2.8	3.3	5.8	6.2	13.2	13.7	5.4	6.5
<i>Minimum</i>	3.4	4.1	1.1	1.8	3.9	1.8	8.3	6.8	2.2	2.9
<i>Maximum</i>	11.5	14.0	9.2	8.2	10.2	12.0	20.5	18.7	14.7	9.8

<sup>6</sup> Si tratta di oltre 60 Paesi, che non hanno aderito sempre a tutte le edizioni. La lista, con le annate di adesione, è reperibile al link

[http://www.unicri.it/services/library\\_documentation/publications/icvs/data/participating\\_20countries.pdf](http://www.unicri.it/services/library_documentation/publications/icvs/data/participating_20countries.pdf)

<sup>7</sup> Computer-Assisted Telephone Interviewing.

**Table 5.2.2 Households victimised in the last five years of property offences (in % of respondents) 1984-2004**

	Burglary		Car theft		Theft from car	
	1984-1997	1995-2004	1984-1997	1995-2004	1984-1997	1995-2004
Austria	2.6	4.2	0.6	1.1	5.3	9.2
Belgium	7.2	10.0	3.9	3.8	10.6	13.6
Estonia	15.1	14.3	3.2	3.6	16.6	19.0
Finland	1.8	3.1	1.8	3.1	8.9	9.8
France	10.1	7.3	8.1	5.3	22.4	16.7
Germany	4.7	3.5	1.9	2.0	14.8	10.1
Italy	8.6	10.5	6.7	6.3	21.8	10.2
Lithuania	12.1	9.7	2.7	4.5	16.4	20.3
Netherlands	9.5	7.7	2.2	2.9	17.9	16.0
Norway	3.1	4.9	2.7	3.6	9.0	12.4
Poland	5.8	5.7	2.1	2.8	12.4	13.2
Slovenia	6.0	4.4	1.2	0.9	13.8	9.5
Spain	5.7	5.2	5.2	6.1	24.0	18.1
Sweden	4.7	4.7	5.5	4.8	15.8	16.7
Switzerland	5.0	6.7	1.0	1.5	9.4	8.9
United Kingdom	10.2	10.0	8.4	7.7	17.8	19.4
<i>Mean</i>	7.0	7.0	3.6	3.8	14.8	13.9
<i>Median</i>	5.9	6.2	2.7	3.6	15.3	13.4
<i>Minimum</i>	1.8	3.1	0.6	0.9	5.3	8.9
<i>Maximum</i>	15.1	14.3	8.4	7.7	24.0	20.3

I risultati mostrano sostanziali differenze tra i Paesi ed i tassi di vittimizzazione sono ragionevolmente correlati con le denunce registrate dalle polizie; inoltre, i dati confrontati su base storica suggeriscono che il crimine non è generalmente calato in Europa, ma le tendenze sono abbastanza contrastanti in tutto il continente. Infatti, le tendenze più recenti delle indagini sui reati nazionali indicano una diminuzione della criminalità in diversi Paesi.

Le tabelle 5.2.3 e la 5.2.4 mostrano le variazioni delle percentuali di delitti denunciati alla polizia dalle vittime rispetto a quelli che si dichiara di

aver subito. Le tendenze nel tempo mostrano alcuni cambiamenti incoerenti, ma è evidente il divario fra le denunce per borseggio (anche in relazione alla questione della denuncia necessaria per assicurazioni e documenti) e quelle per violenza sessuale. Quest'ultimo reato, inoltre, cala o aumenta in maniera incostante e le motivazioni sono di difficile analisi: se un calo delle denunce in generale può far pensare ad una diminuzione dei reati, un calo della percentuale sulla base dei reati subiti è un segnale allarmante di sfiducia nel sistema legale.

**Table 5.2.3 Reporting to the police of offences against the person as percentage of offences experienced, 1984-2004**

	Assault and threat		Robbery		Sexual assault		Theft of personal property		Pickpocketing	
	1984-1997	1995-2004	1984-1997	1995-2004	1984-1997	1995-2004	1984-1997	1995-2004	1984-1997	1995-2004
Austria	22.0	34.6	60.5	47.9	7.1	41.5	52.0	62.3	56.5	69.3
Belgium	40.3	33.6	48.2	55.2	17.8	25.1	55.0	57.9	65.0	66.3
Estonia	21.6	24.3	35.8	38.7	12.1	15.8	27.9	29.3	20.6	27.2
Finland	23.2	24.9	32.6	53.8	8.9	13.8	39.5	43.0	37.0	45.0
France	33.1	36.8	53.2	38.0	22.5	21.8	46.6	48.6	48.2	53.3
Germany	21.2	24.3	50.0	36.0	11.3	8.6	38.5	43.4	39.0	54.9
Italy	23.6	35.0	41.6	50.6	4.6	0.9	43.1	60.8	40.6	66.5
Lithuania	24.5	32.1	43.7	42.6	27.1	24.7	21.5	29.8	19.0	29.8
Netherlands	41.5	37.3	61.2	57.1	12.8	25.7	52.7	52.0	65.3	62.6
Norway	28.9	34.0	36.2	59.4	4.7	28.3	31.1	49.6	23.7	53.6
Poland	28.0	35.0	34.4	38.5	10.2	18.6	20.2	27.7	17.6	26.8
Slovenia	40.6	34.0	23.5	47.3	7.6	8.1	31.3	38.4	27.1	40.7
Spain	27.2	37.5	29.4	48.3	4.6	15.6	43.0	45.9	48.9	51.4
Sweden	28.3	35.7	80.9	59.9	15.9	36.4	52.6	49.2	73.6	60.7
Switzerland	28.9	27.5	31.8	47.3	18.6	10.0	39.3	44.9	...	...
United Kingdom	41.2	38.9	59.9	60.6	16.4	40.6	53.1	53.9	54.4	50.0
<i>Mean</i>	29.6	32.8	45.2	48.8	12.6	21.0	40.5	46.0	42.4	50.5
<i>Median</i>	28.2	34.3	42.7	48.1	11.7	20.2	41.3	47.3	40.6	53.3
<i>Minimum</i>	21.2	24.3	23.5	36.0	4.6	0.9	20.2	27.7	17.6	26.8
<i>Maximum</i>	41.5	38.9	80.9	60.6	27.1	41.5	55.0	62.3	73.6	69.3

In generale, comunque, i tassi di denuncia sono diventati più simili in tutta Europa e questo probabilmente riflette un cambiamento di



atteggiamento verso la polizia di Paesi, infatti spiccano gli aumenti di denunce in quella zona d'Europa che ha sperimentato il passaggio dal regime comunista ad un regime democratico. Come molti studi hanno dimostrato<sup>8</sup>, presentarsi e sporgere denuncia alla polizia dipende in gran parte dalla gravità percepita di un reato e dall'atteggiamento e dalla fiducia nei confronti della polizia, in generale, comunque, i tassi di segnalazione sono inferiori per i reati contro la persona rispetto ai reati contro la proprietà.

**Table 5.2.4 Reporting to the police of property offences (as percentage of offences experienced) and satisfaction with the police, 1984-2004**

	Burglary		Car theft		Theft from car		Satisfaction with the police	
	1984-1997	1995-2004	1984-1997	1995-2004	1984-1997	1995-2004	1984-1997	1995-2004
Austria	78.9	73.4	100.0	71.8	79.4	77.2	54.5	81.2
Belgium	83.2	90.9	88.0	93.8	70.8	72.9	50.4	67.4
Estonia	57.5	56.5	92.9	67.6	41.1	42.2	15.5	38.6
Finland	69.1	69.4	82.7	94.5	62.4	72.3	57.3	79.3
France	81.4	75.0	95.9	84.1	64.8	63.8	58.8	62.5
Germany	78.7	86.0	89.4	76.2	82.1	78.9	67.3	74.1
Italy	65.5	77.8	94.7	93.1	40.4	47.9	49.5	65.3
Lithuania	58.3	54.5	86.4	86.1	46.2	37.7	14.0	42.1
Netherlands	89.9	91.6	90.5	94.8	73.0	78.2	50.9	60.7
Norway	78.1	72.0	74.9	93.5	58.5	70.1	70.2	72.9
Poland	51.9	62.1	92.9	94.4	49.2	26.7	32.4	43.4
Slovenia	67.1	62.1	98.9	90.6	50.2	71.4	56.0	73.0
Spain	44.3	63.1	81.7	82.3	32.1	57.8	53.3	57.7
Sweden	68.2	74.0	93.3	95.4	72.7	77.3	59.9	62.9
Switzerland	84.0	85.4	93.2	80.9	78.6	69.8	52.5	68.0
United Kingdom	91.8	88.9	95.4	88.1	68.5	69.3	68.7	73.6
<i>Mean</i>	71.7	73.9	90.7	86.7	60.6	63.3	50.7	63.9
<i>Median</i>	73.6	73.7	92.9	89.4	63.6	70.0	53.9	66.4
<i>Minimum</i>	44.3	54.5	74.9	67.6	32.1	26.7	14.0	38.6
<i>Maximum</i>	91.8	91.6	100.0	95.4	82.1	78.9	70.2	81.2

<sup>8</sup> Cfr. Kesteren, J., Mayhew, P., Nieuwebeerta, P., *Criminal victimisation in seventeen industrialised countries*, WODC, The Hague, 2000.

La tabella 5.2.4 mostra, inoltre, la tendenza dell'atteggiamento nei confronti della polizia nel corso del tempo: agli intervistati è stato chiesto se pensano che la polizia presti un servizio “molto buono”, “buono”, “cattivo” o “pessimo”<sup>9</sup> lavoro, soprattutto per quanto attiene il controllo della criminalità. È interessante notare come la percentuale di rispondenti che dichiara la polizia stia facendo lavoro molto buono o buono è aumentata in tutti i Paesi nel corso del tempo anche nei Paesi ex-comunisti.

### **3.2 La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e il suo funzionamento**

La Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali è stata voluta, redatta e approvata dal Consiglio d'Europa il 4 novembre 1950 ed è entrata in vigore nel settembre del 1953, dopo tutte le ratifiche degli Stati membri fondatori. La Convenzione nasce con l'obiettivo di assicurare la garanzia generalizzata dei diritti previsti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948, riconoscendo quindi una serie di diritti e libertà civili e politici, istituendo inoltre un sistema destinato a garantire il rispetto degli obblighi assunti da parte degli Stati contraenti.

Secondo la Convenzione del 1950, gli Stati contraenti e i ricorrenti individuali –fossero essi individui, gruppi di individui o organizzazioni non governative- potevano inoltrare alla Commissione ricorsi contro gli Stati contraenti considerati responsabili di aver violato i diritti garantiti dalla stessa. I ricorsi dovevano passare al vaglio di un esame preliminare della Commissione, che si pronunciava sulla loro ammissibilità, pur mettendosi a

---

<sup>9</sup> La traduzione non rende le etichette, che originariamente erano: “a very good, a fairly good, a fairly poor or a very poor job”.

disposizione delle parti per tentare di arrivare ad una ricomposizione amichevole: se questo tentativo aveva esito negativo, la Commissione redigeva un rapporto con cui accertava i fatti ed esprimeva un parere sul merito del caso, che veniva dunque trasmesso al Comitato dei Ministri, che agiva con funzioni di giudizio.

Nel caso in cui lo Stato convenuto avesse accettato la giurisdizione obbligatoria della Corte, la Commissione e qualunque Stato contraente interessato disponevano di un termine di tre mesi, decorrente dalla trasmissione del rapporto al Comitato dei Ministri, per portare il caso innanzi alla Corte affinché questa si pronunciasse con una decisione definitiva e vincolante. Quindi, nella prima versione della Convenzione, gli individui non erano legittimati ad adire in maniera diretta la Corte.

Se un caso non veniva deferito alla Corte nel termine dei tre mesi, il Comitato dei Ministri stabiliva se vi era stata o meno violazione della Convenzione e accordava alla vittima, qualora lo ritenesse conveniente, una cosiddetta “equa soddisfazione”. Parimenti, il Comitato dei Ministri era responsabile della sorveglianza su una pronta ed efficace esecuzione delle sentenze della Corte da parte dello Stato membro condannato.

Quello appena illustrato è stato il nucleo iniziale delle decisioni in seno alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che, seppur risalente, si è rivelata innovativa ed efficace. Ciononostante i casi aditi presso questa istituzione sono poco più di un migliaio nel periodo compreso fra il 1959 e il 1980. Ciò è dovuto, probabilmente, al periodo storico-politico in cui la Guerra Fredda manteneva i riflettori accesi sui rischi della guerra globale, distogliendo l’attenzione dai diritti dei singoli e, al contempo, i vari movimenti popolari di massa non avevano ancora avuto forza tale da poter diffondere la coscienza sui diritti umani. Va considerato inoltre che all’epoca il ricorso alla giustizia non era così sentito e pregnante nella vita

di tutti i giorni e quindi la Corte di Strasburgo, anche qualora fosse conosciuta, poteva sembrare un'istituzione un po' inarrivabile per il singolo, sia a livello prettamente legale, che a livello economico, in quanto occorreva una certa disponibilità economica per adire il giudizio e quasi mai in seguito alla violazione –qualora venisse dichiarata- si ottenevano grandi somme con la modalità dell' 'equa soddisfazione'.

A partire dall'entrata in vigore della Convenzione sono stati adottati quindici<sup>10</sup> protocolli aggiuntivi. I Protocolli numero 1, 4, 6 e 7 hanno aggiunto altri diritti e libertà a quelli già garantiti dalla Convenzione, più specificamente il Protocollo 1 ha aggiunto il diritto alla protezione della proprietà e del suo pacifico godimento, il diritto all'educazione scolastica ed il diritto a libere elezioni; il Protocollo 4 ha aggiunto il divieto di pene detentive per chi non adempie ad un'obbligazione ed ha statuito sulla libertà di circolazione e il divieto di espulsione degli individui da parte degli Stati. I Protocolli 6 e 7, infine, hanno introdotto il divieto della pena di morte, il diritto di appello nei processi penali, quello di ottenere un risarcimento in caso di ingiusta detenzione e a non venire processati due volte per lo stesso reato<sup>11</sup>.

Dall'introduzione del Protocollo 2 la Corte può, su richiesta del Comitato dei Ministri, fornire pareri consultivi su questioni giuridiche relative all'interpretazione della Convenzione e dei suoi protocolli. Tali pareri non devono però riguardare questioni relative al contenuto o alla portata dei diritti e libertà definiti nella Convenzione e nei suoi protocolli, ma possono riferirsi solamente a questioni procedurali o di coerenza delle decisioni.

---

<sup>10</sup> Non esiste il Protocollo 15, bensì il 14bis.

<sup>11</sup> Il così detto principio *ne bis in idem*

Il Protocollo 9 segna la prima svolta della Convenzione per l'apertura verso i ricorrenti individuali, in modo da dar loro la possibilità di portare il loro caso di fronte alla Corte, a condizione che detto strumento venisse ratificato dallo Stato convenuto e che il ricorso fosse accettato da una sorta di comitato di filtraggio composto da tre membri della Corte. Nel caso in cui il comitato di filtraggio stabilisca che la questione non pone particolari istanze di interpretazione o complessa applicazione della Convenzione, il caso non passa in Corte, bensì viene analizzato e deciso dal Comitato dei Ministri. Il Protocollo 9 è stato emanato nel 1990, dopo un decennio in cui i ricorsi presso il Comitato dei Ministri da parte dei singoli erano cresciute considerevolmente<sup>12</sup>, ma è stato ratificato da pochi Paesi<sup>13</sup>, così che l'entrata in vigore nel 1994 non ha avuto valore per tutti i cittadini degli Stati membri del Consiglio d'Europa.

La reale svolta avviene con l'emanazione, nel maggio del 1994, del Protocollo 11. La sua entrata in vigore il primo novembre 1998 ha ristrutturato completamente il meccanismo di controllo e filtraggio, quindi le possibilità di accesso alla Corte. Come già accennato, a partire dal 1980 il continuo aumento del numero di casi aditi presso gli organi preposti dalla Convenzione ha reso sempre più arduo il compito di mantenere la durata delle procedure entro limiti accettabili. Il problema si è ulteriormente aggravato con l'adesione di nuovi Stati contraenti a partire dal 1990: laddove nel 1981 la Commissione aveva iscritto a ruolo 404 casi, se ne sono registrati 4750 nel solo 1997. Inoltre, il numero di dossier provvisori, non registrati o dichiarati irricevibili aperti dalla Commissione nel corso

---

<sup>12</sup> 3182 casi dal primo gennaio 1980 al 31 dicembre 1989, contro i poco più di mille nei ventun anni precedenti

<sup>13</sup> Per la lista delle ratifiche vedere

<http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=140&CM=7&DF=17/03/2011&CL=EN>  
[G](#)

dello stesso anno 1997 era salito a più di 12.000; e le cifre dei casi in Corte mantenevano la proporzione: 7 casi deferiti nel 1981, 119 nel 1997.

Questa crescita costante e inarrestabile delle *application* ha portato ad un grande dibattito sull'opportunità di riformare il meccanismo di controllo creato dalla Convenzione, dibattito che è sfociato nell'adozione del Protocollo 11 alla Convenzione, il cui scopo era semplificare l'iter dei ricorsi per abbreviare la durata dei procedimenti e per specificare maggiormente il carattere giudiziario del sistema, rendendolo completamente obbligatorio e abolendo il ruolo decisorio del filtro costituito dal Comitato dei Ministri.

Entrato in vigore il primo novembre 1998, il Protocollo 11 prevedeva un periodo transitorio di un anno, in cui la Commissione si sarebbe occupata ancora dei casi che erano stati dichiarati ricevibili prima di questa data. Dopo questo periodo, il sistema di ricorso diretto alla Corte sarebbe entrato a regime. Nel corso dei tre anni successivi all'entrata in vigore del Protocollo 11, il carico di lavoro della Corte ha vissuto un aumento esponenziale: il numero di ricorsi registrati è passato da 5979 nel 1998 a 13.858 nel 2001, un aumento di circa il 130%. Sono così tornate sulla scena del dibattito le preoccupazioni riguardo la capacità della Corte di occuparsi del volume crescente di ricorsi, culminate con richieste di risorse supplementari e di una nuova riforma.

Per dar seguito a queste preoccupazioni, il Comitato dei Ministri ha creato nel febbraio 2001 un Gruppo di valutazione, che ha emesso il suo rapporto nel settembre del 2001, raccomandando "l'elaborazione di un progetto di Protocollo alla Convenzione che conferisca alla Corte il potere di rifiutare l'esame in dettaglio di ricorsi che non pongano alcuna questione sostanziale quanto alla Convenzione, così come la realizzazione di uno studio che stabilisca se sia o meno attuabile la creazione di una nuova e

distinta divisione che si occupi dell'esame preliminare dei ricorsi"<sup>14</sup>. A seguito di questo rapporto, il Comitato dei Ministri ha dato l'incarico ai Delegati dei Ministri di procedere d'urgenza all'esame di tutte le raccomandazioni contenute nel rapporto, incluse quelle riguardanti le misure che comportano la modifica della Convenzione.

La Corte europea dei Diritti dell'Uomo istituita dalla Convenzione (e dopo le modifiche attuate dal Protocollo 11) era composta da un numero di giudici pari a quello degli Stati contraenti, che non significa un giudice per ogni Stato, in quanto non vi era alcuna restrizione relativa al numero di giudici aventi la stessa nazionalità e ciò perché i giudici siedono nella Corte a titolo individuale e non rappresentano nessuno Stato. Il mandato aveva durata di sei anni, pur scadendo anticipatamente al raggiungimento del settantesimo anno d'età, e veniva conferito a seguito del voto dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. È stato fatto in modo che il mandato di una metà dei giudici eletti in occasione delle prime elezioni scadesse dopo tre anni, per far sì di avere un collegio giudicante parzialmente rieletto ogni tre anni. Dal giugno 2010 il Protocollo 14 ha esteso la durata del mandato a nove anni, mantenendo la decadenza ai settant'anni, statuendo però che le cause già in essere non vedessero cambio di giudicante, permettendo l'estensione del mandato fino al completo espletamento delle stesse.

Secondo il suo regolamento, la Corte fino al giugno 2010 si divideva in cinque sezioni, la cui composizione, fissata per tre anni, doveva essere equilibrata tanto dal punto di vista geografico che dal punto di vista di una rappresentazione proporzionata di ambedue i sessi e doveva

---

<sup>14</sup> il testo integrale è reperibile al link:

<https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?id=226195&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383#P94885384> [traduzione dell'autrice]

tener conto dei diversi sistemi giuridici esistenti nelle Parti contraenti. Al contempo, comitati di tre giudici erano costituiti per un periodo di dodici mesi in seno a ciascuna sezione, rappresentando un elemento importante della nuova struttura poiché svolgevano gran parte della funzione di filtraggio che prima era svolta dalla Commissione. È inoltre istituita la Grande Camera, in cui siedono diciassette giudici, che in qualunque stadio le camere possono adire quando il caso solleva una grave questione relativa all'interpretazione della Convenzione oppure quando la soluzione di un dato problema può portare ad una contraddizione con una sentenza resa anteriormente dalla Corte, a meno che una delle parti non vi si opponga entro il termine di un mese decorrente dalla notifica dell'intenzione della camera di rimettere il caso alla Grande Camera.

Ogni Stato contraente (nel caso di un ricorso inter-statale) o individuo che si ritenga vittima di una violazione della Convenzione (nel caso di un ricorso individuale) può inoltrare direttamente alla Corte di Strasburgo un ricorso che lamenti una violazione da parte di uno Stato contraente di uno dei diritti garantiti dalla Convenzione. La procedura innanzi alla Corte europea dei Diritti dell'Uomo istituita con il Protocollo 11 è contraddittoria e pubblica: le udienze sono aperte al pubblico, a meno che la Camera o la Grande Camera non decidano diversamente in virtù di circostanze eccezionali, così come le memorie e gli altri documenti depositati presso la cancelleria della Corte dalle parti sono accessibili al pubblico su richiesta all'ufficio del registro o agli archivi.

I ricorrenti individuali possono presentare personalmente i ricorsi, ma la rappresentanza da parte di un avvocato è raccomandata e in ogni caso è richiesta per le udienze, una volta che il ricorso è stato dichiarato ricevibile. Il Consiglio d'Europa ha inoltre predisposto un sistema di assistenza giudiziaria per i ricorrenti le cui risorse finanziarie siano



insufficienti. Le lingue ufficiali della Corte sono il francese e l'inglese, ma i ricorsi possono essere presentati in una delle altre lingue ufficiali degli Stati contraenti. Tuttavia, una volta che il ricorso sia stato dichiarato ricevibile, l'uso di una delle lingue ufficiali della Corte diviene obbligatorio, a meno che il Presidente della sezione giudicante non dia l'autorizzazione di continuare ad impiegare la lingua in cui è redatto il ricorso.

Una volta che la sezione assegnata dichiarava il ricorso ricevibile su elementi prettamente procedurali, essa poteva invitare le parti a presentare delle prove complementari e delle osservazioni scritte, compreso, per quel che concerne la parte ricorrente, un'eventuale richiesta di "equa soddisfazione", nonché a partecipare ad un'udienza pubblica sul merito del caso. Il Presidente della camera può tuttora, nell'interesse della giustizia, invitare o autorizzare qualunque Stato contraente non parte alla procedura, o qualunque persona interessata diversa dal ricorrente, a presentare osservazioni scritte o a partecipare all'udienza.

Le camere si pronunciano a maggioranza, ma ogni giudice che abbia partecipato all'esame del caso ha diritto di allegare alla sentenza sia l'esposizione di una sua eventuale opinione distinta, sia essa parzialmente o completamente concordante o dissenziente, o una semplice dichiarazione di dissenso. Entro tre mesi dalla pronuncia della sentenza resa da una camera, ogni parte in causa può richiedere che il caso sia rinviato innanzi alla Grande Camera, se ritiene che esso sollevi una grave questione relativa all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione o dei Protocolli, oppure un'importante questione di carattere generale. Tali richieste sono esaminate da un collegio di cinque giudici della Grande Camera.

Una sentenza di camera acquista il valore della cosa giudicata qualora, scaduto il termine di tre mesi, nessuna delle parti abbia richiesto il

rinvio alla Grande Camera, oppure anche prima di detta scadenza nel caso in cui le parti dichiarino espressamente di non avere l'intenzione di richiedere il rinvio alla Grande Camera, o se il collegio di cinque giudici rigetta la richiesta di rinvio.

Dal momento in cui uno Stato aderisce alla giurisdizione obbligatoria della Corte accetta che le sentenze definitive della Corte siano vincolanti nei suoi confronti e che il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa esegua il controllo dell'esecuzione di dette sentenze. Questo è quindi incaricato di verificare che gli Stati che sono stati condannati per aver violato la Convenzione prendano le misure necessarie per adempiere gli obblighi specifici o generali che risultano dalle sentenze che la Corte contro di loro.

Durante la procedura d'aula relativa al merito, possono essere aperti dei negoziati che mirano ad un regolamento amichevole, per ricomporre la controversia in maniera extragiudiziale, essi possono essere condotti anche con la mediazione del cancelliere. Tali negoziati sono riservati. La pratica dei *reglements amiables* è diffusa presso alcuni Stati come la Francia, che infatti risulta Stato scarsamente violatore della Convenzione a livello statistico ufficiale, mentre ad un'attenta e capillare analisi diventa interessante notare quanto elevate siano le radiazioni dai ruoli proprio per regolamenti amichevoli, anche per violazioni considerate gravi come quelle dell'articolo 3.

A due anni dall'introduzione della riforma e all'apertura della nuova Corte, la situazione diventa di nuovo problematica: l'eccessivo carico di lavoro della Corte (nel corso del 2003, circa 39.000 nuove domande sono state presentate e alla fine dello stesso anno circa 65.000 domande sono state pendenti) si manifesta soprattutto in due aree specifiche: 1) il numero delle richieste; sono molto numerosi i casi aditi che vengono chiusi senza

una pronuncia sul merito perché dichiarati irricevibili<sup>15</sup>; 2) il trattamento delle domande individuali che derivano dalla stessa causa strutturale di una domanda precedente che ha portato a una sentenza che accerta una violazione della Convenzione<sup>16</sup>.

Un tale aumento del carico di lavoro ha avuto un grande impatto sia sulla Cancelleria, che sul lavoro dei giudici e ha portato ad un rapido accumulo di cause pendenti, non solo davanti ai comitati di filtraggio, ma anche direttamente alle camere. La prospettiva di un continuo aumento del carico di lavoro della Corte e del Comitato dei Ministri per la supervisione sull'esecuzione delle sentenze richiedeva un insieme di misure concrete e coerenti per preservare il sistema nel futuro.

Al contempo era considerato molto importante che la riforma non influenzasse le caratteristiche considerate principali ed uniche del sistema della Convenzione: il carattere giurisdizionale di vigilanza europea e il principio che qualsiasi persona che sostenga di essere vittima di una violazione dei diritti e delle libertà tutelati dalla Convenzione possa deferire la questione alla Corte, indipendentemente dalle proprie condizioni socio-economiche.

Il principio di sussidiarietà è alla base di tutte le misure adottate per aumentare l'efficacia del sistema di controllo della Convenzione: ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione, è con le Alte Parti contraenti che vige l'obbligo di garantire ad ogni persona soggetta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà, mentre il ruolo della Corte, ai sensi dell'articolo 19, è "garantire il rispetto degli impegni assunti dalle Alte Parti contraenti della Convenzione". In sostanza, la garanzia dei diritti e delle libertà è in primo

---

<sup>15</sup> Si tratta di oltre il 90% di tutte le *application*.

<sup>16</sup> Ovvero i casi ripetitivi a seguito di una cosiddetta "sentenza pilota", in cui l'Italia è spesso coinvolta con le violazioni all'art 6.1 per eccessiva durata dei procedimenti.

luogo la responsabilità delle parti; il ruolo della Corte è sussidiaria, un'estrema ratio che dovrebbe essere assolutamente eccezionale.

Come detto, già nei primi anni Duemila gli effetti di una maggiore consapevolezza della Convenzione da parte dei cittadini degli Stati membri, in particolare nei nuovi Stati aderenti, e l'estensione dell'area territoriale di vigenza della Convenzione a seguito delle nuove adesioni, oltre all'evoluzione impressa dal Tribunale con l'interpretazione sempre estensiva dei diritti garantiti dalla Convenzione e la prospettiva dell'adesione dell'Unione europea, hanno portato a lavorare su una nuova riforma che anticipasse il collasso del sistema, al fine di evitarlo.

Ovviamente le misure necessarie per garantire l'efficacia a lungo termine del sistema di controllo non possono limitarsi all'entrata in vigore del Protocollo 14., ma devono essere adottate misure interne, per prevenire le violazioni a livello nazionale, oltre che per migliorare e accelerare l'esecuzione delle sentenze della Corte. L'obiettivo è permettere ai cittadini di adire le Corti interne e rendere effettiva la condizione di estrema ratio della Corte Europea. Dunque in conformità con il principio di sussidiarietà, i diritti e le libertà sanciti dalla Convenzione devono essere tutelati prima di tutto a livello nazionale perché si ritiene che sia qui che tale protezione è più efficace. Gli Stati aderenti hanno il dovere di controllo della conformità delle rispettive legislazioni e prassi alle prescrizioni della Convenzione e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, senza dimenticare che l'esecuzione delle sentenze della Corte è una parte integrante del sistema. Eseguire le misure richieste dalla Corte in maniera precisa e celere migliora l'autorità della Corte stessa e la credibilità del sistema; inoltre, una rapida e adeguata esecuzione ha ovvi effetti sul flusso di nuovi casi in quanto più le misure saranno rapidamente eseguite più lo Stato violatore avrà modo di

ridurre o eliminare le nuove violazioni, soprattutto se le sentenze indicano un problema strutturale.

A differenza del Protocollo 11, il Protocollo 14 non apporta modifiche radicali al sistema di controllo istituito dalla Convenzione, i cambiamenti riguardano per lo più il funzionamento piuttosto che la struttura del sistema, dando alla Corte mezzi procedurali e flessibilità necessari per elaborare tutte le applicazioni in modo tempestivo, consentendo di concentrarsi sui casi più importanti che richiedono un esame approfondito. Per raggiungere questo obiettivo, le modifiche sono state introdotte in tre aree principali: il rafforzamento delle capacità di filtraggio della Corte per quanto riguarda le *application* non fondate, nuovi criteri di ricevibilità relativi ai casi in cui il richiedente non abbia subito uno svantaggio significativo, nuove misure per il trattamento dei casi ripetitivi. La riforma cerca quindi di ridurre il tempo impiegato dalla Corte ad esaminare domande manifestamente irricevibili e domande ripetitive, in modo da consentirle di concentrarsi sui casi che sollevano importanti questioni sui diritti umani.

Con l'entrata in vigore del Protocollo 14, nel giugno 2010, la capacità di filtraggio è aumentata, predisponendo collegi di un solo giudice competente a dichiarare irricevibile una singola applicazione. Così facendo si mantiene il carattere giurisdizionale della decisione sulla ricevibilità, anche se il giudice singolo sarà assistito da relatori non giudiziari, facenti parte della Cancelleria.

È stato inserito inoltre un nuovo requisito, che dà facoltà alla Corte di dichiarare inammissibili le domande in cui il richiedente non abbia subito uno svantaggio significativo e che, in termini di rispetto dei diritti umani, non richiedano un esame nel merito da parte della Corte. Inoltre, la nuova disposizione contiene una condizione esplicita per garantire che

questa nuova pratica non comporti il rifiuto di casi che non sono stati debitamente esaminati da un tribunale nazionale. Va sottolineato che il nuovo requisito non limita il diritto degli individui di rivolgersi alla Corte, né altera il principio che tutte le singole domande siano esaminate per quanto riguarda la loro ammissibilità. Questa garanzia è fondamentale per i casi in cui, nonostante una fattispecie semplice e routinaria, si sollevano seri interrogativi riguardanti l'applicazione o l'interpretazione della Convenzione o importanti questioni relative ad un diritto nazionale in contrasto con la Convenzione.

La competenza del comitato di tre giudici rimane con il nuovo Protocollo, ma viene estesa ai casi ripetitivi: il comitato è competente a statuire con una procedura semplificata, non solo in merito alla ricevibilità ma anche sul merito di una *application*, se la questione di fondo sia già stata oggetto di consolidata giurisprudenza della Corte.

Per quanto concerne le altre modifiche apportate dal Protocollo, si deve rilevare, innanzitutto, che la Corte ha ora facoltà di pronunciarsi contemporaneamente sulla ricevibilità e sul merito dei ricorsi individuali. In effetti, le decisioni comuni sulla ricevibilità e sul merito dei singoli casi non sono solo incoraggiate, ma diventano la norma, anche se alla Corte resta la possibilità di scegliere, caso per caso, di pronunciarsi separatamente.

Il controllo della pronta ed effettiva esecuzione delle decisioni viene ulteriormente valorizzato, in quanto il Comitato dei Ministri può decidere, a maggioranza, di adire la Grande Camera della Corte nei confronti di qualsiasi Parte Contraente che si rifiuti di conformarsi alla sentenza definitiva della Corte. Lo scopo di tale procedimento sarebbe quello di ottenere una pronuncia della Corte sul fatto che la Parte sia venuta meno al suo obbligo, creando una sorta di doppia violazione.

### 3.2.1 *I pilot judgments*

Negli ultimi anni la Corte Europea dei Diritti Umani ha sviluppato una nuova procedura<sup>17</sup>, detta dei ‘pilot judgment’, come mezzo per gestire un gran numero di casi identici che derivino dagli stessi presupposti, che abbiano come base lo stesso sistema giuridico e che portino alla stessa violazione.

La Corte ha, per molto tempo, avuto a che fare con un grave problema di casi identici pendenti sia presso i comitati di filtraggio, sia presso le Sezioni, che hanno portato a notevoli e gravi problemi di rallentamento dei lavori di giudizio, sia di ammissibilità, sia di merito<sup>18</sup>.

La procedura è stata studiata per funzionare nel seguente modo: quando la Corte riceve un numero significativo di ricorsi derivanti dal medesimo nucleo giuridico di riferimento, può decidere di selezionarne uno –o più- per un trattamento prioritario. Nel trattare il caso o casi selezionati, si cercherà di raggiungere una soluzione che si estenda al di là del caso specifico, in modo da coprire tutti i casi simili che sollevano la medesima questione.

Quindi, a seconda del caso selezionato, la Corte cercherà di giungere ad una soluzione che si possa adottare al di là del caso particolare, al fine di poter risolvere tutti i casi simili. Questa tipologia di giudizio verrà, appunto, chiamata ‘giudizio pilota’. Con questo giudizio la Corte aspira ad individuare le disfunzioni strutturali del diritto nazionale, che è in genere alla radice delle violazioni costanti, al fine di fornire chiare indicazioni al

---

<sup>17</sup> Procedura nata dalla prassi, è stata codificata con la Rule 61 nel febbraio 2011 e in vigore dal 31/3/2011, consultabile al link [http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/853E5F72-020B-4C47-B19F-F269B05D3F70/0/Article\\_61\\_Pilot\\_judgment\\_procedure.pdf](http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/853E5F72-020B-4C47-B19F-F269B05D3F70/0/Article_61_Pilot_judgment_procedure.pdf)

<sup>18</sup> Già il 22 gennaio del 2004, il Presidente della Corte, nel discorso di apertura dell’anno giudiziario diceva: “E’ inaccettabile che delle doglianze che accertino violazioni massicce dei diritti umani della più estrema gravità siano trattate solamente all’esito di quattro, cinque, sei anni o più”.

governo su come si possa eliminare questa disfunzione. Ciò soprattutto in funzione della realizzazione da parte dello Stato di un ricorso interno in grado di affrontare simili casi (anche in virtù del principio di sussidiarietà) o almeno per ottenere la soluzione di tutti questi casi pendenti dinanzi alla Corte, in quanto nella pendenza del caso uno Stato può ottenerne lo stralcio eliminando la violazione in itinere.

La sentenza pilota è quindi destinata anche ad aiutare le autorità nazionali ad eliminare un problema sistemico e/o strutturale individuato dalla Corte come fonte di casi ripetitivi, in questa funzione troviamo anche il Comitato dei Ministri, con il suo ruolo di garanzia che ogni sentenza della Corte venga eseguita correttamente da parte dello Stato condannato.

Una caratteristica importante della procedura è la possibilità di aggiornamento o di congelamento dell'esame di tutti gli altri casi, legati al caso pilota, che si siano presentati alla Corte nell'arco di un certo periodo di tempo. Si tratta di un ulteriore strumento per incoraggiare le autorità nazionali ad adottare le misure necessarie ad impedire nuove violazioni. Tale aggiornamento, che di solito può essere effettuato solo per un limitato periodo di tempo, può essere subordinato alla condizione che lo Stato convenuto agisca tempestivamente ed efficacemente sulle conclusioni del giudizio pilota. Venendo i casi aggiornati in questa maniera, l'importanza di mantenere i ricorrenti informati di ogni sviluppo della procedura viene pienamente riconosciuta dalla Corte: questi vengono quindi informati che la Corte può in qualsiasi momento riprendere l'esame di ogni caso che è stato sospeso, se nell'interesse della giustizia, ad esempio se le particolari condizioni del richiedente rendono iniquo o irragionevole l'attesa del giudizio del loro singolo caso.

Il concetto alla base della procedura della sentenza pilota è che, con un grande numero di domande riguardanti lo stesso problema, i candidati



dovrebbero ottenere un risarcimento o comunque la cessazione della violazione più velocemente se viene stabilito un rimedio efficace a livello nazionale, piuttosto che se i loro casi vengono trattati su base individuale a Strasburgo. Ciò anche in considerazione del fatto che la Corte vuole spostare le sue risorse su casi urgenti che sollevano questioni di maggiore rilevanza giuridica e le domande ripetitive possono restare in sospenso per un certo numero di anni prima che esse possano essere giudicate.

La Corte ha utilizzato la procedura di flessibilità dal momento in cui ha emesso la prima sentenza pilota nel 2004<sup>19</sup>, ma non tutte le categorie di casi ripetitivi sono adatte a tale procedimento, inoltre non tutti i giudizi pilota porteranno ad un aggiornamento dei casi, specialmente dove la violazione riguarda un problema sistemico relativo ai fondamentali diritti della persona riconosciuti della Convenzione.

Il procedimento della sentenza pilota non è certo la soluzione a tutte le difficoltà causate dall'eccessivo carico di lavoro della Corte, ma ha le potenzialità per dare un significativo apporto alla diminuzione dei casi sottoposti al suo controllo, oltre alla capacità di portare all'eliminazione di alcuni dei problemi che si trovano alla radice dei ricorsi ripetitivi, come pure a creare un rimedio per coloro che vengono colpiti dalle violazioni in esame.

Nei confronti delle sentenze pilota può avere luogo l'intervento del Commissario dei diritti umani<sup>20</sup> durante varie fasi della procedura, ovvero: prima che la Corte decida di esaminare un caso avvalendosi della procedura del giudizio pilota, nel corso della procedura e dopo che una sentenza pilota sia stata pronunciata.

---

<sup>19</sup> Cfr *Broniowski v. Poland*, no. 31443/96, sentenza resa il 22 giugno 2004

<sup>20</sup> Figura introdotta nel 1999, con la Risoluzione (99)50 del 7 maggio 1999, in seguito alle esigenze di controllo che sono venute a crearsi dopo l'adozione del Protocollo 11.

Mentre il giudizio pilota è una procedura che vuole rispondere a violazioni sistemiche dei diritti umani, l'azione del Commissario, quale istituzione indipendente e non giudiziaria, ha come obiettivo quello di prevenire le violazioni massive alla base delle sentenze pilota

Il Commissario può rivestire quindi un ruolo preventivo, individuando i casi che potrebbero o dovrebbero dare luogo a una sentenza pilota, assistendo la Corte ad individuare i ricorsi che rispondano ai requisiti del giudizio pilota. L'idea è quella di individuare candidati idonei per una sentenza pilota, avvalendosi della rete di contatti creatasi nel tempo, in particolare con le istituzioni nazionali dei diritti umani, che potrebbero allertare il commissario su violazioni massive o su carenze strutturali che violano le disposizioni della Convenzione. Il Commissario in questo caso potrebbe giocare un ruolo fondamentale nell'individuazione di situazioni di violazione costante causata da problemi sistemici, che però non è ancora stata portata massivamente all'attenzione della Corte.

Dopo l'entrata in vigore del Protocollo n. 14 nella Convenzione, il Commissario ha il diritto di intervenire d'ufficio in qualità di terzo nel procedimento, presentando osservazioni scritte e prendendo parte alle udienze. Su questa questione la relazione esplicativa del Protocollo 14<sup>21</sup> ha sottolineato che: "L'esperienza del Commissario può aiutare a chiarire al Tribunale certe questioni, in particolare nei casi che mettono in evidenza le carenze strutturali o sistemiche del Paese convenuto o di altre Parti contraenti legate alla causa in questione".

Visto il carattere di 'intervento di terzi', la Corte ha indicato che la presentazione del Commissario, come qualsiasi altro intervento, non dovrebbe includere osservazioni sui fatti o sul merito del caso, ma solo gli aspetti ritenuti di particolare interesse sulla violazione in astratto o in linea

teorica. Tali interventi quindi consentirebbero al Commissario di fornire informazioni sul contesto di svolgimento delle violazioni, su questioni di sistema giuridico, oltre che di richiamare l'attenzione della Corte sul campo di applicazione più ampio del problema.

Ciò detto, va sottolineato che finora in nessuna delle sei sentenze pilota emesse dal Tribunale si trova un riferimento al lavoro del Commissario, né tramite relazioni, né tramite opinioni.

Per concludere questa breve analisi su questa figura, va segnalata l'intenzione di far svolgere al Commissario un ruolo utile per l'esecuzione delle sentenze pilota, complementare a quello del Comitato dei Ministri: il Commissario può davvero avere un ruolo particolare nel suggerire o velocizzare l'effetto di rimedi per le violazioni dei diritti umani, in particolare nei casi di grandi dimensioni o di problemi sistemici. Ciò in quanto, attraverso le sue visite nei Paesi contraenti e le periodiche relazioni, il commissario valuta regolarmente le misure che gli Stati hanno adottato per far fronte alle violazioni, in linea con l'articolo 3 della Risoluzione (99)50, che indica che il commissario deve "individuare possibili carenze nella legislazione e la prassi degli Stati membri relative al rispetto dei diritti umani come sancito dagli strumenti del Consiglio d'Europa, promuovere l'effettiva attuazione di tali norme da parte degli Stati membri e assisterli, con il loro consenso, nei loro sforzi per porre rimedio a tali carenze"<sup>22</sup> [mia traduzione].

Il Commissario può quindi prestare particolare attenzione all'attuazione delle sentenze pilota nelle sue visite e con i suoi rapporti relativi a Paesi specifici, può proporre rimedi e soluzioni concrete per un determinato problema. Inoltre potrebbe assistere la Corte nella definizione

---

<sup>21</sup> Consultabile al link <http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Reports/Html/194.htm>

<sup>22</sup> La risoluzione è consultabile al link: <https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?id=458513>

delle misure nazionali necessarie per l'esecuzione di una sentenza pilota e nella comprensione delle difficoltà che impediscono alle autorità nazionali ad adottare tali misure.

### 3.3 Il concetto di vittima per la Corte

*“La Corte può essere investita di un ricorso da parte di una persona fisica, un’organizzazione non governativa o un gruppo di privati che sostenga d’essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi protocolli. Le Alte Parti contraenti si impegnano a non ostacolare con alcuna misura l’esercizio effettivo di tale diritto.”*<sup>23</sup>

Questa disposizione fonda il diritto di ricorso individuale che spetta ad ogni cittadino (e non solo, come vedremo) di ogni Stato aderente al Consiglio d'Europa<sup>24</sup>, diventando di fatto il perno del sistema di protezione dei diritti umani in Europa. È grazie a questo articolo che ogni persona che si sente vittima di un abuso o di una violazione dei suoi diritti da parte del suo Stato di appartenenza o di stanziamento<sup>5</sup> può adire la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, affinché vengano stabilite le responsabilità e possa essere messo in atto il sistema di compensazione per esse.

Il testo dell'articolo 34 è basato su quello del vecchio articolo 25 della Convenzione. Con il sistema precedente, i casi originati da *application* da parte di privati o di organizzazioni non governative non potevano essere dichiarati ricevibili se lo Stato convenuto aveva dichiarato di non accettare la competenza della Commissione, che non aveva ancora

---

<sup>23</sup> Cfr articolo 34 CEDU

<sup>24</sup> Per la lista dei Paesi membri del CoE, vedere

una giurisdizione obbligatoria. Va notato comunque come tutti i Paesi membri avessero accettato il diritto al ricorso individuale e che la piena accettazione del meccanismo di controllo predisposto dalla Convenzione è diventata, di fatto, una condizione per l'ammissione al Consiglio d'Europa. La regola è stata comunque formalizzata nella giurisdizione obbligatoria della Corte proprio dall'articolo 34.

La giurisprudenza in merito all'accesso alla Corte da parte degli individui ha, nel tempo<sup>25</sup>, cercato di estendere la tutela delle vittime di violazioni nella maniera più ampia possibile, affrancandosi dai principi tipici del diritto internazionale, in favore di una tutela dei diritti territoriale, non di cittadinanza. È stato quindi chiarito dalla stessa Commissione che hanno diritto a presentare ricorso anche individui non cittadini degli Stati aderenti, anche qualora non siano nemmeno ivi residenti, siano clandestini o siano apolidi. Il principio di fondo è che la Convenzione non tutela i diritti soggettivi dei cittadini degli Stati membri, ma tutela ogni individuo dalle violazioni dei suoi stessi Stati aderenti<sup>26</sup>. L'ampliamento del diritto di accesso al tribunale arriva all'apice quando la Commissione chiarisce, infine, che hanno diritto di adire la Corte anche i soggetti che normalmente hanno capacità giuridiche ridotte, come i minori e gli incapaci<sup>27</sup>, in maniera personale, senza che siano loro richiesti interventi di tutori o rappresentanti a titolo di validità legale della richiesta. Parimenti non vi è dubbio che l'ampiezza delle regole di accesso al tribunale sia dovuta anche in caso di 'gruppi di privati' o organizzazioni non governative, non foss'altro che per analogia con il diritto dell'apolide, stante l'assenza dell'obbligo di un

---

[http://www.coe.int/t/dc/files/themes/pays\\_membres/index\\_it.asp](http://www.coe.int/t/dc/files/themes/pays_membres/index_it.asp)

<sup>25</sup> Sin da Commissione, dec. 288/57, in *Annuaire de la Convention européenne des droits de l'homme*, Dordrecht, vol I, p 209

<sup>26</sup> Commissione, dec 788/60, 30 marzo 1963, in *Annuaire op cit*, vol IV, p 141

<sup>27</sup> Commissione, dec 2527/62, 4 ottobre 1962, in *Annuaire op cit*, vol V, p 239

qualsivoglia riconoscimento legale del gruppo attore da parte della legge dello Stato convenuto.

L'articolo 34 introduce nel sistema il concetto di 'vittima', in quanto il soggetto che agisce contro uno Stato membro deve allegare di essere stato vittima di una violazione, dimostrando un interesse ad agire come soggetto che ha direttamente subito le conseguenze dell'azione o dell'omissione costituenti la presunta violazione dello Stato convenuto. È cruciale, nella definizione del concetto di 'vittima', la considerazione delle conseguenze, grazie alla quale si allarga il campo di tutela dal soggetto che ha direttamente subito l'azione o l'omissione a tutti coloro che ne hanno vissuto le conseguenze, aprendo così alla nozione di 'vittima indiretta', che ha un interesse personale nei confronti della cessazione della violazione e/o alla condanna dello Stato convenuto. È esemplare, in questo, il caso *Assenov vs Bulgaria*<sup>28</sup> in cui la violazione di maltrattamenti e mancanza di inchiesta è considerata subita anche dai genitori del detenuto, gli Assenov, che avevano ricevuto la visita di alcuni poliziotti con l'intento di 'raccomandare' che fossero fatte pressioni sul figlio affinché ritirasse l'applicazione presso la Corte. Peraltro va segnalato come la nozione di vittima non si riferisca necessariamente ad un pregiudizio sofferto, che semmai incide sulla concessione dell'equa soddisfazione, ma è sufficiente dimostrare di essere stati oggetto di una violazione delle norme della Convenzione.

Lo status di vittima, a dimostrazione del fatto che esso non fa riferimento alle sole condizioni "fisiche" del soggetto, può essere perso durante lo svolgimento del procedimento: qualora ciò avvenga, il ricorso può subire un rigetto. La perdita dello status di vittima avviene qualora le autorità dello Stato convenuto abbiano riconosciuto sostanzialmente o

anche solo formalmente la violazione e si siano adoperati per ripararla. Questa possibilità viene spesso evocata nei procedimenti a carico dell'Italia, riguardanti la violazione dell'articolo 6.1, relativamente all'eccessiva durata dei processi, in quanto lo Stato dichiara che la vittima ha ricevuto riparazione tramite il ricorso al giudice ordinario, con riferimento alla così detta Legge Pinto<sup>29</sup>. La Corte ha spesso avuto modo di sottolineare come in genere il risarcimento economico (tra l'altro spesso ritenuto 'risibile' ed ottenuto a seguito di un altro lungo processo che ha richiesto altre spese) non possa essere considerato come equa riparazione a processi dalla durata davvero eccessiva, oltre al fatto che la costante e mai attivamente evitata violazione è indice di mancata dimostrazione di intenti, di prevenzione e di adeguate risposte alle costanti dichiarazioni dello stesso Comitato dei Ministri<sup>30</sup>.

Quanto detto fino ad ora mostra chiaramente come con la parola 'vittima' non si faccia riferimento al concetto di vittima di reato, ma si metta in relazione il termine con la violazione dei diritti sanciti dalla Convenzione. Anzi, in via principale, nel settore penale, la vittima è spesso l'imputato del processo e solo in via residuale la vittima di un fatto criminale; ma siccome gli Stati contraenti si sono impegnati ad assicurare i diritti in maniera "pratica ed effettiva"<sup>31</sup> e non in maniera teorica, essi devono predisporre legislazioni nazionali che portino rimedi effettivi alle violazioni dei diritti. In questo quadro si apre la possibilità per la vittima di reato di ricorrere alla Corte per la violazione di un proprio diritto affinché

---

<sup>28</sup> Cfr application number 24760/94

<sup>29</sup> Legge 24 marzo 2001, n. 89, "Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile."

<sup>30</sup> Cfr fra le molte sentenze che hanno portato alla Legge Pinto: *Bottazzi c. Italie* [GC], n° 34884/97, par. 22, CEDH 1999-V, *Ferrari c. Italie* [GC], n° 33440/96, par. 21, 28 juillet 1999, *A.P. c. Italie* [GC], n° 35265/97, par. 18, 28 juillet 1999, *Di Mauro c. Italie* [GC], n° 34256/96, par. 23, CEDH 1999-V

<sup>31</sup> Cfr *Artico vs Italy* 1981, par. 33

lo Stato compia una precisa investigazione sul suo caso, processandone efficacemente il reale responsabile.

Occorre quindi verificare se esiste in capo alla vittima del reato un effettivo diritto al processo tramite un riconosciuto potere di iniziativa, analizzando la giurisprudenza creata da Strasburgo per capire se l'equo processo, come inteso dalla Corte, si possa estendere anche alla posizione della vittima di reato.

La Corte dei diritti dell'uomo ha escluso<sup>32</sup> che l'articolo 6 possa rappresentare il fondamento per il riconoscimento del diritto di intentare di sua iniziativa un'azione penale, ma ha evidenziato che, qualora questa facoltà venga stabilita dal diritto interno sotto forma di pretesa risarcitoria nel processo penale, questo diventa sufficiente per rinvenire un diritto di carattere civile, che rientra così nel disposto del paragrafo 1 dell'articolo 6.<sup>33</sup>

Per contro si trovano, però, un gran numero di pronunce di irricevibilità di ricorsi, riferiti alla mancanza di accesso al tribunale penale, motivate dal fatto che, benché non risultasse la possibilità nel diritto nazionale di costituirsi parte civile, era comunque aperta alla persona offesa la possibilità di un giudizio civile senza attendere l'esito di quello penale.

La Convenzione, quindi, non garantisce il diritto di ottenere che uno Stato e/o un terzo venga perseguito penalmente o che sia condannato. È esemplare, in questo senso, la decisione del 14 ottobre 1996, presa dalla Commissione in seduta plenaria, sull'affare "Danini contre l'Italie"<sup>34</sup>, in cui il ricorrente chiedeva la condanna dell'Italia per violazione dell'articolo 2

---

<sup>32</sup> Cfr *Helmets vs Sweden* 1991 par. 29

<sup>33</sup> *ibidem*

<sup>34</sup> Caso 22889/93



della Convenzione<sup>35</sup> per non aver protetto la vita della propria figlia, uccisa dall'ex compagno a seguito di minacce debitamente segnalate alle quali non era stato dato seguito, in quanto la ragazza non aveva sporto denuncia in seguito alla sola segnalazione ai Carabinieri e alle loro indagini sommarie e il giudice istruttore<sup>36</sup> aveva archiviato il caso. La Commissione riconosce lo status di vittima del ricorrente, riconosce che l'articolo 2 prevede un obbligo di protezione della vita da parte degli Stati non solo di tipo proattivo, ma anche di tipo omissivo. Ma sostiene anche che la ragazza aveva insistito su come fosse la prima e unica volta che queste minacce venivano pronunciate in sei anni, oltre al già citato fatto che alla segnalazione non era stato fatto seguito di denuncia formale: ciò basta per non permettere di sostenere che il pericolo di vita imminente fosse prevedibile. Il ricorrente si era lamentato anche del non luogo a procedere nei confronti dell'assassino della figlia, riconosciuto totalmente infermo di mente, eccependo una violazione del suo diritto ad un processo equo: la Commissione ha dichiarato come il diritto all'accesso ad un tribunale non significhi l'obbligo da parte dello Stato di perseguire penalmente qualcuno, né tanto meno di condannare un soggetto per il quale, per le leggi dello Stato, è previsto un diverso trattamento in virtù delle sue condizioni.

Il concetto di non identità sotto la vigenza dall'articolo 6 fra il diritto di accesso ad una corte e il diritto di intraprendere un processo penale contro un terzo per ottenerne la condanna è stato poi nuovamente ribadito dalla Corte a partire da *Association of the victims of the terrorism vs Spain*<sup>37</sup>, nel 2001: "La Corte accetta che l'associazione ricorrente possa

---

<sup>35</sup> Articolo 2 - Diritto alla vita - Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il delitto è punito dalla legge con tale pena.

<sup>36</sup> Il caso era ancora sotto la vigenza del vecchio codice di procedura penale

<sup>37</sup> L'associazione delle vittime e dei parenti delle vittime del terrorismo nasce nel 1980 a Madrid, in seguito agli attentati dell'ETA. Il ricorso in questo caso è stato giudicato inammissibile perché

lamentare di essere stata direttamente colpita dalle circostanze dei fatti in discussione, considerando anche il rapporto diretto con le vittime delle attività dell'ETA. La Corte è cosciente della gravità di queste situazioni, ciononostante, alla luce dei presupposti citati, è d'obbligo constatare che il procedimento penale non riguarda né una disputa sui diritti civili dei ricorrenti, né la determinazione di alcuna accusa penale contro di essi, come invece nel significato dell'articolo 6 della Convenzione.” [mia traduzione].

Questa costante giurisprudenza mostra quindi come per la Corte europea i diritti delle vittime siano principalmente dei diritti di carattere civile, a cui dare spazio anche nell'ambito del processo penale, pur riconoscendo velatamente che qualcosa di più potrebbe essere fatto. Dimostrativa in tal senso è la decisione *Sottani vs Italy* del 24 febbraio 2005<sup>38</sup>, in cui la Corte dichiara inammissibile la richiesta in quanto il ricorrente non aveva utilizzato a suo favore i mezzi previsti dall'ordinamento italiano in materia di costituzione di parte civile, ma ricorda il bisogno di tutelare i diritti delle vittime e quello di trovare posto nei procedimenti penali, in quanto è difficile ignorare la condizione di svantaggio delle vittime e la sottovalutazione dei loro diritti.

Inoltre occorre tenere conto di come il diritto di accesso al giudice, seppur per far valere diritti di stampo civilistico, potrebbe essere limitato dalle legislazioni nazionali, che invece non devono restringerli o ridurli per non vanificare il diritto stesso. In quest'ottica la Corte si è pronunciata, ad esempio, condannando la Francia per la violazione dell'articolo 6.1 a causa

---

l'Associazione chiedeva direttamente la condanna di un quotidiano che aveva pubblicato, nel 1995, un manifesto politica dell'organizzazione separatista basca.

<sup>38</sup> Caso 26775/02. La moglie del ricorrente è morta all'ospedale di Firenze in seguito alle complicità di una leucemia acuta trattata con un farmaco sperimentale non autorizzato. Secondo il marito, che sosteneva fossero stati violati gli articoli 2 e 6.1, era stato il farmaco a causare il decesso, ma il rifiuto di

di un'ingiustificata imposizione di una somma di denaro a titolo cauzionale come condizione per ammettere la costituzione di parte civile in un processo penale, in quanto il meccanismo non permetteva di proporzionare la cifra in relazione alle condizioni economiche del richiedente<sup>39</sup>.

Altra tutela prevista di riflesso per le vittime di reato è data dalla connessione fra azione di danno e iniziativa penale, che permette di ricorrere alla Corte lamentando la violazione della durata ragionevole dei procedimenti penali. In teoria questa previsione è stata recepita dall'Italia con la già citata Legge Pinto, che statuisce –confermata poi dalla Cassazione<sup>40</sup> - che la persona acquista il diritto all'equa riparazione solo se si sia costituita parte civile.

Poco incidente statisticamente, ma molto importante sostanzialmente è anche la già citata dichiarazione della violazione dell'articolo 2, sotto il profilo del diritto alla vita, all'integrità fisica e all'inadeguatezza delle indagini penali. Questa fattispecie si realizza in genere quando un soggetto era sotto la tutela dello Stato sia perché in carcere o perché in servizio di leva, oppure qualora venga dimostrato il nesso di causalità fra la morte di un soggetto e una mancanza di difesa o di inchiesta reale ed efficace da parte delle istituzioni statali<sup>41</sup>.

Altro importante aspetto è quello della relazione fra la Corte europea dei diritti dell'uomo e la definizione del trattamento giudiziario della vittima di reato, soprattutto qualora di tratti delle dichiarazioni della vittima ai fini dell'acquisizione delle prove, si tratti di testimonianza o di mezzi di prova come i confronti o di mezzo di ricerca della prova come

---

effettuare l'autopsia non aveva permesso di contestare la causa ufficiale dichiarata, ossia broncopolmonite acuta.

<sup>39</sup> Cfr *Ait Mouhoub contre France* 1998 par. 52

<sup>40</sup> Tra le altre, cfr Cass Sez I n 996 del 23/172003 Amendola contro Ministero di Giustizia e n 13889 del 19/9/2003 Ministero di Giustizia contro Gasparini et al. Citate in E. Rosi, *Tutela delle vittime dei reati con particolare riferimento alle vittime vulnerabili*, I Diritti dell'Uomo vol 2/2006 p 21

perquisizioni o intercettazioni<sup>42</sup>. Ovviamente anche in questo caso la questione è affrontata in maniera indiretta, trattandosi del confronto fra le sue necessità e quelle del diritto dell'imputato al giusto processo.

La legislazione di riferimento è, come sempre, quella della Decisione quadro del 15 marzo 2001 e quella della Raccomandazione sull'assistenza alle vittime di reato del 2006, oltre ovviamente alla Convenzione. La Corte si trova così a dover mediare fra il riconoscimento, da un lato, dei diritti della vittima di rispetto della dignità personale, della privacy di protezione e di sostegno; e, dall'altro, il riconoscimento del diritto ad un processo equo e dalla ragionevole durata per i processati.

Il Comitato europeo sui problemi criminali del Consiglio d'Europa, nella sessione plenaria dell'aprile 2006, ha predisposto un memorandum per la raccomandazione sopradetta in cui cita le vittime vulnerabili e ne chiarisce le previsioni relative all'assistenza. La vulnerabilità viene riferita sia a caratteristiche personali e soggettive come la minore età o le minorazioni psico-fisiche, sia a caratteristiche oggettive come l'essere vittima di reato che coinvolga la criminalità organizzata, l'essere vittima di una lesione ad un bene particolarmente sensibile come la libertà sessuale o l'intercorrere di una relazione di vicinanza emotiva fra la vittima e il suo aggressore.

Fatte queste premesse diventa cruciale per la Corte il succitato ruolo di perno fra diritti complementari.

L'articolo 6 della Convenzione ritiene garantito il diritto all'equo processo qualora il processo penale sia tenuto in pubblico e dia all'imputato la possibilità di controesame di persona il testimone. Per esempio in

---

<sup>41</sup> Cfr ad esempio *Angelova and Ilievs Bulgaria* 26 luglio 2007.

<sup>42</sup> E. Rosi, *op cit*

*Bracci vs Italy*<sup>43</sup> la Corte ha dichiarato la violazione dell'Italia per una condanna per furto e abuso sessuale basata esclusivamente sulle dichiarazioni rese dalle vittime prima del processo, che hanno poi rifiutato di presentarsi in giudizio rendendosi irreperibili, in quanto la lettura del verbale delle dichiarazioni rese alla polizia<sup>44</sup> non consente la contestazione da parte dell'accusato né ovviamente il controesame. Ciò nonostante le vittime fossero state ritenute credibili dagli accertamenti di polizia e non se la sentissero di presentarsi in udienza a causa del tipo di reato subito.

Resta quindi un problema di bilanciamento tra il diritto di controesame e il diritto all'anonimato e alla non ripetizione di dichiarazioni che possono far rivivere momenti traumatizzanti alla vittima. In realtà la Corte, in tempi risalenti a prima del Protocollo 11, aveva già stabilito cause di assoluta eccezionalità in cui può essere consentita la testimonianza anonima<sup>45</sup>, ossia quando risultino minacce di violenza più che fondate, quando i testimoni siano comunque già stati ascoltati in presenza dell'avvocato dell'imputato e quando vi sia un'altra identificazione della prova senza collegamento ai testimoni da assumere. Questa dichiarazione di intenti è stata poi confermata e al tempo stesso ampliata nel 2002<sup>46</sup> quando la Corte ha dichiarato, in un caso legato alla violenza sessuale su un minore in cui il bambino era stato sentito in videoconferenza, che *“la Corte ha avuto riguardo alle caratteristiche speciali dei processi penali concernenti le offese sessuali. Questi processi vengono spesso svolti in modo da rappresentare un'esperienza difficile per la vittima, in particolare quando quest'ultima è posta a spiacevole confronto con l'imputato. Queste caratteristiche sono spesso preminenti*

---

<sup>43</sup> Caso 36822/02

<sup>44</sup> Nel nostro ordinamento la pratica è resa possibile dall'articolo 512 cpp: *Letture di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione.*

<sup>45</sup> Cfr *Mechelen vs Netherlands* 23 aprile 1997

*nei casi che riguardano i minori. Nel valutare se una persona accusata riceva o meno in tale processi un trattamento di ‘giusto processo’, deve essere anche tenuto in considerazione il rispetto per la vita privata della presunta vittima. Quindi, la Corte accetta che, nei processi penali riguardanti gli abusi sessuali, certe misure per la protezione della vittima possano esser prese, garantendo che tali misure possano essere allineate con un adeguato ed effettivo esercizio dei diritti della difesa.”<sup>47</sup> [mia traduzione].*

In ogni caso la situazione sta cambiando, negli ultimi anni le dichiarazioni di violazione a favore del ricorrente vittima di reato sono aumentate e il dato reale mostra sì un aumento della commissione di violazioni, ma fondato su un aumento dell’apertura della Corte nei confronti delle esigenze di tutela della vittima del reato. Basti pensare alla crescita delle dichiarazioni di violazione dell’articolo 6.1 per l’eccessiva durata del processo riconosciute a coloro che si erano costituiti parte civile, oltre che le violazioni per la durata del procedimento di risarcimento della vittima da parte del suo aggressore e le violazioni in caso di mancanza di condanna per l’eccessiva durata di un processo che nel mentre è caduto in prescrizione e l’impossibilità quindi della vittima di chiedere un risarcimento.

Ovviamente la Convenzione, nel tentativo di essere uno strumento realmente efficace e non solamente di teoria giuridica, prevede un meccanismo di riparazione a seguito della dichiarazione di una violazione. Il meccanismo ha come base legale l’articolo 41 della Convenzione<sup>48</sup> e

---

<sup>46</sup> Cfr *SN vs Sweden* 2 luglio 2002

<sup>47</sup> Caso citato, paragrafo 47

<sup>48</sup> Art 41, Equa soddisfazione: “*Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.*” [Traduzione ufficiale]

richiede due condizioni: che vi sia stata dichiarazione di violazione e che la legge dello Stato condannato ammetta solo una riparazione parziale. Ovviamente in genere gli Stati allegano di avere legislazioni che permetterebbero la piena compensazione, sottintendendo che il ricorrente non ha esperito tutti i rimedi domestici prima di adire la Corte<sup>49</sup> in cerca di riparazione. La Corte però ha sempre<sup>50</sup> sostenuto come, nell'interesse della buona amministrazione della giustizia, la considerazione della riparazione del danno a seguito di una violazione delle norme della Cedu vada fatta dallo stesso organo giudiziario che ha dichiarato la violazione in questione; così garantendo diritto di concessione della *just satisfaction* anche nell'ambito di procedimenti di camera o di Commissione<sup>51</sup>. Tra l'altro va segnalato che la compensazione non è automatica conseguenza della dichiarazione di violazione, ma deve essere specificatamente richiesta dal ricorrente, che deve argomentare in maniera accurata e molto dettagliatamente le sue motivazioni, anche producendo prove, sotto forma di documentazioni e testimonianze entro un tempo limite fissato dal Presidente della camera giudicante.

La terminologia non è casuale, anche se si fa apprezzare meglio nella sua versione francese<sup>52</sup> di *satisfaction équitable*: la compensazione deve quindi essere equa e non giusta (nel senso legale di 'previsto dalla legge'). A riprova di ciò, la Corte da sempre intende questo istituto come la restituzione alla vittima delle conseguenze della violazione, eliminando e riportando la situazione allo stadio originale, come se non ci fosse stata

---

<sup>49</sup> Situazione che richiederebbe l'immediata dichiarazione di irricevibilità della causa.

<sup>50</sup> A partire da *De Wilde and others vs Belgium* 10 marzo 1972, fino alla causa di Grande Chambre *Jalloh vs Germany* 11 luglio 2006.

<sup>51</sup> E. Myjer, P. Kempees, *Notes on reparations under the European Human Rights system*, in *Inter-American and European Human Rights Journal*, vol 2/2009, p. 83

<sup>52</sup> Il Consiglio d'Europa ha ben due lingue ufficiali: l'inglese e il francese. E ogni atto viene redatto originariamente in entrambe, senza traduzioni verso l'una o verso l'altra: in questo modo non si perde il significato originario.

violazione: è la cd *restitutio in integrum*. Se le intenzioni sono le migliori, il problema reale è dato dall'attuazione di esse, in quanto la *restitutio in integrum* ha senso solo se è davvero possibile ricreare lo status quo precedente la violazione, altrimenti occorre dare un valore al danno subito dal ricorrente. Valore difficile da quantificare in cause in cui spesso ci si limita a considerazioni procedurali e non fattuali, che richiede quindi che la Corte rimetta il caso a future decisioni e chieda alle parti di chiarire l'andamento dei fatti e le sue conseguenze.

I risarcimenti monetari possono essere riconosciuti a titolo di danno economico o di danno morale. In generale la prima tipologia si ha nelle cause legate alle espropriazioni quando non è possibile condannare lo Stato a restituire il bene e la sua determinazione avviene tramite considerazioni prettamente matematiche (valori di mercato, interessi, ecc.). Il problema proviene invece dalla seconda tipologia.

La compensazione del danno non patrimoniale non è prevista all'articolo 41, ma è una costruzione giurisprudenziale della Corte. Il principio viene citato per la prima volta nel 1972 nella già citata *De Wilde and others vs Belgium* e da allora viene utilizzato ogniqualvolta il motivo del contendere non permetta la *restitutio in integrum*, come nel caso di situazioni in cui la cessazione della violazione non elimina l'aver patito ansia, paura, frustrazione, dolore, umiliazione o conseguenze fisiche. La Corte considera quindi l'elemento soggettivo per determinare l'ammontare del danno e lo relaziona alla violazione subita, alla sua durata e alla sua portata sul vissuto del soggetto, per questo è raro trovare uguaglianza di *awards* a parità di violazione. C'è stata una sola eccezione a questa regola: la durata dei procedimenti per violazione dell'articolo 6 in Italia: “negli anni la Corte, come la Commissione, ha esaminato le ragioni dei ritardi attribuibili alle parti nella vigenza della legislazione italiana. Ciò ha



permesso di rendere oltre mille giudizi contro l'Italia dal 1999 relativi alla lunghezza dei procedimenti civili. Questo approccio ha reso necessario stabilire tabelle precise, su principi di equità, per il risarcimento del danno non pecuniario, per consentire di giungere a risultati equivalenti in casi simili.”<sup>53</sup> [mia traduzione].

Inoltre, la Corte ha iniziato ad aumentare i livelli di compensazione rispetto a quelli concessi dalle istituzioni prima del 1999 non certo con intenti punitivi, ma per incoraggiare gli Stati a trovare proprie soluzioni, accessibili da chiunque, oltre che per permettere ai ricorrenti di evitare una penalizzazione dovuta all'assenza di rimedi interni. Ciò senza rinunciare, comunque, a ribadire come la *just satisfaction* venga ingiunta ‘se necessaria’, in quanto la concessione di somme in denaro non è uno dei compiti principali della Corte, ma è solamente incidente rispetto al ruolo di assicurare l'osservanza degli Stati verso le norme stabilite nella Convenzione<sup>54</sup>.

Spesso la *just satisfaction* può essere ordinata in maniera non pecuniaria, come in alcuni casi<sup>55</sup> di violazione dell'articolo 5.3, in cui si richiede di dedurre il periodo di custodia cautelare illegittima dal computo della pena comminata. Al contrario, però, la Corte si è trovata a dover chiarire la sua non competenza nell'ordinare la revisione di una sentenza che aveva comunque stabilito una violazione.<sup>56</sup> In questo caso la Corte ricorda il suo dovere di non ingerenza negli ordinamenti statali, anche perché in teoria gli stessi dovrebbero essere modificati dagli Stati contraenti, che dovrebbero prendere atto delle condanne e attivarsi prontamente per evitare il ripetersi delle violazioni.

---

<sup>53</sup> Cfr *Scordino vs Italy*, 29 marzo 2006, par. 176

<sup>54</sup> Cfr *Salah vs Netherlands*, 6 luglio 2006, par. 70

<sup>55</sup> Cfr *Ringeisen vs Austria*, 22 giugno 1972, par. 21

<sup>56</sup> Cfr *Findlay vs United Kingdom*, 25 febbraio 1997. Citato in E. Myjer, P. Kempees, *op cit.*

Questo concetto è stato ribadito e reso ufficiale dalla Raccomandazione R(2000)2 del Comitato dei Ministri sul riesame o la riapertura di alcuni casi a livello nazionale a seguito di giudizi adottati dalla Corte Europea dei diritti dell’Uomo<sup>57</sup>. La raccomandazione parte dal presupposto che le parti contraenti hanno accettato l’obbligo di dar seguito ai giudizi della Corte e ribadisce il fatto che spesso questi giudizi prevedono l’adozione di precise misure, oltre al versamento di somme di denaro a titolo di risarcimento, che sono volte a garantire il reintegro delle condizioni del ricorrenti il più possibile nella situazione antecedente la violazione riscontrata dalla Corte. La raccomandazione riconosce che sono le autorità competenti degli Stati rispondenti le più adatte a stabilire le misure più appropriate per garantire la *restitutio in integrum*, tenendo conto dei mezzi resi disponibili dai sistemi legali interni, ma invita le parti ad assicurare comunque livelli adeguati di legislazione al fine di avvicinarsi il più possibile al reintegro totale. Il Comitato si spinge quindi ad incoraggiare le parti contraenti a riesaminare i propri sistemi legali con l’obiettivo di assicurare l’esistenza di istituti adeguati per il riesame dei casi, inclusi sistemi di riapertura dei processi, qualora la Corte dichiari una violazione. Ciò soprattutto nei casi in cui la vittima continui a soffrire serie e negative conseguenze a causa dell’agire dello Stato o qualora il giudizio della Corte trovi la decisione impugnata contraria alla Convenzione nel merito o tramite errori di procedura o carenze talmente gravi ed evidenti da porre seri dubbi sul risultato raggiunto dal procedimento fonte della violazione.

---

<sup>57</sup> Adottata il 19 gennaio 2000, alla 694esima sessione plenaria. Reperibile al link <https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?id=334147&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383>

### **3.4 Vittime della giustizia e la Corte: analisi di giurisprudenza selezionata relativa agli articoli 2, 3, 5 e 6 della Convenzione Europea di Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo**

Sono stati raccolti ed esaminati 73.201 fascicoli al fine di raccogliere la totalità della giurisprudenza in materia di violazioni dei Trattati in ambito di diritti delle vittime, ingiusta detenzione, durata dei processi (la così detta *miscarriage of justice*) e trattamenti inumani. Ogni fascicolo è stato trattato singolarmente, a ritroso nel tempo e su formato cartaceo. Ciò in quanto le ricerche telematiche su database si sono dimostrate, a pochi giorni dal mio stanziamento, a rischio di lacune.


È stato quindi sviluppato un sistema di spoglio dei casi tramite il quale stabilire se il caso potesse rientrare nell’ambito della ricerca sulla base delle seguenti fasi:

1. analisi delle conclusioni della Corte;
2. scrematura di quei casi che non riguardavano violazioni degli articoli 2, 3, 5, 6, 8 e 46 della Convenzione Europea di Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo, ovvero di quegli articoli coinvolti nei diritti delle vittime e degli imputati: diritto alla vita, divieto di maltrattamenti, diritto ad una inchiesta equa, diritto ad un giusto processo, garanzie processuali, diritto alla privacy e diritto all’esecuzione delle sentenze della Corte;
3. analisi della fattispecie della violazione e della gestione del conflitto con lo Stato convenuto;
4. decisione definitiva sull’inserimento del dato nella ricerca, con l’assegnazione di un’etichetta univoca relativa alla sola violazione e non legata allo Stato convenuto.


La ricerca è iniziata cercando di verificare l'ipotesi per la quale ogni Stato potesse avere, a causa di peculiarità o criticità nel proprio sistema giuridico, tendenze a determinate infrazioni piuttosto che eccellenze nel non commetterne alcuna. Si è voluto indagare gli elementi strutturali delle legislazioni italiana, inglese e bulgara, per comprendere se esistano condizioni che permettono di non violare i diritti delle vittime e quelli dell'indagato, anche laddove questi diritti non siano riconosciuti esplicitamente dalla legge. Si è fatto ricorso alle sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in quanto essa ha, in capo ai Paesi aderenti al Consiglio d'Europa, potere di comminare sentenze che prevedano anche la "forte raccomandazione" di creare, modificare o eliminare la legislazione che ha portato all'infrazione accertata.

I risultati hanno in parte verificato questa ipotesi.


Per esempio, è risultato connotato da un certo grado di certezza anche a livello europeo il problema tutto italiano della eccessiva durata dei processi, mentre non ci si aspettava che il Regno Unito mostrasse problemi nella gestione delle violazioni dell'articolo 2 (protezione della vita e mancanza di inchiesta) e la Bulgaria non ha evidenziato criticità specifiche, pur essendo al terzo posto della negativa classifica del numero di violazioni.




### violazioni Regno Unito



### violazioni Regno Unito nel tempo







**Nota: la Bulgaria è entrata nel Consiglio d'Europa nel 1992, i ricorsi sono entrati a regime solo con il Protocollo 11 del 1998**





Inoltre, si sono presentate situazioni di interesse nel momento in cui si è verificato che la Francia ha alte incidenze di violazioni (soprattutto per quanto riguarda le violazioni dell'articolo 3) che la pongono addirittura al secondo posto dei Paesi con più infrazioni, nonostante l'abitudine a cercare una sorta di patteggiamento non appena il ricorso arriva in Corte.





I dati raccolti sono interessanti sia dal punto di vista vittimologico che dal punto di vista giuridico e giudiziario, in quanto, incrociando le risultanze dell'analisi di spoglio delle sentenze CEDU con i rapporti CEPEJ (la Commissione Europea sull'efficienza della giustizia) e con i rapporti sull'andamento della criminalità come il *Sourcebook of Crime and Criminal Justices Statistics*, si sono ulteriormente evidenziate le differenze di gestione dell'amministrazione della giustizia, soprattutto fra Regno Unito e Italia, a partire da una diversa strutturazione dell'iter processuale, dal maggiore o minore ricorso alla magistratura c.d. "bagatellare", per arrivare alle legislazioni specifiche sulla posizione della vittima nel processo e a meccanismi di risarcimento più impositivi e difficilmente evadibili.

E spesso si tratta di diritti diametralmente opposti che possono essere violati con il medesimo comportamento: è evidente come l'eccessiva durata di un processo penale arrechi un danno alla vittima, che negli anni può soffrire il mancato riconoscimento del suo stesso status, ma rischia anche di non vedere mai nessuno "pagare" per il proprio reato (si pensi ai procedimenti che decadono per intervenuta prescrizione). Lo stesso tipo di violazione, però, viola i diritti anche dell'indagato, ovviamente soprattutto nel caso di innocenza: ormai il nostro sistema giuridico, che nella sua massima espressione del garantismo permette tre gradi di giudizio praticamente senza filtri "reali", vive il paradosso di mettere alla gogna - per periodi lunghissimi- una persona che poi verrà dichiarata innocente. Anche in quanto non è rara la custodia cautelare in carcere in attesa di giudizio.

#### *3.4.1 Il disegno della ricerca*

Il tema centrale della ricerca è quello delle vittime dell'amministrazione della giustizia. L'obiettivo era quello di indagare, attraverso l'utilizzo delle sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, le condizioni delle vittime di reati e dei detenuti ingiustamente in tutta l'area dei ventisette Paesi aderenti al Consiglio d'Europa; con un focus, tuttavia, su Italia, Regno Unito e Bulgaria.

La scienza sociale può realizzare un ciclo metodologico di incremento conoscitivo, nel contesto della scoperta, o un ciclo metodologico dell'informazione scientifica, che riguarda la verifica

empirica, in un contesto di giustificazione<sup>58</sup>. Ed è quest'ultimo che corrisponde all'indagine empirica vera e propria, «nella quale si stabilisce un piano di rilevazione per acquisire informazioni sul fenomeno oggetto di studio e si interpretano le tendenze che vengono a delinearsi con l'analisi»<sup>59</sup>.

La ricerca muove dall'ipotesi che ogni sistema giuridico e giudiziario abbia delle condizioni strutturali peculiari che portano il suo funzionamento ad eccellere o fallire nella garanzia di alcuni diritti considerati fondamentali, nella fattispecie quelli della vittima ad ottenere la cosiddetta “giustizia”, attraverso un'indagine giusta e professionalmente corretta, un equo processo ed un trattamento da parte del sistema giudiziario -e sociale- che non conduca a seconde vittimizzazioni; e quelli dell'indagato, dell'imputato e del condannato, che –seppure in maniera speculare- riguardano le medesime istanze.

La ricerca ha adottato un approccio metodologico integrato, inteso come un disegno di ricerca di scambio reciproco e funzionale di conoscenze, finalizzato all'ottenimento di un particolare risultato valido, spendibile immediatamente sul piano pratico<sup>60</sup>. Questa scelta nasce dalla convinzione che ormai i metodi di indagine quantitativi non possano prescindere dall'allargamento di prospettiva fornita dal contraltare dei metodi di indagine qualitativi, così come questi ultimi non possano reggersi autonomamente e scientificamente senza i metodi di indagine quantitativi. Così facendo, l'indagine quantitativa, con il suo disegno di ricerca strutturato e con la tecnica standard di analisi dei dati, può essere

---

<sup>58</sup> Cremonini F., “Il ciclo metodologico dell'informazione scientifica”, in Cipolla C. (a cura di), *Il ciclo metodologico della ricerca sociale*, FrancoAngeli, Milano, 1998

<sup>59</sup> *Ibidem*, pag. 64.

<sup>60</sup> Cipolla C. (a cura di), *Il ciclo metodologico della ricerca sociale*, FrancoAngeli, Milano, 1998

approfondita dalla ricerca qualitativa, destrutturata per definizione e basata anche su casi singoli.

Il presente lavoro si è basato su una ricerca condotta con metodo statistico, ovvero una metodologia di ricerca che privilegia un'informazione elementare di tipo numerico<sup>61</sup>. Questo metodo può rivolgersi direttamente ai soggetti del campione per ottenere risposte o raccogliere quelle stesse informazioni attraverso la consultazione di archivi o di altre fonti, come nel caso di specie. Questo metodo ha consentito un vantaggio, che però è anche il suo limite intrinseco: la semplificazione. Se raccogliere ed elaborare i dati dalle sentenze della Corte di Strasburgo è stato un procedimento efficiente, la standardizzazione delle categorie create per analizzarle ha senz'altro fatto perdere le sfumature dovute anche alle differenze di sistema giudiziario del querelante, senza contare la perdita della storia di vita del soggetto vittima di un abuso di potere.

### *3.4.2 Il ciclo metodologico dell'informazione scientifica*

Il ciclo metodologico è «una sequenza ordinata ed integrata di passaggi obbligati che danno senso ad ogni informazione»<sup>62</sup>, che segue regole precise e non prescindibili. Ciò, ovviamente, non significa che il percorso di fasi costitutive sia sufficiente a garantire la verità ultima dei risultati raggiunti, in quanto è scientificamente impossibile che il risultato ottenuto sia definitivo. Il processo deve essere rigoroso solamente per permettere al dato di non subire contaminazioni durante lo stesso.

---

<sup>61</sup> Cremonini F., “Il ciclo metodologico dell'informazione scientifica”, in Cipolla C. (a cura di), *Il ciclo metodologico della ricerca sociale*, FrancoAngeli, Milano, 1998

<sup>62</sup> Cipolla C., *Epistemologia della tolleranza*, V voll., FrancoAngeli, Milano, 1997

Questo processo, per essere rigoroso al punto da garantire una base scientifico-teorica al proprio risultato, necessita di seguire almeno due criteri fondamentali: l'interdipendenza delle fasi e l'imprescindibilità di ogni fase<sup>63</sup>. Ovvero a dire, nessun passo del processo è autonomo, sufficiente ed esaustivo e, al contempo, ogni fase del ciclo costituisce una sequenza coordinata e compatibile che non può essere saltata, omessa o eliminata.

La prima fase del ciclo metodologico attiene al reperimento dei dati oggetto di indagine, ovvero la co-istituzione dell'informazione elementare, intesa come relazione fra il soggetto che interpreta e l'informazione da interpretare.

Si è dunque stabilito di analizzare la giurisprudenza della Corte dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo. Questa tecnica di analisi, chiamata analisi di secondo livello, permette di utilizzare le sentenze come documenti secondari scritti per risalire anche molto indietro nel tempo<sup>64</sup>, con campioni così ampi da permettere anche di individuare delle tendenze storiche. Trattandosi di documentazione ufficiale di una Corte di giustizia si è, inoltre, ragionevolmente sicuri della completezza dell'archivio, evitando di incorrere negli svantaggi tipici di questo tipo di indagini che sono, appunto, la distruzione di materiale, il suo difficile reperimento e l'incompletezza delle fonti.

In tema di vittime dell'amministrazione della giustizia possiamo, a livello normativo internazionale, fare riferimento alla Convenzione Europea per la Salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma nel 1950 e ratificata ormai da 47 Paesi

---

<sup>63</sup> Cremonini F., "Il ciclo metodologico dell'informazione scientifica", in Cipolla C. (a cura di), *Il ciclo metodologico della ricerca sociale*, FrancoAngeli, Milano, 1998

<sup>64</sup> Dell'Aquila P., "L'informazione di secondo livello", in Cipolla C. (a cura di), *Il ciclo metodologico della ricerca sociale*, FrancoAngeli, Milano, 1998

aderenti al Consiglio d'Europa. Il riferimento si ha in particolare negli articoli 2, 3, 5 e 6.

L'articolo 2 sancisce la protezione per legge del diritto alla vita di ogni persona, la privazione intenzionale della vita è concessa solo nell'ambito di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale. L'articolo prevede tre cause di autoesclusione per le quali la morte non viola l'articolo qualora il ricorso alla forza sia reso necessario dalla difesa di ogni persona contro una violenza illegale, dall'esecuzione di un arresto o per impedire un'evasione o, ancora, per reprimere in maniera conforme alla legge una sommossa.

L'articolo 3 stabilisce che nessuno può essere sottoposto a tortura, pene o trattamenti inumani o degradanti, mentre l'articolo 5 sancisce in maniera precisa e dettagliata i contorni del diritto alla libertà e alla sicurezza per il quale nessuno può essere privato della libertà se non nei casi previsti dallo stesso articolo con i modi previsti dalle leggi nazionali. Questo diritto fondamentale non si considera violato qualora il soggetto sia detenuto regolarmente per condanna di un tribunale competente o si trovi in stato di arresto per violazione di un provvedimento legittimo emesso a garanzia di un obbligo previsto dalla legge. Non vi è violazione quando l'arresto è fondato su motivi plausibili per sospettare la commissione di un reato o qualora vi siano motivi di ritenere che esista la necessità di impedirgli di commettere un reato o darsi alla fuga. È ammessa altresì la detenzione di malati contagiosi, alienati, alcolizzati, tossicomani, vagabondi e persone in attesa di estradizione. Questo articolo pone in capo agli Stati contraenti l'obbligo di informare il soggetto al più presto ed in una lingua a lui comprensibile sui motivi dell'arresto e ogni accusa formulata a suo carico. È inoltre fatto obbligo di tradurre il soggetto davanti al giudice in tempi stretti, di giudicarlo in termini ragionevoli o di metterlo

in libertà durante la procedura. È permesso subordinare la scarcerazione a garanzie che assicurino la comparizione dell'interessato in udienza.

L'arrestato e il detenuto hanno diritto di presentare un ricorso affinché un tribunale decida in breve termine sulla legittimità della sua detenzione e possa ordinare la scarcerazione qualora questa risulti illegittima. L'arrestato e il detenuto in violazione di una delle disposizioni dell'articolo 5 hanno, secondo la Convenzione, diritto ad una riparazione.

L'articolo 6 fa riferimento al diritto ad un equo processo ovvero al diritto che la propria causa venga esaminata equamente, pubblicamente e in un termine ragionevole e che questo avvenga innanzi ad un tribunale indipendente ed imparziale. L'articolo fa espresso riferimento sia ai diritti e doveri legati alle legislazioni civili, sia a questioni di rilevanza penale. Inoltre prevede la pubblicità della sentenza ma consente restrizioni per quanto riguarda l'accesso alla sala d'udienza, che può essere vietato alla stampa e al pubblico nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico, della sicurezza nazionale o ancora qualora si debbano proteggere gli interessi dei minori, della vita privata delle parti in causa e in ogni caso qualora la pubblicità possa arrecare pregiudizio agli interessi della giustizia.

Il comma 2 sancisce l'obbligatorietà della presunzione di innocenza, mentre il comma 3 specifica i diritti dell'accusato, quali: il diritto all'informazione sull'accusa che lo riguarda, il diritto ad una adeguata preparazione della propria difesa, il diritto a difendersi personalmente, tramite un difensore di fiducia o con l'accesso gratuito ad un avvocato d'ufficio. Il diritto al contraddittorio viene sancito con grande precisione in quanto viene previsto l'esame dei testimoni a carico e la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico oltre che l'assistenza gratuita da parte di un interprete qualora il soggetto non comprenda la lingua usata in udienza.



Su questi quattro articoli e sui loro combinati disposti verte l'analisi effettuata sull'intera giurisprudenza<sup>65</sup> della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per il periodo che va dalla sua istituzione, ovvero dal 1959, al 31 dicembre 2010. Sono stati considerati complessivamente 73.201 fascicoli riguardanti le decisioni preliminari, i giudizi, i report e le risoluzioni di ogni organo interessato dal procedimento giurisdizionale della Corte, ovvero dai Commissari speciali, dai comitati, dalle Camere e dalla Grande Chambre<sup>66</sup>. I fascicoli sono redatti nelle due lingue ufficiali ovvero l'inglese e il francese, a volte utilizzandole entrambe e a volte una solamente, soprattutto con riferimento alle origini del ricorrente. Non è stato effettuato nessun tipo di campionamento e l'intero universo è stato analizzato, anche grazie alla sistematicità di compilazione dei fascicoli stessi che ha permesso l'immediata individuazione dei motivi del contendere e la conseguente scelta sulla loro inclusione nella ricerca.

Sono stati considerati solamente i procedimenti terminati con una condanna, in quanto l'interesse della ricerca si focalizzava sulle criticità presenti nello spazio giudiziario europeo e nelle sentenze di condanna sono ovviamente presenti le motivazioni che hanno portato il collegio giudicante a quella conclusione. Di ogni caso sono stati presi in considerazione l'anno di emissione della sentenza, il Paese convenuto e l'articolo (o gli articoli) il cui disposto non è stato rispettato secondo la sentenza, secondo la prospettiva summenzionata. Negli ultimi anni, visto l'aumentare dell'attività della Corte, del numero di Paesi aderenti al Consiglio d'Europa e dei casi portati in causa, le sentenze hanno affinato la loro specificità, spesso richiamando lo stesso articolo a tutela di situazioni personali e

---

<sup>65</sup> Con la sola esclusione dei casi che coinvolgono Russia e Turchia.

<sup>66</sup> E dal Consiglio dei Ministri nel suo ruolo giurisdizionale ante-riforma del 1998.

giudiziarie diverse. Si è cercato quanto più possibile di tipizzare le etichette verbali senza perdere le sfumature necessarie.

## Conclusioni

Quando un interesse giuridicamente protetto prende la forma di un diritto fondamentale, una società concede, in ragione di motivazioni prettamente culturali, la priorità a determinati interessi piuttosto che ad altri per una mera questione di principio. I diritti umani sono di norma inclusi nella protezione fornita dalle costituzioni e dai trattati internazionali e, di conseguenza, in genere si trovano in cima alla gerarchia delle fonti giuridiche. Questo non significa però che i diritti umani siano assoluti, in quanto il loro esercizio può essere soggetto a restrizioni imposte per la tutela di altri interessi generali o individuali, che abbiano pari rango. La priorità dei diritti umani è quindi affermabile in linea di principio, ma non vale in ogni caso concreto.

Una situazione particolare si verifica quindi quando il diritto entra in collisione con un altro diritto umano e va notato come tali situazioni non siano relegate all'eccezionalità numerica ma siano, anzi, quasi la quotidianità. In primo luogo, l'elenco dei diritti umani tutelati dal diritto internazionale e costituzionale continua a crescere e laddove i diritti umani possono essere applicati dai giudici che hanno la facoltà di interpretarli, ogni diritto diventa sempre più raffinato attraverso la giurisprudenza e il diritto vivente: la creazione giudiziaria di diritti non espressamente previsti dai redattori di Costituzioni e Trattati non è altro che uno dei modi con cui la protezione offerta da ciascuna disposizione diventa sempre più dettagliata e aggiornata al sentire comune.

Un'evoluzione importante in questo senso è l'espansione del riconoscimento dell'effetto orizzontale dei diritti umani: anche se i diritti

umani inizialmente erano visti come garanzie nel rapporto tra cittadini e Stati, la loro validità è ormai accettata anche per quanto riguarda il confronto con attori non statali, siano essi individui, gruppi, organizzazioni e aziende. Le autorità pubbliche non hanno solo l'obbligo negativo di rispettare i diritti umani astenendosi dal compiere atti che violano tali diritti e l'obbligo positivo di realizzare i diritti umani attraverso politiche attive, ma anche un altro tipo di obbligo positivo: l'obbligo di tutelare i diritti umani. Le autorità devono dunque offrire protezione ai propri cittadini contro le violazioni dei diritti umani da parte di terzi, ivi compresi gli attori privati.

Il risultato del crescente numero di tutele che possono derivare da disposizioni sui diritti umani è un numero crescente di situazioni di conflitto tra i diritti stessi. I conflitti possono sorgere a livello di contesto come, ad esempio, nel caso in cui una disposizione internazionale obblighi gli Stati contraenti ad adottare un diritto penale che vieti l'incitamento all'odio razziale; pertanto, le esigenze concrete del diritto a non essere discriminato possono, in linea teorica, entrare in conflitto con il diritto alla libertà di espressione. Nella maggior parte dei casi, comunque, il conflitto ha origine a livello di interpretazione delle disposizioni sui diritti umani. Ad esempio, la Corte riconosce in via interpretativa, partendo dal diritto alla tutela della vita privata (di cui all'articolo 8), il diritto alla protezione contro il grave inquinamento ambientale<sup>168</sup> e il diritto dei membri dei gruppi di minoranza a vivere secondo le proprie tradizioni<sup>169</sup>. Questi tre

---

<sup>168</sup> Cfr *Hatton et al. vs United Kingdom*, 8 luglio 2003. Il giudizio riguarda un gruppo di abitanti del circondario di Heathrow che all'inizio degli anni '90 ha denunciato il Governo inglese perché l'espansione incontrollata del traffico aereo provocava inquinamento acustico notturno tale da impedire loro lo svolgimento di una regolare e sana routine di vita.

<sup>169</sup> Cfr *Chapman vs United Kingdom*, 18 gennaio 2001. Il giudizio riguarda una famiglia che, a causa della precarietà del lavoro del capofamiglia giardiniere su commissione, viveva in un caravan. I ricorrenti hanno denunciato il Governo inglese perché, pur avendo acquistato un terreno dove stanziare il caravan, continuavano ad essere multati per stazionamento abusivo.

diritti entrano in conflitto qualora un minimo spazio disponibile viene messo a disposizione per creare un campo nomadi e viene presentato un ricorso basato su motivazioni di protezione ambientale dell'area prescelta<sup>170</sup>.

La maggioranza dei casi comporta conflitti tra diritti in capo a persone diverse. Tuttavia, quando gli obblighi positivi di uno Stato sono coinvolti, è possibile che sorga un conflitto tra diversi diritti di una persona che devono essere tutelati dallo Stato stesso. Un esempio di questo tipo di situazione riguarda l'eutanasia: chi desidera l'eutanasia può rivendicare il diritto all'autodeterminazione come parte del diritto alla privacy e alla vita privata, l'autorità statale d'altra parte può fondare un divieto in relazione alla tutela del diritto alla vita<sup>171</sup>. La questione su come trattare con questi conflitti tra diritti fondamentali riguarda sia legislatori che giudici, anche se in maniera diversa. Il legislatore che sta preparando, per esempio, la normativa sulla privacy o una legislazione contro la discriminazione, può elaborare un sistema abbastanza sofisticato in cui sono tutelati tutti i diritti in conflitto, anche se in alcune situazioni ad un diritto dovrà inevitabilmente essere data la priorità sugli altri, ma si tratterà comunque di una scelta politica, la cui responsabilità ricadrà sul legislatore stesso, che sarà ancora nella posizione di poter prevedere tutti i conflitti che potranno presentarsi. Il giudice, invece, si troverà a dover applicare una legge in maniera più o meno elastica ma comunque senza mai infrangerne i precetti. Al contempo -e a differenza del legislatore- si troverà davanti ad una situazione reale e pratica, con tutte le sfaccettature che questa può

---

<sup>170</sup> Giudizio citato, § 71-74

presentare e dovrà necessariamente dare prevalenza alle rivendicazioni dei diritti di una sola parte. In alcuni casi è possibile trovare una soluzione di compromesso, ma in genere un giudice che ha a che fare con un conflitto tra diritti umani è costretto a dare priorità ad un diritto piuttosto che ad un altro; in ogni caso il giudice dovrà tener conto degli interessi in gioco, piuttosto che dei diritti, in quanto saranno gli interessi a permettergli di uscire dall'impasse di una pari dignità fra diritti.

Ci saranno sempre, peraltro, casi in cui il legislatore non prevedrà le conseguenze negative che una regola di protezione di un diritto può avere su un altro diritto. Tuttavia, va tenuto in conto che le scelte del legislatore rimangono sottoposte alle norme costituzionali e a quelle internazionali sui diritti umani, in modo tale che alla fine il giudice nazionale dovrà considerare nel suo giudizio l'applicazione dei diritti umani sulla base delle norme costituzionali o della giurisprudenza di un tribunale internazionale, quale è la Corte, per decidere se la scelta operata dal legislatore è stata quella giusta.

È importante notare che la Corte non usa un metodo fisso o esplicito di affrontare i conflitti tra diritti umani, ciononostante alcune linee guida generali possono essere proposte per affrontare i conflitti tra diritti umani. In primo luogo, quando viene presentato un ricorso per la limitazione di un diritto fondamentale, avvenuta in nome della tutela di un altro diritto di pari rango, la possibilità di evitare il conflitto tra questi due diritti deve essere esaminata e se può essere trovata una soluzione che contemperi, senza intaccarli, entrambi i diritti, questa va ovviamente preferita.

---

<sup>171</sup> Cfr *Pretty vs United Kingdom*, 29 aprile 2002. In questo giudizio Mrs Pretty, malata di SLA, giunta allo stadio finale della malattia e impossibilitata a muoversi fa richiesta, tramite il suo avvocato, al Procuratore del suo distretto affinché questi assicuro l'immunità al marito in caso di assistenza al suo suicidio, motivandola sulla base della non punibilità del suicidio nel sistema inglese. Il Procuratore (che nel sistema inglese non ha l'obbligo dell'azione penale) rifiuta, pur riconoscendo la gravità delle circostanze.

Tuttavia in genere non è possibile proteggere completamente entrambi i diritti e viene quindi a crearsi un conflitto reale tra questi. In questi casi è importante cercare di evitare di dover sacrificare completamente un diritto in favore di altri. Per definizione ciascuno degli interessi in gioco è considerato particolarmente importante, tanto che in circostanze normali ad ogni interesse legato ai diritti umani è data la priorità rispetto alle altre richieste. Quindi una soluzione che abbandona totalmente la tutela di uno di tali diritti è da considerarsi l'*extrema ratio*, mentre la preferenza dovrebbe essere data ad una soluzione che non subordini un diritto all'altro, ma trovi piuttosto un compromesso capace di garantire la massima protezione di entrambi i diritti. Questo metodo viene denominato dalla letteratura tedesca come "pratica di concordanza"<sup>172</sup>.

Uno dei dogmi sui diritti umani nel diritto internazionale è l'indivisibilità dei diritti umani, che implica la pari importanza di tutti i diritti umani; ma sono stati fatti alcuni sforzi nel tentativo di costruire una gerarchia all'interno della considerazione di questi. Ancora, però, non vi è assolutamente consenso su questo tema e a livello accademico sembra impossibile stabilire regole di priorità per un conflitto tra diritti umani in astratto, vale a dire in assenza di una situazione specifica in cui questo conflitto si verifichi. Tuttavia, è possibile determinare una serie di criteri che possono essere utilizzati per decidere, in un caso specifico, quale dei diritti in conflitto dovrebbe ottenere la priorità e in quale misura. Tali criteri utili possono essere mutuati dal lavoro di Sullivan, che ha sviluppato un quadro di riferimento per risolvere i conflitti tra parità di genere e libertà religiosa<sup>173</sup>. In primo luogo, si deve esaminare ciascuno dei diritti coinvolti

---

<sup>172</sup> S. Van Drooghenbroeck, *La proportionnalité dans le droit de la Convention européenne des droits de l'homme: prendre l'idée simple au sérieux*, Bruylant, Bruxelles, 2001, p. 709

<sup>173</sup> D. J. Sullivan, "Gender equality and religious freedom: toward a framework conflict resolution", *Journal of International Law and Politics*, vol 23, 1992, pp 795-821

e stabilire quanto sia importante l'aspetto del diritto in questione nel caso concreto, oltre alla tutela del diritto umano in quanto tale. Un approccio più fruttuoso rispetto a quello di fare un elenco di diritti fondamentali che meritano priorità si ha individuando un nucleo e una 'periferia' per ciascun diritto: quando un aspetto essenziale di un diritto entra in conflitto con un aspetto più periferico di un altro diritto, può essere giustificata la priorità al primo. Le nozioni di "centro" (o "essenza") di un diritto appare regolarmente nella giurisprudenza della Corte, anche se non spesso nel contesto del diritto ad un equo processo. Ad esempio, la Corte ritiene coerente che l'espressione su questioni di interesse pubblico, specialmente in un contesto politico particolare o nell'ambito dei mezzi di comunicazione, faccia parte del nucleo del diritto alla libertà di espressione. Il risultato è che le autorità nazionali hanno minori possibilità di limitare questo tipo di espressione di quello che ne avrebbero in casi meno pregnanti. Allo stesso modo, è stato chiaramente stabilito che la propria vita sessuale appartiene al nucleo più protetto del diritto alla privacy<sup>174</sup>.

Un altro criterio rilevante è la gravità delle interferenze causate all'esercizio di un diritto dall'esercizio di altri e viceversa: se l'esercizio del diritto è reso assolutamente impossibile, la questione avrà un peso maggiore rispetto al caso in cui ciò sia solamente reso più difficile. Ancora, sarà utile verificare se, oltre ai due diritti contrastanti, altri diritti umani vengono indirettamente coinvolti<sup>175</sup>, ciò in quanto la limitazione di un diritto umano ha più peso se si traduce con la pratica nella restrizione

---

<sup>174</sup> Cfr *Dudgeon vs United Kingdom*, 22 ottobre 1981. Mr Dudgeon denuncia, in questo giudizio, la violazione dell'articolo 8 per l'ingerenza da parte del sistema penale nella propria vita sessuale. Ciò in quanto nel sistema vigente all'epoca in Irlanda del Nord alcune pratiche sessuali omosessuali, anche se compiute fra adulti consenzienti, erano considerate reato.

<sup>175</sup> D. J. Sullivan, *op cit*



addizionale di un ulteriore diritto. Questo criterio è particolarmente rilevante nel contesto del diritto ad un equo processo, in quanto spesso il processo che dovrebbe essere equo riguarda proprio la tutela o l'applicazione di altri diritti umani. Inoltre, un procedimento giudiziario - soprattutto se penale - spesso comporta il coinvolgimento di più di due parti.

Infine, le misure restrittive imposte ad un diritto per la tutela di un altro diritto non dovrebbero essere valutate in maniera singola: i giudici dovrebbero concentrarsi su l'effetto cumulativo delle restrizioni sui valori di fondo del diritto umano in questione. Questo criterio prende in considerazione l'interesse generale sottostante a molti diritti individuali. Ad esempio, una misura restrittiva dell'espressione politica, non solo viola un diritto individuale, ma anche il valore fondante della democrazia. Allo stesso modo, i valori che sottendono al diritto ad un giusto processo sono connessi allo stato di diritto e agli interessi della giustizia.

Quando si analizza la giurisprudenza della Corte e ci si trova ad avere a che fare con un conflitto tra diritti umani, è importante tenere a mente il fatto che tali conflitti sono in genere portati davanti al giudice dal punto di vista di un solo diritto umano violato e che l'ulteriore diritto è coinvolto solo indirettamente.

Un individuo sostiene che una particolare regola o prassi viola un suo diritto, riconosciuto meritevole di tutela da parte della Corte, il giudice valuterà il quadro delle restrizioni di questo diritto e l'altro diritto umano entrerà in scena solo quando il Governo convenuto sosterrà che alla base della norma sotto attacco c'è lo scopo della tutela di un altro diritto umano. Sebbene entrambi i diritti umani siano entrambi fondamentali e, a priori, abbiano lo stesso peso, non vengono introdotti in egual maniera davanti alla giurisdizione. Il diritto che viene invocato dal ricorrente riceve più

attenzione, perché la domanda a cui rispondere per il giudice è se questo diritto sia stato violato. Gli argomenti che il convenuto può avanzare riguardano l'ipotesi che l'accoglimento della domanda del ricorrente violi un ulteriore diritto umano. Attraverso questi argomenti, la tutela del diritto introdotto indirettamente può trovare posto nel ragionamento del giudice, ma non tra le questioni giuridiche da affrontare direttamente.

Uno dei conflitti più grandi e più interessanti è senza dubbio quello che si crea quando si deve contemperare il diritto ad un equo processo agli altri diritti che entrano in gioco quando si tratta di materia processuale. Questo diritto è tutelato con forza dalla Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo, all'articolo 6. Non a caso questo articolo è di gran lunga il più importante della Convenzione, anche in termini di domande presentate e sentenze emesse, anche perché questo articolo protegge unitariamente un ampio e ricco ventaglio di diritti che spettano a coloro che divengono parte in un processo. Dei tre paragrafi di cui si compone l'articolo 6, il primo si applica sia alla procedura civile che a quella penale, mentre il secondo e il terzo si applicano ai procedimenti penali<sup>176</sup>.

L'articolo 6, al paragrafo 1, recita così: *“Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale deciderà sia delle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che le venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della*

---

<sup>176</sup> I concetti di "civile" e "penale" hanno un significato autonomo nella Convenzione, alcune procedure che non sono generalmente classificate come civili o penali nei diritti interni, come le procedure disciplinari e le procedure legate alla sicurezza sociale, rientrano nel campo di applicazione del articolo 6 per questioni di buon andamento della giustizia.

*sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità può pregiudicare gli interessi della giustizia”*<sup>177</sup>

In primo luogo, tale disposizione enuncia il diritto ad un equo processo e, da questo termine piuttosto generico, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha ricavato una serie di diritti specifici attraverso una rigorosa ma sempre più ampia interpretazione. Un esempio importante di questo allargamento dei diritti è il cosiddetto diritto alla parità delle armi: questo diritto implica che "ogni parte di un procedimento dovrebbe avere l'opportunità di sottoporre il caso al giudice in condizioni che non la pongano in una situazione di netto svantaggio nei confronti della controparte."<sup>178</sup>. Dal diritto alla parità delle armi promana il diritto ad un procedimento pubblico e in contraddittorio, ovvero ad un processo in cui tutte le prove devono -in linea di principio- essere prodotte in presenza dell'imputato e in udienza pubblica, al fine di creare un dibattito in contraddittorio."<sup>179</sup>.

Dal diritto ad un processo equo, la Corte ha fatto derivare anche il diritto ad un giudizio motivato<sup>180</sup> e il diritto di essere protetti da *"interferenze da parte del legislatore nei confronti dell'amministrazione*

---

<sup>177</sup> La traduzione ufficiale italiana della Convenzione è reperibile al sito:

[http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/0D3304D1-F396-414A-A6C1-97B316F9753A/0/ITA\\_CONV.pdf](http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/0D3304D1-F396-414A-A6C1-97B316F9753A/0/ITA_CONV.pdf)

<sup>178</sup> Cfr *Dombo Beheer vs Netherlands*, 23 ottobre 1993. Giudizio relativo al non equo svolgimento di un procedimento fallimentare a causa dell'impossibilità, nella legge vigente ai tempi del contenzioso, di accettare una testimonianza da parte di una persona giuridica.

<sup>179</sup> Cfr *Barberà et al vs Spain*, 6 dicembre 1988. I ricorrenti lamentavano l'iniquità della condanna per omicidio a cui il tribunale era pervenuto sulla base delle sole confessioni ottenute tramite tortura.

<sup>180</sup> Cfr *Hadjianastassiou vs Greece*, 16 dicembre 1992. Il ricorrente, ufficiale ingegnere dell'aviazione greca, aveva fornito ad un'impresa privata dati relativi ai missili militari su cui l'aviazione stava lavorando. La Corte marziale lo aveva condannato senza motivare il giudizio. Va sottolineato che, ciononostante, in Francia solo nei primi mesi del 2011 si è cominciato a discutere sulla possibilità che anche la Corte di Cassazione debba motivare i propri giudizi

*della giustizia destinate ad influenzare la determinazione giudiziale della controversia*"<sup>181</sup>. In materia penale un altro aspetto molto importante del diritto all'equo processo e alla difesa è la libertà di non auto-incriminarsi.

Oltre a questi diritti specifici, il diritto ad un equo processo comprende anche una valutazione della procedura nel suo insieme: in tale contesto la Corte esamina, tra l'altro, la valutazione delle prove da parte del giudice nazionale. La Corte non considera le prove a priori in violazione dell'articolo 6, ma valuta invece la validità delle prove alla luce di tutta la procedura. Di conseguenza, può accadere che l'uso di prove ottenute attraverso una violazione del diritto alla privacy<sup>182</sup> non porti necessariamente ad una violazione dell'articolo 6. Successivamente, l'articolo 6 sancisce il diritto a pubbliche udienze, tuttavia, il testo menziona esplicitamente la possibilità di eccezioni a questa regola, stabilendo che: *“la sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia.”*

La disposizione continua con il diritto a che il processo si celebri entro un termine ragionevole, che comprende un obbligo strutturale e positivo per gli Stati parte della Convenzione di organizzare il proprio

---

<sup>181</sup> Cfr *Andreatis vs Greece*, 9 dicembre 1994. Il giudizio riguarda una causa fra la Grecia e una società che intendeva costruire una raffineria. I permessi, il terreno espropriato e parte degli investimenti erano stati assicurati dall'allora governo dei Colonnelli e, una volta ristabilita la democrazia, la Grecia aveva cercato di non rispettare gli impegni economici su cui era in corso una causa al tribunale amministrativo emanando una legge apposita.

<sup>182</sup> Tutelato dall'articolo 8 della Convenzione

sistema giuridico in modo che i processi si chiudano in un tempo ragionevole. L'analisi sull'esistenza o meno della violazione del termine ragionevole tiene conto delle circostanze specifiche di ciascun caso: la Corte esamina in particolare la complessità della causa, il comportamento del ricorrente rispetto a quello delle autorità giudiziarie, per verificare a chi i ritardi siano imputabili. Va segnalato anche come, di recente, la Corte abbia iniziato a ritenere gli Stati responsabili anche di una violazione dell'articolo 13<sup>183</sup> in aggiunta all'articolo 6, quando non vi sia un rimedio interno a disposizione delle vittime delle violazioni relative al termine ragionevole<sup>184</sup>. Così facendo, la Corte vuole fornire un incentivo per gli Stati a creare procedimenti di ricorso interni per ottenere un risarcimento a disposizione di ogni vittima di questo tipo di violazione, con conseguente riduzione della necessità di portare i casi a Strasburgo.

Altri diritti derivanti dal lavoro di interpretazione della Corte sul diritto ad un equo processo sono quello del diritto di accesso ad una corte e il diritto alla pronta esecuzione del giudicato. Il ragionamento della Corte su entrambe le questioni si basa su un argomento fondamentale per lo stato di diritto: se determinate controversie possono essere lasciate fuori dalla giurisdizione dei tribunali, o se certi giudizi possono essere ignorati e non eseguiti, le garanzie offerte dall'articolo 6 sarebbero teoriche e aleatorie, mentre la Corte, al contrario, intende garantire diritti concreti ed efficaci. All'interno dell'articolo 6 i paragrafi 2 e 3, a differenza del punto 1, si occupano specificamente dei processi penali: l'articolo 6.2 protegge la presunzione di innocenza in materia penale e all'articolo 6.3 sono elencati i requisiti specifici di un processo equo in materia penale, che comprendono i diritti: (a) ad essere informati tempestivamente, in una lingua

---

<sup>183</sup> Diritto ad un rimedio effettivo in caso di violazione dei diritti della Convenzione

comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa subita; (b) a disporre di tempo e facilitazioni per la preparazione della propria difesa; (c) a difendersi personalmente o mediante un difensore di propria fiducia oppure, se non si hanno i mezzi per pagare l'assistenza legale, di essere difesi gratuitamente, quando ciò sia nell'interesse della giustizia, (d) di esaminare o far esaminare i testimoni, siano essi a carico o meno.

La conclusione generale è che l'articolo 6 dispone di protezioni molto dettagliate e sofisticate per il diritto a un processo equo. Ciò genera la prima tensione in materia di conflitti fra diritti perché se, da un lato, il diritto ad un equo processo è la chiave di volta di una società fondata sullo stato di diritto, dall'altro le norme specifiche derivate dal diritto ad un processo equo a volte creano problemi se applicate ai casi concreti. L'applicazione reale di queste regole crea di tanto in tanto l'impressione che i diritti relativi al giusto processo siano abusati da parte di avvocati il cui vero interesse sta nel garantire l'assoluzione dei propri assistiti, a prescindere dal merito del caso specifico.

Questi casi sono vissuti come particolarmente ingiusti quando l'applicazione della regola viola altri diritti umani, compresi gli altrui diritti ad un processo equo o alla privacy, di persone che sono coinvolte nel processo (ad esempio i testimoni) o nella situazione pratica che ha fatto scaturire il procedimento (ad esempio le vittime).

La possibilità che un aspetto del diritto ad un equo processo potesse entrare in conflitto con un altro aspetto dello stesso o con un altro diritto umano è stata esplicitamente prevista dai redattori della Convenzione, per quanto riguarda il diritto ad un'udienza pubblica. Questo è l'unico

---

<sup>184</sup> Cfr *Kudla vs Poland*, 26 ottobre 2000. In questo giudizio il ricorrente ha atteso dal 1991 al 1999 lo svolgimento del giudizio sulla sua liberazione condizionale per motivi di salute.

‘sottodiritto’, come già visto, per le quali è prevista una clausola di limitazione specifica. Questa clausola prevede che il diritto ad un'udienza pubblica possa entrare in conflitto con un interesse generale, con il diritto delle parti alla tutela della vita privata, o anche con gli interessi della giustizia. Sebbene la terminologia di questa clausola di limitazione differisce da quella utilizzata nelle clausole di limitazione simili<sup>185</sup>, si può ritenere che essa includa una esigenza di proporzionalità tra il provvedimento restrittivo del carattere pubblico del dibattimento e l'obiettivo di tale misura. Quando la pubblicità dell'udienza viene limitata in nome degli interessi della giustizia, il testo dell'articolo 6 prevede requisiti di stretta necessità, ma allo stesso tempo lascia esplicitamente il potere di apprezzamento al giudice nazionale. Quindi si può presumere che, quando un giudice nazionale sostiene che una restrizione specifica del diritto ad un'udienza pubblica sia strettamente necessario nell'interesse della giustizia, il controllo da parte della Corte sarà di carattere marginale.

Un esempio di applicazione della clausola di limitazione in analisi in presenza di un conflitto tra diritti umani può essere trovato nel caso *B.P. vs United Kingdom*<sup>186</sup>: la legge britannica stabilisce che alcuni procedimenti che coinvolgano bambini si debbano svolgere normalmente in privato, a meno che il giudice ritenga che le peculiarità del caso meriti una udienza pubblica; i ricorrenti lamentavano la negazione di un'audizione pubblica nel giudizio per l'affidamento dei loro figli in seguito al divorzio. La Corte ha ritenuto che questa modalità procedurale non sia in contrasto con l'articolo 6, aggiungendo che “*il procedimento in questione designa tutta una classe di casi come eccezione alla regola generale [...] per consentire al giudice di decidere, grazie ad un quadro il più possibile pieno e*

---

<sup>185</sup> Cfr articoli 8, 11 e 30.

<sup>186</sup> 24 aprile 2001

*accurato, i vantaggi e gli svantaggi che il contatto con il bambino può avere sul suo esprimersi sulle questioni in giudizio senza timore di pubblica curiosità o del giudizio”*<sup>187</sup>.

Poiché il diritto a un equo processo comprende una serie di sub-diritti e visto che un processo di solito coinvolge più soggetti, due tipi di conflitti possono verificarsi. In primo luogo, ci possono essere conflitti interni tra due aspetti del diritto a un processo equo, in quanto le posizioni opposte delle parti -soprattutto in un processo penale- possono portare a situazioni confliggenti sul piano dei diritti processuali. In secondo luogo, ci possono essere conflitti ‘esterni’ tra il diritto ad un processo equo ed altri diritti umani, come il diritto alla tutela della propria vita privata o il diritto alla libertà di espressione.

Per quanto riguarda l’applicazione pratica della soluzione dei conflitti fra diritti umani, è possibile fornire una breve rassegna di casi significativi.

Nel caso *Wynen contro Belgio*<sup>188</sup>, lo Stato convenuto è stato condannato per una violazione del diritto alla parità delle armi in un procedimento penale dinanzi alla Corte di Cassazione. La violazione è stata causata dall’applicazione di una norma del codice di procedura penale per la quale la parte civile non è autorizzata a presentare eventuali memorie o documenti dopo un periodo di due mesi a decorrere dalla registrazione in cancelleria del caso, mentre nessun limite di tempo è previsto per l'imputato. In questo caso una risicata maggioranza (quattro dei sette giudici) ha concordato con l'argomento del ricorrente secondo cui il fatto che lui solo sia stato sottoposto ad un termine per la presentazione delle memorie ha violato il diritto alla parità delle armi. Indirettamente, questo

---

<sup>187</sup> Giudizio citato, §38-39

<sup>188</sup> 5 novembre 2002



caso prende in esame anche un altro aspetto del diritto ad un equo processo, il diritto di entrambe le parti ad un'udienza entro un termine ragionevole: oltre ad un diritto individuale, si tratta anche di un interesse generale in quanto, affinché il sistema giudiziario funzioni adeguatamente, l'arretrato di casi deve essere limitato e le lunghe procedure senza limiti di tempo dovrebbero essere evitate. Poiché ogni procedura con termini lunghi o inesistenti contribuisce ad aumentare il peso sulla macchina giudiziaria, in particolare se si tratta di un giudice ad unica sede, com'è la Corte di Cassazione, ci sarà un impatto indiretto sui diritti di molte altre persone, in contrasto con il diritto a poter presentare memorie senza limiti di tempo per la parità delle armi. La giustificazione del Governo belga alla base della contestata norma procedurale è stata, quindi, la necessità di garantire una buona amministrazione della giustizia, perché la norma è volta a limitare il numero di memorie che possono essere scambiate tra le parti, allungando i tempi della procedura in Cassazione. Questa limitazione potrebbe ridurre il numero di situazioni in cui le parti continuano a rispondere ad ogni argomento fino al giorno prima dell'udienza, in quanto tale situazione paralizzerebbe il lavoro della Corte di Cassazione. La Corte ha manifestato la sua sensibilità verso questo problema, ma si è detta del parere che la modifica della procedura nel senso di garantire la parità delle armi non avrebbe necessariamente determinato l'estensione del tempo delle procedure: secondo la Corte si può limitare il numero di scambi di memorie in una maniera che non rechi svantaggio ad una delle parti, anche se non ne ha chiarito le modalità.

Sembra quindi accettabile il conciliare la parità delle armi con il processo in tempi ragionevoli imponendo restrizioni temporali per le procedure ad ogni parte del processo, mentre abolirle totalmente

favorirebbe la parità delle armi ma farebbe venire meno la tutela del diritto ad un processo in un termine ragionevole.

Il caso *Göç contro Turchia*<sup>189</sup> evidenzia come l'arretrato giudiziario sia una piaga che affligge molti degli Stati aderenti alla Convenzione, anche e soprattutto quando per l'adozione di misure per affrontare questo problema (e quindi il diritto ad un processo entro un tempo ragionevole) il Governo deve cercare di evitare conflitti con altri aspetti del diritto ad un processo equo. Ad esempio l'uso di procedure scritte, senza udienza orale, probabilmente aumenterebbe la velocità dei procedimenti, tuttavia, in molti casi violerebbe il diritto ad un'udienza pubblica. Nella giurisprudenza della Corte il diritto ad un'udienza pubblica include di norma il diritto al contraddittorio orale quando il procedimento arriva davanti ad una Corte, ciononostante, quando il diritto ad un'audizione orale è garantito al grado di appello, la Corte ammette una procedura scritta in prima istanza, per esempio quando una parte esplicitamente o implicitamente rinuncia al diritto ad un'audizione orale, o quando il problema non riguarda questioni di pubblico interesse nel merito, tali da rendere necessario un commento orale. Secondo la giurisprudenza della Corte, dinanzi ad un tribunale di primo grado si può anche fare a meno di un'audizione orale, ma vengono dettati tre criteri da considerare per determinare quando sussistano le circostanze eccezionali che lo permettono<sup>190</sup>: (1) non ci devono essere questioni di fatto o di diritto che richiedano un'udienza per essere esaminate, (2) le domande a cui il giudice è tenuto a rispondere devono avere portata limitata e (3) nessun interesse pubblico deve essere in gioco<sup>191</sup>. Questa sentenza resa in Grande Camera da diciassette giudici

---

<sup>189</sup> 11 luglio 2002

<sup>190</sup> Giudizio citato, §47

<sup>191</sup> Queste tre condizioni vengono dettate dai giudici nell'Opinione Parzialmente Dissenziente allegata alla sentenza in esame

mostra che la Corte è piuttosto severa e rigorosa nella sua interpretazione di questi criteri. Il procedimento in questo caso riguardava il risarcimento per un detenzione in carcere illegale per il quale la legge turca prevedeva una procedura scritta per la determinazione dell'indennità, al fine di evitare le spese e il ritardo di un'audizione orale. A maggioranza di nove giudici si è ritenuto che un'udienza orale fosse necessaria in quanto il giudice nazionale ha potere discrezionale sull'importo della compensazione da assegnare e dovendo questi prendere in considerazione una serie di fattori personali, compreso il grado di sofferenza emotiva che ha subito il ricorrente durante il periodo della sua detenzione, fosse necessario ascoltarne la testimonianza. La Corte dunque ha stabilito che questa non poteva essere considerata una questione tecnica facilmente oggetto di una procedura scritta sulla base dell'analisi del solo fascicolo. Anzi, si ritiene che l'amministrazione della giustizia e la responsabilità dello Stato sarebbero in tanto perseguite nel caso di specie, in quanto fosse riconosciuto al ricorrente il diritto di illustrare la propria situazione personale in un'audizione dinanzi al giudice nazionale soggetta a controllo pubblico. Questo fattore supera le considerazioni di velocità ed efficienza sul quale, secondo il Governo turco, la legge in discussione è basata.

Ancora una volta, la Corte ha preso in considerazione la questione della durata ragionevole senza formulare esplicitamente la questione in termini di conflitto fra diritti, in particolare con il diritto ad un'udienza pubblica. Ha dato particolare importanza al diritto invocato perché la concessione di una audizione pubblica contribuisce alla realizzazione di una serie di obiettivi di interesse generale, come la buona amministrazione della giustizia e la responsabilità dello Stato, quindi rafforzare il diritto ad un'udienza pubblica è stato considerato prioritario rispetto all'interesse ad un procedimento rapido ed efficiente. La Corte ha così stabilito che il

legislatore turco ha sbagliato nell'impostare la priorità: il diritto ad un'udienza pubblica non avrebbe dovuto essere sacrificato nell'interesse del diritto ad un processo entro un termine ragionevole. Tuttavia, la Corte ha esplicitamente riconosciuto la priorità inversa e ciò può essere interpretato come l'applicazione di uno dei suddetti criteri di priorità nel conflitto tra diritti umani, ossia il criterio che invita a tenere conto degli effetti della limitazione di un diritto sui valori di fondo. Tuttavia, questo ragionamento perde di vista il fatto che le violazioni del principio della durata ragionevole possono anche avere, come detto, un forte impatto sull'amministrazione della giustizia.

Una minoranza importante di otto giudici ha però sostenuto che non vi è stata alcuna violazione del diritto ad un'udienza pubblica in questo caso, secondo i dissidenti va esplicitamente raffrontato questo diritto con quello ad un processo entro un tempo ragionevole: "*La richiesta ai tribunali nazionali di tenere udienza ogni volta che una domanda che non contiene alcun problema particolare viene presentata, potrebbe vanificare l'obiettivo del rispetto del 'termine ragionevole', requisito di previsto dall'articolo 6.1 della Convenzione*"<sup>192</sup>.

L'articolo 6.3, alla lettera d, della Convenzione garantisce ad ogni persona accusata di un reato il diritto di "*interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogatorio dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico*". Secondo la giurisprudenza della Corte questa disposizione impone come regola generale che sia data piena possibilità di interrogare un testimone in contraddittorio sia quando tali dichiarazioni vengono fatte, sia in un

---

<sup>192</sup> Opinione Parzialmente Dissidente, *cit.*

secondo momento<sup>193</sup>. Tuttavia, la Corte riconosce che in certe circostanze, quando un testimone non vuole o non può testimoniare al processo, possa rivelarsi necessario fare riferimento alle deposizioni raccolte nel corso dell'inchiesta. Ciò avviene, ad esempio, quando un testimone non testimonia perché teme per la sua sicurezza: anche in questo caso all'imputato deve essere data la possibilità di avere mezzi adeguati e sufficienti per contestare le deposizioni. Secondo la stessa giurisprudenza non è accettabile che una condanna si basi esclusivamente -o comunque in misura determinante- sulle deposizioni che sono state fatte da una persona che l'imputato non ha potuto esaminare o far esaminare, sia durante l'inchiesta che al processo. Qualora ciò avvenisse, i diritti di difesa di cui all'articolo 6.3, lettera d, vengono violati. Le principali implicazioni di questa interpretazione riguardano l'uso di testimoni anonimi, in cui i diritti della difesa dell'indagato possono entrare in conflitto con questioni non procedurali dei diritti umani riconosciuti ai testimoni. Allo stesso modo, quando un co-imputato è chiamato a rendere testimonianza, può insorgere un conflitto con il diritto di questa persona di rimanere in silenzio, con il diritto di questa persona a non auto-incriminarsi, un diritto che promana dal diritto ad un equo processo. Questo conflitto si è verificato in *Lucà contro Italia*<sup>194</sup>: la polizia italiana ha arrestato N, che è risultato essere in possesso di cocaina e che ha dichiarato che il ricorrente aveva concordato per lo stesso giorno la vendita di 500 grammi di cocaina. Il ricorrente è stato successivamente arrestato con l'accusa di traffico di droga. In un procedimento distinto, N è stato processato per possesso di droga e, durante il processo nei confronti del ricorrente, N è stato chiamato a testimoniare,

---

<sup>193</sup> Cfr *Lüdi vs Switzerland*, 15 giugno 1992. Il ricorrente era stato condannato per reati legati alla droga sulla base di intercettazioni effettuate da un agente sotto copertura la cui testimonianza non è stata oggetto di contraddittorio per impedire di svelarne l'identità.

<sup>194</sup> 27 febbraio 2001.

ma ha fatto affidamento sul suo diritto a rimanere in silenzio, come previsto dalla legge italiana. In questa circostanza, il giudice italiano ha permesso l'utilizzo delle dichiarazioni che N aveva reso nel corso dell'inchiesta e il ricorrente è stato condannato ad otto anni e quattro mesi di reclusione e al pagamento di una multa. In questo caso è stato sacrificato il diritto di esaminare i testimoni in nome del diritto del testimone di non incriminare se stesso. Tuttavia, per determinare che questa procedura ha violato il diritto del ricorrente ad un equo processo, la Corte non ha menzionato il diritto del testimone a non auto-incriminarsi, ma ha invece costruito il suo ragionamento esclusivamente sul diritto di interrogare testimoni e sull'applicazione della sua giurisprudenza, affermando che *“il fatto che le deposizioni fossero rese da un co-imputato, piuttosto che da un testimone, non è rilevante”*<sup>195</sup>. La Corte ha osservato che la condanna del ricorrente si è basata unicamente sulle dichiarazioni rilasciate da N prima del processo e ha sottolineato che al difensore del ricorrente non era mai stato consentito di porre domande a N, vi era quindi una violazione del diritto a un processo equo. Trovare un compromesso accettabile sembra difficile in queste situazioni, perché in genere il rifiuto del testimone non è semplicemente un rifiuto a comparire fisicamente in tribunale come quando si ha paura degli accusati, in queste situazioni invece il testimone si rifiuta di fare qualsiasi dichiarazione perché ogni commento del co-accusato può essere auto-incriminante. La soluzione della Corte sacrifica il diritto a non auto-incriminarsi in nome della protezione del diritto dell'accusato di affrontare i suoi accusatori. In questo caso specifico, il diritto di esaminare questo particolare testimone ha un'influenza fondamentale sui diritti di difesa del ricorrente in quanto le dichiarazioni di questa testimonianza sono le uniche

---

<sup>195</sup> Giudizio citato, §41

prove contro di lui e quindi l'unico riferimento per la sua difesa.

Nel 2001, il Codice di procedura penale italiano è stato modificato e oggi le dichiarazioni rese nel corso dell'inchiesta possono essere utilizzate come prova nel processo, ma solo se le parti sono d'accordo. Questa nuova regola evita il conflitto di diritti umani, ma a caro prezzo: qualora l'imputato si rifiuti di permettere l'utilizzo delle dichiarazioni, i suoi diritti di difesa resteranno intatti, così come il diritto del testimone di rimanere in silenzio, ma in un caso come *Lucà contro Italia* nessuna condanna sarà possibile. L'interesse dei terzi interessati, il diritto dell'autorità giudiziaria a non essere privata delle prove ottenute durante le investigazioni, non è riconosciuto come diritto umano, ma è comunque direttamente collegato agli interessi della giustizia alla base dello stato di diritto al concetto di processo equo.

Il diritto dell'imputato ad interrogare i testimoni di cui al citato articolo 6.3 può entrare in conflitto con i diritti umani dei testimoni che spesso, è bene ricordarlo, possono essere anche le vittime del fatto su cui sono chiamate a testimoniare. La protezione dell'anonimato dei testimoni può essere motivata da preoccupazioni sull'efficienza all'interno delle forze di polizia, per esempio, perché è opportuno continuare a utilizzare particolari agenti infiltrati, ma può essere motivata anche dalla preoccupazione di proteggere la vita ed i diritti umani di questi testimoni o dei loro congiunti. Pertanto, i diritti umani che diventano particolarmente rilevanti nel caso in cui ci si avvalga di testimoni anonimi sono il diritto alla privacy e il diritto alla protezione della vita e contro il trattamento disumano quando c'è una minaccia di ritorsioni. La Corte ha esaminato la questione dei testimoni anonimi a più riprese e ciò ha permesso di stabilire

una serie di regole chiare. In *Doorson contro Paesi Bassi*<sup>196</sup> vengono poste le basi per queste norme; in quanto la Corte non ha valutato l'esame dei testimoni in modo isolato, ma piuttosto nel contesto di una valutazione sulla correttezza della procedura nel suo insieme. Anche se l'art 6.3 alla lettera d) impone come regola generale che all'imputato sia data la possibilità di un'adeguata e sufficiente contestazione di un testimone tramite il contraddittorio, l'uso di dichiarazioni rese da testimoni anonimi per ottenere una condanna non è in linea di massima incompatibile con il dettato della Convenzione. A tale riguardo, la Corte fa esplicito riferimento a situazioni in cui i diritti umani dei testimoni sono in pericolo: è vero che l'articolo 6 non coinvolge esplicitamente gli interessi dei testimoni in generale e in particolare quelli delle vittime chiamate a testimoniare, tuttavia, la loro vita privata, la libertà o la sicurezza della persona possono essere interessi in gioco e, infatti, sono generalmente protetti e previsti nel quadro dell'articolo 8 e da altre sostanziali previsioni della Convenzione. Ciò implica che gli Stati contraenti devono strutturare i loro procedimenti penali in modo che tali interessi non siano ingiustificatamente in pericolo. In questo contesto, i principi del giusto processo richiedono anche che, in determinati casi, gli interessi della difesa siano bilanciati con quelli dei testimoni e delle vittime chiamate a testimoniare. In altre parole, deve essere ricercato un equilibrio adeguato dei diritti in conflitto. La Corte ha quindi fornito una serie di linee guida su come raggiungere questo equilibrio. La tecnica utilizzata è compatibile con il citato principio della concordanza: entrambi i diritti devono essere pienamente protetti, imponendo l'obbligo di restrizioni molto limitate per entrambi. In *Doorson*, la Corte ha stabilito che l'handicap di cui soffre la difesa a causa dell'uso di dichiarazioni di testimoni anonimi, deve essere sufficientemente

---

<sup>196</sup> 26 marzo 1996



controbilanciato dalle procedure seguite dall'autorità giudiziaria<sup>197</sup>. Quindi, sarà considerato inaccettabile per un giudice che la determinazione della colpevolezza si basi solo, o in misura determinante, sulle prove fornite dal testimone anonimo.<sup>198</sup> Inoltre, *"le prove ottenute da testimonianze rese in condizioni in cui i diritti della difesa non possano essere garantiti nella misura normalmente richiesta dalla Convenzione devono essere trattate con estrema circospezione"*.<sup>199</sup> In un caso successivo, Van Mechelen contro Paesi Bassi<sup>200</sup>, la Corte ha aggiunto che la preferenza deve essere sempre data al provvedimento che meno comprime i diritti di difesa. Va notato come la Corte abbia formulato questa regola come regola generale: *"Visto il ruolo che il diritto ad una buona amministrazione della giustizia ricopre in una società democratica, tutte le misure che limitano i diritti della difesa devono essere strettamente necessarie. Se una misura poco restrittiva può essere sufficiente, allora è questa che va applicata"*.<sup>201</sup> In Van Mechelen l'esame del testimone si era svolto in un'aula separata in collegamento audio con un'aula in cui erano presenti gli imputati, i loro avvocati e il pubblico ministero. La Corte ha considerato il fatto che alla difesa è stato impedito di osservare il comportamento dei testimoni sotto interrogatorio diretto e quindi di verificare la loro affidabilità, considerandolo uno svantaggio notevole. Secondo il parere della Corte, tali limitazioni estreme del diritto degli accusati a che le prove a loro carico vengano esposte in loro presenza non erano giustificate in assenza di prove che misure di minore portata, come l'uso di trucchi o di un travestimento o,

---

<sup>197</sup> Giudizio citato, §72

<sup>198</sup> Giudizio citato, §76

<sup>199</sup> In questo caso la Corte non ha riscontrato violazioni perché ha esplicitamente stabilito che la Corte olandese ha considerato la testimonianza anonima con la necessaria cautela e circospezione.

<sup>200</sup> 23 aprile 1997

<sup>201</sup> Giudizio citato, §59

ancora, la prevenzione del contatto visivo, fossero sufficienti.<sup>202</sup> Nella stessa causa, la Corte ha ritenuto che norme più severe si possano applicare quando i testimoni anonimi siano membri delle forze di polizia, anche se in circostanze eccezionali, in quanto la minaccia per i diritti umani degli agenti di polizia non dovrebbe essere troppo facilmente presunta, ma deve essere valutata dal giudice secondo le circostanze specifiche del caso.<sup>203</sup>

Un approccio molto simile viene utilizzato qualora i testimoni anonimi vengano impiegati in casi di reati sessuali contro i minori. In questa tipologia la dichiarazione della vittima è spesso la prova principale e tuttavia è molte volte giudicato inopportuno costringere il minore a testimoniare durante il processo. Questa considerazione si basa sulla necessità di proteggere i diritti umani del bambino, in particolare il diritto alla tutela della vita privata, compreso il diritto alla tutela dello sviluppo personale. Tuttavia, ciò entra in conflitto con i diritti di difesa degli imputati, in particolare il diritto di esaminare i testimoni. In tali situazioni, la Corte utilizza gli stessi criteri utilizzati per quanto riguarda i testimoni anonimi: entrambi i diritti devono essere equilibrati, ma le restrizioni dei diritti della difesa sono ammissibili solo nella misura in cui sono strettamente necessari. Inoltre, le difficoltà derivanti per la difesa da tali limitazioni devono essere sufficientemente controbilanciate dalle procedure seguite dalle autorità giudiziarie. Inoltre, anche in questi casi vi è una violazione dell'articolo 6<sup>o</sup> quando una condanna si fonda unicamente o in misura determinante sulla deposizione resa da una persona che l'imputato non ha avuto alcuna possibilità di interrogare o far esaminare.<sup>204</sup> In una recente sentenza, S.N. contro Svezia<sup>205</sup>, tali criteri sono stati leggermente

---

<sup>202</sup> Giudizio citato, §60

<sup>203</sup> Giudizio citato, §61, cfr anche *Visser vs Netherlands*, 14 febbraio 2002

<sup>204</sup> Cfr *P.S. vs Germany*, 20 dicembre 2001

<sup>205</sup> 2 luglio 2002

adattati per essere utilizzati nel contesto specifico dei procedimenti penali per reati sessuali contro i minori. La Corte ha avuto riguardo alle peculiarità di un procedimento penale in materia di reati sessuali che coinvolgano un soggetto generalmente ritenuto vulnerabile come il minore. Tali procedimenti *“sono spesso una dura prova da affrontare per la vittima, in particolare quando questa si trova a doversi confrontare personalmente con l'imputato. Queste caratteristiche sono ancora più importanti quando viene coinvolto un minorenne. Nella valutazione della questione se in tali procedimenti un imputato riceva o no un giusto processo, si deve tener conto del diritto al rispetto della vita privata della vittima”*.<sup>206</sup>. Pertanto la Corte riconosce che, in procedimenti penali riguardanti abusi sessuali, alcune misure eccezionali possono essere adottate ai fini della protezione della vittima, sempre a condizione che tali misure possano essere conciliate con un esercizio adeguato ed effettivo dei diritti della difesa. Nel garantirli, all'autorità giudiziaria può essere richiesto di adottare misure di controbilanciamento degli svantaggi in capo alla difesa. In particolare sulla questione di cui all'articolo 6.3 lettera d), la Corte ha dichiarato: *“Viste le caratteristiche particolari di un procedimento penale in materia di reati sessuali, tale disposizione non può essere interpretata nel senso che in tutti i casi, senza eccezioni, le domande possano essere poste direttamente da parte degli imputati o del suo consiglio di difesa, attraverso l'interrogatorio o da altri mezzi”*.<sup>207</sup>

Applicando tali considerazioni, la Corte ha -in S.N. contro la Svezia- stabilito che l'imputato era stato in grado di analizzare sufficientemente le dichiarazioni della vittima e la sua credibilità nel corso del procedimento penale, in quanto la videocassetta del colloquio che la polizia durante le

---

<sup>206</sup> Giudizio citato, §47

<sup>207</sup> Giudizio citato, §52

indagini aveva avuto con la vittima, un bambino di dieci anni, era stata mostrata durante l'udienza, il verbale del secondo interrogatorio era stato letto già durante il primo grado di giudizio e la registrazione audio di quest'ultimo era stata riprodotta in appello. Inoltre, il difensore dell'imputato aveva volontariamente rinunciato al suo diritto a partecipare al secondo colloquio ed era stato in grado di consultarsi con l'incaricato all'interrogatorio, in modo che le sue domande fossero incluse nel colloquio. La Corte ha ritenuto che i giudici svedesi abbiano dimostrato la necessaria prudenza nella valutazione delle dichiarazioni della vittima, in quanto *“hanno preso in considerazione il fatto che alcune delle informazioni [...] erano state vaghe, incerte e prive di dettagli”*, oltre alla natura troppo *“suggeritrice”* di alcune domande poste durante il colloquio.<sup>208</sup> Ciò ha determinato la conclusione della Corte, secondo cui l'impossibilità di esaminare il testimone non ha violato l'articolo 6, nonostante il fatto che la testimonianza della vittima fosse praticamente l'unica prova su cui i giudici hanno basato la loro sentenza di colpevolezza.<sup>209</sup>

Invece, nella già citata P.S. contro Germania, la Corte ha dichiarato la violazione dell'articolo 6 perché il tribunale tedesco ha condannato un insegnante di musica per l'abuso sessuale di una studentessa di otto anni sulla base delle sole dichiarazioni rese dalla madre della bambina e da un ufficiale di polizia che aveva interrogato la piccola poco dopo il reato. Il giudice tedesco non ha voluto sentire la vittima stessa, sostenendo che l'interrogatorio in qualsiasi sua forma avrebbe seriamente compromesso la sua crescita personale in quanto, secondo la madre, aveva rimosso il ricordo dell'accaduto e avrebbe molto sofferto se fosse stata costretta a

---

<sup>208</sup> Giudizio citato, §53

<sup>209</sup> Giudizio citato, §46

ricordare il presunto abuso. La Corte ha ritenuto che i motivi addotti dal giudice nazionale nel respingere la richiesta di esaminare il testimone fossero “*piuttosto vaghi e speculatori*” al punto da essere ritenuti irrilevanti.<sup>210</sup> Inoltre, in questo caso il giudice di primo grado aveva respinto la richiesta di una perizia psicologica che indagasse sulla credibilità delle dichiarazioni della bambina, un parere esperto è stato ottenuto in appello, diciotto mesi dopo che gli eventi in causa erano avvenuti. La Corte ha ritenuto che, in tali circostanze, la procedura seguita dalle autorità giudiziarie non abbiano consentito alla difesa di contestare le dichiarazioni della vittima, che sono state riportate in tribunale da terze persone, tra cui una parente stretta. Con una decisione unanime, la Corte ha stabilito che “l’uso di questa prova ha costituito tali limitazioni ai diritti della difesa che non si può dire che il ricorrente abbia ricevuto un processo equo”.<sup>211</sup>

Quindi, l’analisi della giurisprudenza dimostra la grande diversità di situazioni in cui i conflitti dei diritti umani possono sorgere, diversità che sembrano ostacolare lo sviluppo di un approccio coerente al problema del conflitto tra diritti umani, anche perché spesso un giudice nazionale che ha a che fare con un conflitto tra diritti umani non necessariamente presta esplicitamente attenzione a questo conflitto. La negligenza delle Corti nel trattare esplicitamente tali conflitti è in gran parte dovuta al fatto che in generale la questione giuridica presentata ad un tribunale riguarda solo uno dei diritti umani in conflitto.

Questo fenomeno però non deve essere un ostacolo alla formulazione di un approccio sistematico e coerente per i conflitti tra diritti umani, soprattutto se i giudici della Corte sono convinti dell’opportunità di un

---

<sup>210</sup> *P.S. vs Germany*, 20 dicembre 2001, §28

<sup>211</sup> Giudizio citato, §31

simile approccio. La citata sentenza Wynen dimostra che i conflitti tra diritti umani possono talvolta essere evitati, anche se la soluzione in questo caso particolare è stata oggetto di dibattito; diversi casi mostrano che la pratica della concordanza, o la ricerca dell'equilibrio tra i diritti in conflitto, sono spesso possibili, ma quando un conflitto non può essere evitato, occorre dare la preferenza a questo metodo con un approccio che dia priorità ad un diritto sull'altro.

Nei casi in cui una scelta tra i diritti in conflitto si renda inevitabile, l'utilità di alcuni dei criteri presi in prestito da Sullivan viene dimostrata dalla giurisprudenza citata. Quindi, il confronto del 'peso' di ogni aspetto di ogni diritto coinvolto nel caso, la considerazione della gravità delle intrusioni di ogni diritto nel godimento di altri diritti e la considerazione dell'effetto reale degli altri diritti, potrebbero essere i giusti criteri per uscire da un'impasse sempre più frequente e problematica.

Inoltre, ci si può chiedere se sia più auspicabile trovare una soluzione individuale, caso per caso, mano a mano che questi si presentano, o sviluppare una soluzione standard per un problema generale che possa essere applicata successivamente ad ogni singolo caso. L'analisi suggerisce che è possibile sviluppare una formula che può essere applicata ad un problema generale; pur lasciando spazio, attraverso una formulazione di determinati criteri mutualmente utilizzabili, ad esiti diversi in casi diversi. Prova ne è il fatto che in materia di testimoni anonimi i criteri elaborati dalla Corte siano stati recentemente introdotti nella legislazione belga, dimostrando che la concordanza può essere realizzata già autonomamente da ogni Stato a livello di legislazione interna.<sup>212</sup> Ciò detto, va comunque segnalato il riconoscimento dell'importanza delle circostanze specifiche del

---

<sup>212</sup> Legge belga sull'anonimato dei testimoni, 8 aprile 2002, entrata in vigore il 31 maggio dello stesso anno.

caso, così come la legittimità di diverse possibili soluzioni del conflitto, che inducono la Corte a concedere comunque un ampio margine di discrezionalità alle autorità nazionali, limitando il proprio controllo ad un'analisi marginale e, sperabilmente, sussidiaria.

Quando questo lavoro è iniziato, quando mi sono trovata di fronte ad una sconfinata bibliografia giuridica, una molto più ridotta bibliografia sociologica e, soprattutto, quando per la prima volta sono entrata negli archivi della Corte di Strasburgo (che praticamente hanno la dimensione di un hangar) ero convinta che avrei trovato risposte alle mie domande. Magari non avrei risolto il mistero, ma almeno poche ed univoche risposte le avrei trovate. Invece le sole conferme ricevute hanno riguardato falsi virtuosismi, grandi frammentazioni e l'impossibilità di ricondurre tutto ad una visione univoca.

In fondo, pensavo, le vittime di reato che poi vengono vittimizzate dalla macchina giudiziaria sono esseri umani allo stesso modo ed in ogni luogo subiscono la stessa esperienza ed esperiscono sentimenti che, seppur diversi, sono stati categorizzati dalla psicologia sociale. Credevo fosse tutto incasellabile, invece ho dovuto piegare le mie sicurezze su quasi tutti i fronti.

Sapevo che l'Italia avrebbe fatto registrare problemi soprattutto legati alla durata dei processi, ma mai l'avrei pensata al primo posto nelle violazioni di questo genere, che in fondo sono le più crudeli nei confronti delle vittime, ma anche –come si è detto-, nei confronti degli imputati.

Ero convinta che la ricerca avrebbe portato a proporre di aderire ad alcuni, se non tutti, schemi giuridici tipici della common law; in fondo nella mia parte di formazione giuridica mi è stato insegnato che molte delle novelle ai codici di procedura venivano dalla suggestione dei processi anglosassoni: la *cross examination*, i giudici di pace, le giurie. Forse

davvero la parola “suggerione” rende meglio l’idea del perché questi istituti siano finiti nel nostro sistema. Invece, poi, l’Inghilterra riporta il 57% delle sue intere violazioni riferire all’articolo 2, che è quello più fondamentale, più ancestrale se vogliamo: la protezione della vita. Questa violazione viene accertata nei casi in cui si verifichi la mancata inchiesta in relazione ad un procedimento penale, soprattutto riguardante l’omicidio, le lesioni gravissime o lo stupro e nel sistema inglese spesso è dovuto alla mancanza dell’obbligatorietà dell’azione penale. Un pubblico ministero, quindi, ha potere di decidere se una denuncia, un’inchiesta, una “causa” vedrà mai l’aula di un tribunale e, a volte, può decidere di cassare il processo anche in casi gravi come l’omicidio.

Per quanto attiene la Bulgaria, poi, il discorso diventa meno lineare.

La Bulgaria, per entrare nell’Unione Europea, si è vista costretta ad adottare legislazioni mai avute, senza una specifica cultura giuridica alle spalle di queste, senza un apparato pronto ad applicarle e, soprattutto, senza una società pronta ad interiorizzarle. Dunque, se anche apparentemente la legislazione bulgara è molto moderna, se si scava appena sotto la superficie si troveranno leggi meramente copiate da raccomandazioni del passato, proprio come nel caso della normativa sulle vittime di reato. Le violazioni accertate a Strasburgo sono tante e, soprattutto, frammentate e, a mio avviso, questa è proprio la dimostrazione di come l’essersi dotati di leggi calate dall’alto, avulse dal contesto giuridico, ma soprattutto sociale, rendano uno sforzo quanto meno apprezzabile.

Ciò dimostra che se anche l’Italia uscisse dalla situazione di infrazione ed adottasse le normative e le raccomandazioni in tema di vittime non sarebbe garantito il risultato di una minore seconda vittimizzazione da parte dell’amministrazione della giustizia. Che la legge, che il diritto siano l’ultimo strumento di cui una società si dota per



regolarsi, l'ultimo atto che interviene, di solito, per regolamentare fatti che già si sono istituzionalizzati, è evidente. Occorre, quindi, prendere atto di come le vittime, pur essendo una figura che socialmente esiste da quando esiste l'uomo, non abbiano ancora quello spazio, quella istituzionalizzazione che permettono ad una società normalmente funzionante di sentire la necessità di creare leggi in loro tutela o, quando presenti, di garantirne il rispetto.

# Appendice

## VIOLAZIONI CLASSIFICATE – VIOLAZIONE, STATO, ANNO

Anno	violazione	stato convenuto	N. violazioni	danni moralis €	danni moralis \$	rimborso spese €	rimborso spese \$
2002	art 2 art 3 protezione della vita, maltrattamenti e mancanza di inchiesta	bulgaria	1	19.050		2.500	
2010	art 2 art 3 protezione della vita, maltrattamenti e mancanza di inchiesta	romania	1	48.030		14.340	
1996	art 2 protezione della vita e mancanza di inchiesta	cipro	1				
2000	art 2 protezione della vita e mancanza di inchiesta	bulgaria	1	17.800	19.300	3.800	4.100
2001	art 2 protezione della vita e mancanza di inchiesta	regno unito	1	16.000	14.400	40.000	36.000
2002	art 2 protezione della vita e mancanza di inchiesta	regno unito	2	32.500		32.500	
2003	art 2 protezione della vita e mancanza di inchiesta	regno unito	1			43.000	
2006	art 2 protezione della vita e mancanza di inchiesta	francia	1	50.000		20.000	
2006	art 2 protezione della vita e mancanza di inchiesta	polonia	1	20.000		1.150	
2006	art 2 protezione della vita e mancanza di inchiesta	svizzera	1	12.000		9.500	
2007	art 2 protezione della vita e mancanza di inchiesta	bulgaria	2	42.000		3.500	
2007	art 2 protezione della vita e mancanza di inchiesta	grezia	1	24.100		5.000	
2007	art 2 protezione della vita e mancanza di inchiesta	olanda	1	20.000		7.299	
2007	art 2 protezione della vita e mancanza di inchiesta	regno unito	5	25.000		71.000	
2007	art 2 protezione della vita e mancanza di inchiesta	slovacchia	1	25.000		4.300	
2010	art 2 protezione della vita e mancanza di inchiesta	polonia	2	30.000			
2010	art 2 protezione della vita e mancanza di inchiesta	romania	1	20.000		296	
2010	art 2 protezione della vita e mancanza di inchiesta	slovacchia	1	45.000		8.000	
2010	art 2 protezione della vita e mancanza di inchiesta	ucraina	2	20.000			
2001	art 3 art 5.1 maltrattamenti e mancata inchiesta, detenzione illegale	cipro	1	31.000	27.500	34.600	30.500
1999	art 3 art 6.1 trattamenti inumani invalidanti e durata processo compensazione	francia	1	76.200	81.200	17.300	18.400
2009	art 3 art 6.1 trattamenti inumani invalidanti e durata processo compensazione	spagna	1	100.000		30.000	
2004	art 3 art 8 mancata inchiesta, non rispetto vita privata vittima	bulgaria	1	8.000	4.110		
1991	art 3 maltrattamenti	regno unito	1				
2006	art 3 maltrattamenti	olanda	1				
1992	art 3 maltrattamenti e mancata inchiesta	francia	1	101.900	132.700	43.700	56.900
1995	art 3 maltrattamenti e mancata inchiesta	austria	1	7.500	10.000	13.500	18.000
1997	art 3 maltrattamenti e mancata inchiesta	regno unito	1				
1998	art 3 maltrattamenti e mancata inchiesta	bulgaria	1	3.100	4.300	6	9
1998	art 3 maltrattamenti e mancata inchiesta	regno unito	1	14.900	16.600	22.300	24.900
2002	art 3 maltrattamenti e mancata inchiesta	regno unito	1	80.000		64.000	
2003	art 3 maltrattamenti e mancata inchiesta	olanda	1	453,78		2.195	

Anno	violazione	stato convenuto	N. violazioni	danni moralì €	danni moralì \$	rimborso spese €	rimborso spese \$
2003	art 3 maltrattamenti e mancata inchiesta	ucraina	1	2.000		1.000	
2004	art 3 maltrattamenti e mancata inchiesta	bulgaria	1	3.500		3.000	
2004	art 3 maltrattamenti e mancata inchiesta	francia	1	15.000		10.000	
2004	art 3 maltrattamenti e mancata inchiesta	romania	2	17.000			
2004	art 3 maltrattamenti e mancata inchiesta	ungheria	1	14.000		3.000	
2006	art 3 maltrattamenti e mancata inchiesta	bulgaria	1	7.000		25.000	
2006	art 3 maltrattamenti e mancata inchiesta	moldavia	1	20.000		1.000	
2006	art 3 maltrattamenti e mancata inchiesta	olanda	1				
2007	art 3 maltrattamenti e mancata inchiesta	grezia	1	24.000		3.000	
2007	art 3 maltrattamenti e mancata inchiesta	macedonia	1	3.000		9.148	
2007	art 3 maltrattamenti e mancata inchiesta	moldavia	1	8.000		1.400	
2008	art 3 maltrattamenti e mancata inchiesta	macedonia	1	3.000		1.000	
2008	art 3 maltrattamenti e mancata inchiesta	romania	1	12.000			
2009	art 3 maltrattamenti e mancata inchiesta	belgio	1	15.000		6.681,10	
2009	art 3 maltrattamenti e mancata inchiesta	bulgaria	1	5.000		950	
2009	art 3 maltrattamenti e mancata inchiesta	moldavia	2	70.200		3.500	
2009	art 3 maltrattamenti e mancata inchiesta	romania	1	4.000			
2010	art 3 maltrattamenti e mancata inchiesta	romania	1	6.000			
2010	art 3 maltrattamenti e mancata inchiesta	serbia	1	10.000		1.200	
2008	art 5.1 art 3 detenzione illegittima parte civile senza perm sogg	romania	1	2.000			
2009	art 5.1 art 7.1 detenzione illegale	germania	1	50.000			
2003	art 5.1 custodia cautelare senza atto di accusa	danimarca	1	500		135	
2008	art 5.1 custodia cautelare senza atto di accusa	francia	1	2.000		3.000	
1999	art 5.1 detenzione illegale	spagna	1	10.500	11.200	3.000	3.200
2000	art 5.3 art 5.4 durata detenzione provvisoria da innocente e detenzione illegale	malta	1	2.300	2.500	2.000	2.200
2004	art 5.3 art 6.1 detenzione illegale e durata processo	georgia	1	150.000		5.000	
2010	art 5.3 art 6.1 detenzione illegale e durata processo	ucraina	1	6.000		20	
1989	art 5.3 detenzione provvisoria illegale	svizzera	1				
2006	art 5.3 durata custodia cautelare innocente	bulgaria	1	500		750	
2006	art 5.3 durata custodia cautelare innocente	polonia	3	5.000		2.231	
2007	art 5.3 durata custodia cautelare innocente	regno unito	1	7.500		2.020	
2007	art 5.3 durata custodia cautelare innocente	slovacchia	1	6.000		300	
1993	art 5.3 durata detenzione provvisoria da innocente	francia	1				
2008	art 5.3 durata detenzione provvisoria da innocente	bulgaria	1	3.000		2.000	
2009	art 5.3 durata detenzione provvisoria da innocente	ucraina	1	5.000			

Anno	violazione	stato convenuto	N. violazioni	danni moralì €	danni moralì \$	rimborso spese €	rimborso spese \$
2006	art 5.4 art 5.5 rifiuto revisione detenzione illegale e compensazione	bulgaria	3	7.500		3.000	
2000	art 5.4 detenzione illegittima	svizzera	2	1.200	1.300	4.800	5.200
2002	art 5.5 detenzione minorile illegale	irlanda	1	5.000		16.138,96	
2003	art 5.5 rifiuto illegittimo risarcimento ingiusta detenzione	italia	1	35.000		8.000	
2004	art 6.1 art 3 maltrattamenti e eccessiva durata proc comp	bulgaria	1	9.000		200	
1995	art 6.1 art 6.2 durata processo compensazione violazione presunzione di innocenza	francia	1	304.300	405.500	15.200	20.300
2007	art 6.1 assenza motivazioni rigetto parte civile	grezia	1	3.000		0	
2009	art 6.1 assenza motivazioni rigetto parte civile	grezia	1	15.000		3.000	
2005	art 6.1 corte imparziale rifiuto risarcimento	polonia	1	73.600			
1997	art 6.1 durata detenzione per processo da innocente	austria	1	7.200	8.100	4	4
2007	art 6.1 durata detenzione per processo da innocente	grezia	1	12.000		0	
2001	art 6.1 durata detenzione provvisoria da innocente	italia	1	6.500	7.200	2.300	2.600
2007	art 6.1 durata liquidazione compensazione	bulgaria	1	700		0	
2007	art 6.1 durata liquidazione compensazione	ucraina	1	2.000		0	
1997	art 6.1 durata processo compensazione	austria	1	9.300	10.600	3	3
2002	art 6.1 durata processo compensazione	francia	1	12.000		1.000	
2003	art 6.1 durata processo compensazione	ungheria	1	8.000			
2004	art 6.1 durata processo compensazione	ucraina	1	1.200		400	
2005	art 6.1 durata processo compensazione	finlandia	1	3.000		100	
2005	art 6.1 durata processo compensazione	polonia	1				
2005	art 6.1 durata processo compensazione	regno unito	1	35.000		47.311,17	
2006	art 6.1 durata processo compensazione	moldavia	1	3.767		600	
2006	art 6.1 durata processo compensazione	ungheria	1	8.000			
2007	art 6.1 durata processo compensazione	belgio	1	15.000		269	
2007	art 6.1 durata processo compensazione	croazia	4	6.500		4.500	
2007	art 6.1 durata processo compensazione	moldavia	2	6.041		600	
2007	art 6.1 durata processo compensazione	slovenia	1	3.000		700	
2007	art 6.1 durata processo compensazione	ucraina	2	1.500		300	
2008	art 6.1 durata processo compensazione	bulgaria	3	13.800		1.900	
2008	art 6.1 durata processo compensazione	polonia	1	5.500		500	
2008	art 6.1 durata processo compensazione	romania	1	5.000			
2008	art 6.1 durata processo compensazione	ucraina	2	4.000			
2009	art 6.1 durata processo compensazione	polonia	1	12.300		500	
2009	art 6.1 durata processo compensazione	romania	1	1.000			
2010	art 6.1 durata processo compensazione	polonia	1	5.400			

Anno	violazione	stato convenuto	N. violazioni	danni moralι €	danni moralι \$	rimborso spese €	rimborso spese \$
2010	art 6.1 durata processo compensazione	ucraina	1	1.200		500	
2010	art 6.1 durata processo compensazione	ungheria	1	3.200		500	
2007	art 6.1 durata processo compensazione e imparzialità corte	slovenia	1	1.000		1.000	
1985	art 6.1 durata processo con assoluzione	portogallo	1				
1996	art 6.1 durata processo con assoluzione	italia	2				
1997	art 6.1 durata processo con assoluzione	italia	1				
1998	art 6.1 durata processo con assoluzione	italia	2				
1999	art 6.1 durata processo con assoluzione	italia	1	7.700	8.300	0	0
2000	art 6.1 durata processo con assoluzione	austria	1	6.700	7.300	1.300	1.500
2000	art 6.1 durata processo con assoluzione	italia	1	5.700	6.200	0	0
2001	art 6.1 durata processo con assoluzione	italia	1	20.800	23.200	2.300	2.600
2002	art 6.1 durata processo con assoluzione	italia	4	49.000		5.000	
2003	art 6.1 durata processo con assoluzione	lussemburgo	1	15.000		679	
2006	art 6.1 durata processo con assoluzione	romania	1	1.200			
2007	art 6.1 durata processo con assoluzione	italia	1	3.550		2.000	
2007	art 6.1 durata processo con assoluzione	ungheria	1	8.000		0	
2008	art 6.1 durata processo con assoluzione	bulgaria	1			2.000	
2008	art 6.1 durata processo con assoluzione	ungheria	1	4.800			
2009	art 6.1 durata processo con assoluzione	ungheria	2	3.200		1.800	
2010	art 6.1 durata processo con assoluzione	ucraina	1	1.600			
1999	art 6.1 durata processo parte civile	portogallo	1	4.000	4.300	0	0
2002	art 6.1 durata processo parte civile	belgio	1	16.000		8.277,76	
2002	art 6.1 durata processo parte civile	italia	2	84.000		3.100	
2005	art 6.1 durata processo parte civile	grezia	1				
2005	art 6.1 durata processo parte civile	ucraina	1	2.000		500	
2006	art 6.1 durata processo parte civile	francia	1			1.500	
2006	art 6.1 durata processo parte civile	slovenia	1	6.400		1.000	
2006	art 6.1 durata processo parte civile	slovenia	1	12.800		1.000	
2009	art 6.1 durata processo parte civile	belgio	1	7.500			
2009	art 6.1 durata processo parte civile	polonia	1	3.000			
2010	art 6.1 durata processo parte civile	romania	1	5.000		1.500	
2010	art 6.1 durata processo parte civile	ucraina	1	3.500			
1994	art 6.1 durata processo parte civile e mancata esecuzione	francia	1	30.300	36.200	8.800	10.500
2007	art 6.1 durata processo parte civile e mancata esecuzione	grezia	1	4.000		1.900	
2008	art 6.1 durata processo parte civile e mancata esecuzione	romania	1	12.000			
2010	art 6.1 durata processo parte civile e mancata esecuzione	ucraina	1	600			


Anno	violazione	stato convenuto	N. violazioni	danni moralι €	danni moralι \$	rimborso spese €	rimborso spese \$
1997	art 6.1 durata processo parte civile e mancato seguito	italia	2				
2005	art 6.1 durata processo parte civile e mancato seguito	belgio	1	9.500		3.367,63	
2006	art 6.1 durata processo parte civile e mancato seguito	francia	1	5.500		919	
2006	art 6.1 durata processo parte civile e mancato seguito	grezia	1	9.000		1.500	
2008	art 6.1 durata processo parte civile e mancato seguito	bulgaria	1	4.000		16,35	
2008	art 6.1 durata processo parte civile e mancato seguito	italia	1	3.050		1.000	
2008	art 6.1 durata processo parte civile e mancato seguito	ucraina	1	600		60	
1989	art 6.1 durata processo risarcimento parte civile	portogallo	1				
1990	art 6.1 durata processo risarcimento parte civile	italia	1				
1990	art 6.1 durata processo risarcimento parte civile	portogallo	1	22.000	28.100	5.000	6.300
1991	art 6.1 durata processo risarcimento parte civile	italia	1				
1992	art 6.1 durata processo risarcimento parte civile	francia	1	21.800	28.400	4.400	5.700
1992	art 6.1 durata processo risarcimento parte civile	italia	3	45.200	58.800	6.900	9.000
1992	art 6.1 durata processo risarcimento parte civile	portogallo	2				
1993	art 6.1 durata processo risarcimento parte civile	italia	4				
1994	art 6.1 durata processo risarcimento parte civile	francia	1	30.300	36.200	9.000	10.700
1994	art 6.1 durata processo risarcimento parte civile	italia	5				
1994	art 6.1 durata processo risarcimento parte civile	portogallo	2	7.600	9.100	1.000	1.200
1995	art 6.1 durata processo risarcimento parte civile	francia	2				
1995	art 6.1 durata processo risarcimento parte civile	italia	4				
1996	art 6.1 durata processo risarcimento parte civile	danimarca	1	80.200	103.500	31.400	40.500
1996	art 6.1 durata processo risarcimento parte civile	italia	11				
1996	art 6.1 durata processo risarcimento parte civile	polonia	1				
1997	art 6.1 durata processo risarcimento parte civile	francia	1				
1997	art 6.1 durata processo risarcimento parte civile	italia	5	7.800	8.800	5.200	5.900
1998	art 6.1 durata processo risarcimento parte civile	francia	6	83.600	94.200	19.200	21.300
1998	art 6.1 durata processo risarcimento parte civile	italia	8				
1998	art 6.1 durata processo risarcimento parte civile	regno unito	1	29.800	33.100	22.300	24.900
1999	art 6.1 durata processo risarcimento parte civile	francia	1	18.300	19.500	0	0
1999	art 6.1 durata processo risarcimento parte civile	italia	1	18.000	19.300	2.600	2.800
2000	art 6.1 durata processo risarcimento parte civile	francia	3	157.600	170.600	5.600	6.000
2000	art 6.1 durata processo risarcimento parte civile	italia	4	39.600	42.700	2.400	2.600
2000	art 6.1 durata processo risarcimento parte civile	spagna	1	0	0	2.900	3.100
2001	art 6.1 durata processo risarcimento parte civile	italia	11	278.300	201.100	17.900	13.700
2001	art 6.1 durata processo risarcimento parte civile	portogallo	1	7.600	8.500	1.100	1.200
2002	art 6.1 durata processo risarcimento parte civile	francia	1	35.000		3.281,98	

Anno	violazione	stato convenuto	N. violazioni	danni moralì €	danni moralì \$	rimborso spese €	rimborso spese \$
2002	art 6.1 durata processo risarcimento parte civile	italia	4	52.000		7.000	
2002	art 6.1 durata processo risarcimento parte civile	portogallo	1	8.000			
2003	art 6.1 durata processo risarcimento parte civile	belgio	1				
2003	art 6.1 durata processo risarcimento parte civile	croazia	1	4.000		2.000	
2003	art 6.1 durata processo risarcimento parte civile	francia	1	8.000			
2003	art 6.1 durata processo risarcimento parte civile	polonia	2	14.000		1.030	
2003	art 6.1 durata processo risarcimento parte civile	portogallo	1	6.000		1.570	
2003	art 6.1 durata processo risarcimento parte civile	ungheria	1	7.500			
2005	art 6.1 durata processo risarcimento parte civile	austria	1	9.000		900	
2005	art 6.1 durata processo risarcimento parte civile	belgio	1	14.000			
2005	art 6.1 durata processo risarcimento parte civile	croazia	2	19.000		1.500	
2005	art 6.1 durata processo risarcimento parte civile	polonia	1	6.000		500	
2006	art 6.1 durata processo risarcimento parte civile	belgio	1	20.000			
2006	art 6.1 durata processo risarcimento parte civile	cipro	1	7.000		1.500	
2006	art 6.1 durata processo risarcimento parte civile	danimarca	1	6.000			
2006	art 6.1 durata processo risarcimento parte civile	slovacchia	1	8.000			
2006	art 6.1 durata processo risarcimento parte civile	slovenia	2	13.600		2.000	
2006	art 6.1 durata processo risarcimento parte civile	ucraina	1	1.500			
2008	art 6.1 durata processo risarcimento parte civile	belgio	1				
2008	art 6.1 durata processo risarcimento parte civile	bulgaria	1	15.000		700	
2008	art 6.1 durata processo risarcimento parte civile	romania	2	2.700		500	
2008	art 6.1 durata processo risarcimento parte civile	ungheria	3	24.000		1.550	
2009	art 6.1 durata processo risarcimento parte civile	germania	1	9.000			
2009	art 6.1 durata processo risarcimento parte civile	polonia	1	5.540			
2007	art 6.1 mancata restituzione sequestro illegittimo	croazia	1	4.800		0	
2007	art 6.1 mancata restituzione sequestro illegittimo	ucraina	1	1.700		0	
1978	art 6.1 negazione accesso vittima ad una corte	irlanda	1				
1994	art 6.1 prescrizione per ecc durata processo e rifiuto risarcimento parte civile	italia	1				
1996	art 6.1 prescrizione per ecc durata processo e rifiuto risarcimento parte civile	italia	1				
1998	art 6.1 prescrizione per ecc durata processo e rifiuto risarcimento parte civile	italia	1				
2007	art 6.1 prescrizione per ecc durata processo e rifiuto risarcimento parte civile	bulgaria	1	4.800		500	
2009	art 6.1 prescrizione per ecc durata processo e rifiuto risarcimento parte civile	bulgaria	2	3.000		1.000	
2010	art 6.1 prescrizione per ecc durata processo e rifiuto risarcimento parte civile	ucraina	1	1.400			
2005	art 6.1 rifiuto versamento risarcimento detenzione illegale	ucraina	1	2.500			
2006	art 6.1 rifiuto versamento risarcimento detenzione illegale	grezia	1	10.000		881	
2006	art 6.1 rifiuto versamento risarcimento detenzione illegale	ucraina	1				

Anno	violazione	stato convenuto	N. violazioni	danni morali €	danni morali \$	rimborso spese €	rimborso spese \$
2007	art 6.1 rifiuto versamento risarcimento detenzione illegale	bulgaria	1	2.000		1.300	
1998	art 6.1 rifiuto versamento risarcimento detenzione illegittima	grezia	1				
2005	art 6.1 rifiuto versamento risarcimento detenzione illegittima	grezia	1	2.000			
2005	art 6.1 rifiuto versamento risarcimento detenzione illegittima	svizzera	1	7.000		3.230	
2006	art 6.1 rifiuto versamento risarcimento detenzione illegittima	francia	1	6.500		500	
2009	art 6.1 rifiuto versamento risarcimento detenzione illegittima	spagna	1	20.000		2.500	
2008	art 6.1 tassa giudiziaria illegittima se innocente	bulgaria	1	1.000			
1992	art 6.2 violazione presunzione di innocenza	austria	1				
1993	art 6.2 violazione presunzione di innocenza	austria	1			8.000	9.500
2000	art 6.2 violazione presunzione di innocenza	austria	1	4.100	4.500	0	0
2001	art 6.2 violazione presunzione di innocenza	austria	2			8.800	9.700
2002	art 6.2 violazione presunzione di innocenza	austria	1	5.000			
2003	art 6.2 violazione presunzione di innocenza	norvegia	2	5.000		52	
2003	art 6.2 violazione presunzione di innocenza	olanda	1			2.500	
2008	art 6.2 violazione presunzione di innocenza	grezia	1	10.000			
1985	art 8 violazione privacy vittima	olanda	1	1.300	1.700		
2007	art P1.1 mancato versamento risarcimento detenzione illegale	ucraina	1	0		4.625	



## Numero di violazioni per tipologia



## VIOLAZIONI CLASSIFICATE – STATO, ANNO, VIOLAZIONE

Anno	violazione	stato convenuto	N. violazioni	danni moralis €	danni moralis \$	rimborso spese €	rimborso spese \$
1992	art 6.2 violazione presunzione di innocenza	austria	1				
1993	art 6.2 violazione presunzione di innocenza	austria	1			8.000	9.500
1995	art 3 maltrattamenti e mancata inchiesta	austria	1	7.500	10.000	13.500	18.000
1997	art 6.1 durata detenzione per processo da innocente	austria	1	7.200	8.100	4	4
1997	art 6.1 durata processo compensazione	austria	1	9.300	10.600	3	3
2000	art 6.1 durata processo con assoluzione	austria	1	6.700	7.300	1.300	1.500
2000	art 6.2 violazione presunzione di innocenza	austria	1	4.100	4.500	0	0
2001	art 6.2 violazione presunzione di innocenza	austria	2			8.800	9.700
2002	art 6.2 violazione presunzione di innocenza	austria	1	5.000			
2005	art 6.1 durata processo risarcimento parte civile	austria	1	9.000		900	
2002	art 6.1 durata processo parte civile	belgio	1	16.000		8.277,76	
2003	art 6.1 durata processo risarcimento parte civile	belgio	1				
2005	art 6.1 durata processo parte civile e mancato seguito	belgio	1	9.500		3.367,63	
2005	art 6.1 durata processo risarcimento parte civile	belgio	1	14.000			
2006	art 6.1 durata processo risarcimento parte civile	belgio	1	20.000			
2007	art 6.1 durata processo compensazione	belgio	1	15.000		269	
2008	art 6.1 durata processo risarcimento parte civile	belgio	1				
2009	art 3 maltrattamenti e mancata inchiesta	belgio	1	15.000		6.681,10	
2009	art 6.1 durata processo parte civile	belgio	1	7.500			
1998	art 3 maltrattamenti e mancata inchiesta	bulgaria	1	3.100	4.300	6	9
2000	art 2 protezione della vita e mancanza di inchiesta	bulgaria	1	17.800	19.300	3.800	4.100
2002	art 2 art 3 protezione della vita, maltrattamenti e mancanza di inchiesta	bulgaria	1	19.050		2.500	
2004	art 3 maltrattamenti e mancata inchiesta	bulgaria	1	3.500		3.000	
2004	art 3 art 8 mancata inchiesta, non rispetto vita privata vittima	bulgaria	1	8.000	4.110		
2004	art 6.1 art 3 maltrattamenti e eccessiva durata proc comp	bulgaria	1	9.000		200	
2006	art 3 maltrattamenti e mancata inchiesta	bulgaria	1	7.000		25.000	
2006	art 5.3 durata custodia cautelare innocente	bulgaria	1	500		750	
2006	art 5.4 art 5.5 rifiuto revisione detenzione illegale e compensazione	bulgaria	3	7.500		3.000	
2007	art 2 protezione della vita e mancanza di inchiesta	bulgaria	2	42.000		3.500	
2007	art 6.1 durata liquidazione compensazione	bulgaria	1	700		0	
2007	art 6.1 prescrizione per ecc durata processo e rifiuto risarcimento parte civile	bulgaria	1	4.800		500	
2007	art 6.1 rifiuto versamento risarcimento detenzione illegale	bulgaria	1	2.000		1.300	
2008	art 5.3 durata detenzione provvisoria da innocente	bulgaria	1	3.000		2.000	

Anno	violazione	stato convenuto	N. violazioni	danni moral €	danni moral \$	rimborso spese €	rimborso spese \$
2008	art 6.1 durata processo compensazione	bulgaria	3	13.800		1.900	
2008	art 6.1 durata processo con assoluzione	bulgaria	1			2.000	
2008	art 6.1 durata processo parte civile e mancato seguito	bulgaria	1	4.000		16,35	
2008	art 6.1 durata processo risarcimento parte civile	bulgaria	1	15.000		700	
2008	art 6.1 tassa giudiziaria illegittima se innocente	bulgaria	1	1.000			
2009	art 3 maltrattamenti e mancata inchiesta	bulgaria	1	5.000		950	
2009	art 6.1 prescrizione per ecc durata processo e rifiuto risarcimento parte civile	bulgaria	2	3.000		1.000	
1996	art 2 protezione della vita e mancanza di inchiesta	cipro	1				
2001	art 3 art 5.1 maltrattamenti e mancata inchiesta, detenzione illegale	cipro	1	31.000	27.500	34.600	30.500
2006	art 6.1 durata processo risarcimento parte civile	cipro	1	7.000		1.500	
2003	art 6.1 durata processo risarcimento parte civile	croazia	1	4.000		2.000	
2005	art 6.1 durata processo risarcimento parte civile	croazia	2	19.000		1.500	
2007	art 6.1 durata processo compensazione	croazia	4	6.500		4.500	
2007	art 6.1 mancata restituzione sequestro illegittimo	croazia	1	4.800		0	
1996	art 6.1 durata processo risarcimento parte civile	danimarca	1	80.200	103.500	31.400	40.500
2003	art 5.1 custodia cautelare senza atto di accusa	danimarca	1	500		135	
2006	art 6.1 durata processo risarcimento parte civile	danimarca	1	6.000			
2005	art 6.1 durata processo compensazione	finlandia	1	3.000		100	
1992	art 3 maltrattamenti e mancata inchiesta	francia	1	101.900	132.700	43.700	56.900
1992	art 6.1 durata processo risarcimento parte civile	francia	1	21.800	28.400	4.400	5.700
1993	art 5.3 durata detenzione provvisoria da innocente	francia	1				
1994	art 6.1 durata processo parte civile e mancata esecuzione	francia	1	30.300	36.200	8.800	10.500
1994	art 6.1 durata processo risarcimento parte civile	francia	1	30.300	36.200	9.000	10.700
1995	art 6.1 art 6.2 durata processo compensazione violazione presunzione di innocenza	francia	1	304.300	405.500	15.200	20.300
1995	art 6.1 durata processo risarcimento parte civile	francia	2				
1997	art 6.1 durata processo risarcimento parte civile	francia	1				
1998	art 6.1 durata processo risarcimento parte civile	francia	6	83.600	94.200	19.200	21.300
1999	art 3 art 6.1 trattamenti inumani invalidanti e durata processo compensazione	francia	1	76.200	81.200	17.300	18.400
1999	art 6.1 durata processo risarcimento parte civile	francia	1	18.300	19.500	0	0
2000	art 6.1 durata processo risarcimento parte civile	francia	3	157.600	170.600	5.600	6.000
2002	art 6.1 durata processo compensazione	francia	1	12.000		1.000	
2002	art 6.1 durata processo risarcimento parte civile	francia	1	35.000		3.281,98	
2003	art 6.1 durata processo risarcimento parte civile	francia	1	8.000			
2004	art 3 maltrattamenti e mancata inchiesta	francia	1	15.000		10.000	
2006	art 2 protezione della vita e mancanza di inchiesta	francia	1	50.000		20.000	
2006	art 6.1 durata processo parte civile	francia	1			1.500	

Anno	violazione	stato convenuto	N. violazioni	danni moralis €	danni moralis \$	rimborso spese €	rimborso spese \$
2006	art 6.1 durata processo parte civile e mancato seguito	francia	1	5.500		919	
2006	art 6.1 rifiuto versamento risarcimento detenzione illegittima	francia	1	6.500		500	
2008	art 5.1 custodia cautelare senza atto di accusa	francia	1	2.000		3.000	
2004	art 5.3 art 6.1 detenzione illegale e durata processo	georgia	1	150.000		5.000	
2009	art 5.1 art 7.1 detenzione illegale	germania	1	50.000			
2009	art 6.1 durata processo risarcimento parte civile	germania	1	9.000			
1998	art 6.1 rifiuto versamento risarcimento detenzione illegittima	grezia	1				
2005	art 6.1 durata processo parte civile	grezia	1				
2005	art 6.1 rifiuto versamento risarcimento detenzione illegittima	grezia	1	2.000			
2006	art 6.1 durata processo parte civile e mancato seguito	grezia	1	9.000		1.500	
2006	art 6.1 rifiuto versamento risarcimento detenzione illegale	grezia	1	10.000		881	
2007	art 2 protezione della vita e mancanza di inchiesta	grezia	1	24.100		5.000	
2007	art 3 maltrattamenti e mancata inchiesta	grezia	1	24.000		3.000	
2007	art 6.1 assenza motivazioni rigetto parte civile	grezia	1	3.000		0	
2007	art 6.1 durata detenzione per processo da innocente	grezia	1	12.000		0	
2007	art 6.1 durata processo parte civile e mancata esecuzione	grezia	1	4.000		1.900	
2008	art 6.2 violazione presunzione di innocenza	grezia	1	10.000			
2009	art 6.1 assenza motivazioni rigetto parte civile	grezia	1	15.000		3.000	
1978	art 6.1 negazione accesso vittima ad una corte	irlanda	1				
2002	art 5.5 detenzione minorile illegale	irlanda	1	5.000		16.138,96	
1990	art 6.1 durata processo risarcimento parte civile	italia	1				
1991	art 6.1 durata processo risarcimento parte civile	italia	1				
1992	art 6.1 durata processo risarcimento parte civile	italia	3	45.200	58.800	6.900	9.000
1993	art 6.1 durata processo risarcimento parte civile	italia	4				
1994	art 6.1 durata processo risarcimento parte civile	italia	5				
1994	art 6.1 prescrizione per ecc durata processo e rifiuto risarcimento parte civile	italia	1				
1995	art 6.1 durata processo risarcimento parte civile	italia	4				
1996	art 6.1 durata processo con assoluzione	italia	2				
1996	art 6.1 durata processo risarcimento parte civile	italia	11				
1996	art 6.1 prescrizione per ecc durata processo e rifiuto risarcimento parte civile	italia	1				
1997	art 6.1 durata processo con assoluzione	italia	1				
1997	art 6.1 durata processo parte civile e mancato seguito	italia	2				
1997	art 6.1 durata processo risarcimento parte civile	italia	5	7.800	8.800	5.200	5.900
1998	art 6.1 durata processo con assoluzione	italia	2				
1998	art 6.1 durata processo risarcimento parte civile	italia	8				
1998	art 6.1 prescrizione per ecc durata processo e rifiuto risarcimento parte civile	italia	1				
1999	art 6.1 durata processo con assoluzione	italia	1	7.700	8.300	0	0

Anno	violazione	stato convenuto	N. violazioni	danni moralis €	danni moralis \$	rimborso spese €	rimborso spese \$
1999	art 6.1 durata processo risarcimento parte civile	italia	1	18.000	19.300	2.600	2.800
2000	art 6.1 durata processo con assoluzione	italia	1	5.700	6.200	0	0
2000	art 6.1 durata processo risarcimento parte civile	italia	4	39.600	42.700	2.400	2.600
2001	art 6.1 durata detenzione provvisoria da innocente	italia	1	6.500	7.200	2.300	2.600
2001	art 6.1 durata processo con assoluzione	italia	1	20.800	23.200	2.300	2.600
2001	art 6.1 durata processo risarcimento parte civile	italia	11	278.300	201.100	17.900	13.700
2002	art 6.1 durata processo con assoluzione	italia	4	49.000		5.000	
2002	art 6.1 durata processo parte civile	italia	2	84.000		3.100	
2002	art 6.1 durata processo risarcimento parte civile	italia	4	52.000		7.000	
2003	art 5.5 rifiuto illegittimo risarcimento ingiusta detenzione	italia	1	35.000		8.000	
2007	art 6.1 durata processo con assoluzione	italia	1	3.550		2.000	
2008	art 6.1 durata processo parte civile e mancato seguito	italia	1	3.050		1.000	
2003	art 6.1 durata processo con assoluzione	lussemburgo	1	15.000		679	
2007	art 3 maltrattamenti e mancata inchiesta	macedonia	1	3.000		9.148	
2008	art 3 maltrattamenti e mancata inchiesta	macedonia	1	3.000		1.000	
2000	art 5.3 art 5.4 durata detenzione provvisoria da innocente e detenzione illegale	malta	1	2.300	2.500	2.000	2.200
2006	art 3 maltrattamenti e mancata inchiesta	moldavia	1	20.000		1.000	
2006	art 6.1 durata processo compensazione	moldavia	1	3.767		600	
2007	art 3 maltrattamenti e mancata inchiesta	moldavia	1	8.000		1.400	
2007	art 6.1 durata processo compensazione	moldavia	2	6.041		600	
2009	art 3 maltrattamenti e mancata inchiesta	moldavia	2	70.200		3.500	
2003	art 6.2 violazione presunzione di innocenza	norvegia	2	5.000		52	
1985	art 8 violazione privacy vittima	olanda	1	1.300	1.700		
2003	art 3 maltrattamenti e mancata inchiesta	olanda	1	453,78		2.195	
2003	art 6.2 violazione presunzione di innocenza	olanda	1			2.500	
2006	art 3 maltrattamenti	olanda	1				
2006	art 3 maltrattamenti e mancata inchiesta	olanda	1				
2007	art 2 protezione della vita e mancanza di inchiesta	olanda	1	20.000		7.299	
1996	art 6.1 durata processo risarcimento parte civile	polonia	1				
2003	art 6.1 durata processo risarcimento parte civile	polonia	2	14.000		1.030	
2005	art 6.1 corte imparziale rifiuto risarcimento	polonia	1	73.600			
2005	art 6.1 durata processo compensazione	polonia	1				
2005	art 6.1 durata processo risarcimento parte civile	polonia	1	6.000		500	
2006	art 2 protezione della vita e mancanza di inchiesta	polonia	1	20.000		1.150	
2006	art 5.3 durata custodia cautelare innocente	polonia	3	5.000		2.231	
2008	art 6.1 durata processo compensazione	polonia	1	5.500		500	
2009	art 6.1 durata processo compensazione	polonia	1	12.300		500	

Anno	violazione	stato convenuto	N. violazioni	danni moralis €	danni moralis \$	rimborso spese €	rimborso spese \$
2009	art 6.1 durata processo parte civile	polonia	1	3.000			
2009	art 6.1 durata processo risarcimento parte civile	polonia	1	5.540			
2010	art 2 protezione della vita e mancanza di inchiesta	polonia	2	30.000			
2010	art 6.1 durata processo compensazione	polonia	1	5.400			
1985	art 6.1 durata processo con assoluzione	portogallo	1				
1989	art 6.1 durata processo risarcimento parte civile	portogallo	1				
1990	art 6.1 durata processo risarcimento parte civile	portogallo	1	22.000	28.100	5.000	6.300
1992	art 6.1 durata processo risarcimento parte civile	portogallo	2				
1994	art 6.1 durata processo risarcimento parte civile	portogallo	2	7.600	9.100	1.000	1.200
1999	art 6.1 durata processo parte civile	portogallo	1	4.000	4.300	0	0
2001	art 6.1 durata processo risarcimento parte civile	portogallo	1	7.600	8.500	1.100	1.200
2002	art 6.1 durata processo risarcimento parte civile	portogallo	1	8.000			
2003	art 6.1 durata processo risarcimento parte civile	portogallo	1	6.000		1.570	
1991	art 3 maltrattamenti	regno unito	1				
1997	art 3 maltrattamenti e mancata inchiesta	regno unito	1				
1998	art 3 maltrattamenti e mancata inchiesta	regno unito	1	14.900	16.600	22.300	24.900
1998	art 6.1 durata processo risarcimento parte civile	regno unito	1	29.800	33.100	22.300	24.900
2001	art 2 protezione della vita e mancanza di inchiesta	regno unito	1	16.000	14.400	40.000	36.000
2002	art 2 protezione della vita e mancanza di inchiesta	regno unito	2	32.500		32.500	
2002	art 3 maltrattamenti e mancata inchiesta	regno unito	1	80.000		64.000	
2003	art 2 protezione della vita e mancanza di inchiesta	regno unito	1			43.000	
2005	art 6.1 durata processo compensazione	regno unito	1	35.000		47.311,17	
2007	art 2 protezione della vita e mancanza di inchiesta	regno unito	5	25.000		71.000	
2007	art 5.3 durata custodia cautelare innocente	regno unito	1	7.500		2.020	
2004	art 3 maltrattamenti e mancata inchiesta	romania	2	17.000			
2006	art 6.1 durata processo con assoluzione	romania	1	1.200			
2008	art 3 maltrattamenti e mancata inchiesta	romania	1	12.000			
2008	art 5.1 art 3 detenzione illegittima parte civile senza perm sogg	romania	1	2.000			
2008	art 6.1 durata processo compensazione	romania	1	5.000			
2008	art 6.1 durata processo parte civile e mancata esecuzione	romania	1	12.000			
2008	art 6.1 durata processo risarcimento parte civile	romania	2	2.700		500	
2009	art 3 maltrattamenti e mancata inchiesta	romania	1	4.000			
2009	art 6.1 durata processo compensazione	romania	1	1.000			
2010	art 2 art 3 protezione della vita, maltrattamenti e mancanza di inchiesta	romania	1	48.030		14.340	
2010	art 2 protezione della vita e mancanza di inchiesta	romania	1	20.000		296	
2010	art 3 maltrattamenti e mancata inchiesta	romania	1	6.000			
2010	art 6.1 durata processo parte civile	romania	1	5.000		1.500	

Anno	violazione	stato convenuto	N. violazioni	danni moralì €	danni moralì \$	rimborso spese €	rimborso spese \$
2010	art 3 maltrattamenti e mancata inchiesta	serbia	1	10.000		1.200	
2006	art 6.1 durata processo risarcimento parte civile	slovacchia	1	8.000			
2007	art 2 protezione della vita e mancanza di inchiesta	slovacchia	1	25.000		4.300	
2007	art 5.3 durata custodia cautelare innocente	slovacchia	1	6.000		300	
2010	art 2 protezione della vita e mancanza di inchiesta	slovacchia	1	45.000		8.000	
2006	art 6.1 durata processo parte civile	slovenia	1	6.400		1.000	
2006	art 6.1 durata processo parte civile	slovenia	1	12.800		1.000	
2006	art 6.1 durata processo risarcimento parte civile	slovenia	2	13.600		2.000	
2007	art 6.1 durata processo compensazione	slovenia	1	3.000		700	
2007	art 6.1 durata processo compensazione e imparzialità corte	slovenia	1	1.000		1.000	
1999	art 5.1 detenzione illegale	spagna	1	10.500	11.200	3.000	3.200
2000	art 6.1 durata processo risarcimento parte civile	spagna	1	0	0	2.900	3.100
2009	art 3 art 6.1 trattamenti inumani invalidanti e durata processo compensazione	spagna	1	100.000		30.000	
2009	art 6.1 rifiuto versamento risarcimento detenzione illegittima	spagna	1	20.000		2.500	
1989	art 5.3 detenzione provvisoria illegale	svizzera	1				
2000	art 5.4 detenzione illegittima	svizzera	2	1.200	1.300	4.800	5.200
2005	art 6.1 rifiuto versamento risarcimento detenzione illegittima	svizzera	1	7.000		3.230	
2006	art 2 protezione della vita e mancanza di inchiesta	svizzera	1	12.000		9.500	
2003	art 3 maltrattamenti e mancata inchiesta	ucraina	1	2.000		1.000	
2004	art 6.1 durata processo compensazione	ucraina	1	1.200		400	
2005	art 6.1 durata processo parte civile	ucraina	1	2.000		500	
2005	art 6.1 rifiuto versamento risarcimento detenzione illegale	ucraina	1	2.500			
2006	art 6.1 durata processo risarcimento parte civile	ucraina	1	1.500			
2006	art 6.1 rifiuto versamento risarcimento detenzione illegale	ucraina	1				
2007	art 6.1 durata liquidazione compensazione	ucraina	1	2.000		0	
2007	art 6.1 durata processo compensazione	ucraina	2	1.500		300	
2007	art 6.1 mancata restituzione sequestro illegittimo	ucraina	1	1.700		0	
2007	art P1.1 mancato versamento risarcimento detenzione illegale	ucraina	1	0		4.625	
2008	art 6.1 durata processo compensazione	ucraina	2	4.000			
2008	art 6.1 durata processo parte civile e mancato seguito	ucraina	1	600		60	
2009	art 5.3 durata detenzione provvisoria da innocente	ucraina	1	5.000			
2010	art 2 protezione della vita e mancanza di inchiesta	ucraina	2	20.000			
2010	art 5.3 art 6.1 detenzione illegale e durata processo	ucraina	1	6.000		20	
2010	art 6.1 durata processo compensazione	ucraina	1	1.200		500	
2010	art 6.1 durata processo con assoluzione	ucraina	1	1.600			
2010	art 6.1 durata processo parte civile	ucraina	1	3.500			
2010	art 6.1 durata processo parte civile e mancata esecuzione	ucraina	1	600			

<b>Anno</b>	<b>violazione</b>	<b>stato convenuto</b>	<b>N. violazioni</b>	<b>danni morali €</b>	<b>danni morali \$</b>	<b>rimborso spese €</b>	<b>rimborso spese \$</b>
2010	art 6.1 prescrizione per ecc durata processo e rifiuto risarcimento parte civile	ucraina	1	1.400			
2003	art 6.1 durata processo compensazione	ungheria	1	8.000			
2003	art 6.1 durata processo risarcimento parte civile	ungheria	1	7.500			
2004	art 3 maltrattamenti e mancata inchiesta	ungheria	1	14.000		3.000	
2006	art 6.1 durata processo compensazione	ungheria	1	8.000			
2007	art 6.1 durata processo con assoluzione	ungheria	1	8.000		0	
2008	art 6.1 durata processo con assoluzione	ungheria	1	4.800			
2008	art 6.1 durata processo risarcimento parte civile	ungheria	3	24.000		1.550	
2009	art 6.1 durata processo con assoluzione	ungheria	2	3.200		1.800	
2010	art 6.1 durata processo compensazione	ungheria	1	3.200		500	



## N. violazioni per stato



## Bibliografia di riferimento

- AA. VV. *Atti dei Convegni dei Lincei. La vittima del reato, questa dimenticata*, Tavola rotonda nell'ambito della Conferenza annuale della Ricerca, 5 dicembre 2000. Accademia Nazionale dei Lincei, Roma, 2001
- AA.VV. *Annuaire de la Convention européenne des droits de l'homme*, Dordrecht, vol I, p 209
- AA.VV. *Réparer les violations graves et massives des droits de l'homme, Société de législation compare*, Paris, 2010
- Antonilli A., *Insicurezza e paura oggi*, FrancoAngeli, Milano, 2012
- Ariolli G., *Il processo penale del giudice di pace*, Giuffrè, Milano, 2009
- Balloni A. (a cura di), *Cittadinanza responsabile e tutela della vittima*, CLUEB, Bologna, 2006
- Balloni A., "Cause ed effetti del ritardato sviluppo della vittimologia", in *Atti dei Convegni dei Lincei. La vittima del reato, questa dimenticata*, Tavola rotonda nell'ambito della Conferenza annuale della Ricerca, 5 dicembre 2000. Accademia Nazionale dei Lincei, Roma, 2001
- Balloni A., Viano E. (a cura di), *IV Contesso Mondiale di Vittimologia. Atti della giornata bolognese*, CLUEB, Bologna, 1989
- Barbagli M., Colombo A., Savona E., *Sociologia della devianza*, Il Mulino, Bologna, 2003
- Bauman Z., *Il disagio della postmodernità*, Milano, 2002
- Bisi R. e Faccioli P. (a cura di), *Con gli occhi della vittima*, FrancoAngeli, Milano 1996
- Bobbio N., *L'età dei diritti*, Einaudi, Torino, 1990
- Casaroli G., "La Convenzione Europea sul risarcimento alle vittime dei reati violenti: verso la riscoperta della vittima di reato", in *Rivista Italiana di Diritto Processuale Penale*, 1986, Aprile – Giugno, pp. 560
- Castignone S., *Introduzione alla filosofia del diritto*, Laterza, Roma, 2003

- Cipolla C. (a cura di), *Concetti fondamentali del sapere sociologico*, FrancoAngeli, Milano, 2011
- Cipolla C. (a cura di), *Il ciclo metodologico della ricerca sociale*, FrancoAngeli, Milano, 1998
- Cipolla C. (a cura di), *La devianza come sociologia*, FrancoAngeli, Milano, 2012
- Cipolla C., *Epistemologia della tolleranza*, V voll., FrancoAngeli, Milano, 1997
- Colombo G., *Sulle regole*, Feltrinelli, Milano, 2008
- Confalonieri A., *Europa e giusto processo*, Giappichelli, Torino, 2010
- Correra M., Riponti D., *La vittima nel sistema italiano della giustizia penale*, Cedam, Padova, 1990
- Coser L.A., *The functions of social conflict*, Glencoe, Illinois, 1956 (tr. it.: *Le funzioni del conflitto sociale*, 1967)
- Cremonini F., “Il ciclo metodologico dell’informazione scientifica”, in Cipolla C. (a cura di), *Il ciclo metodologico della ricerca sociale*, FrancoAngeli, Milano, 1998
- D’Alessandro L., Marino A., *Michel Foucault, trajectoires au coeur du présent*, Harmattan, Parigi, 2010
- De Salvia M., Villinger M., *The birth of european human rights law*, Nomos, Baden Baden, 1998
- Dell’Aquila P., “L’informazione di secondo livello”, in Cipolla C. (a cura di), *Il ciclo metodologico della ricerca sociale*, FrancoAngeli, Milano, 1998
- Dershowitz A., *Rights from Wrongs. Una teoria laica dell’origine dei diritti*, Codice, Torino, 2005
- Doak J., *Victims’ rights*, Hart Publishing, Oxford, 2008
- Doerner W.J., Lab S.P., *Victimology*, Anderson Publishing, Cincinnati, 1995
- Drapkin I., “The Victim Under the Incas”, in I. Drapkin, E. Viano (a cura di), *Victimology: A new focus*, vol III, Lexington Books, Lexington, Massachusetts, Toronto-Londra, 1975
- Drapkin I., Viano E. (a cura di), *Victimology: A new focus*, Lexington Books, Lexington, Massachusetts, Toronto-Londra, 1975

- Durkheim E., *La divisione del lavoro sociale*, Einaudi, Milano, 1999
- Dworkin R., *L'impero del diritto*, Il Saggiatore, Milano, 1989
- Fattah E.A. (a cura di), *Towards a critical Victimology*, St. Martin's press, New York, 1992
- Febbrajo A., La Spina A., Raiteri M. (a cura di), *Cultura giuridica e politiche pubbliche in Italia*, Giuffrè, Milano, 2006
- Febbrajo A., *Sociologia del diritto*, Il Mulino, Bologna 2009
- Florida P., "Diritti processuali o servizi a favore della vittima?", in R. Bisi e P. Faccioli (a cura di), *Con gli occhi della vittima*, FrancoAngeli, Milano 1996
- G. Ponti, *Tutela della vittima e mediazione penale*, Giuffrè, Milano, 1995
- Garland D., *Pena e società moderna*, Il Saggiatore, Milano, 2006
- Guarnieri C., Pederzoli P., *La magistratura. Il potere giudiziario nelle democrazie contemporanee*, Laterza, Bari - Roma, 2002
- Gulotta G., Cabras C., *La ricerca empirica sulla vittima*, in G. Ponti, *Tutela della vittima e mediazione penale*, Giuffrè, Milano, 1995, p.171
- Gulotta G., Vagaggini M., *Dalla parte della vittima*, Giuffrè, Milano, 1980
- Gunther R., Diamandouros P. N., Sotiropoulos D. A., *Democracy and the State in the New Southern Europe*, Oxford University Press, Oxford, 2006
- Homans G.C., *Social behavior*, New York 1974 (tr. it.: *Le forme elementari del comportamento sociale*, Milano 1975)
- I. Drapkin, E. Viano (a cura di), *Victimology: A new focus*, vol III, Lexington Books, Lexington, Massachusetts, Toronto-Londra, 1975
- Inchauspé D., *L'innocence judiciaire*, Lexis Nexis, 2001
- Kant I., *La metafisica dei costumi*, Laterza, Bari-Roma, 2009
- Karmen A., *Crime Victims: An Introduction to Victimology*, Wadsworth Publishing, Belmont, 2003
- Kesteren, J., Mayhew, P., Nieuwbeerta, P., *Criminal victimisation in seventeen industrialised countries*, WODC, The Hague, 2000
- Kuty F., *Justice penale et proces equitable*, Larcier, Bruxelles, 2006

- La Spina A., Cangemi A., *Comunicazione pubblica e burocrazia*, FrancoAngeli, Milano, 2009
- Leach P., *Taking a case to the ECHR*, Oxford University Press, Oxford, 2005
- Lopez G., *Victimologie*, Dalloz, Paris, 1997
- Lozzi G., *Lineamenti di procedura penale*, Giappichelli, Torino, 2003
- Lugnano S., *Crimini e conflitti fra diritto e mediazione*, Ed. Labrys, Benevento, 2011
- MacBride I., *Human rights and criminal procedure*, Council of Europe Publishing, Strasbourg, 2009
- Maffettone S., Veca S. (a cura di), *L'idea di giustizia da Platone a Rawls*, Laterza, Roma, 2003
- Martini C.M., Zagrebelsky G., *La domanda di giustizia*, Einaudi, Torino, 2003
- Maturo A. (a cura di), *Teorie su giustizia ed equità sociale*, FrancoAngeli, Milano, 2012
- Myjer E., Kempees P., Notes on reparations under the European Human Rights system, in *Inter-American and European Human Rights Journal*, vol 2/2009, p. 83
- Normandeau A., “Per una carta dei diritti delle vittime di atti criminosi”, in *Science Criminelle et Droit Penal Comparé*, 1983, pp 209 e segg
- Ovey C., *The European convention*, Oxford University Press, Oxford, 2010
- Parsons T., *The social system*, Glencoe, Illinois, 1951
- Pavarini M., Guazzaloca B., *Saggi sul governo della penalità. Letture integrative al corso di diritto penitenziario*, Martina, Bologna 2007
- Pennisi C., *La costruzione sociologica del fenomeno giuridico*, Giappichelli, Torino, 1997
- Pittaro P., La vittima nel quadro della vittimologia, in G. Gulotta, M. Vagaggini, *Dalla parte della vittima*, Giuffrè, Milano, 1980
- Pocar V., *Il diritto e le regole sociali. Lezioni di sociologia del diritto*, Guerini Scientifica, Milano, 1997
- Ponti G., *Tutela della vittima e mediazione penale*, Giuffrè, Milano, 1995

- Raiteri M., *Diritto, regolazione, controllo*, Giuffrè, Milano, 2005
- Rawls J., *Una teoria della giustizia*, Feltrinelli, Milano 2008
- Ricoeur P., *Il Giusto*, Effatà, Torino, 2005
- Ricoeur P., *Percorsi del riconoscimento*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2004
- Ricoeur P., *Ricordare, dimenticare, perdonare*, Il Mulino, Bologna, 2004
- Rosi E., Tutela delle vittime dei reati con particolare riferimento alle vittime vulnerabili, *I Diritti dell'Uomo* vol 2/2006 p 21
- Ross E.A., *Social Control: A Survey of the Foundations of Order*. Macmillan, New York 1901
- Rousseau J.J., *Il contratto sociale*, Feltrinelli, Milano, 2003
- Scalabrino Spadea M., *Il controllo sull'applicazione della Cedu alla vigilia dell'entrata in vigore dell'11esimo protocollo*, Università di Urbino, Urbino, 1998
- Schafer S., *Victimology: the Victim and his Criminal*, Reston publishing Company, Inc., Reston, Virginia, 1977
- Schütz A., *Saggi sociologici*, UTET, Torino, 1979
- Sebba L., *Third Parties, Victims and the Criminal Justice System*. Ohio State University Press, Columbus, 1996
- Stella F., *La giustizia e le ingiustizie*, Il Mulino, Bologna 2006
- Stone Sweet A., *The Judicial Construction of Europe*, Oxford University Press, Oxford, 2004
- Sullivan D.J., "Gender equality and religious freedom: toward a framework conflict resolution", *Journal of International Law and Politics*, vol 23, 1992, pp 795-821
- Tonini P., *Manuale di procedura penale* - 13. ed., Giuffrè, Milano, 2012
- Van Drooghenbroeck S., *La proportionnalité dans le droit de la Convention européenne des droits de l'homme: prendre l'idée simple au sérieux*, Bruylant, Bruxelles, 2001

- Vezzadini S., “La violazione della fiducia nei processi di vittimizzazione: la mediazione è una risposta?”, in A. Balloni (a cura di), *Cittadinanza responsabile e tutela della vittima*, CLUEB, Bologna, 2006
- Vezzadini S., *La vittima di reato tra negazione e riconoscimento*, CLUEB, Bologna, 2006
- Vezzadini S., *Per una sociologia della vittima*, FrancoAngeli, Milano, 2012
- Viano E., “Vittimologia oggi: i principali temi di ricerca e di politica pubblica”, in A. Balloni, E. Viano (a cura di), *IV Contesso Mondiale di Vittimologia. Atti della giornata bolognese*, CLUEB, Bologna, 1989
- Von Hentig H., *The criminal and his victim*, Archon Books, Hamden, 1967
- Williams F. P., McShane M. D., *Devianza e criminalità*, il Mulino, Bologna, 2002
- Zamperini A., *Psicologia sociale della responsabilità*, UTET, Torino, 1998

## Sitografia di riferimento

<http://www.art643.org/>

[www.coe.int](http://www.coe.int)

<http://www.echr.coe.int/echr/>

[http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/0D3304D1-F396-414A-A6C1-97B316F9753A/0/Convention\\_ITA.pdf](http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/0D3304D1-F396-414A-A6C1-97B316F9753A/0/Convention_ITA.pdf)

[http://www.coe.int/T/dghl/cooperation/cepej/default\\_en.asp](http://www.coe.int/T/dghl/cooperation/cepej/default_en.asp)

<http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=140&CM=7&DF=17/03/2011&CL=ENG>

<http://conventions.coe.int/treaty/en/Treaties/Html/116.htm>

<http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Reports/Html/194.htm>

<http://www.diritto.it/system/docs/30518/original/bulgaria.pdf>

[www.europa.eu](http://www.europa.eu)

[http://ec.europa.eu/civiljustice/useful\\_links/useful\\_links\\_en.htm](http://ec.europa.eu/civiljustice/useful_links/useful_links_en.htm)

<https://e-justice.europa.eu>



[https://e-justice.europa.eu/content\\_victims\\_of\\_crime-65-it.do](https://e-justice.europa.eu/content_victims_of_crime-65-it.do)

<http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/>

<http://www.europeansourcebook.org/>

<http://www.giustizia.it/giustizia/>

<http://www.justice.gov.uk/>

<http://www.justice.gov.uk/victim-witness-audience>

<http://www.justice.government.bg/structure.aspx?cc=en&page=17>

[www.istat.it](http://www.istat.it)

<http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/6/contents>

<http://www.quirinale.it/qrnw/statico/costituzione/costituzione.htm>

[http://www.unicri.it/services/library\\_documentation/publications/icvs/data/participating\\_20countries.pdf](http://www.unicri.it/services/library_documentation/publications/icvs/data/participating_20countries.pdf)

<http://www.unodc.org/>

<https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?id=458513>

<https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?id=226195&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383#P94885384>